



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL  
DIRITTO

Corso di Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile  
e dell'impresa – *curriculum* diritto privato – XXXVI ciclo

**GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE QUANTITATIVE E  
MANUTENZIONE DEL CONTRATTO**

(IUS/01)

*Dottorando*  
Giovanni Miccolis

*Tutor*

Chiar.mo Prof. Francesco Delfini

*Coordinatore del Corso di Dottorato*

Chiar.mo Prof. Giuseppe Ludovico

A.A. 2022/2023



*Ad Angela Ventrelli*



## SOMMARIO

ABSTRACT .....	9
CAPITOLO I - LE SOPRAVVENIENZE QUANTITATIVE .....	11
1. Premessa: il principio della vincolatività del contratto .....	11
2. L'incidenza del tempo sui contratti: sopravvenienze e rischio contrattuale .....	15
3. Cenni sull'evoluzione storico-normativa italiana del problema del rischio contrattuale .....	20
4. I contratti soggetti alle sopravvenienze: lo sviluppo della categoria dei contratti di durata (e dei contratti a lungo termine) .....	26
5. La definizione di sopravvenienza quantitativa e la tipizzazione nell'ambito della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.....	33
5.1. La straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento .....	37
5.2. L'onerosità rilevante: aggravio della prestazione e svilimento della controprestazione .....	39
5.3. Il carattere eccessivo e l'imprevedibilità dell'alterazione: il superamento dell'alea normale e la sua correlazione con il rischio contrattuale .....	42
5.4. La determinazione dell'eccessiva onerosità e dell'alea normale.....	45
CAPITOLO II - LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE QUANTITATIVE NEL DATO NORMATIVO, TRA PROSPETTIVE DEMOLITORIE E PROSPETTIVE MANUTENTIVE .....	53
1. Prospettive demolitorie e prospettive manutentive nella gestione delle sopravvenienze quantitative .....	53
2. La prospettiva demolitoria "temperata" dell'art. 1467 c.c.: la risoluzione e la riconduzione ad equità dei contratti a prestazioni sinallagmatiche.....	55
3. Un altro notevole esempio di prospettiva demolitoria: la gestione delle sopravvenienze nel sistema inglese.....	59
4. La prospettiva manutentiva nella parte del codice dedicata ai singoli contratti: i rimedi manutentivi "speciali".....	65

4.1. Sopravvenienze in materia di somministrazione .....	66
4.2. Le sopravvenienze nei contratti di affitto .....	69
4.3. Le sopravvenienze nell'appalto privato.....	73
4.4. (segue) l'onerosità sopravvenuta della prestazione .....	74
4.5. (segue) la difficoltà nell'esecuzione .....	78
4.6. Cenni sul principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici.....	81
4.7. Le sopravvenienze nel contratto aleatorio di assicurazione .....	87
5. La prospettiva manutentiva nei sistemi di <i>civil law</i> : le riforme degli ordinamenti francese e tedesco.....	92
5.1. L'esperienza tedesca: il passaggio dalla teoria della Wegfall der Geschäftsgrundlage alla teoria della Neuverhandlungspflicht e la riforma del BGB del 2002.....	94
5.2. L'esperienza francese: la teoria dell'imprévision e la riforma del code civil del 2016.....	97
6. La prospettiva manutentiva nei progetti di <i>soft law</i> : affinità e divergenze tra i Principi <i>Unidroit</i> , i <i>Principles of European Contract Law</i> e il <i>Draft Common Frame of Reference</i> .....	103
CAPITOLO III - LA PROSPETTIVA MANUTENTIVA IN DOTTRINA: LA RICERCA DI UN OBBLIGO GENERALE DI RINEGOZIAZIONE E DI STRUMENTI DI ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO .....	
1. I limiti della parte generale del codice in materia di gestione delle sopravvenienze .....	111
1.1. Le prime risposte della dottrina e della giurisprudenza: cenni sulla presupposizione.....	113
2. L'affermazione della prospettiva manutentiva nella dottrina italiana .....	116
3. L'obbligo di rinegoziare a fronte di sopravvenienza quantitative .....	121

3.1. L'influenza statunitense nello sviluppo della teoria dell'obbligo di rinegoziare: i relational contracts e gli incomplete contracts come modelli dei contratti di lunga durata.....	123
3.2. Il fondamento giuridico e l'ambito di applicazione dell'obbligo di rinegoziare .....	126
3.3. Il contenuto dell'obbligo di rinegoziazione.....	134
3.4. Le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare.....	137
4. La teoria della c.d. "terza via rimediale": l'adeguamento giudiziale attraverso l'applicazione estensiva dell'art. 1664 c.c. ....	142
5. Considerazioni conclusive: le sopravvenienze quantitative e la sentita esigenza di una riforma sistematica .....	144
BIBLIOGRAFIA .....	149
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI .....	169



## ABSTRACT

La presente ricerca ha preso le mosse dalla crisi pandemica del 2020, ma se ne è subito discostata, a seguito di uno studio che ha riscontrato che il problema delle sopravvenienze contrattuali risulta essere molto più complesso.

Del resto, si tratta di un problema che non è nuovo agli studiosi di diritto civile. È dagli anni '90 che si discute sull'opportunità di individuare rimedi per la gestione delle sopravvenienze più efficaci rispetto a quelli "ordinari", previsti dagli artt. 1463 c.c. e ss. e 1467 c.c.. Tali norme, eccezion fatta per l'ipotesi dell'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.), reagiscono al problema della sopravvenienza contrattuale attraverso dei rimedi il cui effetto è lo scioglimento del rapporto contrattuale. Ma si avverte l'esigenza di affiancare a tali norme delle soluzioni che prevedano la modifica del rapporto, che in tal senso rimarrebbe in vigore.

Tanto premesso, il presente lavoro si occuperà delle sole sopravvenienze quantitative.

Per delimitare l'ambito di indagine, nel Capitolo I saranno individuati e definiti i concetti che sono fondamentali in una ricerca di tal tipo.

Saranno analizzati i due principi che assumono rilievo nell'ambito in esame, ossia il principio della vincolatività del contratto e il principio *rebus sic stantibus*.

Verranno definite le sopravvenienze: si risconterà che essi sono eventi perturbativi che incidono sull'originario equilibrio tra le prestazioni, alterandolo in misura superiore al limite, differente da contratto a contratto, costituito dall' "alea normale".

Sarà delineata la categoria contrattuale soggetta al problema: si tratta dei contratti di durata, caratterizzati da una distanza temporale tra la stipulazione del contratto e la sua esecuzione.

Infine, verranno analizzate le sopravvenienze quantitative, con particolare attenzione alle scelte del legislatore in ordine alla loro tipizzazione.

Nel Capitolo II si darà atto di come il legislatore disciplini le sopravvenienze quantitative. Si risconterà che al rimedio generale di tipo demolitorio (la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c.) si affiancano numerose norme "speciali" che operano nei confronti di singoli contratti prevedendo dei rimedi manutentivi.

Il confronto con sistemi giuridici diversi, ma affini, all'ordinamento italiano assumerà un rilievo dirimente.

Infine, nel Capitolo III saranno tratteggiate le soluzioni interpretative che la dottrina propone ormai da quasi trent'anni, ma che non hanno ricevuto il favore della giurisprudenza dominante. Si tratta di teorie finalizzate ad individuare dei rimedi conservativi potenzialmente suscettibili di trovare un'applicazione generalizzata.

Il risultato della ricerca è che il panorama giuridico in esame è particolarmente confuso, eterogeneo, problematico.

Da un lato, come si è già sottolineato, i rimedi ordinari risultano poco efficaci a gestire in maniera adeguata le sopravvenienze.

Dall'altro lato, le proposte interpretative dottrinali presentano profili critici che, forse, hanno contribuito alla loro mancata accettazione da parte della giurisprudenza dominante.

La percezione, e l'auspicio, è che sul tema dovrebbe intervenire il legislatore, attraverso una riforma sistematica del Codice civile. Sotto quest'ultimo profilo, però non c'è da essere molto ottimisti. Il legislatore italiano, sul tema, è rimasto sostanzialmente inerte, nonostante si siano verificati, negli ultimi anni, alcuni eventi storici (la crisi economico/finanziaria del 2008, la pandemia), che avrebbero potuto incentivare interventi normativi di questo tipo.

Ma al di là di queste considerazioni il compito dello studioso deve essere quello di trarre un "sistema" dalle norme effettivamente in vigore. La speranza è che il presente lavoro sia comunque riuscito in questo intento.

## CAPITOLO I

### LE SOPRAVVENIENZE QUANTITATIVE

SOMMARIO: 1. Premessa: il principio della vincolatività del contratto – 2. L'incidenza del tempo sui contratti: sopravvenienze e rischio contrattuale – 3. Cenni sull'evoluzione storico-normativa italiana del problema del rischio contrattuale – 4. I contratti soggetti alle sopravvenienze: lo sviluppo della categoria dei contratti di durata (e dei contratti a lungo termine) – 5. La definizione di sopravvenienza quantitativa e la tipizzazione nell'ambito della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta – 5.1. La straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento – 5.2. L'onerosità rilevante: aggravio della prestazione e svilimento della controprestazione – 5.3. Il carattere eccessivo e l'imprevedibilità dell'alterazione: il superamento dell'alea normale e la sua correlazione con il rischio contrattuale – 5.4. La determinazione dell'eccessiva onerosità e dell'alea normale

#### **1. Premessa: il principio della vincolatività del contratto**

Ai fini di una compiuta riflessione sulle sopravvenienze contrattuali, si ritiene opportuno analizzare, in via preliminare, un principio che rappresenta un caposaldo della teoria e della sistematica generale dei contratti.

Si fa naturalmente riferimento al principio della vincolatività del contratto, sancito dall'art. 1372, comma 1, c.c., e felicemente sintetizzato con il brocardo latino *pacta sunt servanda*. La massima secondo cui “*il contratto ha forza di legge tra le parti*” va intesa nel senso che la conclusione dell'accordo comporta il sorgere di un vincolo tra i contraenti, in conseguenza del quale questi ultimi sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nell'atto<sup>1</sup>.

Sotto questo profilo, nei contratti a prestazioni sinallagmatiche, tale vincolo si ricollega all'assunzione di promesse reciproche. Assume in tal modo rilievo il concetto di sinallagma (genetico): la reciprocità, o meglio, la correlazione biunivoca tra le promesse diventa un elemento essenziale del contratto, rappresentandone il fondamento stesso<sup>2</sup>. Il sacrificio

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento sul principio della vincolatività del contratto, si vedano, senza pretesa di completezza, M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002, 4 ss.; G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, Milano, 1993; F. GALGANO, *La forza di legge del contratto*, in P. CENDON (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1994, 509 ss.

<sup>2</sup> Cfr. G. GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, Padova, 1934, 110-111. Il sinallagma non viene definito dal legislatore. Esso, infatti, non è un concetto elaborato dalla dottrina nella prima metà del secolo scorso. Gino Gorla fu uno dei primi a sviluppare un'analisi sistematica del sinallagma, parlando di un “*rapporto di dipendenza*” tra le obbligazioni, che “*determina immediatamente le parti del contratto bilaterale a cadere nell'“id placitum consensus”*”: nel testo emerge chiaramente che il sinallagma genetico viene identificato nella causa del contratto, infatti, si afferma che, se una delle due obbligazioni non sorge, viene meno non

assunto da un contraente, che comporta un beneficio in capo alla controparte, ha senso ad esistere laddove ad esso corrisponda un correlativo sacrificio della controparte, che a sua volta, fa conseguire al primo contraente un beneficio.

La costituzione del vincolo assicura, in un certo senso, il sinallagma (funzionale)<sup>3</sup>. In altri termini, il carattere vincolante del contratto garantisce la permanenza della corrispondenza biunivoca tra le prestazioni che le parti devono eseguire<sup>4</sup>.

In una prospettiva più generale, la vincolatività del contratto assicura che lo stesso possa svolgere il suo ruolo di strumento principale per l'organizzazione della vita economica e sociale<sup>5</sup>: se non esistesse un vincolo che impone alle parti di assumere i comportamenti prescritti dal contratto, quest'ultimo, in effetti, non sarebbe in grado di organizzare alcunché<sup>6</sup>.

Si può discutere sul fondamento sistematico del principio.

---

tanto l'altra obbligazione quanto il contratto in sé, ossia la fonte stessa, mentre se le due obbligazioni sorgono, il contratto è “*perfetto nella sua causa*”.

<sup>3</sup> Per un'analisi della distinzione tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale, può essere nuovamente utile rinviare a G. GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, cit., 110-111, ove si sottolinea che l'adempimento delle prestazioni (“*il successo delle obbligazioni*”), condizione necessaria per assicurare l'effettiva correlazione tra le promesse assunte, è un tema che attiene non alla formazione del contratto, ma al “*rapporto*”, cosicché l'eventuale venuta meno di una delle due prestazioni non incide sulla validità del negozio, bensì, eventualmente, sull'esistenza del rapporto giuridico sorto da un contratto valido.

In concreto, la distinzione tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale rileva sul piano dei rimedi esperibili: l'identificazione del sinallagma genetico nella causa fa sì che eventuali vizi ad esso attinenti, o la sua stessa inesistenza, comportano l'invalidità (*rectius*, la nullità) del contratto, mentre i vizi che riguardano il sinallagma funzionale, o la sua venuta meno, determinano l'applicazione di rimedi demolitori o modificativi: cfr., *ex multis*, F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, Milano, 1999; ID, *Sinallagma e autonomia negoziale*, in *Scritti in memoria di Mario Buoncristiano*, Napoli 2002, 307 e ss., ma ora in ID, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021, 1 e ss., in cui, attraverso il richiamo alle riflessioni di Gorla, si pone l'accento sul tema della derogabilità dei rimedi relativi al sinallagma funzionale.

<sup>4</sup> Più in generale V. ROPPO, voce *Contratto*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, vol. IV, Torino, 1989, 130, rileva che “*I contratti si fanno, e servono, perché chi li fa può contare sul fatto che i risultati (gli spostamenti di ricchezza) in essi previsti non rimarranno sulla carta, ma si realizzeranno effettivamente, e che la loro realizzazione non sarà affidata solo alla spontanea adesione del partner contrattuale, ma potrà essere pretesa e ottenuta anche contro la volontà di questo: appunto perché questo è vincolato dal contratto. Il vincolo contrattuale è, in altre parole, l'elementare e indispensabile garanzia di effettività dei risultati perseguiti con il contratto, e dunque il fondamento della sua funzione sociale*”.

<sup>5</sup> Per un'analisi sulla rilevanza centrale del contratto come strumento per l'organizzazione della vita economica e sociale, cfr. P. GALLO, *Il contratto*, in ID, *Trattato di diritto civile*, vol. V, Torino, 2022, 3 e ss.: l'A., dopo un *excursus* storico, sottolinea che nel nostro contesto sociale, è impossibile sopravvivere senza stipulare contratti.

<sup>6</sup> In tal senso, cfr., *ex multis*, V. ROPPO, *Il contratto*, in G. IUDICA, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2011, 500 e ss.; osservazioni analoghe si riscontrano in M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., 4 e ss.; G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, cit., *passim*, F. GALGANO, *La forza di legge del contratto*, cit., 509 ss.

Ricollegando l'art. 1372, comma 1, c.c., alla concezione volontaristica del contratto, si potrebbe ipotizzare che l'assunzione del vincolo da parte dei contraenti sia conseguenza del fatto che essi stessi lo abbiano voluto<sup>7</sup>.

In questo senso, l'espressione “*forza di legge*” contenuta nella norma, che evidenzia la soggezione delle parti al regolamento contrattuale<sup>8</sup>, finirebbe per assumere un significato atecnico<sup>9</sup>, legato a considerazioni di carattere morale sull'importanza di “*tenere fede alla parola data*”<sup>10</sup>.

Per altro verso, a conclusioni alternative si può giungere facendo riferimento a quegli autori che, pur non volendo negare la giusta importanza al tema della volontà, intendono il

---

<sup>7</sup> La concezione volontaristica del contratto intende la volontà delle parti come fondamento formale e sostanziale della fattispecie, perché l'atto incide sulle loro posizioni giuridiche soggettive solo se lo vogliono. Di conseguenza il contratto viene inteso non solo come atto di volontà, ma anche come atto di libertà, perché si può giungere alla conclusione che le parti sono libere di decidere se “*intervenire*” sulle proprie sfere giuridiche (in tal senso V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 37; C. M. BIANCA, *Il contratto*, in ID, *Diritto civile*, vol. III, Milano, 2019, 21 e ss.).

Storicamente, la concezione volontaristica del contratto è servita all'affermazione degli stati liberali nell'Ottocento. Si veda in tal senso, P. GALLO, *Il contratto*, cit., 11-12: l'A. riporta una riflessione del giurista e sociologo britannico del XIX secolo Henry Sumner Maine, secondo cui nelle società moderne (o meglio, nella società liberale a lui coeva) il contratto ha sostituito lo *status* come strumento per determinare la condizione economico-sociale degli individui).

Per anni, la concezione volontaristica ha plasmato la sistematizzazione degli istituti del diritto privato. Basti pensare alla rilevanza della volontà per quel che riguarda la classica sistematizzazione del fatto giuridico, dell'atto giuridico e del negozio giuridico (categoria a cui la dottrina tradizionale riconduce il contratto), che ancora oggi viene riportata nella manualistica tradizionale (si pensi, ad esempio, ad “classico” della categoria come A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXV ed. a cura di F. ANELLI, C. GRANELLI, Milano, 2021, 210 e ss.).

Naturalmente, il contenuto della concezione volontaristica è notevolmente mutato nel tempo, e le sue diverse declinazioni hanno influenzato lo sviluppo del tema oggetto di analisi in questa sede, come si vedrà *infra*, par. 3. Per un approfondimento, si vedano, *ex multis*: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 37 e ss.; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 14 e ss.; R. SACCO, *La nozione di contratto*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018, 3 e ss.; R. SACCO, *La conclusione dell'accordo*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit., 19 e ss. (in cui il tema della rilevanza della volontà viene acutamente analizzato sul piano della struttura soggettiva e della formazione dell'accordo contrattuale); R. SACCO, *Il consenso*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit., 157 e ss.).

<sup>8</sup> In tal senso, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 499.

<sup>9</sup> Considerazioni sul carattere atecnico del concetto di forza di legge si rinvencono in C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt.1467-1469*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, 1995, 234: l'A. attribuisce all'espressione “*forza di legge*” una valenza metaforica, ma vi ricollega comunque l'idoneità ad esprimere la non risolubilità del vincolo per volontà unilaterale. Sempre sulla natura atecnica della forza di legge, si veda F. MESSINEO, voce *Contratto (diritto privato, teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1961, 954 e ss., che parla addirittura di un “*modo di dire*” da cui si rinvergono comandamenti di carattere esclusivamente etico. Secondo l'A., una diversa interpretazione del principio renderebbe il contratto una “*fonte di diritto oggettivo*” equipollente, o addirittura, prevalente rispetto alla legge.

<sup>10</sup> Il virgolettato è tratto da V. ROPPO, *Il contratto*, 501 (corsivo dell'A.).

contratto come uno strumento che appartiene alla dinamica del diritto, o meglio, come una fattispecie regolata dal diritto e, pertanto, produttiva di effetti giuridici<sup>11</sup>.

Si tratta di una concezione che segue un approccio assiologico-pratico<sup>12</sup>, in base al quale, il programma negoziale va in prima battuta inteso come l'individuazione, ad opera dei contraenti, degli interessi perseguiti, e la prospettazione delle modalità di attuazione dirette a realizzarli. A quel punto, però, la mera indicazione degli interessi non è sufficiente a garantirne il soddisfacimento. Di conseguenza, il programma contrattuale viene sottoposto dall'ordinamento a un vaglio di meritevolezza, che si basa sul confronto tra gli interessi perseguiti dalle parti e quelli tutelati dall'ordinamento giuridico nel suo complesso. La valutazione ha un esito positivo se gli interessi sono compatibili, o comunque non in contrasto tra di loro: in questo caso, l'ordinamento accorda gli strumenti diretti al loro soddisfacimento<sup>13</sup>.

Intendendo il contratto in tal senso, il principio della vincolatività trova il suo fondamento nella riconducibilità della fattispecie alle norme dell'ordinamento che la regolano, le quali, d'altro canto, ben potrebbero produrre effetti non del tutto coincidenti col contenuto del contratto<sup>14</sup>, e quindi, con quello che è (o era) il risultato perseguito dalle parti<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> La concezione del contratto come "fattispecie degli effetti" è stata elaborata negli anni '60 da Renato Scognamiglio (cfr.: R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969, rist. 2008, 259 e ss.; ID, voce *Fattispecie*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989, 1 e ss.). Le tesi di Scognamiglio hanno avuto ampio seguito (cfr., *ex multis*: A. ASTONE, *Contratto negozio e regolamento*, Milano, 2008; V. SCALISI, *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998, 43 e ss.). La proposta sistematica viene ripresa anche da D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, Napoli, 2023, 11 e ss., che poi, però, se ne discosta per tentare di individuare una concezione del contratto da intendersi come "sintesi" tra contenuto ed effetti.

<sup>12</sup> Di prospettiva assiologico-pratica parla proprio R. SCOGNAMIGLIO, voce *Fattispecie*, cit., 1 e ss..

<sup>13</sup> R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., 259 e ss.; V. SCALISI, *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, cit., 43 e ss.. Naturalmente tutti gli autori citati in questa e nella precedente nota sottolineano che, se da un lato, è impensabile che un contratto possa produrre effetti giuridici non conformi al dato normativo, dall'altro lato, è pur vero che la disciplina dei contratti è costituita, in prevalenza da norme dispositive. L'autonomia contrattuale trova, invece, limiti invalicabili nelle norme imperative, che non sono derogabili poiché poste a tutela di interessi generali e principi fondamentali che l'ordinamento non consente ai privati di mettere in discussione. Lo studio del diritto dei contratti, per diversi aspetti, è sempre stato uno studio diretto ad individuare le norme dispositive e quelle imperative (è questo, per esempio, l'approccio seguito da F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit.).

<sup>14</sup> A ben vedere, nel panorama dottrinale, esistono moltissime definizioni del concetto di contenuto. A voler sintetizzare il tema, si può rilevare che fino agli anni '60 del secolo scorso, la dottrina tendeva ad identificare il contenuto del contratto nell'insieme delle determinazioni volute dalle parti (in tal senso, ad esempio, A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, 18 e ss.), ovvero nell'operazione complessivamente considerata (è l'approccio che, ad esempio, viene seguito da P. PIETROBON, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963, 223). Non erano mancate già all'epoca proposte alternative (si veda, *ex multis*, L. MENGONI, *L'oggetto della obbligazione*, in *Jus*, 1952, 156, in cui il contenuto viene definito come lo "scopo oggettivo" del contratto), e soprattutto, voci critiche, secondo cui le definizioni all'epoca dominanti finivano per identificare il contenuto del contratto nel contratto stesso (cfr. S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, rist. 2004, 80 e ss.). Ad oggi, una tesi molto fortunata identifica il contenuto

Tanto premesso, la norma sottintenderebbe l'idea che il contratto conservi la sua "vigenza" esclusivamente in conformità alla configurazione inizialmente stabilita dai contraenti, i quali, dopo la stipulazione potrebbero sciogliere il vincolo solo per "mutuo consenso" o per "cause ammesse dalla legge".

Sotto questo profilo, il "mutuo consenso", che la dottrina preferisce denominare "mutuo dissenso" o "risoluzione consensuale"<sup>16</sup>, si configura alla stregua di un nuovo contratto in cui si conviene la liberazione delle parti da un vincolo contrattuale precedente<sup>17</sup>. Tra le "cause ammesse dalla legge", rientrerebbero istituti di carattere demolitorio come il recesso unilaterale, le varie figure di risoluzione del contratto, ma anche, secondo alcuni, istituti di carattere manutentivo, mediante i quali sarebbe possibile modificare il contratto invece che scioglierlo<sup>18</sup>. La dottrina tende a considerarle delle eccezioni al principio della vincolatività del contratto<sup>19</sup>

## 2. L'incidenza del tempo sui contratti: sopravvenienze e rischio contrattuale

Ai fini del presente studio, risulta necessario analizzare la figura del contratto adottando una prospettiva più "dinamica", che non tenga esclusivamente conto dell'identificazione

---

del contratto nel suo oggetto (cfr.: R. SACCO, *Il contenuto (l'autonomia)*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit. 347 e ss., ma spec. 355; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 5 e 285, ove l'oggetto viene definito come "Il contenuto sostanziale del contratto"). In tal senso, il dibattito sulla nozione di contenuto del contratto si inquadra nel tema più ampio della definizione dell'oggetto del contratto: sotto questo profilo, se da un lato si può aderire alla tesi che esclude che l'oggetto del contratto possa avere una definizione unitaria (per un approfondimento, A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni ni nel Codice civile*, Milano, 1977, 65 e ss.; G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, 152; E. GABRIELLI, *Il contenuto e l'oggetto*, in ID (a cura di), *I contratti in generale – Tomo primo*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. I, Torino, 1999, 651), dall'altro lato si potrà notare che nelle c.d. fonti di diritto uniforme (Prime fra tutte, i PECL e i Principi dei contratti commerciali internazionali), la nozione di oggetto del contratto viene svalutata a favore di quella di contenuto (l'osservazione è riportata in D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 18, nt. 22).

<sup>15</sup> Cfr., in tal senso R. SACCO, *Il contenuto (l'autonomia)*, cit., che proprio su questo assunto fonda la rilevanza della distinzione tra contenuto ed effetti del contratto. Sul punto, si vedano anche S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., *passim*; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., *passim*.

<sup>16</sup> Si veda, *ex multis*, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 507 e ss..

<sup>17</sup> C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 693, sottolinea che la possibilità che le parti convengano lo scioglimento di un contratto è contemplata dalla norma definitoria: l'art. 1321 c.c. infatti, definisce il contratto come un accordo per "costituire, regolare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali". Per una disamina generale sull'istituto, si veda A. LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, Milano, 2015.

<sup>18</sup> Il tema viene efficacemente affrontato da V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 507 e ss., a cui si rinvia per una sua panoramica generale.

<sup>19</sup> In tal senso, *ex multis*, G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, cit.; A. ASTONE, *Contratto negozio e regolamento*, cit., 101; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., 287, nt. 36.

dell'istituto come un atto giuridico, ma che metta altresì adeguatamente a fuoco la sua concretizzazione come fonte di un rapporto<sup>20</sup>.

Sotto questo profilo, non si può certo ignorare che la disciplina generale in materia di contratti contenuta nel Codice civile è stata elaborata ponendo l'accento sul momento della formazione dell'accordo, più che sulla relazione che ne deriva, ed avendo prevalentemente a mente, come modelli, fattispecie contrattuali caratterizzate da uno scambio istantaneo<sup>21</sup>. In questi casi, sia la produzione degli effetti, che la realizzazione degli interessi dei contraenti, si verificano nello stesso istante, che, di regola, coincide con la stipulazione.

D'altro canto, è pur vero che lo stesso codice contempla delle figure contrattuali caratterizzate dalla costituzione di un rapporto tra le parti che perdura nel tempo: la dottrina tende a denominare tali figure "contratti di durata" o "contratti a lungo termine"<sup>22</sup>. In questi casi, l'esistenza di una relazione obbligatoria duratura, nonché, più in generale, la distanza temporale tra il momento della stipulazione e quello dell'esecuzione, non sono esclusivamente connesse al carattere temporaneo delle obbligazioni, intese come situazioni strumentali a conseguire un'utilità, ma sono esse stesse elementi fondamentali del rapporto, perché funzionali a soddisfare un bisogno durevole nel tempo<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> La distinzione tra contratto inteso come atto e contratto inteso come rapporto rappresenta un *topos* risalente in dottrina e tendenzialmente accettato nel patrimonio culturale giuridico italiano. Cfr.: G. GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, cit., 111; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, rist. Napoli, 2002, 5 (in cui il contratto – *rectius*, il negozio giuridico – viene definito come "l'atto con cui il singolo regola da sé i propri interessi nei rapporti con gli altri"), 294 ss.; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 6 e ss.; R. TOMMASINI, voce *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 900 ss.; ID, voce *Revisione del rapporto (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989

Ma si veda anche P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, 1352, in cui vengono segnalati quattro significati che possono essere assunti dalla locuzione contratto. In primo luogo, il contratto può essere inteso come fattispecie, ossia come il complesso di atti necessari per la stipulazione di un accordo giuridicamente vincolante. In secondo luogo, si può parlare di contratto con riferimento all'insieme delle pattuizioni che i contraenti hanno approvato. In terzo luogo, la locuzione contratto può essere adoperata per indicare la c.d. "disposizione" negoziale, ed infine, un quarto significato identificerebbe il concetto di contratto nella norma giuridicamente vincolante e recepita dall'ordinamento a seguito della pattuizione delle parti: questi ultimi due significati, a parere di chi scrive, si ricollegano con la nozione di contratto inteso come rapporto).

<sup>21</sup> In tal senso, D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 25. Sul punto, si veda anche M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano 2007, 35: l'A. ricollega a questo dato giuspositivistico la scarsa attenzione della dottrina del passato nei confronti del tema del tempo (su cui si rinvia altresì a L. MENGONI, *Diritto e tempo*, in *Jus*, 1998, 635 ss.). A. F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2018, invece, analizza le ragioni per cui il modello negoziale dello scambio istantaneo assume tale centralità.

<sup>22</sup> Su cui, più in dettaglio, *infra*, par. 4.

<sup>23</sup> In tal senso, A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1988, 87.

In altri termini, in tali contratti il tempo diventa un elemento imprescindibile del rapporto, perché concorre alla realizzazione degli interessi delle parti<sup>24</sup> e, quindi si ricollega all'elemento strutturale della causa<sup>25</sup>.

Intendendo la durevolezza in questo senso, il contratto potrà essere concepito alla stregua di un "affare" prolungato nel tempo<sup>26</sup> e a quel punto, sarà più agevole dare rilevanza ad una constatazione quasi scontata. Nelle more della durata del rapporto, ossia dopo la stipulazione del contratto, ma prima della sua completa esecuzione<sup>27</sup>, possono verificarsi dei fatti che mutano il contesto e le circostanze che sussistevano al momento della stipulazione e incidono sul sinallagma funzionale, nonché sull'equilibrio contrattuale, a tal punto da far sì che l'una o entrambe le parti perdano interesse per la prestazione<sup>28</sup>.

Tali fatti sono tradizionalmente denominati "sopravvenienze contrattuali"<sup>29</sup> e possono consistere nel mancato adempimento di una o più prestazioni contrattuali, "*per fatto volontario o colposo del debitore, per intervento di terzi, per factum principis o per caso fortui-*

---

<sup>24</sup> Sul tema, e in particolar modo sulla concezione del contratto come "sintesi" tra il contenuto e gli effetti, D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit. 11 e ss..

<sup>25</sup> Ai fini del presente studio, si adotta una nozione economico-individuale del concetto di causa, sviluppata a seguito delle critiche alla teoria della causa come funzione economico-sociale del contratto, sviluppata da Emilio Betti tra gli anni '30 e '40 del secolo scorso (si veda in tal senso, E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 169).

Autori come Gino Gorla e Rodolfo Sacco, nel tentativo di superare la predetta concezione, identificarono la causa, con riferimento ai contratti sinallagmatici, nella corrispettività della prestazione (si vedano, in tal senso: R. SACCO, *La causa*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit., 305 e ss.; G. GORLA, *Il contratto*, Milano, 1954, vol. I, 83 e ss.).

Tale tesi è stata successivamente sviluppata da un orientamento dottrinale che vede sicuramente Giovanni Battista Ferri come punto di riferimento (si veda, in tal senso, G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966). L'orientamento in esame delineò una nuova concezione di causa "in concreto", intesa come "funzione economico-individuale", o come "sintesi degli interessi individuali delle parti" sottesa all'operazione contrattuale. In questo senso, la causa diventa l'interesse rilevante per l'ordinamento giuridico che viene perseguito dalle parti, o se si preferisce, lo scopo pratico che le parti intendono realizzare con il contratto, che rappresenta il fondamento ad esso sotteso.

Per un approfondimento, si vedano, *ex multis*, R. SACCO, *La causa*, cit., 305 e ss.; P. GALLO, *Il contratto*, cit., 499 e ss.; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 409 e ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 341 e ss.. Per un'analisi sulle applicazioni pratiche della teoria della causa in concreto, cfr., *ex multis*, F. DELFINI, *Causa ed autonomia nella giurisprudenza di legittimità e di merito: dai contratti di viaggio ai derivati sul rischio del credito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 1355 e ss., ma ora in ID, *Contratto e contract*, cit., col titolo *Causa e autonomia privata*, 59 e ss..

<sup>26</sup> Si tratta di un approccio espressamente suggerito, tra gli altri, da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, 160.

<sup>27</sup> In tal senso, V. ROPPO, *il contratto*, cit., 943; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, 2.

<sup>28</sup> M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., 52, parla di perdita di utilità e di convenienza dell'operazione.

<sup>29</sup> La locuzione "sopravvenienza contrattuale" si deve a Giuseppe Osti: G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, 1 ss., ma ora in ID, *Scritti giuridici*, Milano, 1973; ID, *Appunti per una teoria della "sopravvenienza" (La così detta clausola rebus sic stantibus nel diritto contrattuale odierno)*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 471 e ss., ma ora in ID, *Scritti giuridici*, cit. *passim*.

to”, nonché in altre “*circostanze, previste, prevedibili o non previste e non prevedibili che non comportano inadempimento in senso tecnico ma uno sconvolgimento dell'economia originaria dell'affare*”<sup>30</sup>.

Il problema che ne deriva è ben noto in dottrina<sup>31</sup> e consiste nell’individuare il contraente che deve sopportare il c.d. rischio contrattuale, ossia la parte che subirà gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sopravvenienza.

Sotto questo profilo, le soluzioni astrattamente applicabili sono tre: naturalmente, a seconda della strategia applicata e delle circostanze concrete, cambia il contraente che sopporta il rischio.

La prima soluzione consiste nel proseguire il rapporto originario. Una seconda soluzione potrebbe essere sciogliere il rapporto, per esempio attraverso il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Infine, si potrebbe ipotizzare una revisione delle condizioni contrattuali, ossia una modifica del contenuto, anche patrimoniale, del contratto, in un contesto in cui il rapporto comunque permane

Il primo approccio fa permanere il rischio contrattuale alla parte che, sul piano sostanziale, subisce gli effetti pregiudizievoli della sopravvenienza. Applicando la seconda o la terza soluzione, invece, vi potrebbe essere una traslazione, totale o parziale, del rischio all’altro contraente<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> I riferimenti in corsivo provengono da G. ALPA, voce *Rischio contrattuale*, in *Enc. dir.*, vol. XL. Milano, 1989: l’A. pone l’accento sulla distinzione tra le c.d. sopravvenienze qualitative, che incidono sul sinallagma perché comportano la mancata esecuzione di una o più prestazioni, e le c.d. sopravvenienze quantitative, che, invece, alterano il valore economico di una o tutte le prestazioni. Sul punto cfr. *infra*, par. 5.

<sup>31</sup> Si possono menzionare, senza alcuna pretesa di sistematicità e completezza: M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969; F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit.; ID, *Dell’impossibilità sopravvenuta. Artt. 1463-1466*, in F. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano 2003; F. DELFINI, voce *Risoluzione per eccessiva onerosità*, in N. IRTI (diretto da), *Dizionario di diritto privato*, Milano, 2011, ma ora in F. DELFINI, *Contratto e contract*, cit., col titolo *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, commutatività ed aleatorietà del contratto*, 333 e ss.; R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit., 626 e ss., ma spec. 649 e ss.; P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1057 e ss.; ID, *Sopravenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992; F. GAMBINO, *Problemi di rinegoziare*, Milano, 2004; M. AMBROSOLI, *La sopravenienza contrattuale*, cit.; F. GRANDE STEVENS, *Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, Napoli 1998, 195 e ss.; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravenienze*, Napoli, 2013; C. M. BIANCA, *La responsabilità*, in ID, *Diritto civile*, vol. V, Milano, 2021, 385 e ss.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit.; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit.; D. SANTARPIA, *La sopravenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit.; E. AL MUREDEN, *Le sopravenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*; Padova, 2004; G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell’equilibrio negoziale*, Padova, 2006;

<sup>32</sup> Questo schema “semplificato” del problema delle sopravenienze contrattuali si rinviene in P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1060 e ss., 1143 e ss..

Naturalmente, le parti di un contratto possono gestire il problema in via autonomia, predisponendo delle clausole che individuano le sopravvenienze rilevanti, delimitano l'alterazione del sinallagma considerata intollerabile, e stabiliscono le conseguenze rimediale attraverso le quali, il rischio contrattuale verrà ripartito o meno: in questi casi, i problemi giuridici che possono sorgere sono prevalentemente collegati al carattere dispositivo (o meno) delle norme che i contraenti derogano attraverso le clausole in questione<sup>33</sup>.

Più delicati sembrano essere, invece, quei casi in cui i contraenti non hanno predisposto espressamente una disciplina negoziale sulla gestione del rischio contrattuale, ovvero le ipotesi in cui le parti hanno proceduto in tal senso, ma non hanno fatto riferimento alla sopravvenienza che concretamente si è verificata.

In questi casi, il problema di fondo è che assumono rilievo due principi in contrapposizione tra di loro, e la soluzione, che passa inevitabilmente dall'individuazione del principio che deve prevalere, dipenderà dal dato normativo.

I due principi in questione sono il principio *pacta sunt servanda*, di cui si è parlato in precedenza<sup>34</sup>, e il c.d. principio *rebus sic stantibus*, secondo il quale in ogni contratto in cui i momenti della conclusione e dell'integrale esecuzione non coincidono, sarebbe insita una clausola che dà rilevanza alle circostanze sussistenti al momento dell'assunzione della promessa, ancorando alla loro permanenza la sopravvivenza del vincolo. Tale clausola, infatti, stabilirebbe che il mutamento delle predette circostanze giustifica lo scioglimento del rapporto, se non addirittura una modifica del suo contenuto<sup>35</sup>.

Sotto questo profilo, il dato normativo consente di operare una prima delimitazione dell'ambito di indagine. La perturbazione del sinallagma può essere conseguenza di condotte imputabili, a titolo di dolo o colpa, ai contraenti, ma anche di fatti esterni che esulano dalla sfera di controllo delle parti, quali possono essere l'intervento del terzo, il caso fortuito o la forza maggiore. Se le sopravvenienze vengono distinte ponendo l'accento sull'imputabilità o meno della circostanza alla parte che non adempie (o che ha difficoltà ad adempiere), a quel punto avrà senso porsi il problema della sopportazione del rischio

---

<sup>33</sup> È un tema che viene efficacemente affrontato, per esempio, da F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., *passim*.

<sup>34</sup> Cfr. *supra*, par. 1.

<sup>35</sup> Sulle varie declinazioni che, secondo la dottrina antecedente al codice del 1942, poteva assumere il contenuto della clausola *rebus sic stantibus*, appaiono ancora oggi fondamentali le riflessioni di G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus nel suo sviluppo storico*, cit., 1 e ss.; ID, *Appunti per una teoria della "soppravvenienza"*, cit. 471 e ss.; ma si veda anche P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1062, che in nt. 9, richiama numerose opere antecedenti alla promulgazione del Codice civile del 1942.

solo con riferimento alle sopravvenienze non imputabili, dal momento che nel primo caso, non ci saranno dubbi nell'addossare al contraente infedele le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta dolosa o colposa<sup>36</sup>.

### 3. Cenni sull'evoluzione storico-normativa italiana del problema del rischio contrattuale

A ben vedere, il problema delle sopravvenienze e del rischio contrattuale affonda le sue radici nel tempo e nella Storia<sup>37</sup>. Già nelle fonti romane si ravvisano alcuni riferimenti al tema<sup>38</sup>, che trovò una sua compiuta sistematizzazione nel medioevo, ed in particolare nell'ambito della scienza giuridica del diritto canonico, in concomitanza con lo sviluppo del principio della buona fede in senso oggettivo e della teoria del giusto prezzo<sup>39</sup>.

Infatti, è ai canonisti aderenti alla c.d. filosofia Scolastica<sup>40</sup>, prima, e a Bartolo da Sassoferrato e al suo allievo Baldo da Perugia, poi, che si deve l'elaborazione e lo sviluppo del principio *rebus sic stantibus*, che all'epoca veniva sintetizzato con il celebre brocardo lati-

---

<sup>36</sup> Si tratta di una constatazione desumibile dall'art. 1218 c.c., che nel disciplinare il tema della responsabilità da inadempimento, precisa che il debitore risponde della mancata esecuzione della prestazione se non dimostra di essere stato nell'impossibilità, a lui non imputabile, di adempiere. Sotto questo profilo, cfr. F. DELFINI, *Dell'impossibilità sopravvenuta. Artt. 1463-1466*, cit. *passim*, spec. 6 e ss.; ID, *Impossibilità sopravvenuta della prestazione e rimedi contrattuali*, in ID, *Contratto e contract*, cit., 299 e ss.; G. RESCIO, *La traslazione del rischio contrattuale nel leasing*, Milano 1989, 5: gli A. pongono l'accento sulla complementarità tra l'art. 1218 c.c. e l'art. 1256 c.c., norma che include l'impossibilità sopravvenuta della prestazione tra le cause di estinzione dell'obbligazione. Le due disposizioni rappresentano lo "spartiacque" tra l'inadempimento imputabile e il rischio contrattuale. Del resto, Delfini rileva che la dottrina "classica", in materia di compravendita distingue nettamente tra l'inadempimento e l'inesecuzione non imputabile (F. DELFINI, *Impossibilità sopravvenuta della prestazione e rimedi contrattuali*, cit., 300, nt. 2, in cui vengono menzionate le monografie di Bianca e Rubino sul tema: C. M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1972, 80; D. RUBINO, *La compravendita*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1971, 443.

<sup>37</sup> Per un approfondimento in chiave storica del tema, cfr., *ex multis*, M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 10 e ss.; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 25 e ss.; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., 57 ss.; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 6 e ss.;

<sup>38</sup> È rilevato da P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1060-1061.

<sup>39</sup> Rispetto al coevo *ius civile*, il sistema del diritto canonico medievale era molto più attento alla realizzazione e al soddisfacimento di esigenze equitative. Naturalmente, lo stesso *ius civile* fu influenzato dai principi e dai dogmi che in tal senso provenivano dal sistema giuridico della Chiesa. Per un approfondimento, cfr.: A. PADUA SCHIOPPA, *Il modello del diritto canonico*, in ID, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 181 e ss.; ID, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, 99 e ss..

<sup>40</sup> La filosofia Scolastica fu la corrente filosofica dominante nell'Europa cristiana tra il X e il XII secolo. In estrema sintesi, si tratta di una scuola di pensiero che perseguiva l'obiettivo di coniugare i precetti e i dogmi del cristianesimo col pensiero razionale di derivazione antica (prevalentemente greca). Per un approfondimento sull'incidenza della corrente di pensiero nello sviluppo del diritto privato, si veda P. GROSSI (a cura di), *La seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno. Incontro di studio. Firenze, 16-19 ottobre 1972. Atti.*, Milano, 1973.

no “*contractus qui habent tractum successivum vel dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelleguntur*”<sup>41</sup>.

La teoria della clausola *rebus sic stantibus* giocò un ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto medievale dei contratti<sup>42</sup>, ma col passaggio dall’età di mezzo all’età moderna, alcuni giuristi del XV secolo iniziarono a valutarla negativamente, rilevando che un’applicazione indiscriminata del principio rischiava di svilire la rilevanza della forza vincolante del contratto<sup>43</sup>.

Effettivamente, il principio entrò in crisi durante il passaggio dall’età moderna all’età contemporanea, e con le affermazioni dello Stato liberale e del fenomeno della codificazione. Tra le varie ragioni di tale declino, la dottrina contemporanea ravvisa proprio la sentita esigenza di garantire certezza e stabilità dei rapporti negoziali: tale obiettivo veniva raggiunto attraverso il principio della vincolatività del contratto<sup>44</sup>.

Sotto questo profilo, è certamente emblematico che il tema della gestione del rischio contrattuale venisse affrontato non dando rilevanza alle sopravvenienze sia nel *Code Civil*<sup>45</sup> francese del 1804<sup>46</sup>, che nel *Bürgerliches Gesetzbuch* tedesco del 1900 (il c.d. BGB)<sup>47</sup>, con la conseguenza che, nella formulazione originaria di tali impianti normativi<sup>48</sup>, si accettava che il rischio contrattuale derivante da una sopravvenienza venisse sopportato esclusi-

---

<sup>41</sup> Il riferimento si rinviene in C. TERRANOVA, *L’eccessiva onerosità nei contratti*, cit..

<sup>42</sup> In tal senso, M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 56-57

<sup>43</sup> Cfr. C. TERRANOVA, *L’eccessiva onerosità nei contratti*, cit..

<sup>44</sup> In tal senso: M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 10 e ss.; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 25 e ss.; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., 57 ss.; C. TERRANOVA, *L’eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 6 e ss.. L’osservazione viene ripresa anche da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 158.

<sup>45</sup> Detto anche *Code Napoleon* perché la sua realizzazione fu fortemente incentivata dall’allora Primo Console Napoleone Bonaparte (che divenne Imperatore dei francesi lo stesso anno in cui il *Code Civil* entrò in vigore).

<sup>46</sup> Il legislatore napoleonico fu uno dei principali oppositori del principio *rebus sic stantibus*. Nel Novecento, il tema delle sopravvenienze e del rischio contrattuale assunse un rinnovato rilievo attraverso lo sviluppo della teoria dell’*imprevision*. Il tema sarà meglio approfondito *infra*, Cap. II, par. 5.2..

<sup>47</sup> Nel sistema tedesco, il mancato rilievo del principio *rebus sic stantibus* nel BGB fu conseguenza di un dibattito dottrinale sviluppatosi nella seconda metà del XIX sec., in cui emersero e si affermarono le tesi restrittive. Il tema della gestione del rischio contrattuale assunse un rinnovato vigore prevalentemente per ragioni storiche: la dottrina e la giurisprudenza, infatti, “recuperarono” il principio *rebus sic stantibus* dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, periodo caratterizzato da una fortissima inflazione dovuta alla sconfitta della Germania. Anche in questo caso, si tratta di un tema che sarà meglio approfondito *infra*, Cap. II, par. 5.1..

<sup>48</sup> Sotto questo profilo, giova segnalare sin da subito che, sia in Francia, che in Germania, le sopravvenienze contrattuali sono state oggetto di due importanti riforme, risalenti, rispettivamente, al 2016 e al 2002. Si tratta di interventi legislativi con cui principi che erano già stati elaborati dalle dottrine e dalle corti dei due paesi sono stati “tradotti” in norme positive. Il tema sarà meglio affrontato *infra*, Cap. II, par. 5 e ss.; per il momento, sia sufficiente rilevare che grazie alle due riforme menzionate, i legislatori dei due Paesi hanno recuperato, sul tema delle sopravvenienze contrattuali, un ruolo di “modelli” analogo a quello già assunto nel XIX e nel XX secolo.

vamente dal contraente che ne subiva gli effetti pregiudizievoli<sup>49</sup>. Si tratta di un dato altamente significativo, perché i due predetti testi rappresentano i principali modelli codicistici della cultura continentale<sup>50</sup>. Ed infatti, non è di certo un caso che lo stesso approccio venisse seguito dal legislatore del Codice civile italiano del 1865, che, come noto, fu fortemente influenzato dal testo codicistico francese<sup>51</sup>.

Naturalmente, nell'elaborazione di tali scelte legislative, un ruolo fondamentale fu altresì giocato dalla visione estremamente rigida della concezione volontaristica del contratto, che dominò il panorama culturale europeo per tutto il XIX secolo e nei primi anni del Novecento. Tale concezione portava a ritenere che il contratto non potesse essere soggetto ad alcun tipo di controllo esterno successivo<sup>52</sup>.

D'altro canto, già nella prima metà del secolo scorso, e quindi, vigente ancora il codice del 1865, la dottrina e la giurisprudenza italiane avevano rilevato che un impianto normativo che poneva esclusivamente l'accento sul momento della formazione dell'accordo risultava inadeguato a fronteggiare le situazioni di crisi sopravvenute, che potevano emergere nell'ambito del sempre più crescente settore della circolazione di beni e servizi<sup>53</sup>. Ciò spiega l'emersione di riflessioni orientate verso una mitigazione del principio *pacta sunt servanda*, attraverso un recupero della clausola *rebus sic stantibus*<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> Rileva P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1062, nt. 9, che un'applicazione del principio *rebus sic stantibus*, è rinvenibile nell'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* austriaco (il c.d. ABGB).

<sup>50</sup> Con riferimento a quest'ultimo tema, si vedano: A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit. 456 e ss.; P. GALLO, *Le fonti. I soggetti*, in ID, *Trattato di diritto civile*, vol. I, Torino, 2020, 15 e ss..

<sup>51</sup> Sull'influenza esercitata dal legislatore francese nei confronti di quello italiano, si veda, A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Codice Napoleone al Codice civile*, in ID, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit. 495 e ss..

<sup>52</sup> Nel XIX secolo, la sentita connessione tra volontà e libertà, intese come caratteristiche intrinseche del contratto assumeva, prima di tutto, una valenza ideologico-politica: sotto questo profilo, il contratto veniva visto come la manifestazione più naturale dell'autonomia privata, funzionale all'affermazione e allo sviluppo dell'individuo e dei suoi interessi all'interno della società. In questo contesto culturale si sviluppò una concezione soggettiva del principio volontaristico, che portò all'affermazione della teoria, o dogma, della volontà, che sul piano della formazione del contratto, si declina nel senso che ad assumere rilevanza giuridica e carattere vincolante è solo ed esclusivamente ciò che le parti vogliono (a prescindere da quel che manifestano alla controparte), mentre sul piano del rapporto, preclude qualsiasi intervento esterno, a prescindere dall'emersione di eventuali sopravvenienze. Per un approfondimento, si vedano, *ex multis*: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 37 e ss.; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 14 e ss..

<sup>53</sup> Si vedano, senza pretesa di completezza: M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, 309 ss; A. GIOVENE, *L'impossibilità della prestazione e la sopravvenienza (la dottrina della clausola rebus sic stantibus)*, Padova, 1941; G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus*, cit.; ID, *Appunti per una teoria della sopravvenienza*, cit., 471 e ss..

<sup>54</sup> Le riflessioni in esame si inquadrano in una crisi più generale del dogma della volontà, sviluppatasi proprio a partire dalla prima metà del secolo scorso. L'esigenza di tutelare ulteriori interessi (primo fra tutti, l'affidamento di un contraente nei confronti di quanto manifestato dalla controparte) indusse la dottrina (e poi il legislatore) ad "oggettivizzare" la figura del contratto, attraverso lo sviluppo di teorie alternative al dogma della volontà, come la teoria della dichiarazione (che ancora l'efficacia vincolante a quanto manifestato dai contraenti) e, poi, la teoria precettiva, attualmente seguita pressoché all'unanimità, che subordina la forma-

Il legislatore del Codice civile del 1942 ha tenuto conto di tali riflessioni<sup>55</sup>, ed infatti, nella parte dedicata alla disciplina dei contratti in generale, sono stati delineati due istituti che fanno riferimento a due specifiche sopravvenienze, che per questo motivo possono essere definite tipiche e che regolano il tema della conseguente sopportazione del rischio contrattuale tra le parti.

In primo luogo, gli artt. 1463 e ss. c.c. disciplinano il caso dell'impossibilità<sup>56</sup> sopravvenuta<sup>57</sup>. L'art. 1463 c.c. stabilisce che in caso di impossibilità totale, il contratto è risolto di diritto<sup>58</sup>, mentre, ai sensi dell'art. 1464 c.c., se l'impossibilità è parziale, la controparte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione<sup>59</sup>, ma può anche recede-

---

zione del vincolo all'obiettiva qualificabilità del comportamento dei contraenti come una manifestazione di volontà negoziale. si vedano, *ex multis*: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 37 e ss.; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 14 e ss..

D'altro canto, a parere di chi scrive, la crisi della concezione volontaristica del contratto esprime i suoi effetti anche sul piano sistematico. Sotto questo profilo, il tema in esame si può ricollegare a quello della crisi della categoria del negozio giuridico. Essa, mai tipizzata nel codice, ma considerata per tradizione molto cara alla dottrina italiana del Novecento, in realtà è sempre stata oggetto di contestazione ed è entrata irreversibilmente in crisi all'inizio degli anni 2000. In dottrina si è diffusa la convinzione che fare riferimento ad una categoria concettuale atipica è inutile, tanto più se si tiene conto che gli istituti tradizionalmente inquadrati nella categoria (come per esempio il contratto, il matrimonio e il testamento) vengono compiutamente disciplinati dal legislatore e non appare necessaria una generalizzazione fondata sulla rilevanza della volontà. Per questa ragione, nella letteratura giuridica contemporanea, i termini contratto e negozio vengono utilizzati come sinonimi, e questo approccio viene seguito anche in questa sede. Per un approfondimento sul tema, si vedano, senza pretesa di completezza, F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano 2002, 945 e ss.; P. GALLO, *Il contratto*, cit. 19 e ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit. 65 e ss.. Guarda con favore all'impiego della categoria C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 7 e ss. e spec., 9.

<sup>55</sup> Invero, il problema della rilevanza della clausola *rebus sic stantibus* si ricollega ad una tematica più generale, che riguarda l'operatività del principio della vincolatività del contratto. Se da un lato, l'idea che un contratto stipulato vada "osservato" ed eseguito può essere considerata quasi banale, è altrettanto vero che la disciplina in materia di contratti prevede tutta una serie di rimedi che servono, in qualche misura, a "liberarsi" dal vincolo: è in quest'ottica che possono essere valutati gli istituti in esame, ma anche figure che attengono al momento della formazione dell'accordo, come i vizi del consenso o l'incapacità. Sotto un certo profilo, lo studio del contratto nel XXI secolo spesso si identifica in un'analisi su come il contratto sia meno vincolante rispetto a un secolo fa: in tal senso, P. GALLO, *Il contratto*, cit., 9 e ss.; di crisi della forza di legge si parla anche in G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge cit.*, 41.

<sup>56</sup> Sulla definizione di "impossibilità sopravvenuta", soprattutto nell'ottica della distinzione con l'eccessiva onerosità sopravvenuta, cfr. *infra*, par. 5 e nt. 117.

<sup>57</sup> Invero, si è già accennato *supra* (par. 2, nt. 36) che nella parte del codice dedicata alle obbligazioni, si riscontra una disciplina avente ad oggetto l'inesecuzione della prestazione dovuta alla sua sopravvenuta impossibilità. L'art. 1256, comma 1, c.c., ricollega l'estinzione dell'obbligazione alla sopravvenuta impossibilità definitiva della prestazione, purché non imputabile al debitore.

<sup>58</sup> Rileva V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 935-936, che in realtà il legislatore non afferma mai espressamente che il contratto affetto da impossibilità sopravvenuta totale si risolve: che questa sia la disciplina applicabile si desume dal dato sistematico (gli artt. 1463-1466 c.c. sono contenuti nella parte del codice dedicata alla risoluzione del contratto e, inoltre, l'art. 1463 c.c. dispone le conseguenze derivanti dalla risoluzione), nonché dalla *ratio* della disciplina: l'applicazione di un rimedio demolitorio garantisce una gestione equilibrata del rischio contrattuale, laddove per effetto della sopravvenuta impossibilità, anche l'altro contraente sarà liberato dalle proprie obbligazioni (si veda altresì C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 386).

<sup>59</sup> La locuzione "corrispondente riduzione" va intesa nel senso che la controprestazione si riduce nella stessa misura in cui si è ridotta la prestazione divenuta parzialmente impossibile (in tal senso cfr. C.M. BIANCA, *la*

re dal contratto<sup>60</sup>, qualora mancasse un interesse apprezzabile<sup>61</sup> alla prosecuzione del rapporto<sup>62</sup>. La disciplina in esame è accompagnata dal peculiare caso dell'impossibilità derivante dal perimento della cosa oggetto di un contratto traslativo: l'acquirente sarà comunque tenuto al pagamento della controprestazione<sup>63</sup>.

In second'ordine, gli artt. 1467, 1468 e 1469 c.c. fanno riferimento a quei casi in cui, in conseguenza di eventi straordinari e imprevedibili al momento della conclusione del contratto, l'originario equilibrio contrattuale viene modificato e si produce un'onerosità eccessiva della prestazione di una parte, che però non sfocia nella parziale o totale impossibilità.

---

*responsabilità*, cit., 389). ma anche Cass. 17 luglio 1987, n. 6299, in *DeJure*, ove si precisa che la riduzione della controprestazione opera di diritto, senza il necessario intervento del giudice).

<sup>60</sup> La giurisprudenza ha sottolineato che la facoltà di scegliere uno dei due rimedi previsti dall'art. 1464 c.c. spetta al creditore della prestazione divenuta in parte impossibile: Cass. 14 marzo 1997, n. 2274, in *DeJure*.

<sup>61</sup> Sotto questo profilo, sia in dottrina, che in giurisprudenza, si adotta un'interpretazione piuttosto restrittiva del concetto di interesse apprezzabile: si sostiene infatti che il suo venir meno deve essere valutato non già in termini soggettivi, bensì oggettivi (in dottrina, si vedano, senza pretesa di completezza: C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit. 390 e F. DELFINI, *Dell'impossibilità sopravvenuta*, cit., che ricollegano l'interesse apprezzabile alla causa del contratto; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 941, che invece richiama la buona fede come criterio per valutare oggettivamente la sussistenza o meno dell'interesse apprezzabile. In giurisprudenza, cfr., Cass. 27 febbraio 2017, n. 4939, in *Giur. it.*, 2017, 1529, ove si afferma che l'interesse viene meno nel momento in cui la riduzione della prestazione affetta da impossibilità parziale incide sull'essenza stessa dell'operazione, privando il contratto della sua causa in concreto).

<sup>62</sup> Una disciplina analoga si riscontra nell'art. 1256, comma 2, c.c.: in caso di impossibilità temporanea il debitore non può essere considerato inadempiente per il ritardo, ed inoltre, l'obbligazione si estingue qualora, in relazione al titolo della stessa o alla natura dell'oggetto in essa previsto, il creditore non abbia più interesse all'adempimento, o il debitore non possa essere più considerato obbligato a eseguire la prestazione in ragione dell'eccessivo prolungamento dell'impossibilità. È quindi evidente che anche nell'ambito più generale dei rapporti obbligatori, il legislatore ha dimostrato sensibilità al tema dell'equilibrio sostanziale, nonché attenzione ai concreti interessi delle parti.

<sup>63</sup> Nel delineare tale disciplina, l'art. 1465 c.c. riprende il contenuto dell'ultima parte dell'art. 1125 c.c. 1865: tale norma introduceva nel nostro ordinamento il principio consensualistico (oggi previsto all'art. 1376 c.c.), ma disciplinava altresì le conseguenze del perimento, non imputabile all'alienante, della cosa compravenduta e non ancora consegnata all'acquirente. Sotto questo profilo, la dottrina dell'epoca poneva proprio il principio consensualistico a fondamento di una disciplina che addossa esclusivamente all'acquirente il rischio contrattuale. In estrema sintesi, si partiva dal presupposto che tale principio, operante nei confronti dei contratti ad effetti reali, ricollega il trasferimento o la costituzione del diritto reale alla legittima manifestazione del consenso delle parti: di conseguenza si dava enfasi all'idea che, per effetto del principio, la cosa si fosse già trasferita in capo all'acquirente al momento del perimento (si veda *ex multis*, G. GORLA, *Del rischio e pericolo delle obbligazioni*, cit., 55). Lo stesso ragionamento, unitamente a considerazioni legate al carattere secondario dell'obbligazione di consegna che grava sull'alienante, è stato impiegato da quella dottrina successiva al codice del 1942 che ha affermato che l'art. 1465 c.c. è coerente con la disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta di cui all'art. 1463 c.c.. Il ragionamento di fondo è che, siccome la proprietà della cosa si è già trasferita, non si può parlare di impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, ha senso che in tal caso, il compratore non sia liberato dalla sua controprestazione (si veda, *ex multis*, C. M. BIANCA *La responsabilità*, cit., 392 e ss.). Per altro verso, molti Autori hanno invece ravvisato nell'art. 1465 c.c. un carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale: si veda in tal senso F. DELFINI, *Impossibilità sopravvenuta della prestazione e rimedi contrattuali*, cit., 307 e ss., che attraverso un'analisi di tipo storico, rileva che l'istituto di cui all'art. 1463 c.c. e la disciplina in esame hanno delle origini storico-sistematiche diverse.

La fattispecie è quella dell'eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>64</sup>, in cui il sinallagma è soggetto a delle alterazioni di tipo quantitativo<sup>65</sup>.

Con particolare riferimento a quest'ultimo istituto, la dottrina ha a più riprese sottolineato che le norme in esame, all'epoca della loro promulgazione, rappresentavano un elemento di novità nel panorama normativo occidentale<sup>66</sup>. Probabilmente non si può parlare di una novità assoluta in chiave storica, perché, come si è visto, al tema delle sopravvenienze si era iniziati a prestare attenzione già nel medioevo. È tuttavia indubbio che alla data dell'entrata in vigore del codice, una disciplina che dà rilievo alle alterazioni quantitative dell'equilibrio contrattuale, che però non sfociano nella venuta meno del sinallagma funzionale, rappresentava un *unicum* nel panorama normativo dell'epoca.

Stante tale assetto normativo, perlomeno per quel che concerne la disciplina dei contratti in generale<sup>67</sup>, si pongono dei problemi pratici non indifferenti, e l'analisi di alcuni di essi rappresenta l'obbiettivo principale del presente lavoro. Sotto questo profilo, è pur vero che vi sono stati dei tentativi da parte del legislatore italiano di fronteggiare tali questioni: da ultimo, il progetto di riforma del Codice civile, varato nel 2019 (d.d.l. delega n. 1151/2019), che però è rimasto disatteso<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> Su cui, più in dettaglio cfr. *infra*, par. 5 e ss., per quanto riguarda i presupposti applicativi, e Cap. II, per quel che concerne la disciplina della risoluzione.

<sup>65</sup> Il concetto di variazione "quantitativa" è stato introdotto, seppur con riferimento alla disciplina in materia di inadempimento, da A. BELFIORE, *Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie*, in *Scritti in onore di G. Auletta*, vol. II, Milano, 1988, 276 ss., e valorizzato da altri studiosi, come ad esempio T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 1099, in un'ottica mirata a distinguere tali perturbazioni dalle c.d. sopravvenienze qualitative (su cui, *infra*, par. 5). Si noterà che nel presente studio, effettivamente, si utilizzerà in maniera abbastanza disinvolta la locuzione "sopravvenienze quantitative".

<sup>66</sup> Cfr., *ex multis*: C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., *passim*; F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit., 333

<sup>67</sup> Come si vedrà meglio *infra* (soprattutto nel Cap. II, par. 4 e ss.), analizzando la disciplina avente ad oggetto taluni specifici tipi contrattuali, si riscontra un'attenzione del legislatore nei confronti del tema delle sopravvenienze contrattuali. Sotto questo profilo, spesso le soluzioni predisposte non prevedono l'applicazione di rimedi demolitori, bensì manutentivi: si pensi, ad esempio, alla disciplina in tal senso prevista in materia di appalti all'art. 1664 c.c.. Lo studio dei rimedi operanti nei confronti dei contratti tipici è assai rilevante, perché da questi regimi giuridici specifici è possibile trarre dei principi generali, applicabili a tutti i contratti, o perlomeno a quei contratti che, pur non rientrando nel tipo di riferimento, presentano delle caratteristiche ad esso analoghe. Per il momento è sufficiente rilevare che un approccio metodologico fondato sullo studio dei contratti tipici viene seguito da tutti gli studiosi che si sono occupati del tema delle sopravvenienze quantitative, anche coloro che aderiscono a posizioni distanti sul tema (valgano per tutti gli esempi di F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., ed E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit.).

<sup>68</sup> Sul tema, cfr. *infra*, Cap. III, par. 5.

#### 4. I contratti soggetti alle sopravvenienze: lo sviluppo della categoria dei contratti di durata (e dei contratti a lungo termine)

Per comprendere il problema delle sopravvenienze e del rischio contrattuale è necessario, in primo luogo, individuare i contratti che alle sopravvenienze possono essere soggetti.

Apparentemente, la questione è di agevole soluzione: da quanto rilevato finora, si potrebbe avere buon gioco nel menzionare la categoria dei contratti di durata. Del resto, si tratta di una categoria concettuale che, pur non essendo menzionata nel Codice civile<sup>69</sup>, trova una sua dignità sistematica nelle opere manualistiche<sup>70</sup>, ed inoltre, è stata accolta dal legislatore, che ne ha fatto espressamente menzione nel d.lgs. 385/1993 (il Testo Unico Bancario)<sup>71</sup>.

Senonché, tale richiamo va necessariamente accompagnato da alcune considerazioni generali che riguardano lo sviluppo della categoria in questione<sup>72</sup>. Sotto questo profilo, si potrà notare sin da subito che, il concetto di tempo ha assunto un rilievo fondamentale<sup>73</sup>, laddove la sussistenza di una distanza temporale tra il momento della formazione

---

<sup>69</sup> In alcune norme del Codice civile, si utilizza la locuzione “contratti ad esecuzione periodica o continuata”. Spesso si fa riferimento a tale categoria per stabilire che gli effetti derivanti dalla rescissione del rapporto contrattuale non si estendono alle prestazioni già eseguite: così avviene, ad esempio in materia di avveramento della condizione risolutiva, in assenza di patti contrari (art. 1360 c.c.), con riferimento al recesso convenzionale (art. 1373 c.c.), in tema di risoluzione del contratto di inadempimento (art. 1458 c.c.). Non solo: l’art. 1467 c.c., nel delineare la disciplina della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive per eccessiva onerosità sopravvenuta, menziona espressamente i contratti ad esecuzione continuata e periodica.

<sup>70</sup> Anche in questo caso, è sufficiente fare riferimento ad A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., 536,

<sup>71</sup> La locuzione “contratti di durata”, che, come si è visto, è sconosciuta al Codice civile, viene impiegata in due disposizioni del Testo Unico Bancario: la prima è l’art. 118 t.u.b., che disciplina il c.d. *ius variandi* della banca rispetto ai contratti stipulati con la clientela che rientrano in tale categoria; la seconda norma è l’art. 119 t.u.b., che stabilisce le informazioni che la banca è tenuta a fornire alla clientela, sempre nell’ambito dei rapporti in esame. È interessante rilevare che la dottrina si è interrogata sulla possibile coincidenza tra la categoria dei contratti di durata menzionata dal legislatore speciale e i “contratti ad esecuzione continuata e periodica” citati dal codice: molti autori danno al quesito risposta affermativa. Cfr., *ex multis*: P. GAGGERO, *La modificazione unilaterale dei contratti di durata*, Padova, 1999, 170 e ss.; M. PORZIO, *I contratti di durata nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, 299.

<sup>72</sup> Più in generale, F. MACARIO, voce *Contratti di durata*, in G. D’AMICO (a cura di), *Contratti. Enciclopedia del diritto. I Tematici*, Milano, 2021, 103 e ss., sottolinea la complessità della categoria concettuale. Infatti, analizzarli significa: “a) per un verso, esaminare il modo in cui il codice civile disciplina vicende e questioni, di carattere generale, riconducibili ai rapporti contrattuali comunemente e genericamente definiti di durata, immaginando che sia individuabile una tipologia di rapporti accomunati dalla rilevanza del tempo (ad esempio, gli art. 1360, 1373, 1458, 1464, 1467 c.c., in sede di disciplina dei contratti in generale); b) per altro verso, considerare le implicazioni della durata del rapporto in sede di esecuzione e nell’ambito dei singoli contratti, con le particolarità che, nei diversi tipi e sottotipi, la rilevanza del tempo può avere; c) in una diversa prospettiva, infine, affrontare una serie di interrogativi sulla rilevanza della durata nel rapporto contrattuale, al fine di ragionare tanto *de iure condito*, quanto eventualmente *de iure condendo*, sul funzionamento degli strumenti di tutela alla luce del fattore temporale caratterizzante il contratto stesso (va da sé, sia in termini di disciplina generale, sia nelle dinamiche dei singoli contratti)”.

<sup>73</sup> Si veda in tal senso R. GRISAFI, *Sopravenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, cit., 51.

dell'accordo e quello della completa produzione degli effetti diventa il presupposto fondamentale per l'accadimento di eventuali sopravvenienze<sup>74</sup>,

La categoria concettuale dei contratti di durata fu delineata, in prima battuta, da Giuseppe Osti<sup>75</sup>, che, sulla scorta di riflessioni provenienti dalla dottrina tedesca, tentò di operarne una ricostruzione dogmatica.

D'altro canto, una prima compiuta sistematizzazione della categoria si deve a uno studio pubblicato da Giorgio Oppo subito dopo l'entrata in vigore del codice del 1942<sup>76</sup>, in cui si dava risalto all'approccio dinamico cui si è fatto cenno in precedenza<sup>77</sup>. Infatti, il giurista ricollegò il "fattore tempo", che in tal senso caratterizza i contratti di durata, al rapporto, e più in particolare, al rapporto obbligatorio che sorge dal contratto<sup>78</sup>.

Lo studio in questione, che rappresenta il punto fermo da cui qualsiasi riflessione sul tema deve necessariamente prendere le mosse, individuava tre categorie contrattuali.

La prima è quella dei contratti ad esecuzione differita. Essi altro non sono che contratti ad esecuzione istantanea, in cui le parti ritardano l'adempimento della prestazione tipica, andandosi a delineare uno iato temporale convenzionale tra il momento della stipulazione del contratto e il momento dell'adempimento dell'obbligazione<sup>79</sup>. I contratti afferenti alla seconda categoria possono essere definiti "ad esecuzione progressiva"<sup>80</sup>: anche in questo caso, la prestazione tipica viene differita rispetto al momento della stipulazione, ma ciò è

---

<sup>74</sup> Cfr. G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto*, cit. 12 e ss.; in tal senso, E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 9, parla di "elemento tempo" come presupposto delle sopravvenienze.

<sup>75</sup> Cfr., in tal senso: G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus*, cit., 1 e ss.; ID, *Appunti per una teoria della "sopraavvenienza"*, cit. 471 e ss.. L'A. ha ripreso le sue osservazioni in opere successive all'entrata in vigore del codice: G. OSTI, voce *Contratto*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. IV, Torino, 1959, 496 ss.; ID, voce *Clausola rebus sic stantibus*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. III, Torino, 1959.

Sullo stesso argomento si vedano anche: G. STOLFI, *Appunti sui contratti di durata*, in *Studi in onore di Scorza*, Roma, 1940; L. DEVOTO, *L'obbligazione ad esecuzione continuata*, Padova, 1943.

<sup>76</sup> Lo studio venne pubblicato in due parti tra il 1943 e il 1944: G. OPPO, *I contratti di durata, I*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, 143 ss.; ID, *I contratti di durata, II*, in *Riv. dir. comm.*, 1944, 17 ss.

<sup>77</sup> Cfr. *supra*, par. 2.

<sup>78</sup> In tal senso, G. OPPO, *I contratti di durata, I*, cit., 203 e ss., afferma che l'espressione "contratti di durata" è dovuta "più alla concisione che alla proprietà della formula. In senso proprio non è il contratto ma il rapporto che è di durata". Aggiunge poi che il carattere della durata attiene all'esecuzione del contratto (e non alla sua formazione), e pertanto, esso "non attiene al negozio come fonte del rapporto ma al rapporto come effetto del negozio. Dovrebbe dunque parlarsi non di contratti ma di rapporti di durata".

<sup>79</sup> Si pensi, ad esempio, ad un contratto di compravendita in cui le parti convengono il differimento del trasferimento della proprietà del bene. È abbastanza evidente che l'ammissibilità di fattispecie di tal tipo presuppone la derogabilità del principio consensualistico (di cui si è già parlato *supra*, par. 3, nt. 63): sul tema, non propriamente attinente alla presente indagine, si rinvia a: R. SACCO, *I motivi*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit. 339 e ss.; F. DELFINI, *Principio consensualistico ed autonomia privata*, in E. DEL PRATO (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cataudella*, Napoli, 2014, ma ora in F. DELFINI, *Contratto e contract*, cit., 135 e ss.,

<sup>80</sup> Così li denomina E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 7.

dovuto alle caratteristiche sostanziali della stessa<sup>81</sup>, che necessita di un'attività continuativa del contraente ai fini dell'esecuzione<sup>82</sup>. Si potrà notare che, in entrambe le categorie, il tempo rileva come termine per l'adempimento di una o più prestazioni, che in linea di massima restano unitarie<sup>83</sup>.

Infine, la terza categoria: i contratti di durata veri e propri. In questi casi, il tempo diventa una caratteristica intrinseca e distintiva dell'adempimento di una o di entrambe le prestazioni<sup>84</sup>. In altri termini, a rientrare in questa categoria sono quei contratti, ad effetti obbligatori, in cui la durevolezza si ricollega non tanto al rapporto, quanto all'adempimento<sup>85</sup>, laddove quest'ultimo è integrato da una prestazione eseguita in modo continuato, ovvero da prestazioni che di per sé possono essere anche istantanee, ma che sono eseguite periodicamente, o perché sono correlate a controprestazioni continuative, o perché sono dirette a soddisfare un bisogno durevole nel tempo<sup>86</sup>.

Si tratta di una classificazione che ha avuto un notevole successo. Essa, tuttavia, è stata oggetto, nel corso degli anni, di importanti ripensamenti<sup>87</sup>.

Sotto questo profilo, non deve stupire che gli studi di Oppo delineassero la categoria dei contratti di durata ponendo l'accento sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali: evidentemente, era ancora forte l'influenza esercitata dalla c.d. "concezione atomistica" del contratto, dominante sotto la vigenza del codice del 1865. La dottrina dell'epoca tendeva a sistematizzare e ad analizzare il concetto di causa ricollegandolo alle singole promesse assunte dalle parti, più che al rapporto contrattuale nel suo complesso<sup>88</sup>.

---

<sup>81</sup> G. OPPO, *I contratti di durata*, I, cit., 155.

<sup>82</sup> Oppo delinea la seconda categoria prendendo le mosse dalla figura di derivazione romanistica della *locatio operis*. Vi possono essere inclusi contratti come il contratto d'opera, l'appalto, il trasporto ed il mandato.

<sup>83</sup> G. OPPO, *Ult. op. cit.*, 155.

<sup>84</sup> Questo aspetto viene sottolineato anche da M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 32.

<sup>85</sup> G. OPPO, *I contratti di durata*, I, cit., 165 e ss.: l'A. definisce la durata come la "nota individuatrice" della prestazione, e vi riconosce una rilevanza centrale.

<sup>86</sup> G. OPPO, *Ult. op. cit.*, *ibidem*. Nella riflessione di Oppo, traspare il collegamento tra il concetto di tempo e l'elemento strutturale della causa, che però non viene riferita al rapporto contrattuale nel suo complesso, bensì alle singole obbligazioni contrattuali.

<sup>87</sup> A. LUMINOSO, *Il rapporto di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 501 e ss.

<sup>88</sup> Sul punto, cfr. R. SACCO, *La causa*, cit., 305-306. L'A. introduce il tema della causa rilevando che il concetto si è sviluppato intorno alla figura del contratto, ma i codici ottocenteschi (segnatamente, il *Code Napoleon* e il Codice civile del 1865) utilizzavano con disinvoltura sia le espressioni "causa del contratto" e "causa dell'obbligazione". La ragione viene ravvisata nella constatazione che i legislatori dei testi normativi menzionati avevano disciplinato la causa avendo a mente non tanto il contratto, quanto le controversie giudiziarie inerenti ad esso, e quindi, "l'allegazione del contraente davanti al tribunale". In altri termini, nel disciplinare la causa, si finiva per dare enfasi alla fondatezza delle doglianze giudiziarie, valutata in relazione alla causa della promessa assunta dal convenuto ("In questa luce, l'ottica in cui si pongono i codici dello scorso secolo diventa chiara e semplice. Tizio attore non può invocare la promessa di Caio, se della promessa manca la

Per altro verso, il superamento della concezione atomistica e l'adozione di una “*visuale unitaria del contratto visto nel suo insieme*”<sup>89</sup> hanno consentito alla dottrina di estendere la categoria in esame, ricomprendendovi delle figure contrattuali che non prevedono delle obbligazioni di durata in senso stretto, ma in cui comunque si ravvisa una qual certa rilevanza del tempo nella delineazione del rapporto contrattuale<sup>90</sup>.

In tal senso, un esempio emblematico è sicuramente rappresentato dalle riflessioni intorno ai contratti di assicurazione e di mutuo, figure che, per loro natura<sup>91</sup>, sarebbero escluse dalla categoria tradizionale dei contratti di durata<sup>92</sup>, mancando in esse un'obbligazione che perdura nel tempo<sup>93</sup>.

Con riferimento alle assicurazioni, il “fattore tempo” è stato ricollegato all'aleatorietà del contratto, dal momento che la durevolezza caratterizza la soggezione assunta dall'assicuratore e l'aspettativa dell'assicurato, che vanterà un diritto al pagamento dell'indennizzo qualora l'evento futuro ed incerto dedotto in contratto si verificasse. Ponendo l'accento su tale coppia di posizioni giuridiche soggettive contrapposte, più che sulle obbligazioni assunte dalle parti, il contratto di assicurazione potrà essere inquadrato tra i

---

*causa*”): ma il risultato di tale approccio è, per l'appunto, che all'epoca, la causa veniva concettualizzata avendo più che altro a mente la singola obbligazione contrattuale.

<sup>89</sup> Così, sempre R. SACCO, *Ult. op. cit.*, 306.

<sup>90</sup> Sotto questo profilo, G. GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, in G. GROSSO, F. SANTORO-PASSARELLI (diretta da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 1972, 69, critica apertamente la classificazione di Oppo, definendola “*più angusta di quanto la logica del sistema sembrerebbe suggerire*”.

<sup>91</sup> L'art. 1882 c.c. definisce l'assicurazione come il contratto con cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga ad indennizzare l'assicurato qualora si verifichi l'evento rischioso dedotto in contratto. Invece, Ai sensi degli artt. 1813 e ss., invece, il mutuo è il contratto con cui il mutuante consegna al mutuatario una somma di denaro o una determinata quantità di beni fungibili, e il mutuatario si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità, nonché a corrispondere gli eventuali interessi, entro un termine posto a favore di entrambi i contraenti.

<sup>92</sup> L'esclusione veniva ribadita dallo stesso G. OPPO, *I contratti di durata*, I, cit. 225.

<sup>93</sup> Peraltro, va rilevato che in passato, vi sono stati dei tentativi di ricondurre le due figure contrattuali nel novero dei contratti di durata, pur rimanendo all'interno del sistema sviluppato da Oppo.

In materia di assicurazioni, la tesi era stata proposta, tra gli altri, da L. BUTTARO, voce *Assicurazione (contratto di)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1959, 419 ss..

In materia di mutuo, invece, erano state sviluppate diverse tesi, come ad esempio quella che ricostruiva la posizione del mutuante, che non può esigere la restituzione delle cose prima della scadenza del termine, come un'obbligazione duratura di *non petere* (cfr., in tal senso, E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1953, rist. 1994, 47 ss.: l'A., successivamente, rivide le sue posizioni, alla luce delle riflessioni che saranno analizzate nel prosieguo). Ancora prima, Carnelutti aveva ipotizzato il carattere duraturo del mutuo sulla base dell'assunto che il mutuante eseguirebbe una prestazione continuativa consistente nel permettere al mutuatario il godimento dei beni oggetto del contratto (in tal senso, F. CARNELUTTI, *Teoria giuridica della circolazione*, Padova, 1933, 26). La tesi fu sconfessata dallo stesso Oppo, che manifestò come irragionevole una ricostruzione secondo cui il mutuante presta al mutuatario il godimento di beni di cui il secondo è già proprietario (G. OPPO, *I contratti di durata*, I, cit., 225).

contratti di durata perché il tempo è funzionale a soddisfare l'interesse dell'assicurato alla copertura del rischio<sup>94</sup>.

Considerazioni analoghe possono valere con riferimento al mutuo. Il mutuante assume una soggezione che perdura nel tempo, dal momento che gli è preclusa la possibilità di richiedere al mutuatario di eseguire la prestazione dovuta prima della scadenza del termine pattuito. Anche in questo caso, quindi, si ravvisa un collegamento tra il carattere duraturo di posizioni giuridiche soggettive diverse dalla coppia obbligazione-diritto di credito, da un lato, e il soddisfacimento dell'interesse dedotto in contratto, dall'altro lato<sup>95</sup>.

Si tratta di riflessioni che attengono a specifici tipi contrattuali, ma da cui è possibile trarre alcune considerazioni di carattere generale. Superando la logica dell'obbligazione, il collegamento del "fattore tempo" alla causa viene svolto facendo riferimento al rapporto contrattuale nel suo complesso. Di conseguenza, diventa più agevole constatare che esistono dei contratti preordinati a soddisfare interessi durevoli nel tempo, che si realizzano non già, o non solo, attraverso un adempimento durevole, ma anche mediante altri vincoli o posizioni giuridiche altresì durevoli<sup>96</sup>.

Il risultato di questo approccio è un'estensione della categoria dei contratti di durata, che potrà ricomprendere figure contrattuali che, seguendo la classificazione tradizionale, ne sarebbero escluse, come per esempio, per l'appunto, il mutuo e l'assicurazione, ma anche quei contratti tradizionalmente ascritti alla categoria dei contratti ad "esecuzione progressiva". Il tutto, in un contesto in cui, ad ogni modo, permangono delle figure di difficile inquadramento<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> La tesi in esame si deve ad A. GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Milano, 1964, rist. Napoli, 2015, 137 e ss., 349 e ss.. Si potrà notare che tale ricostruzione è generalmente accettata: C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, in R. COSTI (diretto da), *Trattato di diritto commerciale Buonocore*, sez. III, vol. III, Torino, 2013, 190-191; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, vol. I, Torino, 1987, 339, 344

<sup>95</sup> In tal senso: G. GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, cit., 69-70, riconosce la fondatezza della tesi, aderendovi, E. SIMONETTO, voce *Mutuo*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma, 1990, 6 ss.: si tratta dell'A. che aveva elaborato la tesi che qualifica la posizione del mutuante come un'obbligazione duratura di *non petere* (vedi *supra*, nt. 90) e che, evidentemente, ha successivamente rivisto le sue posizioni.

<sup>96</sup> In tal senso A. F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, cit., 121 e ss., ma spec. 130 e ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 9 e ss., ma spec. 12; A. LUMINOSO, *Il rapporto di durata*, cit., 501 e ss., ma spec. 527; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 30 e ss.; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 146.

<sup>97</sup> Vi sono degli specifici tipi contrattuali rispetto ai quali si continua a discutere sull'inquadramento o meno nel novero dei contratti di durata. Un esempio notevole è sicuramente quello dei contratti costitutivi di diritti reali diversi dalla proprietà. Se da un lato, tali contratti producono immediatamente l'effetto costitutivo-traslativo, dall'altro lato è pur vero che tra il proprietario del bene e il titolare del diverso diritto reale si instaura una relazione duratura, con la conseguenza che si potrebbe ipotizzare l'applicazione della disciplina

Stanti queste premesse, si può procedere ad un ripensamento della classificazione dei contratti in cui incide il “fattore tempo”, laddove si potrà parlare di due categorie.

La prima è quella dei contratti ad esecuzione differita, in cui il tempo rileva come termine per l’esecuzione della prestazione istantanea.

La seconda è quella dei contratti di durata, o per usare la terminologia del codice<sup>98</sup>, ad esecuzione continuata o periodica<sup>99</sup>, in cui il tempo diventa un elemento costitutivo della causa, perché esso concorre a realizzare un interesse durevole<sup>100</sup>.

Entrambe le categorie, in ogni caso, contemplano fattispecie che rappresentano la fonte di un rapporto che perdura nel tempo. Ciò spiega perché la dottrina afferma che possono essere soggetti alle sopravvenienze tutti quei contratti in cui sussiste una distanza temporale tra i momenti della stipulazione e della completa esecuzione<sup>101</sup>.

Ed allora, la distinzione, che appare fondata su considerazioni di carattere economico-sostanziale che incidono sul contenuto dei contratti, nonché sulla loro causa, potrebbe rilevare sotto il profilo rimediale.

In tal senso, è stato osservato che i contratti ad esecuzione differita si caratterizzano, oltre che per uno scambio istantaneo, per l’assenza, di regola, di particolari investimenti e/o

---

operante nei confronti dei contratti di durata (quest’ultimo è l’approccio, invero estremamente estensivo e minoritario, seguito in generale da A. DE MAURO, *Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici tra privati*, Milano, 2000, 7 ss., ma anche da quegli autori che in passato analizzavano la figura ormai desueta, ma pregna di peculiarità in tal senso, dell’enfiteusi: G. GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, cit., 69-70). A parere di chi scrive, il problema ha una rilevanza pratica relativa: a prescindere da come si intenda qualificare i contratti in esame, si potrà notare che il libro III del codice contempla diverse norme dirette a regolare i casi di sopravvenienze che incidono sull’esercizio duraturo di un diritto reale avente fonte contrattuale (in materia di enfiteusi, l’art. 963 c.c.; in tema di usufrutto, gli artt. 1016-1020 c.c.; con riferimento alle servitù, gli artt. 1068, 1092 e 1093 c.c.) Per un approfondimento, si veda U. STEFINI, *Contratti costitutivi di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. II, Milano, 2014, 1367 e ss..

<sup>98</sup> Rileva E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 13, nt. 32, che questa classificazione è più conforme alla lettera e al sistema del codice.

<sup>99</sup> Sulla fallacia logica di una distinzione concettuale tra i contratti ad esecuzione periodica e quelli ad esecuzione continuata, cfr. *ex multis*, S. PAGLIANTINI, *La risoluzione dei contratti di durata*, Milano, 2006, 237 e ss.; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 49-50: la ricomprensione delle diverse tipologie contrattuali nell’unica categoria “ordinante” dei contratti di durata è una conseguenza del collegamento tra carattere duraturo e causa del contratto.

<sup>100</sup> Di fatto, da tale classificazione rimangono esclusi solo i contratti ad esecuzione istantanea in cui tutte le prestazioni vengono immediatamente eseguite.

<sup>101</sup> In tal senso, cfr. R. TOMMASINI, voce *Revisione del rapporto (diritto privato)*, cit.. A ben vedere, a tale conclusione giungeva, di fatto, già la Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice civile del 4 aprile 1942 (di seguito: Relazione al codice). In particolare, nella parte dedicata al Libro IV (n. 665) si dice che “sta nel differimento della prestazione e non nella periodicità o nella continuità della prestazione, la ragione di una tutela che vuole evitare le dannose conseguenze economiche del sovvertimento dell’equilibrio contrattuale voluto dalle parti: questo sovvertimento può verificarsi, così quando la prestazione deve essere eseguita ad un termine unico, come quando deve essere eseguita a periodi o in continuità”. Naturalmente, il passo va interpretato nel senso che la predisposizione dei rimedi sinallagmatici trova il suo fondamento nello iato temporale tra il momento della stipulazione e quello dell’esecuzione del contratto.

di attività preparatorie onerose<sup>102</sup>. Ne deriverebbe che le circostanze sopravvenute non danno adito a particolari problemi applicativi, ben potendo operare i rimedi risolutivi di cui agli artt. 1463 e ss. c.c. e 1467 e ss. c.c..<sup>103</sup>.

Per quanto riguarda, invece, i contratti di durata, il discorso è notevolmente diverso. Di regola, si tratta di negozi giuridici preordinati alla realizzazione di affari durevoli nel tempo, che sono preceduti o accompagnati da numerosi e cospicui investimenti che di solito richiedono tempi anche molto lunghi per il loro recupero<sup>104</sup>.

Il problema si pone soprattutto con riferimento a contratti stipulati nell'ambito di taluni settori economici, come ad esempio il commercio del ferro, del gas naturale<sup>105</sup>, del petrolio e dell'uranio, nonché la produzione e distribuzione di energia<sup>106</sup>: la dottrina tende a denominare tali fattispecie "contratti a lungo termine"<sup>107</sup>.

È stato osservato che in tali ambiti, gli operatori economici tendono a preferire contratti che esplicano i loro effetti durante un arco temporale più o meno lungo e che hanno uno schema contrattuale flessibile, in grado di fronteggiare eventuali sopravvenienze future, che possono derivare sia da eventi straordinari<sup>108</sup>, che dal normale decorso dello sviluppo tecnologico e scientifico<sup>109</sup>.

Seguendo questo approccio, si spiega perché è con riferimento ai contratti di durata, e in particolar modo ai contratti a lungo termine, che si pone il problema di individuare rimedi manutentivi alternativi alla risoluzione. La correlazione tra gli investimenti, estremamente specifici, e la durata del contratto, che in questo senso è altresì funzionale al recupero dei

---

<sup>102</sup> Cfr., in tal senso: P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1152; A. FICI, *Il contratto incompleto*, Torino, 2005, 109 e ss.; E. GUERINONI, *Incompletezza e completamento del contratto*, Milano, 2007, 55 e ss..

<sup>103</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 14.

<sup>104</sup> In tal senso: P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1153, che afferma che nei fatti, le parti sono costrette a mantenere il rapporto contrattuale nel tempo; C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, in R. TOMMASINI (a cura di), *Soppravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale*, Torino, 2003, 492.

<sup>105</sup> Sui quali può essere utile rinviare a G. CONTE, *Alcuni profili strutturali e funzionali dei contratti di durata per la fornitura di gas naturale*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, 369 e ss.

<sup>106</sup> Si tratta di settori già plasticamente inquadrati da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione*, cit., *passim*. Considerazioni analoghe dello stesso autore si rinvergono in ID, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 69 e ss.

<sup>107</sup> È a Francesco Macario che si deve l'espressione.

<sup>108</sup> F. MACARIO, *Ult. op. cit.*, 45, rileva che i contratti stipulati negli anni '70 nei settori economici predetti si rilevarono inadatti a gestire le sopravvenienze derivanti da vicende storiche come la crisi petrolifera del 1973, o l'aumento dei costi delle materie prime sviluppatosi negli anni '80 del secolo scorso. Naturalmente, il problema si può porre coi numerosi eventi che hanno "stravolto" il nostro tempo (la crisi economico finanziaria del 2007, la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina, solo per citare i casi più noti).

<sup>109</sup> Ancora una volta, che l'alterazione dell'equilibrio contrattuale possa essere una conseguenza di una circostanza "normale" come lo sviluppo tecnologico, è plasticamente rilevato da F. MACARIO, *Ult. op. cit.*, 33.

primi, renderebbe inadeguata l'applicazione di rimedi demolitori allorquando si verificano delle sopravvenienze<sup>110</sup>.

Le considerazioni in esame sono senz'altro condivisibili, tanto più se sono poste a fondamento delle tesi dirette ad applicare rimedi manutentivi ai contratti di durata e ai contratti a lungo termine.

A parere di chi scrive, tuttavia, poiché la classificazione appena illustrata sembra basarsi non solo su caratteristiche legate al contenuto dei contratti, ma anche su considerazioni di carattere economico-sostanziale, non si può escludere a priori che anche contratti che, in prima battuta, rientrerebbero tra quelli ad esecuzione differita siano funzionali a realizzare un affare duraturo, e che per questo motivo, siano accompagnati o preceduti da investimenti importanti. Evidentemente, anche in questi casi sarebbe opportuno porsi gli interrogativi relativi ai contratti di durata<sup>111</sup>.

## **5. La definizione di sopravvenienza quantitativa e la tipizzazione nell'ambito della disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**

Giunti a questo punto del discorso, occorre stabilire che cosa si intenda per sopravvenienza quantitativa.

---

<sup>110</sup> Emblematicamente, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 967, parla di potenziali conseguenze “catastrofiche” della risoluzione (il virgolettato e il corsivo è dell’A.) e cita l’esempio di un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, durante il quale sopravvengono circostanze che rendono particolarmente gravoso l’adempimento della prestazione da parte di chi riceve il credito. Si afferma espressamente che “*questa potrebbe ottenere la risoluzione del contratto; ma si troverebbe in una situazione peggiore di quella per la quale invocava un rimedio, giacché sarebbe tenuta al rimborso immediato dell’intero finanziamento!*”. Ma si veda anche F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 376, in cui si afferma che vi sono dei rapporti contrattuali provvisti di caratteristiche tali che, a fronte di sopravvenienze, sciogliere il contratto di struggerebbe ricchezza.

<sup>111</sup> Un esempio può essere sicuramente identificato nel *Sale and Purchase Agreement*: si tratta di un contratto sviluppato nella prassi nordamericana, diretto all’acquisto delle quote di partecipazione di controllo di una società di capitali (di solito, un s.p.a.). La peculiarità del contratto in esame è che le parti rimandano la produzione dell’effetto ad un momento successivo: il c.d. *closing*. Apparentemente, il contratto si configura come una compravendita ad esecuzione differita, ma si tenga conto che il differimento è una conseguenza inevitabile della complessità di un’operazione diretta ad acquisire il controllo di una società: da un lato, spesso operazioni di questo tipo necessitano di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative; dall’altro lato, l’acquirente, prima di procedere all’acquisto, necessita di informazioni sulla società a cui potrà accedere soltanto in presenza di un impegno già vincolante. Queste considerazioni generali già dimostrano che anche in tali casi, la durezza del rapporto concorre a realizzare gli interessi delle parti: non a caso, nella prassi, è quasi sempre l’autonomia privata a predisporre clausole dirette a governare e gestire eventuali sopravvenienze. Per un approfondimento sulla figura, si rinvia a G. DE NOVA, *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, Torino, 2017.

Con questa locuzione ci si riferisce a quegli eventi successivi alla stipulazione che mutano il contesto in cui il contratto si attua perché incidono sul valore di mercato delle prestazioni<sup>112</sup>, a tal punto da far sorgere il problema del rischio contrattuale.

Intendendo in tal senso le sopravvenienze quantitative, emerge la loro differenza rispetto alle sopravvenienze qualitative, che, invece, sono quegli eventi successivi alla stipulazione del contratto che incidono direttamente sul contenuto della prestazione<sup>113</sup>, rendendone in tutto o in parte impossibile l'adempimento.

Si tratta di una distinzione estremamente rilevante sul piano della disciplina applicabile, laddove le sopravvenienze qualitative sono soggette alle norme in materia di impossibilità sopravvenuta di cui agli artt. 1463 e ss.<sup>114</sup>, mentre le circostanze che alterano il valore di mercato delle prestazioni vengono tendenzialmente ricondotte sotto la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui agli artt. 1467 e ss. c.c.<sup>115</sup>.

Si spiega, allora, per quale ragione ci si interroga sulla distinzione tra i due concetti, o meglio, sulla differenza tra eccessiva onerosità sopravvenuta e impossibilità sopravvenuta, tenendo conto che entrambe le figure sottintendono delle fattispecie da cui deriva una difficoltà ad adempiere da parte di un contraente<sup>116</sup>.

Invero, sul tema vi sono dei punti fermi: partendo dall'orientamento dominante secondo cui l'impossibilità sopravvenuta sussiste in quei casi in cui l'evento successivo altera il contenuto del contratto fino a determinare l'inesigibilità della prestazione<sup>117</sup>, la giurispru-

---

<sup>112</sup> Cfr. T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, cit. 1099; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, passim.

<sup>113</sup> In tal senso, sempre T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, cit. 1099.

<sup>114</sup> Cui si è già fatto cenno *supra*, par. 3.

<sup>115</sup> Salvi, ovviamente, quei tipi contrattuali per i quali il legislatore abbia previsto regimi giuridici differenziati. Il tema sarà trattato *infra*, Cap. II, par. 4 e ss..

<sup>116</sup> Cfr. A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e superamento dell'alea normale del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, 416 e ss., spec. 440.

<sup>117</sup> La definizione dell'impossibilità sopravvenuta come "inesigibilità della prestazione" è frutto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in cui ha assunto rilievo la già menzionata dicotomia tra gli artt. 1218 e 1256 c.c.. La tesi tradizionale, sviluppata prevalentemente da Giuseppe Osti, attribuiva all'impossibilità una connotazione oggettiva, ravvisando la sopravvenienza solo in presenza di un'impossibilità ad adempiere non superabile da nessuno con alcuno sforzo umano (in tal senso, *ex multis*: G. OSTI, voce *Impossibilità sopravveniente*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VIII, Torino, 1962, 287; in giurisprudenza, si veda Cass. 13 agosto 1990, n. 8249, in *Mass. Giur.*, 1990, 982).

A tale tesi, si contrappose la concezione soggettivistica (già delineata, poco dopo l'entrata in vigore del codice, da F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1950, vol. II, 235) che intende l'impossibilità sopravvenuta in senso "relativo", ponendo l'accento sulle concrete possibilità del debitore ad adempiere alla prestazione. Tale concezione si "declina" in diversi modi: alcuni hanno ipotizzato che l'impossibilità debba essere parametrata all'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c.; altri, invece, hanno ricollegato il concetto al principio della buona fede in senso oggettivo di cui all'art. 1175 c.c. (e 1375 c.c., in materia di contratti) (in tal senso, *ex multis*, L. MENGONI, voce *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 1078 e ss.; C. M. BIANCA, *L'obbligazione*, in *ID*, *Diritto civile*, vol.

denza di legittimità distingue le due figure statuendo che “*l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (diversamente dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale rimedio all'alterazione del cd. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta) non incide sulla causa del contratto, non impedendo l'attuazione dell'interesse con esso concretamente perseguito, ma trova diversamente fondamento nell'esigenza di contenere entro limiti di normalità l'alea dell'aggravio economico della prestazione, salvaguardando cioè la parte dal rischio di un relativo eccezionale aggravamento economico derivante da gravi cause di turbamento dei rapporti socioeconomici*”<sup>118</sup>.

L'assunto non è del tutto convincente, dal momento che, in questa sede, si ritiene che anche le sopravvenienze quantitative sono in grado di incidere sulla causa<sup>119</sup>. Tuttavia, esso può essere un buon punto di partenza per delimitare le due figure.

Resta fermo che il confine, pur esistente, è piuttosto labile<sup>120</sup>: qualsiasi impossibilità può comportare delle conseguenze economiche negative che possono incidere sul valore

---

IV, Milano, 2019, 430 e ss.). Quest'ultimo orientamento è stato generalmente accettato, ma è stato integrato dall'idea che la sopravvenienza dà luogo ad impossibilità sopravvenuta quando l'evento incide sulla prestazione in modo tale da snaturarla: fondamentali, in tal senso, sono stati i precedenti giurisprudenziali sviluppati anche in Italia a seguito delle due crisi di Suez del 1956 e del 1967. La chiusura del canale di Suez incise sul sinallagma dei molti contratti di trasporto che venivano stipulati prevedendo l'attraversamento del canale, perché i vettori, a seguito della chiusura, in teoria avrebbero dovuto circumnavigare l'intero continente africano per eseguire la prestazione dovuta. Di conseguenza, la giurisprudenza, ravvisando un evidente snaturamento della prestazione già a partire dagli anni '60 del secolo scorso, iniziò a parlare di inesigibilità della condotta per ricondurre nell'alveo degli artt. 1463 e ss. c.c., quelle sopravvenienze che, di fatto, trasformano la prestazione originaria in un qualcosa di diverso (cfr. Cass. 18 settembre 1961, n. 2029, in *Giust. civ.*, 1962, 87; Coll. arb. 26 gennaio 1971, in *Giur. it.*, 1972, 692).

Ed ancora, giova segnalare quella dottrina che ha affermato che la nozione di impossibilità sopravvenuta, lungi dall'essere rigorosamente determinata e, perciò, immodificabile, si presenta come “*elastica, relativa, dipendente innanzitutto dalla logica del diritto positivo e dalle considerazioni di politica legislativa*”, da cui potrà discendere una maggiore attenzione verso gli interessi del debitore, o del creditore, o ancora, gli interessi di terzi qualificati, ed infine, verso interessi super-individuali (in tal senso. P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'inadempimento*, rist. Napoli, 2019, (ma originariamente nel *Commentario Scialoja-Branca*), 440).

Del resto, a quest'ultimo approccio si può ricollegare lo sviluppo della figura della sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. Si tratta di un'estensione dei rimedi di cui agli artt. 1463 e ss. c.c. a casi in cui, la prestazione può essere eseguita dal debitore, ma, a causa di circostanze sopravvenute che incidono sull'interesse del creditore, inutilizzabile da quest'ultimo, perché, per l'appunto, diviene inidonea a realizzare il suo interesse. La giurisprudenza tende a riconoscere tale ricostruzione, ricollegandola alla causa in concreto. Si vedano in tal senso: Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in *Foro it.*, 2009, 214 (si tratta di un celebre caso in cui si ammette lo scioglimento di un contratto di viaggio c.d. “tutto compreso” perché nel luogo di villeggiatura scoppia un'epidemia di febbre emorragica da cui deriva la sostanziale impossibilità di godere del soggiorno vacanziero); Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, in *OneLegale* (un'altra celebre controversia che si conclude con lo scioglimento del contratto: in questo caso, l'oggetto del contendere è un contratto di soggiorno stipulato tra un albergo e due coniugi, di cui si chiede lo scioglimento perché uno dei due coniugi, sfortunatamente, muore prima della partenza). Sul punto, cfr. F. DELFINI, *Causa e autonomia privata*, cit., 69 e ss..

<sup>118</sup> Il virgolettato è una massima di Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in *DeJure*.

<sup>119</sup> A tale conclusione si può giungere adottando quella nozione economico-individuale del concetto di causa, che, dà rilevanza all'interesse giuridicamente rilevante delle parti. Ad ogni modo, del tema si parlerà *infra*, par. 5.3..

delle prestazioni<sup>121</sup>, e di conseguenza, la qualificazione di una sopravvenienza come impossibilità o eccessiva onerosità dovrà essere svolta caso per caso<sup>122</sup>.

Tanto premesso, in un contesto in cui manca una nozione normativa della sopravvenienza quantitativa, i principali indici definitivi vengono forniti proprio dalle norme in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, alle quali, quindi, occorre fare riferimento.

Assume allora rilievo l'art. 1467 c.c.. Al comma 1, la norma consente alla parte di un contratto sinallagmatico ad esecuzione periodica o continuata, ovvero ad esecuzione differita<sup>123</sup>, di chiedere al giudice la risoluzione del negozio, allorquando la sua prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari e imprevedibili. Il comma 2 preclude la possibilità di ottenere la risoluzione se l'eccessiva onerosità non eccede la c.d. alea normale del contratto.

Da tale impianto normativo, è possibile individuare le caratteristiche fondamentali delle sopravvenienze quantitative tipizzate dal legislatore

La prima è che la sopravvenienza che dà luogo all'alterazione del sinallagma deve consistere in un evento straordinario ed imprevedibile.

La seconda caratteristica è che, a sua volta, l'alterazione deve consistere in un aumento del sacrificio assunto da un contraente (ovvero, come si vedrà, in una diminuzione del valore della controprestazione).

Infine, l'alterazione deve essere eccessiva e, per questa ragione, imprevedibile.

---

<sup>120</sup> In tal senso, P. TRIMARCHI, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, che poi richiama considerazioni analoghe a quelle sviluppate dalla giurisprudenza sui "casi Suez".

<sup>121</sup> Del resto, sempre facendo riferimento ai "casi Suez", si potrà constatare che il problema di fondo, per i vettori, non era tanto lo snaturamento in sé della prestazione, ma il fatto che lo snaturamento consisteva nella sostituzione delle modalità di esecuzione originarie con altre molto più gravose: un conto è eseguire un contratto di trasporto attraversando un canale lungo 161 km; tutt'altra cosa è adempiere al contratto circumnavigando un intero continente!

<sup>122</sup> La constatazione che, di fatto, il confine tra impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta sia molto sottile ha indotto alcuni studiosi ad ipotizzare che le norme in materia di sopravvenienze qualitative possano applicarsi analogicamente alle sopravvenienze quantitative (e viceversa), o comunque a ritenere che taluni indici normativi che riguardano una delle due tipologie di sopravvenienza possa operare per risolvere problemi applicativi o interpretativi concernenti fattispecie riconducibili all'altra categoria. Il tema viene efficacemente sviluppato da M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., 432 e ss.; F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 392 e ss.

<sup>123</sup> La disposizione in esame conferma quanto sottolineato *supra* (par. 4) circa la "bipartizione" tra contratti ad esecuzione differita e contratti di durata, e la constatazione che possono essere soggetti a sopravvenienze tutti i contratti caratterizzati da una distanza temporale tra il momento della formazione dell'accordo e il momento della produzione degli effetti.

### 5.1. La straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento

Dall'art. 1467, comma 1, c.c., si evince che un primo requisito per la rilevanza giuridica della sopravvenienza è che essa consista in un evento che, al momento della stipulazione del contratto<sup>124</sup>, era straordinario ed imprevedibile<sup>125</sup>.

Sotto questo profilo, la tradizione giuridica insegna che i concetti di straordinarietà ed imprevedibilità sono distinti. Il carattere della straordinarietà avrebbe natura oggettiva, e quindi andrebbe valutato facendo riferimento ad elementi suscettibili di analisi statistiche come la frequenza dell'evento, la sua rilevanza, la sua intensità. Invece, il carattere dell'imprevedibilità si porrebbe su un piano soggettivo, e dovrebbe essere valutato dando rilievo al parametro della diligenza media di cui all'art.1176 c.c.<sup>126</sup>, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto<sup>127</sup>.

Tanto premesso, è stato rilevato che, di fatto, le due valutazioni si contraggono in un giudizio unitario, in cui l'elemento della straordinarietà viene "assorbito" dall'imprevedibilità<sup>128</sup>.

Tale approccio, di per sé, è divisibile. Non è possibile operare una distinzione tassativa tra i due concetti, laddove né la straordinarietà, né tantomeno l'imprevedibilità, possono essere valutati esclusivamente in base a parametri, rispettivamente, oggettivi<sup>129</sup> e sog-

<sup>124</sup> Cfr. P. TRIMARCHI, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità*, cit., 1970, 520.

<sup>125</sup> Gli eventi straordinari e imprevedibili possono essere sia naturali, che umani, e possono essere eventi rilevanti sul piano tecnologico, scientifico, economico, politico, e così via (cfr. V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 953). È stato rilevato che anche la promulgazione di una nuova legge o di una nuova norma, nonché la modifica o l'abrogazione di norme e leggi preesistenti, possono essere considerate degli eventi straordinari ed imprevedibili (in dottrina: V. ROPPO, *Ult. op. cit.*, *ibidem*; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit.; R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 660. In giurisprudenza, *ex multis*, Coll. arb. 12 agosto 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, 484.); rileva tuttavia V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 953, 962, che le nuove leggi non sono fonte di eccessiva onerosità sopravvenuta se si tratta di norme imperative che prevedono e regolano esse stesse gli aggravii che possono alterare l'equilibrio dei contratti in corso.

<sup>126</sup> Naturalmente, il riferimento a un parametro di diligenza media, che prescinde dalle condizioni soggettive delle parti, non osta alla possibilità che i contraenti, al momento della stipulazione, tengano in considerazione circostanze che di regola sarebbero imprevedibili: anzi, se gli eventi erano stati in concreto previsti, mancano i presupposti per invocare l'art. 1467 c.c..

<sup>127</sup> In dottrina, *ex multis*, C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 131, P. TRIMARCHI, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità*, cit., 516. In giurisprudenza: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396 in *DeJure*; Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661, in *OneLegale*; Cass., 9 aprile 1994, n. 3342, in *OneLegale*.

<sup>128</sup> In tal senso, *ex multis*, E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e revisione del prezzo del contratto d'appalto. Spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Jus civile*, 2019, 585; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 953. F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit., 339, contesta il rigore terminologico della norma, affermando che le due categorie della straordinarietà e dell'imprevedibilità sono sovrabbondanti.

<sup>129</sup> Rileva P. TARTAGLIA, voce *Onerosità eccessiva*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 162, che la straordinarietà dovrà necessariamente essere valutata anche facendo riferimento ai normali parametri di conoscenza soggettiva sulle modalità di produzione dei fatti concreti.

gettivi<sup>130</sup>. Non a caso, la stessa giurisprudenza che riconosce la distinzione tra i due concetti<sup>131</sup> precisa che la prevedibilità debba essere valutata non solo sulla base di ciò che può essere previsto da un “*uomo medio*”, ma anche tenendo conto di elementi come la natura del contratto, la qualità dei contraenti, le condizioni del mercato, e così via<sup>132</sup>.

In particolare, il giudizio sulla prevedibilità si interseca inevitabilmente con la valutazione sulla straordinarietà perché esso si fonda su due parametri che, in un certo senso, risultano obbiettivi.

Il primo è quello della specificità dell’evento, concetto che assume un rapporto di proporzionalità inversa con la prevedibilità: tanto più un evento viene preso in considerazione nei suoi particolari, quanto meno esso potrà essere ritenuto prevedibile da un uomo medio<sup>133</sup>. In altri termini, qualsiasi evento straordinario può essere astrattamente previsto dai consociati, ma l’art. 1467 c.c. si riferisce senza dubbio ad eventi provvisti di un livello di accuratezza più elevato<sup>134</sup>.

---

<sup>130</sup> Sempre P. TARTAGLIA, *Ult. op. cit., ibidem*, sottolinea che il carattere dell’imprevedibilità presenta degli elementi obiettivi nel momento in cui si impiega come termine di riferimento lo standard dell’uomo medio o del buon padre di famiglia, che dovrebbe essere inteso alla stregua di un modello ideale deontologico.

<sup>131</sup> Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396, cit.; Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661, cit.; Cass., 09 aprile 1994, n. 3342, cit..

<sup>132</sup> Tale orientamento viene particolarmente enfatizzato da V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 954, che a ben vedere, elabora osservazioni analoghe a quelle che, come si vedrà *infra* (par. 5.3.) riguardano il tema della valutazione del carattere eccessivo dell’onerosità.

<sup>133</sup> La letteratura cita spesso l’esempio dello scoppio di una guerra. In via generale, l’uomo medio può sapere che la crisi tra due o più Stati potrebbe portare all’esplosione di un conflitto militare. Ben più difficile è prevedere il giorno esatto in cui inizieranno le ostilità, la durata, le conseguenze economico-sociali, e così via. V. ROPPO, *Ult. op. cit., ibidem*, fa riferimento all’esempio del conflitto arabo-israeliano del 1967 (la c.d. Guerra dei sei giorni) che portò, come si è già accennato *supra*, par. 5, nt. 117, alla chiusura del Canale di Suez, ma a voler riportare un esempio attuale, si potrebbe pensare alla Guerra in Ucraina. Un conto era sapere all’inizio del 2022 che la Russia e l’Ucraina vivono delle forti tensioni (iniziate nel 2014 con l’invasione del Donbass e della Crimea), che avrebbero potuto portare ad un’invasione militare dell’intero territorio ucraino da parte della Russia (tra l’altro, un’ipotesi di tal tipo, prima dell’invasione, era esclusa da quasi tutti i commentatori politici). Tutt’altra questione è la possibilità di prevedere esattamente che la Russia procederà all’invasione il 24 febbraio 2022, e che ciò porterà ad una crisi internazionale, con contestuale isolamento politico dell’invasore da parte dell’Europa, da cui deriverà un enorme problema legato all’approvvigionamento del gas (con contestuale aumento “alle stelle” dei relativi costi).

In sintesi, vi sono delle circostanze future astrattamente prevedibili, ma la cui individuazione al momento della stipulazione comporta dei costi eccessivi, non solo sotto il profilo informativo in senso stretto, ma anche con riferimento all’individuazione dei rimedi atti a fronteggiare l’eventuale sopravvenienza. Sarebbe opportuno fare rientrare tali fattispecie nella nozione di circostanze imprevedibili di cui all’art. 1467 c.c.. Sul punto, *ex multis*, si veda, A. ROMEO, *Recesso e rinegoziazione*, Pisa, 2019, 22 e ss..

<sup>134</sup> In tal senso, R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 659.

Il secondo parametro è quello della probabilità. Nei fatti, la prevedibilità dell'evento viene ancorata alla probabilità statistica che esso potesse verificarsi<sup>135</sup>: in questo senso, si conferma il collegamento e la sovrapposibilità dell'imprevedibilità e della straordinarietà.

D'altro canto, il notevole impiego dei due predetti parametri ha indotto progressivamente la giurisprudenza a valutare il requisito dell'imprevedibilità con sempre minor rigore: gli interpreti, nel corso degli anni, hanno ritenuto sussistente il requisito dell'imprevedibilità non solo di fronte ad eventi obiettivamente straordinari, ma anche in quelle ipotesi in cui l'evento ha portata generale e dipende da circostanze ordinarie, come le vicende relative alla fluttuazione del mercato.

Emblematica, in tal senso, è stata l'evoluzione giurisprudenziale intorno al tema delle alterazioni del sinallagma che erano conseguenze dell'inflazione e della contestuale perdita di potere di acquisto della moneta, un tema che in Italia è sempre stato particolarmente spinoso<sup>136</sup>. Nei primi anni di vigenza del codice, i giudici tendevano a negare rilievo a quelle sopravvenienze legate ad eventi strutturali e inevitabili nei moderni sistemi economici, come per l'appunto l'inflazione. Ma a partire dagli anni '80 del secolo scorso, tale approccio è stato abbandonato e, attraverso i parametri della specificità e della probabilità, ancorati ad elementi come la misura dell'inflazione rispetto al momento della stipulazione<sup>137</sup>, o la durata del contratto, si è giunti a ritenere imprevedibili anche degli eventi inflattivi<sup>138</sup>.

## 5.2. *L'onerosità rilevante: aggravio della prestazione e svilimento della controprestazione*

Si è visto che ai sensi dell'art. 1467, comma, 1, c.c., il contraente svantaggiato può chiedere la risoluzione se la sua prestazione è divenuta eccessivamente onerosa. Il concetto

---

<sup>135</sup> Ancora una volta, può essere proficuo fare riferimento agli esempi citati da V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 954: in linea di principio, se la probabilità che un evento si verifichi supera il 50%, non ci saranno particolari dubbi nel ritenere quell'evento prevedibile; allo stesso modo, quasi sicuramente sarà considerato imprevedibile un evento con un margine di probabilità del 2%; per quegli eventi la cui probabilità è inferiore al 50%, ma comunque considerevole (si pensi ai casi in cui il margine di probabilità è del 20%, o del 30%), la prevedibilità potrà essere sicuramente oggetto di discussione.

<sup>136</sup> Nella seconda metà del secolo scorso, la Lira è stata soggetta a dei pesanti fenomeni inflattivi, che hanno visto il loro culmine tra gli anni '70 e '80. Di fatto, il tema ha cessato di assumere importanza solo a seguito della sostituzione della Lira con l'Euro

<sup>137</sup> Sempre V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 955, rileva che in generale, l'inflazione è un evento di per sé prevedibile, ma se al momento della stipulazione, essa era al 2% e successivamente è aumentata fino ad arrivare al 9%, si potrà ritenere sussistente il requisito dell'imprevedibilità, mentre a diverse conclusioni si potrebbe giungere, ad esempio, se l'inflazione era al 7,5% quando le parti hanno stipulato il contratto.

<sup>138</sup> In giurisprudenza, cfr. *ex multis*, Cass. 13 febbraio 1995, n. 1559, in *Foro it.*, 1995, 2897; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1371, in *DeJure*.

di eccessiva onerosità è indefinito<sup>139</sup>, ed è opportuno analizzarlo chiedendosi, in primo luogo, quali siano quelle alterazioni che possono integrare un'onerosità rilevante.

Dalla lettera dell'art. 1467 c.c., si evince che l'onerosità sopravvenuta è la conseguenza di un evento che incide direttamente sulla prestazione del contraente che intende esperire il rimedio risolutorio<sup>140</sup>. In tal senso, l'incidenza può consistere in un aumento dei costi che il contraente svantaggiato deve sostenere per eseguire l'adempimento, ovvero in un aumento del valore del bene oggetto della prestazione<sup>141</sup>.

In ogni caso, va precisato che, ai fini della rilevanza della sopravvenienza, l'alterazione deve riguardare una prestazione che non è stata completamente eseguita<sup>142</sup>, sempre che la mancata o incompleta esecuzione non sia la conseguenza di un inadempimento, o di un ritardo nell'adempimento, imputabile al contraente<sup>143</sup>.

In effetti, si potrà notare che, se un evento ipoteticamente definibile come sopravvenienza si verificasse dopo la completa esecuzione della prestazione, la circostanza sopravvenuta non inciderebbe sul rapporto contrattuale, ma su un'utilità che fa già parte del patrimonio del contraente<sup>144</sup>.

Inoltre, l'onerosità, nonché il suo carattere eccessivo, vanno valutati considerando oggettivamente la prestazione<sup>145</sup>, e non già facendo riferimento alle condizioni soggettive del debitore<sup>146</sup>.

---

<sup>139</sup> In tal senso, C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 109; Invece, P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1090, afferma che il concetto di eccessiva onerosità assurge a clausola generale.

<sup>140</sup> V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 349, denomina tali ipotesi "sopravvenienze dirette".

<sup>141</sup> È sempre V. ROPPO, *Ult. op. cit., ibidem*, a ricondurre tali ipotesi nell'ambito delle sopravvenienze dirette. L'A. cita un caso giurisprudenziale relativo ad un preliminare di compravendita immobiliare non ancora eseguito, in cui il promittente venditore richiedeva la risoluzione ex art. 1467 c.c. perché, dopo la stipulazione, era sopravvenuta la dichiarazione di edificabilità del suolo, con la conseguenza che il valore del bene era decuplicato. Roppo rileva che il caso si era risolto con un *obiter dicta* in cui si dava rilevanza a tali sopravvenienze, ma i giudici avevano comunque rigettato la domanda giudiziale perché l'edificabilità era sopraggiunta dopo che il promittente si era reso inadempiente alla stipula del definitivo.

<sup>142</sup> In tal senso: P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1096; ID, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino, 1991, 439, ove vengono analizzati i problemi applicativi dell'art. 1467 c.c.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 943 e ss.; C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 407

<sup>143</sup> Si è rilevato in precedenza (par. 2) che il problema della gestione del rischio non si pone allorché la sopravvenienza è imputabile al contraente infedele. L'ipotesi in esame è lievemente diversa, perché in questo caso l'evento sopravvenuto non è imputabile a nessun contraente. La *ratio*, tuttavia, è sempre la stessa, dal momento che il mancato esaurimento della prestazione colpita dalla sopravvenienza è conseguenza di una condotta ingiustificata del contraente che doveva eseguirla: di conseguenza ad essergli imputata è l'incidenza dell'evento sulla sua sfera giuridica. Cfr. R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 659, nt. 13; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 948-949: entrambi gli A. pongono l'accento sulla necessità che il contraente infedele venga messo in mora.

<sup>144</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 13, nt. 33.

<sup>145</sup> Si tratta di un assunto risalente (si veda, ad esempio, A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, Torino, 1952, 161), ma pacifico: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 950; C. TERRANOVA, *L'eccessiva*

Ciò premesso, va segnalato che anche la definizione di onerosità rilevante è stata soggetta ad un superamento del rigore terminologico da parte della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza. Sin dai primi anni successivi all'entrata in vigore del codice, gli studiosi si sono interrogati sulla possibilità di dare rilevanza al c.d. svilimento della controprestazione, ossia a quelle sopravvenienze che incidono sul vantaggio conseguito da un contraente non già rendendo più gravosa la propria prestazione, ma riducendo significativamente il valore della prestazione dovuta dalla controparte<sup>147</sup>.

Se in un primo momento, si tendeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 1467 c.c. a tali casi<sup>148</sup>, oggi l'orientamento dominante dà al quesito risposta affermativa<sup>149</sup>, ed è interessante notare che anche in questo caso, in ambito giurisprudenziale, un ruolo determinante è stato assunto dalle numerose controversie sorte in passato in materia di svalutazione monetaria. Poiché in questi casi, l'alterazione del sinallagma è conseguenza del fatto che, a causa dell'inflazione, il valore del corrispettivo in denaro si riduce fino allo "svilimento", è chiaro che l'unico modo per ricondurre tali casi nell'alveo della disciplina in esame era interpretare in modo estremamente estensivo l'art. 1467, comma 1, c.c.<sup>150</sup>.

Invece, un rigore probabilmente eccessivo si continua a riscontrare in ordine ai presupposti della rilevanza giuridica dello svilimento della controprestazione. La giurisprudenza

---

*onerosità nei contratti*, cit., 111 e ss.; R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 660; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit. 215.

<sup>146</sup> Per quanto esse possano rilevare ai fini dell'esecuzione: Con un altro esempio efficace. V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 950, distingue alcune onerosità che possono colpire la prestazione del vettore del contratto di trasporto marittimo. Se l'onerosità è conseguenza della chiusura di un canale di passaggio delle navi, essa è rilevante, perché il maggior aggravio è determinato da circostanze oggettive; se invece, il maggior aggravio è consistito nella necessità di assumere un nuovo equipaggio, in conseguenza di un'epidemia che ha colpito gli abituali collaboratori del vettore, la sopravvenienza non dovrebbe assumere rilievo.

<sup>147</sup> V. ROPPO, *Ult. op cit.*, *ibidem*, e P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1092, parlano di onerosità indiretta.

<sup>148</sup> Cfr., *ex multis*, A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., 431 e ss.

<sup>149</sup> In dottrina: F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit.; 338; F. BONELLI, *Criteri per l'individuazione dei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta*, in U. DRAETTA, C. VACCA (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato: patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992, 284; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 98-99; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 949; In R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 660, si ravvisa una certa consapevolezza che l'interpretazione in esame sembra essere ispirata ad un criterio antiletterale; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit. 120 e ss., manifesta alcune perplessità, ma comunque riconosce che si tratta di assunti ormai pacifici. In giurisprudenza, *ex multis*: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3651, in *Rass. locaz. condom.*, 2004, 405 ss.; Cass. 11 agosto 1997, n. 7460, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1396 ss.,

<sup>150</sup> Cass. 8 gennaio 1953, n. 16, in *Giur. it.*, 1953, 927; Cass. 13 maggio 1982, n. 3005, in *DeJure*; Cass. 21 febbraio 1994, n. 1949, in *Dejure*. Sotto questo profilo, R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 660 rileva che codesta interpretazione dell'art. 1467 c.c., in passato, è servita quasi esclusivamente a liberare dal vincolo quei contraenti che, in attesa del pagamento di un corrispettivo in denaro, si assistevano alla svalutazione della moneta.

la subordina al mancato esaurimento sia della prestazione su cui incide la sopravvenienza, che di quella dovuta dal contraente svantaggiato<sup>151</sup>.

In sostanza, nonostante l'art. 1467 c.c. faccia riferimento a dei casi in cui la sopravvenienza incide sulla prestazione assunta dal contraente svantaggiato, gli interpreti sono rimasti ancorati all'assunto, desumibile dalla norma, che l'onerosità rileva solo quando la parte in esame non ha interamente eseguito la sua prestazione. Ciò porta ad una “duplicazione” delle prestazioni che non devono essere state interamente eseguite, che potrebbe ridurre la portata della figura dello svilimento, laddove non è raro che le sopravvenienze in esame possano verificarsi dopo che il contraente svantaggiato ha già eseguito la sua prestazione ed è in “attesa” dell'adempimento della controparte<sup>152</sup>.

### *5.3. Il carattere eccessivo e l'imprevedibilità dell'alterazione: il superamento dell'alea normale e la sua correlazione con il rischio contrattuale*

Volendo stabilire quando l'onerosità sopravvenuta possa dirsi eccessiva, ci si potrebbe affidare, in via di prima approssimazione, all'assunto dominante in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale il requisito sussiste quando l'alterazione supera la c.d. alea normale del contratto<sup>153</sup>.

Si tratta di un assunto desumibile dall'art. 1467, comma 2, c.c., e che parte dalla definizione del concetto che viene tramandata dalla tradizione giurisprudenziale, secondo cui l'alea normale consiste nelle oscillazioni di valore delle prestazioni, che sono conseguenza delle regolari e normali vicende che possono verificarsi in un sistema economico di mercato<sup>154</sup>.

Sotto questo profilo, è stato osservato che la nozione di alea normale viene spesso sovrapposta, di fatto, a quella di alea economica. A sua volta, quest'ultima nozione sottinten-

---

<sup>151</sup> Si veda, *ex multis*, Cass. 8 agosto 2003, n. 11947, in *DeJure*.

<sup>152</sup> Considerazioni analoghe si rinvengono in P. GALLO, *Ult. op. cit.*, *ibidem*.

<sup>153</sup> Si vedano, senza alcuna pretesa di completezza: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 940; P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1090; R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 660-661; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 100-101; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità del contratto*, cit., 154 e ss.. Si potrà poi notare che si tratta di un assunto risalente: G. AULETTA, *Risoluzione e rescissione dei contratti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 173 e ss.; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., 430. In giurisprudenza, *ex multis*: Cass. 21 aprile 2011, n. 9263, in *Contratti*, 2011, 705 ss.; Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. 23 novembre 1999, n. 12989, in *Contratti*, 2000, 265.

<sup>154</sup> In tal senso, *ex multis*, Cass. 8 gennaio 1983, n. 1, in *Giur. it.*, 1983, 718, ove si parla di “regolari e normali fluttuazioni del mercato”.

de un concetto elaborato con lo scopo principale di distinguere i contratti commutativi, in cui i sacrifici reciprocamente assunti dalle parti sono certi, e i contratti aleatori, che invece sono provvisti della c.d. alea giuridica<sup>155</sup>, con la conseguenza che l'*an* o il *quantum* di una o entrambe le prestazioni sono incerti<sup>156</sup>.

Beninteso, la distinzione tra alea economica e alea giuridica, e quindi tra contratti commutativi e contratti aleatori, è fondamentale, perché incide sull'individuazione delle norme applicabili in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta. Per i contratti commutativi, l'art. 1467, comma 2, c.c.. Per i contratti aleatori, l'art. 1469 c.c., che esclude che tali contratti<sup>157</sup> possano essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>158</sup>.

D'altro canto, non si può non notare che, intesa in questo senso, la nozione di alea normale (ed economica) si ricollega in maniera significativa con quella di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi di cui all'art. 1467, comma, 1, c.c.<sup>159</sup>: sotto questo profilo, è forte il rischio che l'adozione esclusiva di una nozione di tal tipo porti ad una sovrapposizione tra i concetti<sup>160</sup>.

---

<sup>155</sup> È un assunto spesso richiamato da F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., *passim*. L'osservazione si rinviene anche in ID, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 339.

<sup>156</sup> In altri termini, connaturando una o entrambe le prestazioni, l'incertezza concorre alla determinazione dell'elemento essenziale della causa, tant'è vero che, se essa venisse meno, verrebbe meno lo stesso contratto (in tal senso F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 16, 201-202).

Tanto premesso, il tema della distinzione tra alea economica e alea giuridica è estremamente vasto, e non può essere compiutamente analizzato in questa sede. Per un'analisi più approfondita, cfr., senza pretesa di completezza: T. ASCARELLI, *Aleatorietà e contratti di borsa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958, 438 e ss.; A. GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, cit., 3 e ss.; A. PINO, *Contratto aleatorio, contratto commutativo ed alea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, 1221 e ss.; G. DI GIANDOMENICO, *Il contratto e l'alea*, Padova, 1987. Rilevanti sono le riflessioni sulla causa dei contratti aleatori in R. SACCO, *La causa*, cit., 307 e ss.. Sul tema, poi, sono ancora molto significative le osservazioni di R. NICOLÒ, voce *Alea*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 1024 e ss..

<sup>157</sup> Sotto questo profilo, va rilevato che l'art. 1469 c.c. dispone che non possa essere chiesta la risoluzione per eccessiva onerosità qualora il contratto sia aleatorio per sua natura o per volontà delle parti. In sostanza, la norma ammette la possibilità che i consociati stipolino contratti aleatori tipici, ovvero che predispongano fattispecie contrattuali aleatorie atipiche (fermo restando che i contratti aleatori atipici saranno soggetti ad un controllo più rigoroso sulla meritevolezza di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.), o ancora, che modifichino il contenuto di un contratto commutativo intervenendo sul rischio contrattuale fino ad incidere sulla causa di quel contratto, che quindi diverrà convenzionalmente aleatorio. Si potrà notare che in tutti questi casi, l'alea giuridica, è comunque consensuale, perché le parti, a prescindere dalla scelta operata, hanno prestato consenso a stipulare un contratto aleatorio (sul punto, cfr. F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 201 e ss., oltre che i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti).

<sup>158</sup> Sotto questo profilo, va però precisato che l'esclusione dei contratti aleatori dal rimedio della risoluzione opera solo quando lo squilibrio è provocato da un evento racchiuso nell'alea contenuta nel contratto: in tutti gli altri casi, il rimedio potrà trovare applicazione. Cfr. C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 163,

<sup>159</sup> Di cui si è parlato *supra*, par. 5.1.

<sup>160</sup> È un'osservazione rinvenibile in F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., *passim*; ID, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 339: l'A. parla del rischio che le proposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1467 c.c. si appiattiscano l'una sull'altra.

Le intenzioni del legislatore erano senz'altro diverse: attraverso l'art. 1467, comma 2, c.c., si è voluto dare rilevanza alla dicotomia tra normalità e anormalità delle alterazioni, più che degli eventi che ne danno luogo<sup>161</sup>.

Intesa in questo senso, l'alea normale si identifica nella prevedibilità dell'alterazione: un'alterazione normale è un'alterazione prevedibile, e viceversa. Il ragionamento è analogo a quello svolto in precedenza in materia di straordinarietà e imprevedibilità degli eventi<sup>162</sup>: concetti apparentemente oggettivi come, in questo caso, quello di "normalità", si intersecano con quello apparentemente soggettivo della prevedibilità.

In sostanza, la figura dell'alea normale trova il suo fondamento nell'assunto che tutti i contratti, anche quelli commutativi, sottopongono le parti ad un determinato rischio. La questione di fondo sta nell'individuazione dei limiti entro i quali si può fondatamente ritenere che il rischio contrattuale derivante da una sopravvenienza quantitativa fosse stato implicitamente assunto dal contraente svantaggiato<sup>163</sup>.

Se così stanno le cose, il concetto di alea normale presenta una stretta connessione con quello di rischio contrattuale. Esso si presenta come un elemento esterno al contratto, che ha valenza puramente economica<sup>164</sup>, ma che si inserisce nel contratto<sup>165</sup>, fungendo da criterio per individuare i limiti entro i quali una sopravvenuta alterazione del valore di mercato di una o entrambe le prestazioni è sopportabile dal contraente svantaggiato, ed oltre i quali,

---

<sup>161</sup> F. DELFINI *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit. 201, propone un'interpretazione dell'art. 1467, comma 2, c.c., secondo la quale, inserendo il requisito dell'alea normale del contratto, il legislatore ha tentato di ridurre l'ambito di applicazione della disciplina in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta: tale intenzione, secondo questa ricostruzione, sarebbe il risultato della consapevolezza (ma forse, sarebbe meglio dire, del timore) che un'applicazione "indiscriminata" di un rimedio esperibile a seguito di una sopravvenienza quantitativa potesse scardinare eccessivamente il principio *pacta sunt servanda*, che lo stesso codice tipizza all'art. 1372 c.c. L'osservazione si rinviene anche in ID, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 340.

<sup>162</sup> *Supra*, par. 5.1.

<sup>163</sup> È una riflessione di V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 952-953. D'altro canto, un rischio può anche essere assunto esplicitamente e consapevolmente dalle parti. Infatti, nulla esclude che i contraenti definiscano il regolamento contrattuale alterando il rischio connesso al verificarsi di una sopravvenienza prevedibile: in questo caso, essi modificano l'alea normale del contratto, ripartendosi il rischio derivante dalle circostanze e dalle relative alterazioni previste. Cfr. F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 204-205 e ID, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 340, in cui si rileva che la commutatività del contratto non esclude l'esistenza di un rischio, la cui delimitazione può essere affidata, in prima battuta, alla discrezionalità delle parti; ma si veda anche R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 660, in cui si legge che "alea disciplinata dalle parti, alea normale, evento straordinario ma prevedibile, sono le tre figure che, saldandosi, costituiscono l'alea accollata al debitore".

<sup>164</sup> F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 211-212 pone l'accento sull'uso atecnico che il legislatore fa del termine alea nell'art. 1467, comma 2, c.c.; la stessa osservazione si rinviene in ID, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 340.

<sup>165</sup> In tal senso, F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 250; C. TERANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 127-128.

invece, l'onerosità può dirsi eccessiva perché l'alterazione è di portata tale da rendere gli effetti del contratto incompatibili con la sua causa.

In altre parole, questa ricostruzione concepisce l'alea come l'elemento che rappresenta il rischio connaturato a ciascun contratto commutativo<sup>166</sup>, o meglio, come il criterio fondamentale per distribuire il rischio contrattuale tra le parti. Se l'alterazione di valore della prestazione rientra nell'alea normale, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sopravvenienza saranno sopportate dalla parte che le subisce. Se, invece, l'alterazione supera l'alea normale, il rischio sarà ripartito tra i contraenti<sup>167</sup>.

Dunque, delineare l'alea normale del contratto significa individuare il contraente che deve sopportare il rischio derivante da una sopravvenienza: ciò spiega perché, nonostante le nozioni di rischio contrattuale e di alea normale siano distinte, non è raro che i due concetti vengano sovrapposti semanticamente.

#### 5.4. La determinazione dell'eccessiva onerosità e dell'alea normale

Come si è già sottolineato in precedenza<sup>168</sup>, il legislatore non ha dato una compiuta ed esatta definizione del concetto di eccessiva onerosità sopravvenuta. Di conseguenza, nel valutarne la sussistenza, sorgono taluni problemi applicativi.

Una prima questione consiste nell'individuazione dei termini di paragone da impiegare nella valutazione dell'eccessività onerosità. In altre parole, ci si deve chiedere con quale valore debba essere confrontata la prestazione colpita dalla sopravvenienza, affinché l'alterazione integri un'onerosità eccessiva<sup>169</sup>.

In un primo momento, si era sviluppato un orientamento secondo il quale l'onerosità eccessiva dovrebbe essere valutata facendo riferimento alla singola prestazione colpita dalla sopravvenienza, e quindi, confrontando i valori della prestazione al momento della stipulazione del contratto e al momento della proposizione della domanda giudiziale *ex art.*

---

<sup>166</sup> Cfr., *ex multis*, R. NICOLÒ, voce *Alea*, cit., 1024 e ss.; E. GABRIELLI, voce *Alea*, in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, vol. I, Roma, 2000, 1 ss.; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., 441 ss.; G. CAPALDO, *Contratto aleatorio e alea*, Milano, 2004, *passim*.

<sup>167</sup> Naturalmente, si deve tener conto che il rimedio previsto dall'art. 1467 c.c. per la riallocazione del rischio è quello demolitorio della risoluzione.

<sup>168</sup> *Supra*, par. 5.2.

<sup>169</sup> Per una ricostruzione del dibattito in materia, cfr. E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, cit., 17 e ss.

1467 c.c.<sup>170</sup>. Di fatto, attraverso l'applicazione di questo criterio, la disciplina in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta finirebbe per proteggere il debitore di un'obbligazione nascente da contratto in quanto tale, più che in quanto contraente svantaggiato dalla sopravvenienza<sup>171</sup>.

Ad oggi, questo orientamento è minoritario, ed è stato superato dalla tesi secondo cui l'eccessiva onerosità deve essere valutata avendo riguardo dell'equilibrio contrattuale originariamente stabilito dalle parti, e quindi, confrontando le due prestazioni nascenti dal contratto<sup>172</sup>. Seguendo questo approccio, l'eccessiva onerosità potrebbe essere definita come una sopravvenuta “*sproporzione di valori che rende una prestazione non più sufficientemente remunerata dall'altra*”, o ancora, in un'eccezionale “*sproporzione tra il sacrificio economico della parte onerata e il vantaggio derivante dal contratto*”<sup>173</sup>.

Tale ricostruzione, accolta anche in giurisprudenza<sup>174</sup>, si porrebbe alla base della rilevanza giuridica dello svilimento della prestazione<sup>175</sup>: evidentemente, il ragionamento di fondo è che per dare rilevanza ad una prestazione diversa da quella assunta dal contraente svantaggiato, è necessario mettere a fuoco lo squilibrio nel suo complesso.

Ma si potrà notare che una ricostruzione di tal tipo rischia di mettere ai margini l'elemento dell'interesse delle parti e finirebbe per escludere dal novero dell'eccessiva onerosità sopravvenuta una serie di casi limite, in cui pur non essendovi uno squilibrio in senso stretto, si sente comunque l'esigenza di liberare dal vincolo un contraente eccessivamente gravato, come per esempio, e soprattutto, il caso in cui la sopravvenienza rende eccessivamente onerose entrambe le prestazioni<sup>176</sup>.

---

<sup>170</sup> In tal senso, ad esempio: A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti*, Milano, 1950, 25 e ss.; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., 416.

<sup>171</sup> È un aspetto rilevato, tra gli altri, da P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1092.

<sup>172</sup> P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1094, 1095; ID, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., ritiene che per valutare lo squilibrio si debba fare riferimento non tanto all'equilibrio “*in astratto*” delle prestazioni, ma all'equilibrio che le parti avevano voluto e concordato in sede di stipulazione; C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 407 e ss.; P. TARTAGLIA, voce *Onerosità eccessiva*, cit. 164; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 215, enfatizza lo spunto secondo cui, che l'eccessiva onerosità assuma rilievo solo attraverso il confronto tra le due prestazioni è un elemento essenziale per distinguere la figura dell'eccessiva onerosità sopravvenuta dall'impossibilità sopravvenuta, che invece attiene alla singola obbligazione e si ripercuote sul contratto solo perché vi è un inadempimento.

<sup>173</sup> Sono le definizioni date al concetto di eccessiva onerosità sopravvenuta da C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 407.

<sup>174</sup> Si vedano, *ex multis*: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. 29 maggio 1998, n. 5302, in *DeJure*.

<sup>175</sup> Lo rileva P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1094.

<sup>176</sup> Rileva F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 208, che ad una ricostruzione che esclude che in questi casi vi sia uno squilibrio in senso stretto si potrebbe obiettare che il rimedio della risoluzione

Ed allora, hanno sicuramente pregio le osservazioni di quella dottrina che ha cercato di dare rilievo ad entrambi i criteri, sostenendo che il confronto tra i valori della singola prestazione al momento della conclusione e al momento della proposizione della domanda giudiziale deve essere svolto ai fini della valutazione dell'onerosità, mentre la comparazione con la controprestazione è funzionale ad accertare il superamento dell'alea normale<sup>177</sup>.

Ma anche se si sapesse con certezza quali siano i valori con cui confrontare la prestazione colpita dalla sopravvenienza, resterebbe fermo il problema dell'individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi che si possono, o si devono, impiegare per stabilire in concreto se l'alea normale sia stata superata.

Anche in questo caso, la questione è una conseguenza del silenzio del legislatore: né l'art. 1467 c.c., né le altre norme contenute nella parte del codice dedicata alla disciplina generale dei contratti, menzionano parametri numerici o criteri valutativi idonei ad identificare, o quantomeno, a delineare per sommi capi il limite dell'alea normale<sup>178</sup>.

Naturalmente, ciò ha incentivato lo sviluppo di diverse soluzioni dottrinali<sup>179</sup>, ma rimane comunque fermo che, analizzando anche per sommi capi i precedenti giurisprudenziali, si può riscontrare una certa eterogeneità nelle decisioni.

---

dovrebbe comunque restare nella disponibilità dell'onerato, che potrebbe non avere interesse a rimanere vincolato a un contratto di accresciuta o ridotta entità. Ammette espressamente l'esperibilità del rimedio P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1095: tale posizione è significativa, dal momento che Gallo aderisce alla tesi maggioritaria dello squilibrio tra le due prestazioni.

<sup>177</sup> Cfr.: C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 12 e ss., e F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 208 e ss.: quest'ultimo A. riporta osservazioni analoghe in F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit., 338-339.

<sup>178</sup> Sotto questo profilo, nel codice, un "indizio" viene fornito dalla disciplina in materia di appalti: l'art. 1664, comma 1, c.c., accorda espressamente alle parti il diritto di chiedere la revisione del contratto se, per effetto di circostanze imprevedibili, si verificano variazioni dei costi dei materiali, o della manodopera, tale da determinare un aumento, o una diminuzione del valore del contratto pari ad almeno il 10% del corrispettivo originariamente pattuito. Si tratta di un'indicazione significativa, che, tuttavia, va analizzata con attenzione, soprattutto quando ci si chiede se il parametro in esame possa essere utilizzato anche per contratti diversi dall'appalto (Sull'art. 1664 c.c. si tornerà *infra*, Cap. II, par. 4.3., 4.4., 4.5., mentre il tema dell'applicabilità della norma a contratti diversi sarà tratteggiato *infra*, Cap. III, par. 4)

Oltre all'appalto, P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1090, individua un altro esempio di determinazione quantitativa dello squilibrio nella disciplina in materia di rescissione: l'art. 1448 c.c. richiede infatti che lo squilibrio tra le prestazioni ecceda di oltre la metà. Anche questo riferimento può avere una sua importanza, ma non va ignorato che la norma in esame trova applicazione in casi in cui lo squilibrio è genetico ed è dovuto alle circostanze peculiari che danno luogo alla rescissione.

<sup>179</sup> Ad esempio, è stato affermato che il limite oltre il quale la prestazione dovrebbe ritenersi eccessivamente onerosa non vada ravvisato nel semplice superamento dell'alea normale, bensì nel superamento del doppio dell'alea normale. Si tratta di una tesi proposta da R. PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*, nota a Cass. 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro it.*, 1981, 2133 e ss., e ripresa da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 278, che però la propone in uno studio che sviluppa la teoria dell'obbligo di rinegoziazione sostenendo che tale obbligo sussisterebbe anche in presenza di sopravvenienze c.d. atipiche, ossia di sopravvenienze quantitative che non rientrerebbero nella definizione di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c..

A casi in cui l'eccessiva onerosità è stata ravvisata a fronte di variazioni dei costi non particolarmente elevate<sup>180</sup>, si affiancano arresti in cui il rimedio della risoluzione è stato negato nonostante vi fosse stato un aggravio dei costi superiore al 25%<sup>181</sup>. In ogni caso, si tende a ritenere che un'alterazione superiore al 50% integri un'eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>182</sup>.

Il panorama applicativo, quindi, offre una situazione caratterizzata da una qual certa discrezionalità della giurisprudenza<sup>183</sup>, che, però, non sfocia in un vero e proprio "arbitrio", come sostenuto da alcuni studiosi<sup>184</sup>. Infatti, la valutazione sull'eccessività si fonda comunque su alcuni criteri, frutto delle elaborazioni dei giudici e degli studiosi.

Un primo criterio impiegabile per delineare il limite dell'alea normale è sicuramente quello del tipo contrattuale<sup>185</sup>. Si parte dall'assunto che, quando le parti scelgono di ricondurre il loro affare ad un modello contrattuale legale, esse stanno conformando il loro regolamento di interessi al contenuto predisposto per quel tipo dal legislatore<sup>186</sup>. Ne consegue

---

<sup>180</sup> Ad esempio, F. BONELLI, *Criteri per l'individuazione dei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., 294, cita un lodo arbitrale emesso il 28 febbraio 1972, in cui si disponeva la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto di trasporto marittimo perché la svalutazione della Sterlina nei confronti del Dollaro statunitense aveva comportato una differenza sopravvenuta pari al 14%.

<sup>181</sup> Si veda, ad esempio, Trib. Monza 29 marzo 1993, in *Foro it.*, 1994, 916 e ss.: la controversia in esame non contemplava l'applicazione dell'art. 1467 c.c., dal momento che l'oggetto del contendere era la risoluzione per eccessiva onerosità di un contratto di compravendita regolato dalla Convenzione Internazionale di Vienna sulla vendita dei beni mobili. Tuttavia, è interessante notare che, a fronte di una variazione del costo della prestazione pari al 30%, lamentata dal venditore e accertata dal giudice, quest'ultimo aveva ritenuto tali parametri insufficienti a determinare il superamento dell'alea normale.

<sup>182</sup> Si vedano, *ex multis*, Cass. 15 dicembre 1984, n. 6574, in *Giur. it.*, 1986, 1 e ss.; Cass. 13 febbraio 1995, n. 1559, cit.. Nei due arresti, si accorda la risoluzione di due contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto un immobile da costruire, perché si rileva il superamento dell'alea normale nell'aumento del costo pari al 52% dovuto all'inflazione.

<sup>183</sup> Secondo F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 201 e ss., la discrezionalità del giudice ha un carattere "residuale", laddove la delimitazione dell'alea normale del contratto è lasciata, in prima battuta alle parti. L'osservazione si rinviene anche in ID, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 340.

<sup>184</sup> Così, ad esempio, P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1090.

<sup>185</sup> In questa sede, con la locuzione "tipi contrattuali" ci si riferisce a degli schemi contrattuali espressamente previsti e regolati dall'ordinamento giuridico, mentre l'espressione "contratto tipico" individua il contratto concreto che, corrispondendo ad un tipo contrattuale, è assoggettato alla relativa disciplina. Si tratta di un tema che in questa sede può essere soltanto accennato: per un approfondimento, si vedano, senza pretesa di completezza: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 397 e ss. (per un'analisi generale del tema), 953 (sulla rilevanza del tipo in ordine alla determinazione dell'alea normale); R. SACCO, *La qualificazione*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, cit., 557 e ss.; P. GALLO, *Il contratto*, cit., 143 e ss.. Sul tema, assumono ancora particolare pregio opere più risalenti come R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, 790 e ss.; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, rist. Napoli, 2014.

<sup>186</sup> In questo senso, G. DE NOVA, *Ult. op. cit.*, 6, afferma che "la riconduzione del contratto in esame a un tipo è volta alla costruzione del regolamento contrattuale".

che le parti hanno accolto, magari anche implicitamente, la delimitazione dell'alea normale, e quindi, la conformazione del rischio contrattuale, pensate per quel modello<sup>187</sup>.

Sulla base di tali premesse, si può giungere alla conclusione che, di fronte ad una sopravvenienza quantitativa, l'interprete dovrà, in primo luogo, qualificare il tipo contrattuale, per poi fare riferimento ai criteri per la ripartizione del rischio<sup>188</sup>.

Tale criterio ha sicuramente pregio, ma non è immune da profili critici. La sua applicazione fa inevitabilmente i conti con le difficoltà che spesso i giudici incontrano in sede di qualificazione, derivanti dal dato incontrovertibile che nella prassi negoziale, si fa ampio ricorso a contratti atipici<sup>189</sup>, o comunque a fattispecie che sono riconducibili solo in parte ad un modello legale<sup>190</sup>.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza, al fine di individuare la disciplina applicabile a tali contratti, ha sempre cercato di ricondurli ad uno o più tipi legali, impiegando tecniche qualificatorie come la sussunzione, attraverso la quale il contratto viene assoggettato alla

---

<sup>187</sup> M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 2.

<sup>188</sup> Limpidamente, V. ROPPO, *Il contratto*, cit. 945, sottolinea che ogni tipo incorpora un "diverso piano di ripartizione dei rischi tra i contraenti" (corsivo dell'A.). Seguono diversi esempi: il contrante che deve consegnare un manufatto assume rischi diversi, a seconda che il contratto sia qualificabile come una vendita di cosa futura o come un appalto (e si è visto che in questo caso, trova applicazione il parametro numerico di cui all'art. 1664 c.c.); la fornitura di servizi comporta l'assunzione di rischi diversi, a seconda che tale attività sia assunta mediante un contratto, d'opera, un contratto di lavoro subordinato, o un contratto di agenzia. Questi esempi dimostrano che a seconda della riconduzione dell'affare ad un tipo, la delimitazione dell'alea normale sarà diversa anche a fronte della stessa prestazione.

<sup>189</sup> Di contratti atipici si parla da tempo: F. MESSINEO, voce *Contratto innominato (atipico)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, 95 e ss.; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981. Anche G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, cit., 19 e ss., ravvisava già negli anni '70 una forte tendenza al ricorso a contratti non facilmente riconducibili ad un tipo contrattuale, ma rilevava che già allora la giurisprudenza cercava comunque di tipizzare tali fattispecie, pur con non poche difficoltà. De Nova si è occupato molto del tema dei contratti atipici, soprattutto con riferimento ai c.d. contratti alieni, ossia quei contratti a cui si applica la legge italiana, ma che hanno un contenuto elaborato facendo riferimento a modelli norme e principi di un altro ordinamento, che di solito risulta essere un sistema di *common law* statunitense. Sul tema cfr.: G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2010; ID, *Il contratto. Dal contratto tipico al contratto alieno*, Padova, 2011, 177 e ss..

<sup>190</sup> Sul tema, P. GALLO, *Il contratto*, cit., 171, e ss., fa riferimento, con copiose citazioni giurisprudenziali, al caso peculiare in cui le parti attribuiscono al contratto una denominazione tipica, ma ne predispongono un contenuto corrispondente ad un altro tipo. Non si porranno particolari problemi in quei casi in cui la denominazione è frutto di un errore (se le parti denominano "compravendita" uno scambio di beni, perché magari non sanno che il nome di questo contratto è "permuta", il giudice comunque lo qualificherà come permuta e vi applicherà la relativa disciplina). Diverso è il caso in cui la difformità tra nome e contenuto è volontaria: si potrebbe ipotizzare che in questo caso, le parti abbiano voluto assoggettare il contratto ad un regime giuridico predisposto per un altro tipo (l'esempio classico è quello della vendita di cosa futura denominata "appalto"): una soluzione potrebbe essere integrare la disciplina prevista per il tipo desumibile dal contenuto con il regime giuridico dello schema contrattuale conforme alla denominazione, ferma restando l'impossibilità di disapplicare le norme imperative operanti per il primo tipo. A ben vedere, il problema si ricollega a quello più generale della rilevanza della volontà delle parti ai fini della qualificazione del contratto, che G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, cit., 81 affrontava affermando che essa ha un suo peso, ma non è determinante, perché l'ultima parola in materia spetta comunque al giudice.

disciplina del tipo con cui presenta maggiori elementi in comune<sup>191</sup>, o il metodo tipologico, che consiste in un raffronto diretto tra la fattispecie concreta e i vari tipi legali<sup>192</sup> funzionale all'elaborazione di una disciplina adeguatamente completa per lo specifico contratto, composta da regole attinenti a due o più tipi contrattuali<sup>193</sup>.

In sostanza, in questi casi è lo studio del contratto concretamente stipulato che porta alla qualificazione, e quindi, è l'eventuale conformazione convenzionale del rischio che potrebbe suggerire al giudice il tipo di contratto<sup>194</sup>.

E allora, per quel che rileva in questa sede, il principale problema è che, di fatto, l'intenzione di determinare l'alea normale e, di conseguenza, l'allocatione del rischio tra le parti finisce per essere frustrata.

Inoltre, non si può certo ignorare che, a volte, la riconduzione di un contratto atipico ad uno o più tipi legali potrebbe sminuirne, in un certo senso, le peculiarità. Applicando la tecnica della sussunzione, si rischia di assoggettare il contratto ad una disciplina relativa ad un tipo non completamente appropriato. Assoggettare le singole clausole contrattuali a due o più regimi giuridici tipici, attraverso il metodo della combinazione, potrebbe non far cogliere il carattere autonomo e unitario dell'operazione<sup>195</sup>. Il problema si può porre proprio per quei contratti che presentano una struttura particolarmente complessa e sono fondati su una lunga durata.

Ciò, ovviamente, non deve indurre a guardare con assoluto sfavore alle operazioni ermeneutico-qualificatorie svolte dalla giurisprudenza. Infatti, esse molto spesso si rivelano piuttosto utili.

Si dovrà semplicemente prendere atto che non sempre queste tecniche risultano adeguate, nonché, per quel che qui rileva, che il criterio del tipo contrattuale, di per sé, non è sufficiente a delimitare l'alea normale.

---

<sup>191</sup> Si tratta del metodo prevalentemente impiegato in giurisprudenza. Cfr., *ex multis*, Cass. 28 novembre 2003, n. 18229, in *Giust. civ.*, 2004, 1506; Cass. 13 gennaio 2005, n. 574, in *DeJure*.

<sup>192</sup> Si tratta dell'approccio preferito dalla dottrina (*ex multis* P. GALLO, *Il contratto*, cit., 178 e ss.). In giurisprudenza, in passato, è stato utilizzato soprattutto in materia di *leasing*, prima che la locazione finanziaria trovasse una compiuta tipizzazione nella l. 124/2017; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2069, in *Giur. it.*, 2001..

<sup>193</sup> Per una disamina generale delle due tecniche: P. GALLO, *Il contratto*, cit. 175 e ss.; F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 33 e ss.; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale* cit., 118 e ss..

<sup>194</sup> F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 33; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, cit., 81: si fa nuovamente riferimento alle riflessioni sulla volontà delle parti, che De Nova, ai fini della qualificazione del contratto, ritiene rilevante, ma non determinante, perché l'ultima parola in materia spetta comunque al giudice.

<sup>195</sup> Il problema viene rilevato da C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 434.

Del resto, quest'ultima osservazione può valere anche per quelle ipotesi in cui il contratto concreto è tipico, e non è un caso che la dottrina che illustra questo criterio, senza porsi i problemi sollevati in questa sede, lo affianchi spesso ad altri parametri.

Sotto questo profilo, infatti, si rileva che per delineare l'alea normale del contratto, occorrerà fare riferimento, oltre al tipo contrattuale, ad ogni altro dato desumibile dal contratto che concorre a delineare “*il piano di ripartizione dei rischi concretamente adottato dalle parti*”<sup>196</sup>. Assumeranno rilievo, in tal senso, elementi come l'oggetto del contratto, le clausole ulteriori rispetto al tipo contrattuale prescelto, e così via.

Infine, per delineare l'alea normale del contratto, è fondamentale analizzare anche il contesto in cui il contratto viene stipulato ed eseguito. Il riferimento riguarda prevalentemente le caratteristiche del settore economico, o meglio, del mercato<sup>197</sup> in cui il contratto opera. È chiaro che tanto più il mercato è soggetto ad oscillazioni, e tanto più è ampio il valore delle variazioni che ne derivano, quanto più si estenderà l'alea normale del contratto che opera in quello stesso mercato<sup>198</sup>.

---

<sup>196</sup> In tal senso, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 965.

<sup>197</sup> È V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 953, a parlare di contratto che opera nel mercato.

<sup>198</sup> V. ROPPO, *Ult. op. cit., ibidem*, cita l'esempio dei contratti stipulati nei mercati borsistici: essendo la borsa un mercato soggetto a frequenti oscillazioni che portano a variazioni dei valori anche molto significative, è chiaro che uno squilibrio che incide su un contratto stipulato in questo mercato potrebbe rientrare nell'alea normale, integrando invece un'eccessiva onerosità sopravvenuta se incidesse su un contratto operante in un mercato più tranquillo. F. BONELLI, *Criteri per l'individuazione dei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., 290-291. Invece richiama l'esempio dei mercati delle materie prime e del noleggio di navi, in cui le oscillazioni di valore sono spesso imponenti, a volte pari al 200%: se ne può dedurre che in tali mercati, le oscillazioni che rientrano nel suddetto valore non superano l'alea normale e, di conseguenza saranno giuridicamente rilevanti solo quelle sopravvenienze che determinano un'alterazione superiore al 200%.



## CAPITOLO II

### LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE QUANTITATIVE NEL DATO NORMATIVO, TRA PROSPETTIVE DEMOLITORIE E PROSPETTIVE MANUTENTIVE

SOMMARIO: 1. Prospettive demolitorie e prospettive manutentive nella gestione delle sopravvenienze quantitative – 2. La prospettiva demolitoria “temperata” dell’art. 1467 c.c.: la risoluzione e la riconduzione ad equità dei contratti a prestazioni sinallagmatiche – 3. Un altro notevole esempio di prospettiva demolitoria: la gestione delle sopravvenienze nel sistema inglese – 4. La prospettiva manutentiva nella parte del codice dedicata ai singoli contratti: i rimedi manutentivi “speciali” – 4.1. Sopravvenienze in materia di somministrazione – 4.2. Le sopravvenienze nei contratti di affitto – 4.3. Le sopravvenienze nell’appalto privato – 4.4. (segue) l’onerosità sopravvenuta della prestazione – 4.5. (segue) la difficoltà nell’esecuzione – 4.6. Cenni sul principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici – 4.7. Le sopravvenienze nel contratto aleatorio di assicurazione – 5. La prospettiva manutentiva nei sistemi di *civil law*: le riforme degli ordinamenti francese e tedesco – 5.1. L’esperienza tedesca: il passaggio dalla teoria della *Wegfall der Geschäftsgrundlage* alla teoria della *Neuverhandlungspflicht* e la riforma del BGB del 2002 – 5.2. L’esperienza francese: la teoria dell’*imprévision* e la riforma del *code civil* del 2016 – 6. La prospettiva manutentiva nei progetti di *soft law*: affinità e divergenze tra i Principi *Unidroit*, i *Principles of European Contract Law* e il *Draft Common Frame of Reference*

#### **1. Prospettive demolitorie e prospettive manutentive nella gestione delle sopravvenienze quantitative**

In precedenza<sup>1</sup>, si è fatto riferimento ad uno schema semplicistico, ma piuttosto efficace, in base al quale il problema della gestione delle sopravvenienze può essere risolto applicando alternativamente tre soluzioni: la prima consiste nel mantenere il rapporto contrattuale inalterato, applicando la seconda il contratto verrà sciolto, per effetto della terza il contratto si modifica<sup>2</sup>.

In linea di principio, la prima soluzione troverà applicazione quando la sopravvenienza non è giuridicamente rilevante<sup>3</sup>, ossia quando la fattispecie successiva alla stipulazione del

---

<sup>1</sup> *Supra*, Cap. I, par. 2.

<sup>2</sup> Giova ricordare che tale ricostruzione si deve a P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1060 e ss., 1143 e ss..

<sup>3</sup> Il tema della rilevanza giuridica della sopravvenienza è particolarmente enfatizzato da E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 15 e ss., e da T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, cit., 1098 e ss.: gli A. affermano che prima di chiedersi quale sia il rimedio applicabile ad una sopravvenienza, bisognerebbe accertare se a quella fattispecie si possa in generale ricollegare un rimedio e rilevano che molti esponenti della dottrina apparentemente non si pongono il problema. Lo stesso approccio, anche se privo delle predette critiche, è seguito da D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 282.

contratto, pur modificando la situazione di fatto, non rileva sul piano dell'effetto giuridico, o meglio, delle conseguenze che l'ordinamento ricollega agli eventi empirici in base ad un giudizio di valore legato alla tutela degli interessi<sup>4</sup>.

In altri termini, in questi casi non si pone il problema della contrapposizione tra il principio *pacta sunt servanda* e la clausola *rebus sic stantibus*, e il contratto conserverà il suo carattere vincolante.

Quando, invece, la sopravvenienza assume rilievo, ci si potrà chiedere se sia preferibile applicare la seconda o la terza soluzione.

A ben vedere, la scelta in esame è oggetto di un dibattito che vede coinvolti non solo gli studiosi, ma anche i legislatori e la giurisprudenza, e che si sublima nella contrapposizione tra due orientamenti<sup>5</sup> che, in tal senso, assumono degli approcci, o se si preferisce, seguono delle prospettive opposte.

Un primo orientamento pone particolare enfasi alla concezione del contratto inteso come atto di autonomia, e quindi, è più sensibile alla salvaguardia del contratto originario. Di conseguenza, esso segue una prospettiva demolitoria: l'eventuale preminenza del principio *rebus sic stantibus* rispetto al principio *pacta sunt servanda* si sostanzia nella possibilità di scegliere esclusivamente se mantenere il rapporto inalterato o se scioglierlo<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> La riflessione è posta seguendo la nozione di rilevanza giuridica adottata da A. FALZEA, voce *Efficacia giuridica*, in *Enc. Dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, 478 e ss., il quale scrive: “In ogni effetto giuridico una situazione viene considerata e valutata in funzione di quell'interesse fondamentale che è l'interesse della comunità giuridica. [...] Uno speciale valore assume la situazione che si dimostri necessaria, dopo una determinata fattispecie, per la tutela del sistema degli interessi giuridici. [...] Non sempre [...] la valutazione giuridica di una situazione porta a un giudizio di necessità; può portare anche a un giudizio di possibilità. [...] La possibilità assiologica di una situazione risulta come la non-necessità assiologica della situazione contraria”. Lo stesso A. a pag. 489 definisce l'effetto giuridico come “ogni valore giuridico assunto dal diritto positivo sotto la condizione che si sia prodotta una precedente situazione di fatto”: emerge la sua posizione sulla rilevanza giuridica, che consisterebbe nell'idoneità della fattispecie a produrre i suoi effetti.

Naturalmente la posizione in esame non è l'unica sul tema. Ad esempio, R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., 265 e ss., propone una distinzione tra rilevanza giuridica ed effetti giuridici secondo cui la prima consiste nella qualifica giuridica del fatto, che di per sé produce effetti, mentre questi ultimi sono quelle nuove situazioni giuridiche che il diritto accorda alla fattispecie, e che quindi la identificano e ne determinano l'assolvimento delle funzioni.

In ogni caso, il tema della rilevanza giuridica è un tema piuttosto ampio e complesso, che non può essere compiutamente valutato in questa sede: già le predette tesi dimostrano, però, che le varie ricostruzioni dottrinali analizzano la rilevanza giuridica in stretta correlazione con l'altrettanto importante e complesso concetto di efficacia giuridica. Per una panoramica generale dei vari orientamenti dottrinali, cfr. N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 2008, 3 e ss.

<sup>5</sup> E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 23, parla di due vere e proprie “scuole di pensiero”, citando in merito letteratura americana.

<sup>6</sup> A tale orientamento aderiva la dottrina tradizionale italiana. Cfr., senza pretesa di completezza: G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus*, cit., 1 e ss.; ID, *Appunti per una teoria della “soppravvenienza”*, cit. 471 e ss.; ID, voce *Contratto*, cit.; 496 ss.; ID, voce *Clausola rebus sic stantibus*, cit. 9; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, rist. 2012, 185.

Il secondo orientamento, più attento ai mutamenti che derivano dalla sopravvenienza, assume un atteggiamento manutentivo: l'effetto della sopravvenienza non può limitarsi allo scioglimento del contratto, ma deve portare ad una sua modifica, che tenga conto della mutata situazione di fatto, vuoi attraverso l'attribuzione alle parti di un obbligo di rinegoziare<sup>7</sup>, vuoi mediante l'adeguamento giudiziale<sup>8</sup>.

## **2. La prospettiva demolitoria “temperata” dell’art. 1467 c.c.: la risoluzione e la riconduzione ad equità dei contratti a prestazioni sinallagmatiche**

La predisposizione di un impianto normativo diretto a riconoscere rilievo al principio *rebus sic stantibus*<sup>9</sup> poneva l'ordinamento italiano, all'epoca dell'entrata in vigore del codice, in una posizione di avanguardia rispetto agli altri sistemi giuridici europei<sup>10</sup>.

Ciò premesso, il legislatore della parte generale del diritto dei contratti ha applicato il principio adottando una prospettiva demolitoria, dal momento che, sussistenti i requisiti desumibili dall'art. 1467, commi 1 e 2, c.c.<sup>11</sup>, si accorda al contraente svantaggiato la possibilità di adire il giudice per chiedere la risoluzione del contratto.

Più precisamente, la conseguenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta è la risolubilità del contratto<sup>12</sup>, il cui scioglimento potrà essere disposto dal giudice a seguito di una domanda giudiziale in tal senso<sup>13</sup>, che può essere esperita solo dal contraente svantaggiato<sup>14</sup>.

---

<sup>7</sup> Si tratta della posizione assunta dalla dottrina dominante. Si vedano, ad esempio: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit.; P. GALLO, voce *Revisione del contratto*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. XVII, Torino, 1998, 431 ss.

<sup>8</sup> Si vedrà *infra*, Cap. III, par. 4, che un orientamento dottrinale propone come soluzione al problema della gestione delle sopravvenienze l'estensione a contratti diversi dall'appalto della disciplina prevista dall'art. 1664, comma 1, c.c., che, come si vedrà *infra*, Cap. II, par. 4.3., 4.4., 4.5., prevede una revisione giudiziale finalizzata a ricondurre una variazione quantitativa nella sua alea normale. La tesi è stata proposta da M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, 467 e ss. e da E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 167 e ss..

<sup>9</sup> Sotto questo profilo, F. DELFINI, *Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 334, sottolinea che la clausola *rebus sic stantibus* viene richiamata nella Relazione al Codice (Libro IV, n. 665).

<sup>10</sup> Cfr., *ex multis*: C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., *passim*; F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit., 333.

<sup>11</sup> Su cui *supra*, Cap. I, par. 5 e ss.-

<sup>12</sup> R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 661, sottolinea che, ai fini della risoluzione, sono necessarie “*le dichiarazioni degli interessati*”, perché la controparte deve essere messa in condizione di sapere se non potrà più confidare nel rapporto contrattuale, e se sia possibile ricondurlo eventualmente ad equità *ex art.* 1467, comma 3, c.c. (su quest'ultimo rimedio, cfr. *infra*).

<sup>13</sup> Oltre che, naturalmente, in via di azione, la risoluzione può essere domandata in via riconvenzionale (in dottrina, *ex multis*: C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 409; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 216. In giurisprudenza, ad esempio: Cass. 4 settembre 1991, n. 9335, in *Gius. civ.*, 1992, 426). Problema diverso, invece, è quello concernente la deducibilità in via di eccezione dell'eccessiva onerosità: ci

L'influenza della dottrina tradizionale è evidente<sup>15</sup>. Si affermava che attraverso la prosecuzione del rapporto originario, il rischio sarebbe stato sopportato dal contraente che aveva subito gli effetti pregiudizievoli della sopravvenienza, mentre, con lo scioglimento, il rischio si sarebbe trasferito alla controparte, che, in un certo senso, sarebbe stata privata di un rapporto contrattuale per lei vantaggioso<sup>16</sup>.

L'art. 1467, comma 1, c.c., invoca espressamente l'applicazione dell'art. 1458 c.c.. Ne consegue che la risoluzione ha effetto retroattivo e, quindi, ciascuna parte è tenuta a restituire quanto ricevuto<sup>17</sup>, ma sono fatti comunque salvi i diritti dei terzi. Dal richiamo alla stessa norma, si evince che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite<sup>18</sup>.

Tanto premesso, anche dopo l'entrata in vigore del codice, la dottrina si è interrogata sulla *ratio* dell'istituto. A ben vedere, tutte le tesi proposte sembrano comunque essere il risultato delle diverse connotazioni e letture che possono essere date al principio *rebus sic stantibus*.

Ad una prima tesi di tipo soggettivistico, fondata sull'assunto che il rimedio risolutorio sia espressione di un'implicita e presumibile volontà delle parti a non proseguire il contratto<sup>19</sup>, si è poi contrapposto un orientamento causalistico, secondo il quale la risoluzione è la

---

si chiede se il contraente svantaggiato possa paralizzare le pretese all'adempimento della controparte eccedendo, in via giudiziale o stragiudiziale, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, senza tuttavia richiedere contestualmente al giudice la risoluzione. La dottrina e la giurisprudenza dominanti danno al quesito risposta negativa (C. TERRANOVA, *Ult. op. cit.*; 216; P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1104 e ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 956. In giurisprudenza, si vedano: Cass. 8 giugno 1984, n. 3450, in *Giur. it.*, 1984, 1665; Cass. 10 febbraio 1999, n. 955, in *DeJure*).

<sup>14</sup> C. M. BIANCA, *La reponsabilità*, cit., 409, precisa che la risoluzione è un diritto potestativo giudiziale e che, di conseguenza, la sentenza del giudice è costitutiva.

<sup>15</sup> Si rinvia nuovamente a: G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus*, cit., 1 e ss.; ID, *Appunti per una teoria della "sopravvenienza"*, cit. 471 e ss.; ID, voce *Contratto*, cit.; 496 ss.; ID, voce *Clausola rebus sic stantibus*, cit. 9; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 185.

<sup>16</sup> La posizione della dottrina tradizionale è efficacemente descritta da V. ROPPO, *Il contratto*, cit.,

<sup>17</sup> Sempre C. M. BIANCA, *Ult. op. cit.*, *ibidem*, sottolinea l'operatività delle norme in materia di ripetizione dell'indebito di cui agli artt. 2033 e ss. c.c.

<sup>18</sup> Secondo C. M. BIANCA, *Ult. op. cit.*, *ibidem*, quest'ultima disposizione si applica anche ai contratti diversi da quelli ad esecuzione continuata o periodica, allorchando vi sia stato un adempimento parziale della prestazione onerata e la controparte abbia un interesse apprezzabile al mantenimento della prestazione parzialmente eseguita.

<sup>19</sup> Si tratta di una tesi oggi particolarmente criticata in dottrina: ad esempio, C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 402 la ritiene non convincente e in nt. 13, sottolinea che già Osti, nel 1913, affermava che il principio *rebus sic stantibus* riguarda il rapporto di valore delle prestazioni (l'opera citata è G. OSTI, *Appunti per una teoria della sopravvenienza*, cit.); ed ancora, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 946, pone l'accento sulla considerazione che tale tesi si fonda su una finzione.

reazione dell'ordinamento giuridico alle perturbazioni che incidono sul sinallagma funzionale a tal punto da far venire meno la causa in concreto del contratto<sup>20</sup>.

Quest'ultima tesi, pur non essendo esente da critiche<sup>21</sup>, è quella prevalente in dottrina, ma alcuni autori affiancano a tale funzione oggettiva del rimedio una connotazione equitativa: sotto questo profilo, si afferma che attraverso l'art. 1467 c.c., il legislatore ha voluto liberare il contraente svantaggiato da un adempimento che potrebbe risultargli economicamente rovinoso<sup>22</sup>.

La prospettiva demolitoria viene "temperata" dal disposto dell'art. 1467, comma 3, c.c.: la norma consente alla controparte di paralizzare gli effetti della domanda giudiziale offrendosi di modificare il contratto<sup>23</sup> per ricondurlo a condizioni equitative<sup>24</sup>.

Attraverso tale disposizione, il legislatore del 1942 ha accordato all'altro contraente la possibilità di evitare la risoluzione, mediante un ripristino dell'equilibrio contrattuale, che si potrà ottenere in diversi modi: può prevedersi tanto un aumento della controprestazione del creditore che una diminuzione della prestazione debitoria, può essere prevista una modifica delle modalità di esecuzione di una o di entrambe le prestazioni, ovviamente in senso favorevole alla parte svantaggiata dalla sopravvenienza, e così via<sup>25</sup>.

Secondo la dottrina prevalente, l'istituto rappresenta un'espressione del principio della conservazione del contratto e della preferenza del legislatore verso il mantenimento del

---

<sup>20</sup> In tal senso, ad esempio: A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, cit., 94; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 39; P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1065. Vi aderisce, pur con alcune riserve, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 946; G.B. FERRI, *Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadr.*, 1988.

<sup>21</sup> In tal senso, C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 402, ritiene che l'eccessiva onerosità non impedisca l'attuazione della causa concreta del contratto; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 946, manifesta le sue riserve sostenendo che la tesi causalistica non spiega perché la perturbazione inciderebbe sulla causa a fronte di eventi straordinari ed imprevedibili e non anche in caso di alterazioni derivanti da eventi privi di queste caratteristiche. Tali perplessità, non del tutto infondate, potrebbero però essere superate rilevando che l'alterazione derivante da un evento prevedibile rientra nell'alea normale del contratto.

<sup>22</sup> In tal senso, *ex multis*: F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 334-335, ove l'A. rileva che il fondamento equitativo è espressione di un generale *favor* del legislatore per il debitore, che sarebbe dimostrato anche dall'art. 2058, comma 2, c.c. che in materia di responsabilità aquiliana, prevede l'operatività del risarcimento per equivalente qualora il risarcimento in forma specifica risultasse eccessivamente oneroso; C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 403.

<sup>23</sup> La dottrina discute sulla natura sostanziale o processuale dell'istituto: cfr. P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1109; P. TARTAGLIA, voce *Onerosità eccessiva*, cit., 168 e ss.; E. GABRIELLI, voce *Offerta di riduzione ad equità del contratto*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, Agg., Torino, 2003, 972 e ss..

<sup>24</sup> La giurisprudenza ha precisato che il riferimento all'equità è da ritenersi di natura tecnica, connesso al rapporto di equilibrio fra le prestazioni: Cfr. Cass. 8 settembre 1998, n. 8857, in *DeJure*.

<sup>25</sup> Tale argomentazione si può fondare, tra l'altro, sul contenuto dell'art. 1468 c.c., ai sensi del quale, quando l'eccessiva onerosità incide su un contratto in cui solo una parte ha assunto obbligazioni, quest'ultima può chiedere la riconduzione del contratto ad equità proprio attraverso una riduzione della prestazione, ovvero una modifica delle modalità di esecuzione. Naturalmente in questo caso, il contratto non potrà essere ricondotto ad equità aumentando il corrispettivo, dal momento che quest'ultimo manca.

rapporto, pur modificato, rispetto al suo scioglimento<sup>26</sup>. Sotto questo profilo, è stato altresì sottolineato che la finalità della disposizione è anche quella di consentire all'altro contraente di neutralizzare comportamenti opportunistici della parte svantaggiata, che potrebbe invocare il rimedio *ex art. 1467 c.c.* per liberarsi da rapporti contrattuali divenuti poco graditi<sup>27</sup>

Resta fermo, tuttavia, un aspetto rilevante. La possibilità di offrirsi di ricondurre il contratto ad equità è subordinata all'esperimento della domanda giudiziale di risoluzione da parte dell'altro contraente. Inoltre, essa rimane nella disponibilità del contraente avvantaggiato<sup>28</sup>, che potrebbe benissimo non far nulla per evitare lo scioglimento del rapporto qualora sussistano i presupposti indicati dall'*art. 1467 c.c.*<sup>29</sup>. In sostanza, l'*art. 1467*, comma 3, c.c., tutela l'interesse alla sopravvivenza del rapporto, ma solo nei riguardi del contraente avvantaggiato<sup>30</sup>, che, sotto questo profilo, mantiene un maggiore potere contrattuale, e in cui il mantenimento del contratto è un'ipotesi del tutto eventuale.

È opinione consolidata che non sia necessario eliminare del tutto lo squilibrio sopravvenuto, essendo sufficiente ridurre ragionevolmente l'eccessività riconducendo l'alterazione nell'ambito della sua alea normale<sup>31</sup>. Tanto premesso, in passato si è a lungo dibattuto sull'individuazione dei poteri del giudice a fronte di un'offerta che risulta incompleta, o basata su indicazioni di massima, o più semplicemente non idonea a ricondurre il contratto nell'alea normale.

In particolare, ci si è chiesti se, in tali casi, il giudice debba limitarsi a dare una valutazione negativa all'offerta, con conseguente disposizione della risoluzione del contratto, ov-

---

<sup>26</sup> Così, ad esempio: P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1109; C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit. 198; C. M. BIANCA, *La responsabilità*, 410.

<sup>27</sup> Cfr. A. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2017, 128.

<sup>28</sup> In tal senso, G. CASELLA, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta*, Torino, 2001, 217, parla espressamente di un diritto potestativo.

<sup>29</sup> A tal proposito, M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, cit., 411, rileva che la disciplina in esame pecca di rigidità e, soprattutto, porta con sé il rischio di potenziali abusi da parte del contraente avvantaggiato.

<sup>30</sup> L'osservazione si rinviene in A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. Impr.*, 2003, 709

<sup>31</sup> La dottrina ha rilevato che, sotto questo profilo, la disciplina in esame si discosta da quella della riconduzione ad equità del contratto rescindibile *ex art. 1450 c.c.*. Infatti, in questo caso, si ritiene che lo squilibrio debba essere integralmente eliminato. La differenza viene motivata sulla base della constatazione che nelle fattispecie regolate dall'*art. 1467*, comma 3, c.c., lo squilibrio non è imputabile al contraente avvantaggiato, mentre la disciplina in materia di rescissione opera allorché sussiste la malafede dell'altro contraente: cfr. V. ROPPO *Il contratto*, cit., 958; R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici* cit., 661, F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., 342. Ma si vedano anche F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 266, e in giurisprudenza, Cass. 11 gennaio 1992, n. 247, in *Giur.it*, 1993, 2018.

vero se possa esercitare poteri integrativi che incidendo sul contenuto della proposta, la conducono ai parametri equitativi in questione.

Si tratta di un altro ambito in cui si è assistiti ad un'attenuazione del rigore interpretativo da parte della giurisprudenza. In un primo momento, si era ritenuto che il giudice dovesse limitarsi a valutare l'offerta<sup>32</sup>, ma col tempo, la giurisprudenza si è "attribuita" dei poteri di intervento sul contenuto della proposta<sup>33</sup>.

La dottrina che condivide questa soluzione sottolinea che l'intervento del giudice è preordinato a riequilibrare gli interessi in gioco: ciò significa che tale intervento non si pone in contrapposizione con l'autonomia privata, ma, al contrario, la attua<sup>34</sup>.

### **3. Un altro notevole esempio di prospettiva demolitoria: la gestione delle sopravvenienze nel sistema inglese**

Ai fini della presente ricerca, può essere utile volgere lo sguardo a taluni modelli normativi provenienti da ordinamenti europei, che, pur con le dovute differenze, sono comunque affini al nostro<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> P. GALLO, *Il contratto*, cit., 116, nt. 1, fa riferimento a Cass. 14 ottobre 1947, n. 1607. Ma la stessa impostazione restrittiva veniva seguita da Cass. 11 gennaio 1992, n. 247, cit..

<sup>33</sup> Si vedano, *ex multis*, Cass. 18 luglio 1989, n. 3347, in *Foro it.*, 1990, 564; Cass. 25 maggio 1991, n. 5922, in *DeJure*.

<sup>34</sup> In tal senso E. GABRIELLI, *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2013, 55 e ss..

<sup>35</sup> Il tema dell'affinità tra i vari sistemi giuridici del mondo occidentale è un tema estremamente vasto, oltre che affascinante, che non può essere compiutamente analizzato in questa sede, se non per alcuni cenni, anche perché esso si interseca con diverse alte scienze sociali, come la storia, la sociologia, e così via.

A voler porre alcuni punti sintetici, è ormai da tempo assodato che i sistemi giuridici del mondo occidentale, al di là di talune differenze di struttura, di tradizione e di impostazione metodologica, condividono dei valori fondamentali comuni, da cui deriva un modo sostanzialmente omogeneo di intendere il fenomeno giuridico.

Le ragioni di tale omogeneità sono diverse. Alcuni autori hanno identificato una caratteristica fondamentale dei sistemi giuridici occidentali nella netta distinzione tra il fenomeno giuridico e altri fenomeni sociali, come ad esempio la religione. Altri, invece, hanno posto maggiormente l'attenzione sul dato storico, sottolineando che i sistemi giuridici occidentali sono accomunati dal fatto che essi derivano in gran parte dal diritto romano, ma anche, in misura minore, dalle consuetudini germaniche. Da questa matrice comune deriverebbe un'attenzione sostanzialmente omogenea per valori come la giustizia o la libertà personale

Ma al di là di queste considerazioni, all'interno di realtà sociali simili, caratterizzate da analoghi livelli di sviluppo sociale, economico, culturale, e così via, è normale che anche il fenomeno giuridico, al pari di altri fenomeni sociali, si sviluppi in modo sostanzialmente omogeneo.

Sotto questo profilo, si potrà notare che la comunanza di valori è riscontrabile non solo comparando i sistemi di derivazione romanistica tra loro, ma anche se il confronto è svolto con i sistemi di *common law*.

Sul punto ancora oggi risultano fondamentali le riflessioni di pionieri come Harold Berman, Peter Stein, John Shand e Rudolph Schlesinger. Pertanto, per un approfondimento, cfr.: H. BERMAN, *The formation of the Western Legal Tradition*, in ID, *Law and revolution*, vol. I, Cambridge (Ma), 1983; P. STEIN, J. SHAND, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, trad. it. di A. MACCIONI, Milano, 1981. Per cogliere alcuni aspetti essenziali del pensiero di Rudolph Schelsinger in lingua italiana, si veda R. SCHLESINGER, *Il nucleo comune dei vari sistemi giuridici: un nuovo campo di studi comparativi all'orizzonte*, in *Riv. dic. civ.*, 1963, 65 e ss..

L'approccio comparatistico, se non si limita ad essere una “*trattazione multigiuridica operata per esposizioni parallele dei diversi dati nazionali*”<sup>36</sup>, può fornire diversi spunti di riflessione, al fine di individuare, nel nostro sistema giuridico, un assetto della materia che risulti essere il più persuasivo possibile<sup>37</sup>.

Tanto premesso, in questo caso il dato comparatistico dimostra che il legislatore italiano non è il solo ad adottare in via generale una prospettiva demolitoria, dal momento che lo stesso approccio viene seguito nel sistema inglese. Anzi, in questo ordinamento, come si vedrà a breve, il tema della gestione delle sopravvenienze assume contorni problematici.

D'altro canto, ciò è dovuto a talune differenze, anche di carattere strutturale<sup>38</sup>, tra i sistemi di *civil law* e quelli di *common law*, di cui l'ordinamento inglese rappresenta l'archetipo.

Da un lato, il giudice, rispetto ai sistemi continentali, gioca un ruolo ancor più importante nell'individuazione delle fattispecie rilevanti.

Dall'altro lato, il principio *pacta sunt servanda*, che in lingua inglese è noto con la locuzione “*sanctity of contract*”, assume un'importanza centrale nell'elaborazione della teoria generale dei contratti. Ciò è sicuramente dovuto alla constatazione che i giuristi anglosassoni adottano una nozione del principio strettamente connessa con l'elemento volontaristico: che la volontà delle parti sia la fonte del contratto, è elemento necessario e sufficiente a dotarlo della forza di legge<sup>39</sup>.

Ma ancora, un ruolo di spessore è altresì giocato dalla concezione di contratto che domina il panorama dottrinale e giurisprudenziale anglosassone, che risulta essere significativamente diversa da quella adottata nei sistemi di *civil law*: il contratto, infatti, non è inteso

---

In Italia, un pioniere del diritto comparato è stato sicuramente Rodolfo Sacco, che ha dedicato moltissimi anni della sua vita da studioso a dare alla materia quella dignità che oggi le viene unanimemente riconosciuta. Tra le (moltissime) opere dedicate al tema, si veda, senza pretesa di completezza, R. SACCO, P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2019.

<sup>36</sup> Il corsivo è tratto da R. SACCO, P. ROSSI, *Ult. op. cit.*, cit. 14.

<sup>37</sup> In tal senso, D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 327.

<sup>38</sup> Per un'analisi critica della distinzione, si vedano: A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2018; C. M. BIANCA, *La norma giuridica. I soggetti*, in ID, *Diritto civile*, vol. I, Milano, 2002, 81 e ss..

<sup>39</sup> Per una disamina sul tema, cfr., senza pretesa di completezza: M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 183-184; P. GALLO, *Istituti giuridici*, in ID, *Introduzione al diritto comparato*, vol. II, Torino, 2018, 10 e ss., 223 e ss.; S. CIRIELLI, *Clausola di hardship e adattamento nel contratto commerciale internazionale*, in *Contr. impr./Eur.*, 1998, 739 e ss.; M. VITALI, *Clausole di forza maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della grande epidemia*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, 681 e ss.. A livello internazionale, si segnalano: H. BEALE, *Chitty on contracts*, London, 2017, §1-036; L. A. CUNNINGHAM, *Contracts in the real world. Stories on popular contracts and why they matter*, Cambridge (UK), 2012, p. 68 e ss.; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, London, 1994, 1 e ss..

come un rapporto che sorge a seguito dell'assunzione di una o più promesse aventi ad oggetto l'assunzione di sacrifici patrimoniali, ma come una garanzia al raggiungimento di uno specifico risultato di cui i contraenti si assumono la responsabilità<sup>40</sup>.

Ne deriva, in primo luogo, un impianto normativo in cui si fa non poca fatica ad accettare l'idea che su un rapporto diretto a raggiungere un risultato specifico, frutto della libera volontà delle parti, possa intervenire il giudice.

Basti pensare che, ancora oggi, in materia di gestione delle sopravvenienze, viene considerato un *leading case* il celebre caso *Paradine v. Jane*, che risale al XVII secolo<sup>41</sup>, e che aveva disposto il principio di diritto in base al quale, in quei casi in cui l'impegno è stato volontariamente assunto dalle parti per mezzo di un contratto, l'obbligato resta vincolato anche se l'esecuzione diventa impossibile per una circostanza a lui non imputabile<sup>42</sup>.

È abbastanza evidente che il principio in esame fosse espressione di un rigore eccessivo nei confronti del tema delle sopravvenienze, tanto più se si tiene conto che esso era stato elaborato in relazione ad una fattispecie che, facendo riferimento alle categorie italiane, integrerebbe un'ipotesi peculiare di impossibilità sopravvenuta<sup>43</sup>.

Tuttavia, per assistere ad una mitigazione da parte delle corti inglesi, si dovettero attendere più di due secoli. Risale, infatti, al 1863 l'altrettanto celebre caso *Taylor v. Caldwell*<sup>44</sup>, in cui si dispose giudizialmente lo scioglimento di un contratto, come conseguenza

---

<sup>40</sup> Cfr.: P. GALLO, *Istituti giuridici*, cit., 10 e ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 127. Per una panoramica più generale sulla nozione del concetto di contratto nei sistemi di *common law* (tema che non può essere approfondito compiutamente in questa sede), cfr.: J. C. FISHER, *Contract law in England and Wales*, Alphen aan del Rijn, 2018; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 3 e ss..

<sup>41</sup> *Paradine v. Jane*, 1647, EWHC KB J5, 82 ER 897, in *Trans-Lex.org*.

<sup>42</sup> Per una disamina generale del caso e del principio ivi contenuto, cfr. S. CIRIELLI, *Clausola di hardship e adattamento nel contratto commerciale internazionale*, cit. 739 e ss.; L. A. CUNNINGHAM, *Contracts in the real world*, cit., 68; P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, in *McGill Jour. disp. res.*, 2020, 20; J. C. FISHER, *Contract law in England and Wales*, cit., 119 e ss.; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 13 e ss..

<sup>43</sup> L'oggetto del contendere era un contratto con cui il proprietario di una serie di edifici adibiti ad azienda agricola, Paradine, aveva concesso tali beni a Jane (il contratto, quindi, aveva ad oggetto un diritto reale su cosa altrui, paragonabile all'usufrutto). Nel 1647, Paradine citò in giudizio Jane, contestandogli il mancato pagamento dei canoni dovuti nei precedenti tre anni. Jane si difese sostenendo che il pagamento non era dovuto, dal momento che gli era stato impossibile utilizzare la proprietà e trarne profitto perché il terreno era stato soggetto per tre anni ad occupazione militare (il terreno era stato occupato dalle forze militari fedeli al re Carlo I Stuart durante la Guerra civile inglese, che vide contrapposti i monarchici e i c.d. Parlamentaristi dal 1642 al 1651). Le allegazioni del convenuto non furono accolte, dal momento che Jane fu condannato a pagare il canone ed un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, ma si può ravvisare una certa affinità tra le argomentazioni di Jane e la figura della sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione, cui si è fatto cenno *supra*, Cap. I, par. 5, nt. 117..

<sup>44</sup> *Taylor v. Caldwell*, 1863, EWHC QB J1, in *Trans-Lex.org*.

di una sopravvenienza che, ancora una volta, in Italia sarebbe ricondotta nell'ambito dell'impossibilità sopravvenuta<sup>45</sup>.

Per raggiungere questo risultato, venne richiamata la teoria *dell'implied condition*, secondo la quale, i contratti conterrebbero una clausola implicita che subordina l'adempimento all'esistenza del bene oggetto del contratto, con la conseguenza che, se il bene perisce, l'esecuzione diventa impossibile e il contratto risulta frustrato: in questi casi, l'inadempimento non è imputabile<sup>46</sup>.

La sentenza *Taylor v. Caldwell* aprì la strada all'affermazione della *doctrine of frustration of contracts*<sup>47</sup>, la cui portata applicativa fu, poi, ampliata attraverso i famosissimi *coronation cases*. Si tratta di controversie giudiziarie relative a contratti di locazione aventi ad oggetto imbarcazioni e stanze di appartamenti, da cui sarebbe stato possibile vedere parte della cerimonia di incoronazione del re Edoardo VII, che però fu rinviata per problemi di salute del sovrano<sup>48</sup>. Poiché in molti di questi contratti non vi era alcun riferimento al fatto che la locazione era funzionale ad assistere all'evento, molti conduttori, a seguito del rifiuto di pagare il corrispettivo, furono citati in giudizio dai locatori.

I processi in questione ebbero esiti piuttosto eterogenei. In questo panorama frastagliato, il caso *Krell v. Henry*<sup>49</sup> è sicuramente il più famoso, perché esso si concluse con un arresto

---

<sup>45</sup> In particolare, il caso *Taylor v. Caldwell* vedeva contrapposti il direttore di una compagnia teatrale, Taylor, e il proprietario di un teatro, Caldwell, che avevano stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto il teatro, per permettere al conduttore di mettere in scena uno spettacolo. La controversia sorse perché a causa di un incendio fortuito, che aveva danneggiato la struttura, la rappresentazione teatrale non aveva avuto luogo; di conseguenza, Taylor aveva citato in giudizio il proprietario, contestandogli l'inadempimento contrattuale e domandando al giudice il risarcimento dei danni da mancato incasso. Il giudice stabilì che Caldwell non dovesse subire le conseguenze di un evento a lui non imputabile, e di conseguenza, rigetto la domanda risarcitoria, disponendo, invece, lo scioglimento del contratto.

<sup>46</sup> Nella sentenza, si legge che "*in contracts in which the performance depends on the continued existence of a given person or thing, a condition is implied that the impossibility of performance arising from the perishing of the person or thing shall excuse the performance*". In sostanza, nel caso di specie, si affermava che le parti avessero implicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto era subordinata all'esistenza fisica del teatro. Venuto quest'ultimo meno, il contratto non aveva più senso ad esistere. Per un approfondimento da parte della dottrina inglese sulla sentenza, cfr.: H. BEALE, *Chilly on Contracts*, cit., §23-004; J. C. FISHER, *Contract law in England and Wales*, cit., 120 e ss.; P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 20 e ss.; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 37 e ss..

<sup>47</sup> La *doctrine of frustration* è stata oggetto di studi specifici anche nel panorama dottrinale italiano. Si veda, *ex multis*, F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico. Law Dictionary*, v. I, cit., voce *Frustration*, 768 e ss.; C. MARCHETTI, *Doctrine of frustration*, in C. ROSSELLA, C. MARCHETTI, *Il contract in Inghilterra. Lezioni e materiali*, Torino, 2012, 217 e ss.; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., 23 e ss..

<sup>48</sup> L'evento era stato inizialmente fissato il 26 giugno 1902, ma fu poi rinviato al 9 agosto dello stesso anno perché Edoardo VII dovette operarsi a giugno per un ascesso addominale.

<sup>49</sup> *Krell v. Henry*, 1903, 2 K.B. 740, in *Trans-Lex.org*.

in cui vennero elaborate le riflessioni sistematiche dirette ad ampliare la portata della *doctrine of frustration*<sup>50</sup>.

In particolare, la sentenza faceva riferimento allo *specific purpose* del contratto, ossia allo scopo precipuo, che in questo caso, non era certamente il prendere semplicemente in locazione una stanza, bensì l'assistere alla processione della cerimonia da una posizione privilegiata. Nell'arresto, si stabiliva che lo scopo, pur non essendo esplicitato, era stato presupposto dalle parti, e costituiva un elemento essenziale dell'accordo, cosicché la sua venuta meno determinava comunque una *frustration* del contratto, perché, pur essendo la prestazione del locatore ancora astrattamente possibile, non vi erano più ragioni per eseguirla. La conseguenza di una situazione di questo tipo non poteva che essere lo scioglimento del contratto, con contestuale ripetizione delle prestazioni già eseguite<sup>51</sup>.

In sostanza i *coronation cases* hanno esteso l'ambito di applicazione del principio elaborato dalla sentenza *Taylor v. Caldwell*, anche a casi in cui la *frustration* non era conseguenza del perimento materiale del bene oggetto del contratto.

Ad ogni modo, nonostante la *doctrine of frustration* abbia offerto una tipizzazione giurisprudenziale delle sopravvenienze, ancora oggi la sua applicazione presenta degli importanti profili critici, legati alla difficoltà di stabilire con certezza quali fattispecie possano effettivamente dar luogo alla frustrazione del contratto, in assenza di un impianto normativo ben preciso<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Poiché si tratta di una delle sentenze più famose del diritto inglese, di fatto, tutti gli studiosi che hanno affrontato il tema della gestione delle sopravvenienze in questo sistema giuridico ne hanno parlato. Cfr., senza alcuna pretesa di completezza: C. MARCHETTI, *Doctrine of frustration*, cit., 217 e ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 192 e ss.; H. BEALE, *Chilly on Contracts*, cit., §§23-033 e ss.; J. C. FISHER, *Contract law in England and Wales*, cit., 120 e ss.; P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 21; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 291 e ss...

<sup>51</sup> Sotto questo profilo, il passo più significativo della sentenza è senza dubbio quello in cui si afferma che “*It is not essential to the application of the principle of Taylor v. Caldwell that the direct subject of the contract should perish or fail to be in existence at the date of performance of the contract. It is sufficient if a state of things or condition expressed in the contract and essential to its performance perishes or fails to be in existence at that time. In the present case the condition which fails and prevents the achievement of that which was, in the contemplation of both parties, the foundation of the contract, is not expressly mentioned either as a condition of the contract or the purpose of it; but I think for the reasons which I have given that the principle of Taylor v. Caldwell ought to be applied*”

<sup>52</sup> A dire la verità, una legge che fa espressamente riferimento alla *frustration* esiste: si tratta del c.d. *Law Reform (frustrated contract) Act* del 1943, che in buona sostanza, riprende i principi elaborati dai *coronation cases*. Il problema di fondo, tuttavia, è che il testo normativo risulta a sua volta eccessivamente vago e generico e, quindi, risulta inadeguato a risolvere la questione. Inoltre, se ne esclude espressamente l'applicazione nei confronti di taluni tipi di contratti (come il trasporto marittimo, o l'assicurazione) rispetto ai quali è molto probabile che si ponga il problema delle sopravvenienze. Per un approfondimento, cfr. H. BEALE, *Chitty on contracts*, cit., §§23-070 ss.; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 563 e ss..

Alcuni punti fermi, in materia, vi sono. In particolare, partendo da taluni precedenti giurisprudenziali<sup>53</sup>, la dottrina ha individuato tre caratteristiche essenziali della *frustration*. La prima è che l'evento sopravvenuto non deve essere imputabile alle parti. La seconda è che tale evento deve essere imprevedibile. La terza caratteristica è che l'evento deve essere tale da mutare radicalmente la prestazione cui la parte si era originariamente obbligata<sup>54</sup>.

Ma il panorama applicativo resta comunque caratterizzato da una profonda incertezza e non è raro che fattispecie analoghe, per non dire, talvolta, identiche, siano state oggetto di decisioni tra di loro anche molto diverse<sup>55</sup>: in questo contesto, il rischio che talune controversie siano decise assumendo atteggiamenti restrittivi rimane particolarmente elevato<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Sul tema, la dottrina presta molta attenzione al caso *Davis Contractors Ltd. v. Fareham Urban District Council*, 1956, A.C. 696, in *Trans-Lex.org*. Un altro caso in cui la *doctrine of frustration* trova applicazione è senz'altro *Pioneer Shipping Lrd. V. BTP Tioxide Ltd.*, 1982, AC 724, in *Practical Law*.

<sup>54</sup> Sul punto, si vedano: H. BEALE, *Chitty on contracts*, cit., §23-01; J. C. FISHER, *Contract law in England and Wales*, cit., 119 e ss.; G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 461 e ss..

<sup>55</sup> Un esempio emblematico in tal senso è sicuramente rappresentato dai c.d. *Suez cases*. Si tratta di controversie relative a contratti di trasporto marittimo, sorte tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso a causa della Crisi di Suez del 1956, che determinò la chiusura del canale. I fatti sono ben noti, e se ne è parlato a più riprese in precedenza (si veda in particolare *supra*, Cap. I, par. 5, nt. 117). In estrema sintesi, il problema giuridico derivava dalla constatazione che, per effetto della chiusura, i vettori, per eseguire la loro prestazione avrebbero dovuto circumnavigare l'Africa passando dal Capo di Buona Speranza.

In alcuni provvedimenti giurisdizionali, si è affermato che il mutamento delle circostanze non era tale da determinare una radicale variazione della prestazione dovuta (in tal senso, ad esempio, *Tsakiroglou & Co Ltd v. Noble Thorl GmbH*, 1961, AC 93, 1 Lloyd's Rep. 329, in *Trans-Lex.org*; *Ocean Tramp Tankers Corp v. V/O Sovfracht*), 1964, 2 QB 226, in *iclr.co.uk*).

Altri casi, invece, si sono conclusi con il riconoscimento che il cambio di rotta avrebbe snaturato la prestazione, con la conseguenza che, in tali controversie, è stato accordato al vettore lo scioglimento del contratto e la liberazione dalle prestazioni dovute (così, *ex multis*: *Carapanayoti & Co., Ltd. v. E. T. Green, Ltd.*, 1958, 3 W. 390, cit. in G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, cit., 178 e ss.; *Société Franco-Tunisienne d'Armement v. Sidermar S.P.A.*, 1961, 2 QB, in *iclr.co.uk*).

Peraltro, è interessante notare che, mentre nel sistema inglese, i *Suez cases* dimostrano la situazione di profonda incertezza che aleggia in materia di sopravvenienze contrattuali, in Italia invece, casi analoghi hanno consentito alla giurisprudenza di sistematizzare la figura dell'impossibilità sopravvenuta, che soprattutto in occasione di controversie relative a contratti di trasporto colpiti dalla crisi di Suez, è stata ricollegata al concetto di inesigibilità della prestazione (Sul punto, cfr. *supra*, cap. I, par. 4, nt. 117).

<sup>56</sup> Un esempio abbastanza clamoroso di tale atteggiamento restrittivo si rinviene nel caso *Canary Wharf (BP4) T1 Ltd. v. European Medicines Agency*, 2019, EWHC 335 (Ch), in *Practical Law*. Si sta nuovamente parlando di una controversia collegata a fatti di cronaca (e di Storia) ben noti. Tra gli "effetti collaterali" derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (la c.d. Brexit), vi fu anche il trasferimento di alcuni enti ed organi euorunitari: tra questi vi era l'Agenzia Europea per i Medicinali (in inglese, *European Medicines Agency*: di seguito EMA), che aveva la sua sede principale proprio a Londra e che dovette spostarsi in un'altra città facente parte dell'Unione (alla fine fu scelta Amsterdam, ma tra le città candidate vi era anche Milano). Il problema giuridico è sorto in relazione al contratto di locazione che l'EMA aveva stipulato nel 1995 con la società proprietaria dell'edificio in cui si trovava la sede dell'ente: a fronte del necessario trasferimento, evidentemente era venuto meno il fondamento sotteso al rapporto. Tuttavia, secondo l'*England and Wales High Court*, la fattispecie in esame non integrava un'ipotesi di *frustration*, perché lo *specific purpose* del contratto veniva identificato nella mera locazione di un edificio (!), prestazione ancora astrattamente possibile (sotto questo profilo, va sottolineato che la causa ha assunto un forte valore "simbolico", perché da un certo punto di vista, essa esprimeva la situazione di tensione che ha caratterizzato i rapporti tra il Regno Unito e l'Unione Europea dopo la Brexit. Tuttavia, sul piano concreto, il pregiudizio per l'EMA è stato tutto

Inoltre, già dalla breve disamina qui operata si potranno constatare due dati fondamentali.

Il primo è che la figura della *frustration* è ben lontana dalle sopravvenienze quantitative così come vengono intese nell'ordinamento italiano<sup>57</sup>: essa, tutt'al più, si avvicina all'impossibilità sopravvenuta<sup>58</sup>.

Il secondo dato è che, come si è già accennato, la *doctrine of frustration* si inserisce comunque all'interno di un modello normativo in cui la volontà delle parti viene fortemente valorizzata, divenendo essa stessa il fondamento della *sanctity of contract*<sup>59</sup>.

Ed allora, non stupisce che, in ogni caso, il sistema inglese assume un atteggiamento di totale chiusura nei confronti dei rimedi manutentivi: il ragionamento di fondo, in estrema sintesi, è che il giudice non può sostituirsi alle parti nella determinazione del contratto<sup>60</sup>, e di conseguenza, anche in quei casi in cui una sopravvenienza risulta essere rilevante, vi sarà un'alternativa biunivoca tra la prosecuzione del rapporto ed il suo scioglimento.

#### **4. La prospettiva manutentiva nella parte del codice dedicata ai singoli contratti: i rimedi manutentivi “speciali”**

Nell'affrontare il problema delle sopravvenienze contrattuali, il legislatore italiano non ha adottato una prospettiva esclusivamente demolitoria. In un contesto in cui, come si è visto<sup>61</sup>, il rimedio generale in caso di sopravvenienze quantitative è la risoluzione, vi sono numerosi tipi contrattuali per i quali sono stati predisposti dei rimedi manutentivi “speciali”.

La loro analisi può essere utile per diversi motivi. In primo luogo, nonostante tali rimedi siano spesso inseriti nel tessuto normativo in modo disomogeneo e senza un ordine siste-

---

sommato contenuto, poiché il contratto di locazione, stipulato nel 1995, aveva durata venticinquennale, e pertanto, è comunque scaduto nel 2020).

<sup>57</sup> In tal senso, cfr. R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit., 23 e ss.; M. BARCELLONA, M. R. MAUGERI, *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, vol. II, Milano, 2007, 526 e ss.; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 320.

<sup>58</sup> Sotto questo profilo, E. TUCCARI, *Ult. op. cit.*, 318 e ss., sottolinea che l'ordinamento inglese, al pari di altri sistemi come quello tedesco, non conosce la distinzione tra sopravvenienze qualitative e quantitative.

<sup>59</sup> Si veda, in tal senso, il caso *Arnold v. Britton and others*, 2015, UKSC, 36, in *Supremecourt.uk*: nel caso, avente ad oggetto alcune clausole contenute in un complesso contratto di *leasing*, si dà amplissimo risalto all'autonomia privata, e le si attribuisce un valore analogo a quello che le veniva riconosciuto, anche se per ragioni ben diverse, nel caso *Paradine v. Jane*.

<sup>60</sup> Cfr., in tal senso, *British Movietonews Ltd. v. London and District Cinemas Ltd.*, 1951, UKHL J0726-1, in *vLex*; *Liverpool City Council v. Irwin*, 1977, A.C. 239, in *vLex*.

<sup>61</sup> Cfr. *supra*, par. 2.

matico ben preciso<sup>62</sup>, il loro studio può servire a comprendere meglio il sistema delle sopravvenienze nel suo complesso<sup>63</sup>. In second'ordine, sebbene si tratti di rimedi che operano all'interno di specifici tipi legali, e che quindi risentono, in un certo senso, delle peculiarità del tipo a cui si ricollegano<sup>64</sup>, alcuni di essi possono assurgere, secondo alcune ricostruzioni, a modello per l'individuazione di una disciplina generale diretta a garantire una gestione delle sopravvenienze di tipo conservativo<sup>65</sup>.

Tanto premesso, un'analisi completa di tutti i regimi giuridici speciali, nei fatti, è impossibile<sup>66</sup>. Esigenze di sistematicità suggeriscono di analizzare i rimedi manutentivi speciali più rilevanti previsti nel Codice civile. Si farà, quindi, riferimento alle norme in materia di gestione delle sopravvenienze che si rinvencono nei regimi giuridici dedicati alla somministrazione, all'affitto, all'appalto e all'assicurazione, seguendo l'ordine sistematico in cui tali norme sono riprodotte nel codice.

#### 4.1. *Sopravvenienze in materia di somministrazione*

In materia di somministrazione<sup>67</sup>, il codice ha predisposto un'interessante disciplina che, pur facendo riferimento al momento della formazione dell'accordo, produce i suoi effetti nella fase dell'esecuzione del contratto.

---

<sup>62</sup> In tal senso, E. GABRIELLI, *Rimedi giudiziali e adeguamento del contenuto del contratto alle mutate circostanze di fatto*, in *Studi urbinati di scienze giur. pol. econ.*, 2003, 173.

<sup>63</sup> Cfr. R. TOMMASINI, voce *Revisione del rapporto (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 110 e ss., che effettivamente adotta tale approccio nella voce enciclopedica,

<sup>64</sup> Cfr. E. GABRIELLI, *Rimedi giudiziali e adeguamento del contenuto del contratto alle mutate circostanze di fatto*, cit., 173; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 135

<sup>65</sup> Lo studio dei rimedi operanti nei confronti dei contratti tipici è assai rilevante, perché da questi regimi giuridici specifici è possibile trarre dei principi generali, applicabili a tutti i contratti, o perlomeno a quei contratti che, pur non rientrando nel tipo di riferimento, presentano delle caratteristiche ad esso analoghe. Per il momento è sufficiente rilevare che un approccio metodologico fondato sullo studio dei contratti tipici viene seguito da tutti gli studiosi che si sono occupati del tema delle sopravvenienze quantitative, anche coloro che aderiscono a posizioni distanti (valgano gli esempi di F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit.).

<sup>66</sup> Lo riconosce F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 103.

<sup>67</sup> La somministrazione, disciplinata dagli artt. 1559 e ss. c.c., è il contratto con cui una parte si impegna ad eseguire, verso corrispettivo, prestazioni periodiche o continuate di cose nei confronti dell'altro contraente. Per un approfondimento, cfr., senza pretesa di completezza: P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, in ID, *Trattato di diritto civile*, vol. VI, Torino, 2017, 181 e ss.; M. GRONDONA, *La somministrazione*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. II, cit., 45 e ss..

Si noti sin da subito che gli artt. 1559 e ss. c.c. fanno esclusivamente riferimento ai contratti aventi ad oggetto la prestazione periodica di cose: sono quindi esclusi dalla disciplina in materia di somministrazione tutti quei contratti che prevedono una prestazione periodica o continuativa di servizi, che vengono usualmente denominati somministrazioni di servizi. Sotto questo profilo, va notato che, nonostante nei progetti iniziali per la redazione del Codice civile vi fosse l'intenzione di ricondurre la somministrazione di beni e di servizi sotto una disciplina unitaria, alla fine il legislatore ha assoggettato la figura della somministrazione di servizi alle nor-

Infatti, l'art. 1561 c.c. recita testualmente che “*nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite*”.

Risulta evidente che la norma si ricollega a delle circostanze che si verificano al momento della formazione dell'accordo, dal momento che essa fa riferimento ai casi in cui le parti non predeterminano il prezzo. Sotto questo profilo, viene richiamato l'art. 1474 c.c., norma che si applica alle compravendite aventi ad oggetto beni che il venditore aliena abitualmente, e che stabilisce che, quando il prezzo non è determinato dalle parti o dalla pubblica autorità, né è in alcun modo determinabile, si presume che le parti abbiano convenuto il prezzo normalmente praticato dal venditore<sup>68</sup>.

Al pari dell'art. 1474 c.c., anche in questo caso, l'omessa indicazione di un elemento essenziale come il prezzo non dà necessariamente luogo a nullità del contratto. Esso viene integrato da un criterio legale e suppletivo<sup>69</sup>, in base al quale il corrispettivo sarà determinato al momento della scadenza delle singole prestazioni, tenendo altresì conto del luogo in cui esse devono essere eseguite.

Sotto questo profilo, il riferimento all'art.1474 c.c. influisce sia sull'ambito di applicazione della norma, che sulla determinazione del prezzo. Infatti, è opinione comune che l'art. 1561 c.c. si applichi solo alle somministrazioni aventi ad oggetto beni abitualmente alienati dal somministratore: ne conseguirebbe che anche in questo caso, il prezzo determinato alla scadenza delle prestazioni sarà quello normalmente praticato dal somministratore<sup>70</sup>.

---

me in materia di appalto (artt. 1655 e ss. c.c.). Per un approfondimento, cfr. R. BOCCHINI, *La somministrazione di servizi*; Torino, 1999, spec. 124, per una chiave di lettura estensiva secondo cui la disciplina in materia di somministrazione troverebbe applicazione anche in presenza di prestazioni di servizi “atipici”, o quantomeno, ricollegati alle cose oggetto della somministrazione.

<sup>68</sup> Essendo l'archetipo dei contratti di scambio sinallagmatici, la letteratura sulla compravendita è sterminata. Oltre a “classici” già citati (C. M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, cit., D. RUBINO, *La compravendita*, cit.), per una panoramica generale, cfr. A. LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2021, spec. 121 e ss., per quel che riguarda il tema della mancata determinazione del prezzo.

<sup>69</sup> A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che gli artt. 1561 e 1474 c.c. non trovano applicazione quando le parti determinano il prezzo (cfr.: *ex multis*, Cass. 3 marzo 1981, n. 1232, in *DeJure*). È, tuttavia, interessante notare che, in alcune opere che descrivono la somministrazione seguendo un approccio “istituzionale”, le modalità di determinazione del prezzo previste nell'art. 1561 c.c. sono considerate quelle normalmente applicate, quantomeno nell'ambito dei contratti ad esecuzione periodica. Cfr., a titolo esemplificativo: F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2017, 1139; P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 182-183.

<sup>70</sup> Naturalmente, ciò significa che, se la somministrazione non ha ad oggetto beni o servizi normalmente alienati o prestati dal somministratore e le parti non hanno predeterminato il prezzo, il contratto è nullo. In giuri-

Cionondimeno, poiché l'art. 1561 c.c. dispone che occorre avere riguardo al momento della scadenza delle singole prestazioni, se ne può dedurre che per ogni prestazione, il prezzo corrisponderà a quello che il somministratore pratica normalmente in quello specifico momento, nonché in quello specifico luogo (o in luoghi analoghi).

È per tale ragione che la disposizione assume rilievo in questa sede. Nei fatti, la norma ancora il contenuto del contratto all'andamento del mercato, e garantisce che la determinazione del prezzo sia adeguata ad eventuali sopravvenienze che, in pendenza del rapporto, possono alterare l'equilibrio contrattuale<sup>71</sup>.

Quest'ultima osservazione, del resto, trova una sua conferma nella constatazione che la dottrina attenta al tema delle sopravvenienze tende ad analizzare la figura, ed inoltre, cerca di estenderne l'ambito di applicazione, affermando che il riferimento al carattere periodico delle prestazioni contenuto nell'art. 1561 c.c. non esclude che la norma possa operare anche nei confronti di contratti ad esecuzione continuata<sup>72</sup>.

---

sprudenza, cfr. *ex multis*: Cass. 11 febbraio 2022, n. 4524, in *Guida dir.*, 2022; Trib. Verbania 1° giugno 2021, in *DeJure*; Trib. Torino 17 gennaio 2019, in *DeJure*. In dottrina: R. GRANDONA, *La somministrazione*, cit., 45 e ss.; R. BOCCHINI, sub *Art. 1561*, in D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti. Artt. 1548-1654*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile*, Torino, 2011, 197 e ss..

D'altro canto, la medesima disciplina non opera nei confronti delle somministrazioni di servizi: dalla loro riconduzione alla figura dell'appalto deriva che, se le parti non hanno determinato il prezzo, troverà applicazione l'art. 1657 c.c.: si veda R. BOCCHINI, *La somministrazione di servizi*, cit., 285.

<sup>71</sup> Una situazione analoga si configura nelle compravendite di cose abitualmente vendute dall'alienante che hanno un prezzo di borsa o di mercato. L'art. 1474, comma 2, c.c., prevede che il prezzo sarà determinato avendo riguardo ai prezzi indicati nei listini che operano nel luogo e nel tempo in cui deve avvenire la consegna: anche in questo caso, quindi, il prezzo viene determinato durante l'esecuzione del contratto.

<sup>72</sup> In tal senso, ad esempio, F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 107; *contra* R. BOCCHINI, sub *Art. 1561*, cit., 209, secondo cui nelle somministrazioni a carattere continuativo, l'impossibilità di scindere le prestazioni suggerirebbe di escludere tali contratti dall'ambito di applicazione della norma.

#### 4.2. Le sopravvenienze nei contratti di affitto

Dall'art. 1615 c.c., si evince che il Codice civile denomina “affitto” tutte le locazioni<sup>73</sup> aventi ad oggetto un bene produttivo<sup>74</sup>: nei confronti di tali contratti viene predisposta una disciplina generale, a cui seguono norme specifiche dedicate all'affitto di fondi rustici e all'affitto in cui l'affittuario è un coltivatore diretto. Va poi rilevato che l'art. 2562 c.c. assoggetta alle norme in materia di cessione di azienda anche le ipotesi in cui l'azienda è oggetto di affitto, e non di trasferimento di proprietà.

In questa sede, assume in primo luogo rilievo l'art. 1623 c.c., che al comma 1 dispone che “*se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa<sup>75</sup> o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto*”.

La norma regola la gestione di talune sopravvenienze seguendo una prospettiva manutentiva, dal momento che, sussistendo i presupposti ivi descritti, si dà la possibilità al contraente svantaggiato di chiedere una revisione del canone<sup>76</sup>. Sotto questo profilo, si potrà notare che, in realtà, la disposizione consente altresì di risolvere il contratto, ma è da ritenere che tale possibilità operi solo come *extrema ratio*, in quei casi in cui lo squilibrio derivante dalla sopravvenienza è di entità tale da far venire completamente meno l'interesse delle parti a proseguire il rapporto, anche se lo stesso può essere modificato<sup>77</sup>.

L'ambito di applicazione è fortemente limitato, dal momento che si fa riferimento non già a qualsiasi sopravvenienza, bensì a fattispecie che possono rientrare nell'ambito della

---

<sup>73</sup> Ai sensi dell'art. 1571 c.c., la locazione è il contratto con cui una parte, detta locatore, si impegna a far godere un bene all'altra parte, detta locatario o conduttore, verso il pagamento di un corrispettivo: la locazione è un esempio paradigmatico di contratto ad esecuzione continuata o periodica, perché, di regola, il corrispettivo consiste nel pagamento di canoni periodici. Per un approfondimento di tipo “istituzionale”, cfr. P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 185 e ss..

<sup>74</sup> Per un approfondimento sulla figura dell'affitto, si rinvia, senza pretesa di completezza, a: P. GALLO, *Ult. op. cit.*, 207 e ss.; A. TABET, voce *Affitto*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. I, Torino, 1957, 379 e ss.; E. ROMAGNOLI, *Affitto. Disposizioni generali Artt. 1615-1627*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1978; M. FRAGALI, voce *Affitto in generale*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 729 ss.; D. CARUSI, *L'affitto*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. II, cit., 1307 ss..

<sup>75</sup> Il riferimento all'ordinamento corporativo è una conseguenza del sistema delle fonti del diritto in vigore nel 1942. Esso, naturalmente, non va preso in considerazione, dal momento che l'ordinamento corporativo è stato abolito già l'anno successivo all'entrata in vigore del codice, dal r.d.l. 721/1943.

<sup>76</sup> Il rimedio in esame è applicabile a tutte le tipologie di affitto, ivi compreso, ovviamente, l'affitto d'azienda (sul punto, cfr. Cass. 5 marzo 2018, n. 5122, in *DeJure*).

<sup>77</sup> In tal senso, C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, cit., 499.

categoria del *factum principis*<sup>78</sup>. Esse sono l’emanazione di provvedimenti normativi<sup>79</sup>, ovvero di provvedimenti amministrativi, che riguardano la gestione produttiva: esempi in tal senso possono essere ravvisati in provvedimenti di natura tributaria e fiscale, o in nuove leggi in materia lavoristica, o ancora, in norme che vietano o limitano la produzione, la fornitura, la commercializzazione, l’esportazione o l’importazione di determinati beni o servizi<sup>80</sup>.

Sotto questo profilo, è interessante notare che nella norma, non si fa menzione dei caratteri della straordinarietà e dell’imprevedibilità dell’evento: ciò potrebbe indurre a chiedersi se, nell’ambito in esame, tali requisiti siano necessari o meno. In materia, la giurisprudenza prevalente, influenzata dalla sentita esigenza di individuare un rapporto di specialità tra l’art. 1467 c.c. e l’art. 1623 c.c., dà al quesito risposta affermativa<sup>81</sup>. A tale tesi si contrappongono alcuni autori che, ponendo l’accento sulle differenze tra le fattispecie descritte nelle due norme, negano rilevanza ai caratteri della straordinarietà e dell’imprevedibilità<sup>82</sup>.

A parere di chi scrive, il mancato riferimento ai predetti caratteri può essere fondato sulla considerazione che l’esercizio dei poteri legislativo e amministrativo, di regola, non può essere ritenuto un evento straordinario. D’altro canto, tenendo conto che, come si è visto in precedenza<sup>83</sup>, il giudizio sulla straordinarietà di un evento viene assorbito dalla valutazione sulla sua imprevedibilità, il problema, in concreto, assume una rilevanza relativa, dal momento che è piuttosto improbabile che, utilizzando l’ordinaria diligenza, si possa prevedere con un elevato margine di probabilità la futura emanazione di un provvedimento che incide sull’equilibrio di un contratto di affitto, nonché i suoi effetti<sup>84</sup>.

Ciò detto, la tesi che esclude la sussistenza di un rapporto di specialità tra l’art. 1467 c.c. e l’art. 1623 c.c. è condivisibile: lo dimostra la determinazione quantitativa e qualitativa dello squilibrio operata dalla norma in materia di affitto.

---

<sup>78</sup> E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit. 136

<sup>79</sup> Naturalmente, la norma trova applicazione a prescindere dal rango assunto dal provvedimento, che potrà essere un atto avente valore o forza di legge, ma anche un atto di rango regolamentare.

<sup>80</sup> In tal senso, R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienza*, cit., 178.

<sup>81</sup> L’orientamento è risalente: Cass. 22 giugno 1963, n. 1686, in *Giust. civ.*, 1963, 2040 e ss.; Cass. 22 giugno 1963, n. 1698, in *Foro it.*, 1963, 2034 ss.

<sup>82</sup> È una tesi sostenuta già in passato da M. FRAGALI, voce *Affitto in generale*, 745, nonché, più recentemente, da E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 137.

<sup>83</sup> Cfr. *supra*, Cap. 1, par. 5.1..

<sup>84</sup> In altri termini, l’incidenza di un provvedimento autoritativo sulla produttività della cosa potrebbe rientrare nel novero di quelle informazioni, cui si è fatto cenno *supra*, cap. I, par. 5.1., nt. 133, che sono astrattamente prevedibili, ma la cui individuazione determina un eccessivo aggravio dei costi: cfr. in tal senso, A. ROMEO, *Recesso e rinegoziazione*, cit., 22 e ss..

Da un lato, si afferma che esso deve essere notevole, e non eccessivo: la dottrina ha sottolineato che l'onerosità notevole è un “*qualcosa di meno*” rispetto all'onerosità eccessiva<sup>85</sup>. In altri termini lo squilibrio notevole è quantitativamente inferiore rispetto a quello eccessivo: se ne potrebbe dedurre che, con riguardo a questo tema, l'art. 1623 c.c. avrebbe un ambito di applicazione più ampio rispetto all'art. 1467 c.c..

Dall'altro lato, si dà rilevanza ai soli squilibri di carattere bilaterale<sup>86</sup>, ossia alle sopravvenienze che producono un effetto sperequativo, dal momento che i rimedi codificati nella norma possono essere invocati solo se gli effetti della sopravvenienza consistono in un notevole pregiudizio per il contraente svantaggiato e in un correlativo notevole vantaggio per la controparte. Evidentemente, con riferimento a questo tema, l'ambito applicativo rispetto all'art. 1467 c.c. si restringe notevolmente<sup>87</sup>.

In sintesi, la disposizione in esame sembra porsi su piano differente rispetto all'art. 1467 c.c..

Invero, essa presenta dei margini applicativi piuttosto ristretti. Lo dimostra la constatazione che la sua applicazione non sia stata invocata da quella dottrina che, a seguito delle limitazioni all'esercizio di attività commerciali, disposte nel 2020 per fronteggiare la pandemia di Covid-19, si è interrogata sui rimedi manutentivi eventualmente esperibili dai conduttori di locali adibiti, per l'appunto, ad uso commerciale<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Sul punto, cfr. C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, in M. COSTANZA (a cura di), *L'Appalto privato*, Torino, 2000, 305: l'A. analizza la differenza tra onerosità eccessiva e notevole con riferimento al rimedio manutentivo previsto in materia di appalto dall'art. 1664, comma 2, c.c. (su cui, cfr. *infra*, par. 4.5.).

<sup>86</sup> In tal senso: M. FRAGALI, voce *Affitto in generale*, cit., 759; A. TABET, voce *Affitto*, cit. 383.

<sup>87</sup> Ma sul punto, si veda E. ROMAGNOLI, *Affitto*, cit., 193-194, che propone un'interpretazione alternativa, secondo cui, ai fini dell'applicazione della norma, sarebbe sufficiente che la sopravvenienza incida su una delle sue prestazioni. Si tratta una tesi coerente con l'idea dell'A. secondo cui l'art. 1623 c.c. sarebbe una norma speciale rispetto all'art. 1467 c.c.: ed infatti tale interpretazione finisce per equiparare le alterazioni in esame a quelle che la norma generale considera rilevanti. Tuttavia, la ricostruzione non è condivisibile, dal momento che essa finisce per contraddire il dato letterale dell'art. 1623 c.c..

<sup>88</sup> Tra le varie misure atte a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, gli artt. 1, comma 2, lett. j, d.l. 6/2020, e 1, comma 2, lett. u, d.l. 19/2020, vietarono, o limitarono, l'esercizio di numerosissime attività commerciali. Ovviamente, tali circostanze ben potevano integrare, nella sistematica civilistica, una sopravvenienza pregiudizievole nei confronti di quegli esercenti che svolgevano la loro attività in locali presi in fitto. Nonostante l'art. 1623 c.c. faccia riferimento a provvedimenti normativi che incidono sulla produttività (e così possono senz'altro essere considerati i predetti decreti-legge), è significativo che, sin da subito, la dottrina ha cercato soluzioni alternative, richiamando la figura dell'inutilizzabilità sopravvenuta della prestazione. L'obiettivo di una proposta di tal tipo era, in buona sostanza, quello di invocare l'applicazione della disciplina in materia di impossibilità parziale (art. 1463 c.c.), o temporanea (art. 1256 c.c.). Sul punto, cfr., senza pretesa di completezza: G. CARAPEZZA FIGLIA, *Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e limiti dell'attivismo giudiziale nell'emergenza Covid-19*, in *Contratti*, 2020, 712 e ss.; C. DI BINTONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, in *Contratti*, 2020, 361 e ss.; A. D'ADDA, *Locazione commerciale ed affitto di ramo*

Proseguendo nell'analisi, gli artt. 1635-1637 c.c. trattano di casi fortuiti in conseguenza dei quali l'affittuario di un fondo rustico subisce un perimento dei frutti di almeno la metà. In tali ipotesi, si accorda all'affittuario il diritto ad una riduzione del canone di affitto che, però, non può essere superiore della metà del fitto originariamente pattuito. La medesima disciplina si applica, ai sensi dell'art. 1648 c.c., in materia di affitti ai coltivatori diretti<sup>89</sup>.

Si tratta di un impianto normativo che ha un ambito di applicazione estremamente peculiare.

In primo luogo, il rimedio della riduzione del canone opera a fronte di qualsiasi avvenimento che non è in alcun modo imputabile all'affittuario<sup>90</sup>. Se ne deduce agevolmente che le circostanze che integrano l'applicazione della disciplina non devono essere necessariamente straordinarie ed imprevedibili, ma si può anche trattare di vicende ordinarie, che, quindi, le parti potevano prevedere. A tale conclusione si giunge in base alla lettera dell'art. 1637 c.c., che consente alle parti di convenire che l'affittuario assuma i rischi derivanti da "*casi fortuiti ordinari*"<sup>91</sup>, mentre, per quanto riguarda gli affitti ai coltivatori diretti, è l'art. 1648 c.c. a menzionare espressamente, già nella rubrica i "*Casi fortuiti ordinari*".

D'altro canto, è stato fatto notare che le sopravvenienze in esame non alterano l'equilibrio delle prestazioni dovute dalle parti, ma finiscono, più che altro, per incidere sul patrimonio di un contraente: questo aspetto le avvicina alla categoria delle sopravvenienze qualitative<sup>92</sup>.

---

*d'azienda al tempo del CoViD-19: quali risposte dal sistema del diritto contrattuale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 102 e ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Emergenza Covid-19 e diritto privato: quali rimedi?*, in ID (a cura di), *Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile*, Torino, 2020, 1 e ss., spec. 6 e ss.; L. BERTINO, *Le locazioni commerciali e l'emergenza Covid-19: la tutela del conduttore*, in E. LUCCHINI GUASTALLA (a cura di), *Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile*, cit., 59 e ss..

Sul punto, si segnala che l'art. 216 d.l. 34/2020, in materia di contratti di locazione di locali adibiti a palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, aveva riconosciuto al conduttore la possibilità di ottenere una riduzione del corrispettivo, nella misura del 50% del canone contrattualmente stabilito, salva la prova del diverso ammontare del danno subito dalla parte interessata.

<sup>89</sup> Per un approfondimento sugli affitti dei fondi rustici e gli affitti ai coltivatori diretti, cfr. P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 208 e ss.; G. BIVONA, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto. Artt. 1628-1654*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1995.

<sup>90</sup> È così che la giurisprudenza definisce il caso fortuito: cfr. Cass. 31 maggio 1990, n. 7825, in *DeJure*.

<sup>91</sup> Sulla possibilità per l'affittuario di accollarsi i rischi derivanti dai casi fortuiti ordinari, cfr. G. BIVONA, *Affitto ai fondi rustici*, cit., 275 e ss..

<sup>92</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 138 e ss., che sviluppa il ragionamento per negare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le norme in esame e l'art. 1467 c.c.: anche in questo caso, la tesi è condivisibile.

### 4.3. Le sopravvenienze nell'appalto privato

Ai fini del presente studio, la figura dell'appalto<sup>93</sup> privato<sup>94</sup> assume un rilievo peculiare.

In tale rapporto contrattuale, il rischio viene assunto dall'appaltatore, su cui, tendenzialmente, grava il pericolo del perimento o del deterioramento dell'opera<sup>95</sup>. Peraltro, l'art. 1664 c.c. elabora una disciplina particolarmente complessa, finalizzata a mantenere in vita il rapporto anche a seguito di sopravvenienze<sup>96</sup>.

In particolare, la norma fa riferimento a due ipotesi: la prima è quella della c.d. onerosità della prestazione (comma 1), mentre la seconda è quella della c.d. difficoltà dell'esecuzione (comma 2)<sup>97</sup>.

---

<sup>93</sup> Disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte, detta appaltatore, si impegna verso corrispettivo a realizzare un'opera o a realizzare un servizio per conto dell'altro contraente, detto appaltante o committente, organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio. La bibliografia in materia è piuttosto vasta. Per un approfondimento di stampo "istituzionale", si vedano, senza pretesa di completezza: P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit. 211 e ss.; M. CONFORTINI, *Il contratto di appalto*, in M. CONFORTINI, E. FERRANTE, L. SANTORO, E. GABRIELLI, *I singoli contratti – Tomo secondo*, in S. MAZZAMUTO (diretto da), *Trattato del diritto privato*, vol. V, Torino, 2022, 3 e ss..

<sup>94</sup> Si parla di appalto privato per distinguere i contratti di appalto in cui entrambe le parti sono soggetti privati dai c.d. appalti pubblici, ossia gli appalti in cui il committente è un'Amministrazione Pubblica. Lo studio di questi ultimi contratti appartiene al diritto amministrativo, dal momento che la qualità pubblica del committente comporta l'applicazione di una disciplina speciale, da ultimo stabilita dal d.lgs. 36/2023 (il c.d. Codice degli appalti pubblici). Su talune innovazioni apportate dal Codice degli appalti pubblici in materia di conservazione del contratto, cfr. *infra*, par. 4.6..

<sup>95</sup> Naturalmente, "l'altra faccia della medaglia" è che l'appaltatore gode di assoluta autonomia gestionale.

<sup>96</sup> Anche sul tema delle sopravvenienze nel contratto d'appalto, vi è ampia letteratura. Si possono citare, a titolo esemplificativo: P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 215 e ss.; M. CONFORTINI, *Il contratto di appalto*, cit., 30 e ss.; O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, Milano, 1979; P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, Milano, 1983; R. SABATO, *La sopravvenienza nell'appalto privato*, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 1992, 9 ss.; F. MACARIO, *La rinegoziazione delle condizioni dell'appalto*, in G. IUDICA (a cura di), *Appalto pubblico e privato: problemi e giurisprudenza attuali*, Padova, 1997, 135 ss.; C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, cit. 265 e ss.; G. AMORE, *Appalto e claim*, Padova, 2007; M. PENNASILICO, *Il corrispettivo*, in V. CUFFARO (a cura di), *I contratti di appalto privato*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2011, 121 e ss., ma spec. 150 e ss.; V. DI GREGORIO, *Onerosità sopravvenuta dell'esecuzione e sorpresa geologica*, in V. ROPPO, (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. III, Milano, 2014, 525 e ss.; E. TUCCARI, *Sopravenienze e revisione del prezzo nel contratto d'appalto: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., 586 e ss..

<sup>97</sup> P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità e appalto*, cit., 183, sottolinea che le due fattispecie prevedono due rimedi distinti, ma che sono accomunati dal fine ultimo di salvaguardare la corrispettività delle prestazioni assunte dalle parti.

La *ratio* va ravvista nella constatazione che, al di là della disciplina in materia di assunzione del rischio, evidentemente vi sono delle sopravvenienze che comportano delle alterazioni considerate intollerabili.

D'altro canto, non stupisce che il legislatore ricolleggi a tali sopravvenienze l'esperimento di rimedi manutentivi. Si è evidentemente tenuto conto che l'esecuzione del contratto richiede un'attività periodica<sup>98</sup>, che spesso risulta finalizzata a realizzare opere o a prestare servizi particolarmente gravosi e complessi: di conseguenza, il legislatore del 1942 ha ritenuto inopportuno applicare (o meglio, applicare in via esclusiva) la disciplina di cui agli artt. 1467 c.c. a tali rapporti<sup>99</sup>.

Del resto, si può notare che tutto l'impianto normativo sull'appalto risponde a delle logiche di conservazione del contratto: lo dimostra, in un certo senso, il modo in cui viene regolamentato il tema del prezzo. Infatti, l'art. 1657 c.c., in evidente deroga rispetto all'art. 1346 c.c.<sup>100</sup>, prevede che, se le parti non hanno indicato il corrispettivo, esso sarà individuato facendo riferimento alle tariffe o agli usi, ovvero, se questi ultimi mancano, determinato dal giudice<sup>101</sup>.

#### 4.4. (segue) l'onerosità sopravvenuta della prestazione

Ai sensi dell'art. 1664, comma 1, c.c., “*Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo*”<sup>102</sup>.

---

<sup>98</sup> Si è visto in precedenza (*supra*, Cap. I, par. 4) che, secondo la classificazione dei rapporti di durata sviluppata da Giorgio Oppo, che pone l'accento sulla durevolezza delle obbligazioni contrattuali, la figura dell'appalto dovrebbe essere inclusa nella categoria dei contratti “a formazione progressiva”. Invece, facendo riferimento alla classificazione seguita in questa sede, che collega l'elemento della durevolezza al rapporto contrattuale nel suo complesso, l'appalto può rientrare abbastanza agevolmente nell'ambito dei “contratti di durata”.

<sup>99</sup> In tal senso, *ex multis*, M. CONFORTINI, *Il contratto di appalto*, cit., 30 e ss.; O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, cit., *passim*; R. SABATO, *La sopravvenienza nell'appalto privato*, cit., 10 e ss., in cui la disciplina viene confrontata con il regime giuridico previsto in materia di appalti nell'impianto normativo previgente; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., 492; F. GAMBINO, *Problemi di rinegoziare*, cit., 29 e ss..

<sup>100</sup> Che, come noto, impone, a pena di nullità, che il prezzo sia determinato o determinabile.

<sup>101</sup> Sul punto, si vedano: P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 211 e ss.; M. CONFORTINI, *Il contratto di appalto*, cit., 20 e ss..

<sup>102</sup> Con riferimento a tale disciplina, la Relazione al codice (Libro IV, n. 702) ne identifica la *ratio* non solo in “*evidenti ragioni di giustizia concreta*” e nel “*principio di solidarietà che deve prevalere sull'esclusiva consi-*

Dalla lettera della norma si evince subito che il rimedio consiste in una revisione del prezzo<sup>103</sup>, azionabile sia dall'appaltatore, che dal committente<sup>104</sup>, a fronte di una sopravvenienza che altera l'equilibrio delle prestazioni<sup>105</sup>.

La disposizione si riferisce a qualsiasi circostanza imprevedibile<sup>106</sup> che incide sul valore di scambio dei fattori di produzione necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio, ossia le materie prime e la manodopera. Tali circostanze assumono rilievo nel momento in cui esse comportano una diretta variazione del costo complessivo dell'affare<sup>107</sup>.

Sotto questo profilo, la dottrina e la giurisprudenza fanno propria una nozione estensiva del concetto di "costo". Esso viene interpretato in senso lato, con la conseguenza che, di fatto, la norma si ritiene applicabile a fronte di qualsiasi circostanza sopravvenuta che incide direttamente sui costi dei fattori di produzione, ivi comprese, ad esempio, le variazioni dei costi di trasporto dei materiali, o dei contributi dovuti dall'appaltatore<sup>108</sup>.

---

*derazione degli interessi singoli", ma anche nel "fatto che il valore dell'opera compiuta, entrata nel patrimonio del committente, è normalmente in funzione dal valore dei materiali e della mano d'opera; di guisa che è giusto, in caso di notevoli variazioni di questi elementi che superino l'alea normale del contratto, variare pure il prezzo dell'opera, lasciandosi in ogni caso immutato il margine di guadagno che l'appaltatore si riprometteva al momento della conclusione del contratto".*

<sup>103</sup> Sotto questo profilo, occorre precisare che la fattispecie in esame, pur conducendo ad una variazione del contenuto del contratto, si distingue da quelle regolate dagli artt. 1659-1661 c.c., che disciplinano i casi in cui uno dei due contraenti intenda apportare delle variazioni al progetto. Tali norme condizionano le variazioni alla sussistenza di talune condizioni. In particolare, l'appaltatore può apporre revisioni al progetto solo previa autorizzazione scritta da parte del committente, fermo restando che, se si tratta di appalto a *forfait*, la variazione non darà luogo ad un aumento del corrispettivo. Il committente può imporre variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo e, in ogni caso, non modifichino notevolmente la natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie dei lavori richieste: in questo caso, l'appaltatore ha sempre diritto ad un aumento del corrispettivo. Per un approfondimento, si vedano, *ex multis*: P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali, l'apparenza*, cit., 214-215; V. DI GREGORIO, *Le variazioni*, in V. ROPPO, (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. III, cit., 291 e ss.; M. CONFORTINI, *Il contratto di appalto*, cit., 43 e ss..

<sup>104</sup> Rileva A. PISU, sub Art. 1664. *Onerosità o difficoltà di esecuzione*, in A. LUMINOSO (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, Milano, 2010, 481, che la stragrande maggioranza delle sentenze sull'art. 1664, comma 1, c.c., fanno riferimento a casi in cui è l'appaltatore a invocare il rimedio a seguito di un aumento dei costi.

<sup>105</sup> In tal senso, F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Eur. Dir. priv.*, 2019, 604;

<sup>106</sup> È del tutto irrilevante che l'art. 1664, comma 1, c.c., parli di eventi imprevedibili, mentre l'art. 1467 c.c. faccia altresì riferimento al requisito della straordinarietà. Si è già visto *supra*, Cap. I, par. 5.1., che la valutazione sulla straordinarietà è "assorbita" da quella sulla prevedibilità, rendendo le due locuzioni sovrapponibili.

<sup>107</sup> Così E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 156. Ma si veda anche O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, cit., 95 e ss.: l'A., al fine di delineare la distinzione tra le due fattispecie descritte nell'art. 1664 c.c., osserva che il comma 1 va letto tenendo a mente che l'appaltatore, sotto un certo profilo, "specula" sulla differenza tra i fattori di produzione e il costo del contratto, al fine, ovviamente, di conseguire un lucro.

<sup>108</sup> Sul punto, in dottrina, cfr. E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit.; ID, *Sopravenienze e revisione del prezzo nel contratto d'appalto: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., 586; R. PANETTA, *Il contratto di appalto*, Torino, 2016, 208. In giurisprudenza: Cass. 5 febbraio 1987, n. 1123, in *DeJure*; Cass. 11 luglio 1990, n. 7208, in *OneLegale*.

Il superamento dell'alea normale viene predeterminato dal legislatore: infatti la norma trova applicazione solo in presenza di un aumento o di una diminuzione dei costi superiore al 10%<sup>109</sup>. Si noti, poi, che l'ultimo periodo della disposizione precisa che l'adeguamento del prezzo può riguardare soltanto l'eccedenza rispetto al decimo. In altri termini, l'effetto della revisione non sarà la riconduzione del contratto al suo valore originario, ma la "mera" riduzione della variazione al 10%: a ben vedere, è ravvisabile una corrispondenza tra la soluzione qui tipizzata dal legislatore e l'interpretazione adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti nei confronti dell'art. 1467, comma 3, c.c.<sup>110</sup>.

Ciò detto, l'art. 1664, comma 1, c.c., è derogabile. Le parti possono escluderne l'applicazione, oppure possono modificarne in parte il contenuto, ad esempio determinando un diverso limite numerico per la variazione, ovvero escludendo dalla revisione l'aumento del costo di alcune previsioni, o ancora, stabilendo che la revisione del prezzo dovrà riportare il contratto al suo equilibrio originario<sup>111</sup>.

Da ultimo, occorre analizzare il tema del rapporto tra la norma in esame e l'art. 1467 c.c., dal momento che, da quanto rilevato finora, appare evidente che l'art. 1664, comma 1, c.c., regoli delle ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta nell'ambito di uno specifico tipo contrattuale<sup>112</sup>.

La correlazione tra le due disposizioni è stata letta in diversi modi dalla dottrina. Ad una tesi minoritaria, che esclude in toto l'applicazione del rimedio demolitorio generale in virtù di una presunta specialità derogatoria dell'art. 1664, comma 1, c.c.<sup>113</sup>, si contrappongono degli autori che, invece, ritengono esperibili entrambi i rimedi<sup>114</sup>: in tal senso, non manca-

---

<sup>109</sup> C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, cit., 293, ed E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 149 parlano di un "limite naturale" di aleatorietà del contratto. Critica la determinazione di tale misura R. TOMMASINI, voce *Revisione del rapporto*, cit., 110.

<sup>110</sup> Come si è visto *supra*, par. 2, anche in caso di offerta di ricondurre il contratto ad equità, si ritiene sufficiente che l'offerta riconduca il contratto all'interno della sua alea normale. Ben valgono, allora, le osservazioni sulla disciplina generale.

<sup>111</sup> In tal senso, cfr. P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 216; C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, cit., 283. In giurisprudenza, Cass. 8 gennaio 1992, n. 118, in *Giur. it.*, 1992, 1.

<sup>112</sup> Sotto questo profilo, E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 157, si chiede se la norma in esame sia l'unica disposizione, contenuta nella parte del codice dedicata ai singoli contratti, che prevede delle ipotesi di eccessiva onerosità "in senso stretto".

<sup>113</sup> In tal senso, ad esempio: S. POLIDORI, *Appalto*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, Napoli, 2015, 132; A. ALBANESE, *Lo scioglimento dell'appalto tra normativa speciale e disciplina del contratto in generale*, in *Contr. impr.*, 2023, 513. Talvolta, la tesi viene seguita in giurisprudenza: cfr., ad esempio, Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812, in *DeJure*.

<sup>114</sup> Un'osservazione di tal tipo si ritrova in C. GIANNATTASIO, *L'appalto*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1977, 294.

no osservazioni sul fatto che, in linea di principio, i margini applicativi dell'art. 1467 c.c. siano piuttosto ridotti<sup>115</sup>.

Può essere più proficuo analizzare il problema facendo riferimento, quantomeno per sommi capi, ai casi in cui si potrebbe porre in concreto la questione dell'applicabilità del rimedio generale.

Una prima ipotesi può consistere nell'invocazione dell'art. 1467 c.c. a fronte dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, c.c.: in questo caso, al netto di come si intenda ricostruire sistematicamente il rapporto tra le due norme, in realtà il problema non si dovrebbe porre in alcun modo, dal momento che si potrà facilmente ipotizzare che manchino anche i requisiti per l'applicazione dell'art. 1467 c.c.<sup>116</sup>.

Un altro caso potrebbe essere quello in cui il contraente svantaggiato non avrebbe interesse a proseguire il rapporto modificato dalla revisione. In tale ipotesi, si potrebbe ritenere applicabile il rimedio generale, ma è interessante notare che, se la controparte avesse interesse a proseguire il rapporto, gli effetti sostanziali potrebbero essere analoghi, se non identici, a quelli derivanti dall'art. 1664, comma 1, c.c., dal momento che l'altro contraente potrebbe offrirsi di ricondurre il contratto ad equità ai sensi dell'art. 1467, comma 3, c.c..

Il problema può assumere un evidente rilievo in due casi. Il primo è quello in cui entrambe le parti non hanno interesse a proseguire il rapporto modificato. Il secondo è il caso in cui i contraenti hanno convenzionalmente escluso l'applicazione del rimedio manutentivo.

In tali ipotesi, per quanto limitate, non sarebbe ragionevole non dare rilievo agli interessi dei contraenti<sup>117</sup>, tenuto altresì conto che l'art. 1664, comma 1, c.c., non enuncia un ob-

---

<sup>115</sup> Così, per esempio, D. RUBINO, *Dell'appalto. Artt. 1655-1677*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1973, 197, che suggerisce che l'art. 1467 c.c. possa marginalmente applicarsi in quei casi in cui non potrebbe operare l'art. 1664, comma 1, c.c.. Sotto questo profilo, nell'attribuire al rimedio generale un rilievo marginale, un ruolo importante è sicuramente giocato dall'interpretazione fortemente estensiva che, come si è visto, viene attribuita all'art. 1664, comma 1, c.c.: in tal senso E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 158-159; O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienze contrattuali*, cit., 141.

<sup>116</sup> Se gli eventi sopravvenuti non sono imprevedibili, manca il requisito della straordinarietà e imprevedibilità di cui al comma 1. Se le variazioni del prezzo non superano il 10%, o il valore eventualmente convenuto tra le parti, manca il requisito del superamento dell'alea normale di cui al comma 2.

<sup>117</sup> In tal senso, *ex multis*, R. TOMMASINI, *Appalto privato e inflazione*, in N. IRTI, G. GIACOBBE (a cura di), *Diritto monetario*, in N. IRTI (diretto da), *Dizionario del diritto privato*, Milano, 1987, 20-22; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 159; V. DI GREGORIO, *Onerosità sopravvenuta dell'esecuzione e sorpresa geologica*, cit., 536; E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune*

bligo a revisionare il prezzo, ma semplicemente un diritto, o se si preferisce, una facoltà, che può (non “deve”) essere esercitato dal contraente svantaggiato<sup>118</sup>.

In sintesi, pur potendosi rilevare che i margini applicativi dell’art. 1467 c.c. nell’ambito in esame siano limitati, l’operatività della norma generale non può essere esclusa del tutto.

#### 4.5. (segue) la difficoltà nell’esecuzione

Proseguendo nell’analisi, l’art. 1664, comma 2, c.c., stabilisce che “*se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso*”.

Si tratta di una fattispecie evidentemente diversa da quella precedente<sup>119</sup>.

In primo luogo, diversi sono i presupposti. Al di là del fatto che la norma si rivolga al solo appaltatore, anche in questo caso si fa riferimento a delle sopravvenienze che incidono sui costi di produzione, ma la variazione opera su un piano differente. Sotto questo profilo, la dottrina ha a più riprese affermato che l’art. 1664, comma 2, c.c., descrive delle sopravvenienze che incidono sul contenuto della prestazione dell’appaltatore<sup>120</sup>, dal momento che esse non comportano una diretta variazione dei costi delle materie prime o della manodopera, bensì la necessità di avvalersi di nuovi, o diversi, fattori di produzione, determinando comunque, ma indirettamente<sup>121</sup> un aumento dei costi<sup>122</sup>.

---

*normative e ricostruzioni degli interpreti*, cit., 152 e ss.; A. RICCIO, *Eccessiva onerosità. Artt. 1467-1469 c.c.*, in F. GALGANO (diretto da) *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2010, 114 e ss..

<sup>118</sup> Quest’ultimo assunto si deve ad A. RICCIO, *Ult. op. cit.*, *ibidem*.

<sup>119</sup> D’altro canto, che le due fattispecie regolate dall’art. 1664 c.c. siano distinte, si coglie già facendo riferimento alla rubrica della norma: “*Onerosità o difficoltà nell’esecuzione*”. L’assunto, poi, è assodato, tanto in dottrina (si vedano, ad esempio: R. SABATO, *La sopravvenienza nell’appalto privato*, cit., 10; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 147, 156 e ss.; ID, *Sopravenienze e revisione del prezzo nel contratto d’appalto: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., 586), quanto in giurisprudenza (*ex multis*: Cass. 10 luglio 1984, n. 4049, in *Giust. civ.*, 1985, 86),

<sup>120</sup> Si potrà notare che ricostruire tali fattispecie affermando che esse incidono sul contenuto delle prestazioni le avvicina alla categoria delle sopravvenienze qualitative, che in materia di appalto, sono disciplinate dall’art. 1672 c.c., che regola l’impossibilità parziale. Ma si veda A. LUMINOSO, *1672. Impossibilità di esecuzione dell’opera. 1673. Perimento o deterioramento della cosa*, in ID (a cura di), *Codice dell’appalto privato*, Milano, 2010, 693, che distingue le fattispecie regolate dall’art. 1664, comma 2, c.c. sottolineando che in questo caso, manca il requisito dell’impossibilità.

<sup>121</sup> È E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 150, a parlare di un’onerosità indiretta.

<sup>122</sup> In tal senso, *ex multis*; A. PISU, sub *Art. 1664*, cit., 492; G. A. DE REGIBUS, *Riflessioni in tema di onerosità o difficoltà nell’esecuzione dell’appalto*, in *Giur. it.*, 1993, 152. Si veda anche O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, cit., 95 e ss.: l’A., sempre al fine di distinguere le fattispecie descritte all’art. 1664

La distinzione, poi, si riversa anche sul piano delle caratteristiche sostanziali delle circostanze rilevanti, La disposizione si riferisce a sopravvenienze di tipo naturale, poiché si parla di cause geologiche, idriche, e simili.

La giurisprudenza dominante interpreta la norma in senso letterale, per non dire restrittivo, affermando che il concetto di somiglianza va comunque ricollegato alle cause naturali descritte nella stessa disposizione. In altri termini, secondo questa interpretazione, la locuzione “*e simili*” si riferisce a cause diverse da quelle idriche e geologiche, ma che fanno parte dello stesso genere, e che quindi, sono comunque naturali<sup>123</sup>.

Peraltro, tale interpretazione, pur essendo formalmente ineccepibile, si espone ad alcune criticità. Infatti, essa determina una disparità di trattamento tra gli appaltatori pregiudicati da cause naturali, che potranno ricorrere ad un rimedio manutentivo, e gli appaltatori che vedono aumentare nello stesso modo i propri costi per cause non imputabili, ma non naturali: questi ultimi, eventualmente, potrebbero invocare soltanto il rimedio demolitorio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>124</sup>.

Pertanto, meritano menzione quelle proposte interpretative che mirano dichiaratamente a superare tali criticità, o giungono in via incidentale allo stesso risultato.

In primo luogo, si potrebbero invocare le riflessioni di chi, pur aderendo all'interpretazione letterale dell'art. 1664, comma 2, c.c., riconduce le circostanze non naturali in questione nell'ambito di applicazione del comma 1<sup>125</sup>. Tale soluzione è di per sé idonea a superare le predette problematiche, ma non tiene conto delle differenze tra le vicende descritte nei due commi<sup>126</sup>.

---

c.c., afferma che il comma 2 va letto tenendo a mente che l'appaltatore, oltre a “speculare” sulla differenza tra il costo dei fattori di produzione e il corrispettivo atteso, agisce come un “operatore dell'industria”.

<sup>123</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. 28 marzo 2001, n. 4463, in *DeJure*; Cass. 27 aprile 1993, n. 4959, in *Giust. civ. mass.*, 1993, 764. In dottrina, si veda C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, cit. 498.

<sup>124</sup> La possibilità di applicare l'art. 1467 c.c. alle fattispecie in cui la difficoltà ad adempiere è dovuta a cause non naturali è suggerita, tra gli altri, da: C. GIANNATTASIO, *L'Appalto*, cit., 115 e ss.; C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, cit., 281; P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, cit., 151.

Ma si veda E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 154, che ritiene applicabili gli artt. 1463 e ss. e 1672 c.c., e fonda su questa soluzione le sue osservazioni sulla disparità di trattamento deducibile dall'interpretazione restrittiva dell'art. 1664, comma 2, c.c..

<sup>125</sup> In tal senso, A. ALBANESE, *Lo scioglimento dell'appalto tra normativa speciale e disciplina del contratto in generale*, cit., 518:

<sup>126</sup> Inoltre, essa si fonda su dei presupposti che in questa sede non sono condivisi. Infatti, A. ALBANESE, *Ult. op. cit.*, 517-518, invoca l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, in conseguenza della sua adesione alla tesi minoritaria secondo cui l'art. 1664 c.c. è norma speciale che esclude l'applicazione del rimedio generale di cui all'art. 1467 c.c.. La ricostruzione è sicuramente coerente da un punto di vista sistematico, ma si è visto in

Ed allora, sembrano preferibili le osservazioni di quella dottrina minoritaria che propone un'interpretazione estensiva dell'art. 1664, comma 2, c.c., e ritiene che la norma sia applicabile a fronte di qualsiasi circostanza obiettiva e non imputabile ai contraenti che incide sul contenuto della prestazione<sup>127</sup>.

Effettivamente, questa soluzione, che da un punto di vista letterale potrebbe fondarsi su un'interpretazione in senso lato del sintagma “*e simili*”, sarebbe preferibile, anche perché essa risulta coerente da un punto di vista sistematico, dal momento che estende l'operatività di un rimedio manutentivo nell'ambito di una disciplina informata al principio di conservazione<sup>128</sup>.

Ancora, un'altra differenza col comma 1 può essere ravvisata nella constatazione che, nel comma 2, non si dà rilevanza all'imprevedibilità delle cause naturali, bensì alla loro “mera” mancata previsione: in sostanza, un'interpretazione letterale della norma potrebbe suggerire che assumano rilevanza anche quelle circostanze che in astratto erano prevedibili, ma che in concreto non erano state previste.

Senonché, in questo caso, la giurisprudenza non interpreta la norma in senso letterale, e ritiene che le cause naturali debbano comunque essere imprevedibili<sup>129</sup>.

Diversa, poi, è la disciplina in materia di determinazione dell'alea normale: la sopravvenienza rileva se rende la prestazione dell'appaltatore “*notevolmente più onerosa*”. Sotto questo profilo, la dottrina ha sottolineato che l'onerosità notevole è quantitativamente inferiore rispetto all'onerosità eccessiva<sup>130</sup>: se ne potrebbe dedurre un ambito di applicazione della norma più ampio rispetto al rimedio generale di cui all'art. 1467 c.c..

Peraltro, quest'ultimo aspetto è piuttosto rilevante, perché conferma quanto sottolineato in precedenza sulla disparità di trattamento tra chi è pregiudicato da cause naturali e chi, invece, da cause non naturali. Infatti, una circostanza non naturale che rende la prestazione

---

precedenza (*supra*, par. 4.4.) che, in questa sede, si aderisce all'orientamento che ammette l'operatività di entrambe le disposizioni.

<sup>127</sup> Cfr. E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 153 e ss. c.c.; M. PENNASILICO, *Il corrispettivo*, cit., 165; S. POLIDORI, *Appalto*, cit., 136. A tale orientamento aderisce giurisprudenza arbitrale minoritaria: Cfr. Coll. arb. 11 aprile 1980, in *Arch. giur. op. pubbl.*, 1980, 49; Coll. arb. 5 aprile 1982, in *Arch. giur. op. pubbl.*, 1982, 134; Coll. arb. 24 aprile 1986, in *Arch. giur. op. pubbl.*, 1987, 509.

<sup>128</sup> Del resto, un'interpretazione di questo tipo consentirebbe di estendere l'ambito di applicazione della norma agli appalti di servizi, rispetto ai quali, difficilmente si possono riscontrare sopravvenienze “naturali” che rendano l'esecuzione più difficoltosa per l'appaltatore..

<sup>129</sup> Cfr. *ex multis*: Cass. 21 gennaio 2011, n. 1494, in *DeJure*; Cass. 23 novembre 1999, n. 12989, cit..

<sup>130</sup> Si è visto che le stesse riflessioni sulla differenza tra onerosità notevole e onerosità eccessiva sorgono con riferimento all'art. 1623 (cfr. *supra*, par. 4.2.) Sul punto, cfr. C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, cit. 305, che parla di un “*qualcosa di meno*”.

notevolmente onerosa senza sfociare nell'eccessività non darebbe luogo ad alcun rimedio<sup>131</sup>.

Ancora, nel comma 2, manca una determinazione quantitativa dell'onerosità, perché, evidentemente, il legislatore ha preferito riconoscere al giudice una discrezionalità interpretativa analoga a quella di cui già gode in sede di interpretazione e di applicazione dell'art. 1467 c.c.<sup>132</sup>.

Infine, diverso è il rimedio, che in questo caso non consiste nella revisione del contratto, ma nella corresponsione all'appaltatore di un equo compenso.

#### *4.6. Cenni sul principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*

L'analisi delle sopravvenienze negli appalti suggerisce di fuoriuscire momentaneamente dai ranghi del Codice civile e di volgere lo sguardo, quantomeno per sommi capi, all'ambito degli appalti pubblici, ossia quegli appalti in cui il committente è un'Amministrazione Pubblica, che in questi casi, viene denominata, anche dal legislatore, Stazione appaltante.

Infatti, sin dai primi anni successivi alla nascita dello Stato italiano, tali contratti sono stati assoggettati a norme o a regimi giuridici speciali<sup>133</sup>. Sotto questo profilo, da tempo, la disciplina in materia di appalti pubblici prevede che la stipulazione del contratto debba essere preceduta da procedure di aggiudicazione. Si tratta di una regolamentazione che trova la sua *ratio* nei peculiari interessi pubblici che entrano in gioco nell'ambito di tali fattispecie<sup>134</sup>.

Diverse ragioni, legate soprattutto ad esigenze di carattere economico, nonché alla difficoltà di armonizzare i principi europei con alcuni capisaldi del diritto amministrativo ita-

---

<sup>131</sup> A meno che non si adotti il già menzionato approccio di A. ALBANESE, *Lo scioglimento dell'appalto tra normativa speciale e disciplina del contratto in generale*, cit., 518, e non si riconducano tali nell'alveo dell'art. 1664, comma 1, c.c., anche se i rilievi critici legati a questa interpretazione sono già stati sottolineati.

<sup>132</sup> Di cui si è già parlato *supra*, Cap. I, par. 5.4. Per una disamina generale dei criteri impiegabili del giudice nella valutazione sull'onerosità notevole, cfr. O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, cit., 119 e ss., che comunque giunge alla conclusione che la discrezionalità del giudice assume un rilievo fondamentale.

<sup>133</sup> Le prime norme sui contratti pubblici erano contenute nell'Allegato E della l. 2248/1865, promulgata dal legislatore del neonato Regno d'Italia per unificare i sistemi amministrativi degli Stati preunitari in un unico apparato.

<sup>134</sup> La rilevanza degli interessi pubblici nell'ambito delle fattispecie contrattuali in cui un contraente è un ente o un organo pubblico è un assunto riconosciuto anche dalla manualistica, tanto quella del diritto privato, quanto quella del diritto amministrativo. Si vedano, a titolo di esempio: F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., 11; G. GRECO, *Argomenti di diritto amministrativo*, Milano, 2013, vol. I, 239 e ss., vol. II, 169.

liano, hanno portato il legislatore ad operare sul tema attraverso ben tre riforme sistematiche in meno di vent'anni<sup>135</sup>. Risale, infatti, al 2006 il primo Codice dei Contratti pubblici, promulgato con d.lgs. 163/2006, che, dopo non pochi interventi e modifiche, fu sostituito da un testo omonimo promulgato con d.lgs. 50/2016. A sua volta, il d.lgs. 50/2016, dopo numerose modifiche, è stato abrogato dal d.lgs. 36/2023, che ha promulgato il Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore<sup>136</sup>: si tratta del testo normativo cui si fa riferimento in questa sede<sup>137</sup>.

Ai fini del presente studio, ad assumere rilievo è l'art. 9 cod. contr.: attraverso tale norma, che introduce il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, si è dato per la prima volta rilievo sistematico alle sopravvenienze negli appalti pubblici.

---

<sup>135</sup> Per un'analisi generale dei problemi economico-sociali e sistematici che si pongono alla base dell'attività del legislatore in materia, si vedano, senza pretesa di completezza: M. PROTTO, *Il (terzo) nuovo Codice dei Contratti pubblici*, in *Giur. it.*, 2023, 1949; R. CARANTA, *I principi del nuovo Codice dei contratti pubblici – Artt. 1-12*, in *Giur. it.*, 2023, 1950 e ss.; G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, in *Gior. dir. amm.*, 2023, 287 e ss.

<sup>136</sup> La data in cui il Codice entra in vigore e in cui vengono definitivamente abolite tutte le disposizioni del d.lgs. 50/2016 è il 1° gennaio 2024: per una disamina della disciplina transitoria, si veda S. COCCHI, *Pillole del nuovo codice appalti*, in *Azienditalia*, 2023, 685 e ss.

<sup>137</sup> Il Codice dei Contratti pubblici si apre con dodici articoli, che compongono il Titolo I della Parte I del testo. In tali norme, vengono individuati i principi generali su cui si informa l'intera disciplina. G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 287-288, qualifica i primi tre (il principio del risultato, il principio della fiducia, il principio di accesso al mercato) come principi-valori, dal momento che essi, avendo un contenuto sostanzialmente generale, fungono da criteri ermeneutici e applicativi per tutte le norme del testo.

Il principio del risultato mira a far sì che l'Amministrazione Pubblica, nella sua funzione di Stazione Appaltante, si conformi a criteri di efficienza, di efficacia, di economicità. La funzione del principio della fiducia è quella di assicurare che la Pubblica Amministrazione e i privati con cui essa si rapporta operino in un contesto caratterizzato da una fiducia reciproca: sotto questo profilo, G. NAPOLITANO, *Ult. op. cit.*, 292, sottolinea che il termine "fiducia" viene impiegato in senso atecnico, e quindi, assume il significato che gli è proprio nel linguaggio comune. Il principio dell'accesso al mercato dà attuazione ai valori eurounitari della concorrenza e della libertà di circolazione, stabilendo che le Stazioni appaltanti devono garantire a tutti gli operatori economici pari opportunità, nella competizione finalizzata a conseguire l'aggiudicazione. Il tutto, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

Ai principi-valori si informano anche gli altri principi menzionati nel Titolo, che Napolitano denomina principi-regole, dal momento che le norme che li prevedono, a ben vedere, fanno riferimento a fattispecie specifiche e sono suscettibili di diretta applicazione.

I principi dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia contrattuale orientano l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, e sono un'attuazione in concreto del principio del risultato. Ad essi si affiancano dei principi posti a garanzia delle possibili pretese degli operatori che si rapportano con le Pubbliche Amministrazioni: il principio della buona fede e del legittimo affidamento, i principi legati alle tutele sociali, e, infine, il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Per un approfondimento, cfr., senza pretesa di completezza: R. CARANTA, *I principi del nuovo Codice dei contratti pubblici – Artt. 1-12*, cit., 1950 e ss.; G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 287 e ss..

Per quanto la scelta del legislatore sia dovuta prevalentemente a congiunture politiche, legate all'accesso del nostro Paese ai fondi del PNRR<sup>138</sup>, l'inserimento di tale principio nell'ordinamento italiano è altamente significativo, perché conferma e, in un certo senso, sistematizza l'inversione di tendenza<sup>139</sup> rispetto a come, tanto in Italia, quanto in Europa, veniva tradizionalmente trattato il tema della modificabilità dei contratti pubblici<sup>140</sup>.

La disciplina in materia è sempre stata preordinata al perseguimento e all'armonizzazione di due finalità fondamentali. La prima, di rilevanza interna, è il contrasto alla corruzione. La seconda, di matrice europea, consiste invece nell'incentivare e nel favorire lo sviluppo di un sistema concorrenziale anche nell'ambito dei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione<sup>141</sup>.

L'esigenza di armonizzare questi due obiettivi si poneva alla base di una disciplina in materia di modifica del contratto, che, tradizionalmente, è sempre stata piuttosto restrittiva<sup>142</sup>: il ragionamento di fondo era che, limitando fortemente la possibilità di modificare il contratto, si sarebbe neutralizzato il rischio che le norme sulle procedure di aggiudicazione venissero eluse<sup>143</sup>.

Non stupisce che, in questo contesto, il tema delle sopravvenienze non venisse trattato nei previgenti Codici dei contratti pubblici e che la giurisprudenza escludesse

---

<sup>138</sup> Tra le condizioni per accedere ai fondi del PNRR, infatti, vi era la predisposizione di una disciplina sistematica idonea a garantire la possibilità di operare revisioni agli appalti pubblici. Il tema viene efficacemente messo a fuoco da F. GOISIS, P. PANTALONE, *La revisione dei prezzi negli appalti pubblici come condizione per l'attuazione del PNRR, tra principi eurounitari e vischiosità normative nazionali*, in *Dir. amm.*, 2023, 97 e ss., a cui si fa rinvio.

<sup>139</sup> L'art. 9 cod. contr. era stato preceduto da alcuni interventi normativi che seguivano le stesse logiche della norma in esame, ma avevano carattere emergenziale, dal momento che essi erano diretti a far fronte alle situazioni di crisi derivanti dalla pandemia di Covid-19 e dalla crisi bellica russo-ucraina. Per un approfondimento, cfr. S. FANTINI, *Le sopravvenienze nelle concessioni e contratti pubblici di durata nel diritto dell'emergenza*, in *Urb. app.*, 2020, 641 e ss..

<sup>140</sup> Per un approfondimento che mette a fuoco l'evoluzione del tema anche in chiave storica, si veda M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, in *Giur. it.*, 2023, 1975 e ss..

<sup>141</sup> Rileva G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, in *App. urb.*, 2023, 564, nt. 27, che il principio della concorrenza si ricollega ad altri principi che nel sistema di diritto dell'Unione Europea assumono un rilievo fondamentale, quali il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza.

<sup>142</sup> In tal senso M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 1976 e ss.

<sup>143</sup> La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il principio della concorrenza, il principio di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza, ostano alla possibilità, per le parti dell'appalto pubblico, di modificarne le disposizioni dopo l'aggiudicazione, se esse presentano caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale. È quel che accade quando le modifiche previste estendono in modo considerevole l'appalto ad elementi non previsti, ovvero quando esse alterano l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario, o ancora, quando esse rimettono in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, perché, se fossero state previste nei documenti dell'originaria procedura di aggiudicazione, sarebbe stata accolta un'altra offerta, oppure sarebbero stati ammessi diversi offerenti. Cfr. *ex multis*, CGUE 19 giugno 2008, n. 454, in *DeJure*.

l'applicabilità dell'art. 1664 c.c. a tali rapporti<sup>144</sup>. La conseguenza era che l'appaltatore pubblico, a fronte di una sopravvenienza quantitativa, si trovava nella stessa situazione in cui, stando alla lettera dell'art. 1467 c.c.<sup>145</sup>, si troverebbero tutte le parti svantaggiate di un contratto per cui non è previsto alcun rimedio manutentivo speciale, dal momento che poteva solo scegliere se proseguire il rapporto contrattuale, ovvero chiederne la risoluzione.

Queste pur brevi riflessioni possono già aiutare a comprendere la portata innovativa dell'art. 9 cod. contr., di cui si riporta il testo integrale in nota<sup>146</sup>.

Limitando l'analisi alla parte della norma che regola le sopravvenienze quantitative<sup>147</sup>, il comma 1 delinea l'ambito di applicazione della disciplina, facendo evidentemente riferimento a quelle sopravvenienze che la civilistica riconduce nell'ambito dell'eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>148</sup>, e cristallizza (ed è qui la particolarità) il diritto del contraente svantaggiato<sup>149</sup> alla revisione del contratto secondo buona fede<sup>150</sup>. In sostanza la disposi-

---

<sup>144</sup> Tale aspetto è rilevato da M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 1980.

<sup>145</sup> Sempre M. COMBA, *Ult. op. cit., ibidem*, sottolinea che il rimedio demolitorio generale è invece ritenuto applicabile nell'ambito dei contratti pubblici.

<sup>146</sup> “(1) Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. (2) Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. (3) Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. (4) Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. (5) In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120”

<sup>147</sup> Giova precisare che l'ipotesi descritta nel comma 3 è equiparabile all'impossibilità parziale di cui all'art. 1464 c.c.: in tal senso, anche se ponendo l'accento sulla coincidenza del rimedio esperibile, G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 299.

<sup>148</sup> Sotto questo profilo, G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 563, precisa che nell'ambito in esame, si fa riferimento a delle fattispecie che non potevano essere previste né dalla Pubblica Amministrazione in sede di formazione degli atti di gara, né dall'appaltatore al momento della formulazione dell'offerta.

<sup>149</sup> Secondo M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 1980, la norma è stata elaborata avendo sostanzialmente a mente la figura dell'appaltatore, anche se formalmente si riferisce ad entrambe le parti. In tal senso, è ravvisabile una correlazione tra questa osservazione e quanto rilevato da A. PISU, sub *Art. 1664*, cit., 481, sulla circostanza che la maggior parte dei precedenti giurisprudenziali sull'art. 1664, comma 1, c.c. riguarda dei casi in cui è l'appaltatore a domandare di ricondurre il contratto ad equità a seguito di un aumento dei costi dei fattori di produzione.

<sup>150</sup> Sotto questo profilo, la Relazione illustrativa al Codice dei Contratti pubblici, Parte III – Relazione agli articoli e agli allegati (art. 9), dichiara espressamente che la norma in esame trae ispirazione dalla disciplina in materia di sopravvenienze predisposta negli ultimi anni dai legislatori francese e tedesco, che a loro volta

zione in esame è il frutto di un bilanciamento degli interessi che, evidentemente emergono e si contrappongono nell'ambito di tali vicende. Da un lato, gli interessi alla conservazione del contratto e al riequilibrio contrattuale, che possono far capo ad entrambe le parti. Dall'altro lato, l'interesse alla tutela della concorrenza, che, pur essendo un principio di carattere generale, viene "sacrificato" rispetto ai primi due<sup>151</sup>.

Dal comma 2 si evince che la finalità della revisione deve essere quella di riportare il contratto all'equilibrio originario. Apparentemente, la portata della revisione potrebbe essere più ampia rispetto al rimedio manutentivo di cui all'art. 1664, comma 1, c.c., dal momento che in quest'ultimo caso, le eventuali modifiche al contratto sono semplicemente dirette a ricondurlo nella sua alea normale<sup>152</sup>.

In realtà, la formulazione della norma ne dovrebbe ridimensionarne la portata, perché la revisione non può alterare la sostanza economica del contratto. Inoltre, essa deve avvenire nel rispetto delle voci contenute nella documentazione della procedura di aggiudicazione dedicate agli imprevisti ed agli accantonamenti, che sono menzionate già nell'ultimo periodo del comma 1, e che sono evidentemente funzionali a fronteggiare le sopravvenienze contrattuali in questione<sup>153</sup>. Di conseguenza, è molto probabile che, in futuro, la norma venga interpretata in senso "restrittivo", e che quindi si ritenga che, nei fatti, anche tale revisione si debba limitare a ricondurre il contratto nella sua alea normale.

---

hanno preso spunto sul tema dai c.d. principi di diritto uniforme: segnatamente, i Principi *Unidroit* e i *Principles of European Contract Law*. Questi ultimi temi verranno approfonditi *infra*, par. 5 e ss., 6. In questa sede, preme sottolineare che la scelta del legislatore di trarre ispirazione dagli ordinamenti stranieri e dalle fonti di *soft law* esprime l'intenzione di assicurare agli appaltatori pubblici una tutela rafforzata rispetto a quella prevista dalla lettera del Codice civile (in tal senso, G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 298).

<sup>151</sup> In tal senso, G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 564, che analizza il tema ponendo l'accento non già sulle scelte del legislatore, bensì sui poteri che la Stazione appaltante esercita in materia, in qualità di Pubblica Amministrazione. Sotto questo profilo, va infatti notato che la rilevanza giuridica della sopravvenienza deve essere comunque valutata dalla Stazione appaltante, che, in tal senso, gode di discrezionalità tecnica. Rimane fermo che, sussistenti i requisiti previsti dalla norma, la Pubblica Amministrazione non potrà esimersi dalla rinegoziazione del prezzo. Trattando del tema in esame, M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 1980, si chiede se il compito di sindacare l'esercizio di potere da parte della Pubblica Amministrazione sarà affidato al giudice amministrativo o ordinario: si tratta di un tema interessante, che ovviamente in questa sede non può essere approfondito, ma che molto probabilmente darà adito a numerose questioni sistematiche e applicative.

<sup>152</sup> Il tema è stato analizzato *supra*, par. 2 e 4.4...

<sup>153</sup> G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 563, sottolinea che, indirettamente, il comma 1 impone alle parti, ed in particolar modo alla Stazione appaltante, di predisporre tali voci.

L'ultimo comma sancisce che il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale trova attuazione attraverso l'applicazione degli artt. 60 e 120 cod. contr.<sup>154</sup>. La prima norma menzionata impone alle Stazioni appaltanti di prevedere, nei documenti di gara, delle clausole atte a disciplinare la revisione dei prezzi<sup>155</sup>, e ne disciplina il contenuto. Invece, l'art. 120 cod. contr. prevede e regola i casi in cui il contratto può essere modificato senza che venga instaurata una nuova procedura di affidamento<sup>156</sup>.

Tanto premesso, la ragione per cui si è voluto fare riferimento, seppur per cenni, a una disciplina la cui portata non può ancora essere colta a pieno<sup>157</sup>, e che, tra l'altro, non appartiene nemmeno al diritto privato, è che essa, ad avviso di scrive, ha le potenzialità per assumere un rilievo significativo anche all'interno di una riflessione sul tema della gestione delle sopravvenienze quantitative nell'ambito dei contratti tra privati.

Beninteso, non si vuole certo negare che la disciplina presenti delle peculiarità che, naturalmente, sono conseguenza del suo inquadramento in una branca dell'ordinamento diversa dal diritto privato<sup>158</sup>. Né tantomeno si intende ipotizzare che l'art. 9 cod. contr. possa essere applicato analogicamente a rapporti contrattuali diversi da quelli regolati dal Codice dei Contratti pubblici<sup>159</sup>.

È anche vero, però, che tale disciplina offre comunque degli spunti di riflessione, dal momento che, come si è visto, il legislatore l'ha elaborata riconoscendo che, di fronte alla tutela dell'interesse alla conservazione di un contratto riportato al suo equilibrio originario, possono soccombere perfino interessi che hanno sempre assunto grande rilevanza in questo

---

<sup>154</sup> Per un approfondimento sugli artt. 60 e 120, cfr. M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 1980 e ss..

<sup>155</sup> Ma si veda G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 299, che afferma che il diritto alla rinegoziazione sussiste a prescindere dall'inserimento nel contratto delle pattuizioni imposte dalla norma in esame.

<sup>156</sup> Anche la riconduzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 60, o dell'art. 120 cod. contr. è oggetto di una valutazione discrezionale, di tipo tecnico, svolta dalla stessa Stazione appaltante. In tal senso, G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 564 e ss..

<sup>157</sup> Dal momento che la sua entrata in vigore è piuttosto recente.

<sup>158</sup> Sia sufficiente rilevare, ad esempio, che la dottrina è concorde nel ritenere che la disciplina in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale rappresenti un'attuazione del principio del risultato, che è evidentemente un principio di rilievo pubblicistico (in tal senso: G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 298; G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 566; M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 1979).

<sup>159</sup> Il tema dell'applicabilità analogica dell'art. 9 cod. contr. viene affrontato da G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 569, che qualifica tale disciplina come speciale e, quindi, esclude espressamente la possibilità di applicarla a contratti diversi.

ambito come l'interesse alla tutela della concorrenza e quello al contrasto alla corruzione<sup>160</sup>.

Se ne può dedurre che la norma si presta, quantomeno, a fungere da criterio ermeneutico. Essa dimostra che, negli ultimi anni, il legislatore si è approcciato al tema della gestione delle sopravvenienze dando rilievo a soluzioni che prevedono la conservazione del contratto, seppur modificato. Questo aspetto può aiutare l'interprete nell'individuazione di rimedi diretti a garantire una gestione "efficiente" delle sopravvenienze contrattuali<sup>161</sup>.

#### 4.7. Le sopravvenienze nel contratto aleatorio di assicurazione

Ritornando nei ranghi del Codice civile, agli artt. 1897 e 1898 c.c. si rinviene una disciplina che regola gli effetti di talune sopravvenienze che possono incidere su un contratto di assicurazione<sup>162</sup>.

Si tratta di un impianto normativo peculiare, il cui contenuto è ovviamente frutto della constatazione che l'assicurazione è un contratto aleatorio. Ed infatti, le vicende successive alla stipulazione del contratto a cui si dà rilievo incidono non già sul valore delle prestazioni, ma sul rischio dedotto nel contratto<sup>163</sup>.

Inoltre, l'analisi delle norme dimostrerà che la prospettiva manutentiva è in qualche modo demandata alla volontà delle parti del contratto.

---

<sup>160</sup> D'altro canto, si è già visto che a porre l'accento su questo tema è G. F. NICODEMO, *Ult. op. cit.* 564, ossia lo stesso autore che, come si è visto nella nota precedente, esclude un'applicazione analogica dell'art. 9 cod. contr.

<sup>161</sup> Quest'ultimo tema sarà meglio approfondito *infra*, cap. III, par. 2.

<sup>162</sup> Ai sensi dell'art. 1882 c.c., l'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga ad indennizzare l'assicurato qualora si verifichi l'evento rischioso dedotto in contratto. Il codice individua diverse tipologie di contratti di assicurazione, la cui disciplina varia a seconda dell'evento dedotto in rischio. Per un approfondimento sulla figura, cfr.: P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, cit., 351; A. GAMBINO, voce *Contratto di assicurazione: profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. III, Roma, 1988, 3 e ss.; C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit. 165 e ss.; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 333 e ss..

<sup>163</sup> Di solito, gli artt. 1897 e 1898 c.c. vengono analizzati unitamente all'art. 1896 c.c., che regola il caso in cui il rischio cessa di esistere durante il rapporto. La norma prevede lo scioglimento del contratto, ma accorda all'assicuratore il diritto al pagamento del premio fintantoché la cessazione del rischio non gli venga comunicata, ovvero ne venga in ogni caso a conoscenza. Anche in questo caso, quindi, si dà rilevanza a delle sopravvenienze, ma si potrà notare piuttosto agevolmente che esse incidono sensatamente in senso demolitorio sulla causa del contratto: venendo meno il rischio assicurato, viene meno il fondamento stesso del rapporto. Non a caso, alcuni esponenti della dottrina ritengono che questa norma sia un'applicazione specifica dei principi generali in materia di impossibilità sopravvenuta di cui all'art. 1463 c.c. (in tal senso: C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 286; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 339).

In particolare, l'art. 1897, comma 1, c.c., dispone che “*se il contraente*<sup>164</sup> *comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione*”.

Si tratta di una disposizione che trova applicazione in quei casi in cui sopravvengono circostanze che diminuiscono il rischio dedotto in contratto. In altri termini, la norma opera quando, dopo la stipulazione del contratto, si configura una nuova situazione di fatto che rende più remota la possibilità che l'evento dedotto si concretizzi<sup>165</sup>.

Le fattispecie che possono dar luogo a diminuzione possono senz'altro essere conseguenza di una condotta di un terzo, o di possono consistere in un caso fortuito, o nel *factum principis*. Sotto questo profilo, giova segnalare che secondo un orientamento dottrinale, l'art. 1897 c.c. trova applicazione anche in quei casi in cui la diminuzione del rischio è conseguenza di fatti riconducibili allo stesso assicurato, indipendentemente dalla loro prevedibilità o meno<sup>166</sup>.

Con riguardo alla variazione, la norma precisa che essa debba essere di misura tale che, se fosse stata conosciuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto, si sarebbe convenuto un premio di ammontare inferiore. Inoltre, si può fondatamente ritenere che la diminuzione debba essere stabile e duratura. In altri termini, essa non deve essere perpetua, ma deve quantomeno permanere per un periodo di tempo apprezzabile<sup>167</sup>.

---

<sup>164</sup> Il legislatore del codice ha preferito la locuzione “*contraente*” a quella di “*assicurato*” perché il contratto può essere stipulato anche da un soggetto diverso dal portatore del rischio. In questa sede, per comodità espositiva, la disciplina verrà descritta avendo a mente dei casi in cui la controparte rispetto all'assicuratore è il soggetto che si assicura dal rischio dedotto in contratto: pertanto, si utilizzerà il termine “*assicurato*”, pur con la consapevolezza che, se l'assicurato e il contraente sono due soggetti diversi, è al secondo che occorre far riferimento.

<sup>165</sup> In tal senso, G. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 290.

<sup>166</sup> È una tesi proposta, ad esempio, da: A. GAMBINO, voce *Contratto di assicurazione: profili generali*, cit., 11; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, Padova, 2011, vol. I, 798.

<sup>167</sup> In tal senso, in giurisprudenza, cfr. G. Conc. Napoli 11 novembre 1993, in *Dir. economia assicuraz.*, 1993, 881. In dottrina, si vedano: C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 290; M. MARTANO, *La circolazione a targhe alterne e il premio dell'assicurazione r.c. auto*, in *Dir. economia assicuraz.*, 1992, 57.

Ciò premesso, l'assicurato che intende ottenere la riduzione del premio<sup>168</sup> deve comunicare alla controparte l'avvenuta diminuzione del rischio<sup>169</sup>. A questo punto, spetterà all'assicuratore decidere se ricevere un premio inferiore rispetto a quello originariamente pattuito, ovvero se recedere dal contratto<sup>170</sup>.

Nel primo caso, la riduzione sarà determinata unilateralmente dall'assicuratore, che farà riferimento alle tariffe da lui applicate<sup>171</sup>, ed essa decorre a partire dal momento della scadenza del premio, ovvero, qualora se ne fosse disposto il pagamento rateale, alla scadenza della rata successiva alla comunicazione<sup>172</sup>.

Nel secondo caso, invece, entro due mesi dalla comunicazione dell'assicurato<sup>173</sup>, l'assicuratore dovrà comunicare alla controparte il recesso<sup>174</sup>, che ai sensi dell'art. 1897, comma 2, c.c., decorrerà a partire dal mese successivo alla dichiarazione<sup>175</sup>. Poiché il recesso non ha efficacia retroattiva, è opinione comune che comunque l'assicurato dovrà cor-

---

<sup>168</sup> Si noti che la dottrina parla di un vero e proprio diritto soggettivo dell'assicurato alla riduzione del premio (cfr. C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 290; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 142).

<sup>169</sup> La comunicazione della diminuzione all'assicurato è oggetto di un onere, che può essere assolto dall'assicurato, dal contraente, se diverso dal primo, o anche da un terzo. Essa non soggiace a particolari forme (per un approfondimento, cfr. G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 339, 361). Inoltre, secondo C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 291, l'onere non sussiste se l'assicuratore dichiara espressamente di avere riconosciuto la variazione

<sup>170</sup> G. F. GIAMPAOLINO, *Ult. op. cit., ibidem*, parla di un diritto facoltativo dell'assicuratore a recedere.

<sup>171</sup> L'assunto è risalente in giurisprudenza (cfr. App. Torino 15 febbraio 1958, in *Foro it.*, 1958, 772), e trova la sua *ratio* nella constatazione che l'assicuratore “*gestisce e conosce il rapporto tra premio e rischio*” (in tal senso, C. F. GIAMPAOLINO, *Ult. op. cit., ibidem*).

<sup>172</sup> La disciplina in esame rappresenta un'eccezione al principio generale dell'indivisibilità del premio, dal momento che la riduzione non si “*estende*” alle eventuali rate già corrisposte in precedenza. Cfr. in tal senso: C. F. GIAMPAOLINO, *Ult. op. cit., ibidem*; A. DE GREGORIO, G. FANELLI, A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987, 99.

<sup>173</sup> Ci si può chiedere se il termine bimestrale inizi a decorrere dal momento della trasmissione della comunicazione, ovvero a partire da quando essa giunge a conoscenza dell'assicuratore. Il dato letterale suggerisce di aderire alla prima soluzione (l'art. 1897 c.c. parla di una facoltà di recedere esercitabile “*entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione*”). *Contra*, C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit. 291, che, pur riconoscendo che la comunicazione sulla diminuzione del rischio non è un atto recettizio, considera il recesso un diritto facoltativo, e sostiene che per il decorso di un termine relativo all'esercizio di una facoltà, non si può fare esclusivamente riferimento alla data in cui la dichiarazione è uscita dalla sfera giuridica dell'assicurato.

<sup>174</sup> In assenza di un'espressa disciplina, è da ritenersi che la comunicazione con cui l'assicuratore recede dal contratto sia un atto a forma libera e recettizio (in tal senso C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 291; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 361).

<sup>175</sup> Naturalmente, la disposizione in esame va letta in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 c.c.: questo significa che il recesso produce i suoi effetti (*in primis*, lo scioglimento del rapporto), decorso un mese dall'avvenuta conoscenza della comunicazione da parte dell'assicurato.

rispondere il premio dovuto per l'intero periodo assicurativo in corso al momento dell'efficacia<sup>176</sup>.

Proseguendo nell'analisi, l'art. 1898 c.c. regola il caso speculare ed opposto in cui la variazione del rischio consiste in un suo aggravamento, ossia quei casi in cui, in conseguenza di eventi sopravvenuti, si configura una situazione di fatto che rende più probabile l'avveramento dell'evento dedotto in rischio.

Sotto questo profilo, è stato sottolineato che l'aggravamento deve essere conseguenza di una circostanza imprevedibile, che determina una situazione di fatto permanente, o quantomeno, durevole per un periodo di tempo significativo<sup>177</sup>. Non integrano, quindi, l'applicazione della norma quelle circostanze che comportano un aumento passeggero della probabilità che l'evento si verifichi. In passato, ci si è chiesti se, tra le fattispecie cui si riferisce l'art. 1898 c.c., rientrino quelle che in qualche modo influiscono sul sinistro: secondo l'orientamento oggi prevalente, la norma si applica in conseguenza di fatti estrinseci rispetto al rischio assicurato<sup>178</sup>.

Inoltre, la norma precisa che l'aggravamento deve essere tale che, se la situazione sopravvenuta fosse sussistita al momento della stipulazione del contratto, l'assicuratore non lo avrebbe concluso, o avrebbe previsto un premio più alto. Sotto questo profilo, è stato precisato in dottrina che per determinare se e quando si sia verificato l'aggravamento occorre tener presente le circostanze cui le parti si erano riferite per delineare il rischio nonché l'oggetto dell'assicurazione<sup>179</sup>.

---

<sup>176</sup> Sarebbe una conseguenza inevitabile del principio dell'indivisibilità del premio (cfr. C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 292; A. DE GREGORIO, G. FANELLI, A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., 99, nt. 23).

<sup>177</sup> Si tratta di un assunto dominante in giurisprudenza. Cfr. Trib. Ascoli Piceno 22 marzo 2010, in *Contratti*, 2010; Cass. 18 gennaio 2000, n. 500, in *OneLegale*; Cass. 14 marzo 1996, n. 2115, in *Contratti*, 1996; Cass. 11 febbraio 1967, n. 350, in *OneLegale*. In dottrina, cfr. G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 361.

<sup>178</sup> In tal senso, si veda M. ROSSETTI, *Aggravamento del rischio. Art. 1898*, in A. LA TORRE (a cura di), *Le assicurazioni. L'assicurazione nei codici. Le assicurazioni obbligatorie e l'intermediazione assicurativa*, Milano, 2014, 127, secondo il quale l'applicazione dell'art. 1898 c.c. è da escludersi se il fatto che ha provocato l'aggravamento del rischio integra la normale evoluzione dello stato di cose esistenti al momento della stipulazione. La tesi è ripresa da E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 142. Ma in passato non sono mancate proposte alternative. Secondo L. BUTTARO, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 489, non è possibile invocare l'art. 1898 c.c. allorché la fattispecie non abbia influito sul sinistro. Invece, A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano 1952, 404, considerava indifferente che il fatto aggravante avesse concorso a produrre il rischio.

<sup>179</sup> L'assunto da cui si parte è che la valutazione sull'aggravamento varia a seconda che ad essere assicurata sia una cosa o una persona: cfr. C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, cit., 294.

Sussistenti tali requisiti, l'assicurato è tenuto a comunicare all'assicuratore l'aggravamento del rischio. In questo caso si può parlare di un vero e proprio obbligo<sup>180</sup>, al cui inadempimento la giurisprudenza ricollega la riduzione dell'indennizzo determinata proporzionalmente al maggior premio che l'assicurato avrebbe dovuto corrispondere se avesse voluto coprire il rischio aggravato<sup>181</sup>.

Per quanto riguarda, invece, la posizione dell'assicuratore, questi, venuto a conoscenza dell'aggravamento, ha la facoltà di recedere entro un mese dall'avvenuta conoscenza della sopravvenienza<sup>182</sup>. Il recesso produce immediatamente i suoi effetti, se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe stipulato il contratto, altrimenti è efficace dopo quindici giorni.

In sintesi, l'art. 1898 c.c. predispone un rimedio demolitorio: infatti, non è prevista la possibilità di predisporre un aumento del premio<sup>183</sup>

Stante questo panorama normativo, la dottrina si è interrogata sul fondamento delle due disposizioni.

Un primo orientamento dottrinale ha posto l'accento sull'attitudine della disciplina in esame a garantire la permanenza di un principio essenziale della tecnica assicurativa, ossia quello della mutualità, che consiste nell'adeguata ripartizione dei rischi tra tutti gli assicurati<sup>184</sup>. A tale tesi si avvicinano quegli autori che individuano la *ratio* delle norme nella constatazione che la variazione del rischio stravolge i criteri su cui era fondata la determinazione del premio, determinando un mutamento dell'oggetto del contratto<sup>185</sup>.

Non sono mancati, poi, studiosi che hanno ricollegato gli artt. 1897 e 1898 c.c. alla clausola *rebus sic stantibus*: in passato, si è parlato sia di un'applicazione dell'istituto della

---

<sup>180</sup> Di obbligo di comunicazione si parla in: C. F. GIAMPAOLINO, *Ult. op. cit.*, 297; A. DE GREGORIO, G. FANELLI, A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., 100; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., 812. Ma si noti che, in passato, alcuni autori hanno affermato che anche in questo caso, al pari dell'art. 1897 c.c., si dovrebbe parlare di un onere (cfr., in tal senso, A. DONATI, *Trattato*, cit., 405 e ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 489.

<sup>181</sup> Si veda in tal senso, Cass. 4 settembre 2003, n. 12880, in *Giur. it.*, 2004, 1857.

<sup>182</sup> Il termine in esame è posto a pena di decadenza e non è derogabile, se non in senso più favorevole per l'assicurato. Cfr. Trib. Roma 28 ottobre 2000, in *Contratti*, 2001, 441; Cass. 4 febbraio 1966, n. 374, in *One-Legale*.

<sup>183</sup> In tal senso anche E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 143.

<sup>184</sup> In tal senso, *ex multis*, G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., 339, 360; A. GAMBINO, voce *Contratto di assicurazione: profili generali*, cit., 11; C. ANGELICI, *Aggravamento e modifiche del rischio*, in *Ass.*, 1985, 543; C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni*, cit., 289.

<sup>185</sup> Cfr. V. SALANDRA, *Dell'assicurazione. Artt. 1882-1932*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966, 264. L'A., tra l'altro, rileva che la conseguenza di tale stravolgimento è che il contratto non sarebbe più "omogeneo rispetto alla massa dei rischi" che vengono raccolti dall'assicuratore.

presupposizione<sup>186</sup>, che di un'affinità dei rimedi previsti nelle due norme con la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>187</sup>. Sotto questo profilo, tuttavia, si è obiettato che l'art. 1897 c.c. non dà rilevanza all'imprevedibilità (e quindi, nemmeno alla straordinarietà) dell'evento<sup>188</sup>.

## 5. La prospettiva manutentiva nei sistemi di *civil law*: le riforme degli ordinamenti francese e tedesco

Nei sistemi giuridici di *civil law* che negli ultimi anni sono stati interessati da interventi legislativi, il tema della gestione delle sopravvenienze è stato quasi sempre affrontato predisponendo dei rimedi diretti a garantire, o almeno a facilitare, il mantenimento, seppur modificato, del rapporto.

In questa sede, si è deciso di dare atto dei regimi giuridici in vigore negli ordinamenti francese e tedesco, pur con la consapevolezza che un'analisi di tal tipo potrebbe avere ad oggetto numerosissimi altri sistemi<sup>189</sup>. Le ragioni di tale scelta sono ravvisabili nel dato,

---

<sup>186</sup> Così A. DONATI, *Trattato*, cit., 401. La presupposizione, che sarà meglio analizzata *infra*, cap. III, par. 1.1., è un istituto di derivazione dottrinale e giurisprudenziale, sviluppato, in prima battuta da Bernhard Windscheid e poi ripreso in numerosi sistemi giuridici, compresi quelli di *common law*. La giurisprudenza italiana lo detiene come quell'elemento che “*non si riferisce né all'oggetto né alla causa del contratto, ma consiste in una determinata situazione di fatto esterna al contratto che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico e oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo - per entrambe le parti o anche per una sola di esse, ma con il riconoscimento dell'altra parte - valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale*” (Cass. 19 ottobre 2015, n. 21122, in *DeJure*).

<sup>187</sup> È una tesi proposta, tra gli altri, da G. CASTELLANETA, *L'avviso all'assicurazione dell'aggravamento del rischio*, in *Ass.*, 1981, 60

<sup>188</sup> Cfr. A. GAMBINO, voce *Contratto di assicurazione: profili generali*, cit., 11.

<sup>189</sup> Ad esempio, negli ultimi anni, si è riscontrato un grande interesse nei confronti del nuovo Codice civile argentino, entrato in vigore il 1° gennaio 2016. Secondo la dottrina, lo studio di questo testo normativo è importante per il civilista italiano, non solo per una certa affinità linguistica e culturale tra i due Paesi, ma anche, e soprattutto, perché il legislatore argentino ha operato una scelta analoga a quella intrapresa in Italia nel 1942, unificando la disciplina in materia di diritto civile e commerciale in un unico codice (in tal senso, anche se non con riferimento al tema delle sopravvenienze contrattuali, F. DELFINI, *La comparazione tra diritto civile italiano e argentino e l'assicurazione della responsabilità civile professionale*, in L. B. PEREZ-GALLARDO (a cura di), *Liber amicorum. Homenaje a Luís F. P. Leiva Fernández. Derecho privado actual*, Buenos Aires, 2020). Per un'analisi sulla disciplina in materia di gestione delle sopravvenienze nel sistema argentino, cfr. E. GABRIELLI, *I contratti di durata, il diritto italiano e il nuovo codice civile argentino*, in *Giust. civ.*, 2018, 267 e ss.; E. TUCCARI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta nel nuovo codice civile argentino*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 2065 e ss..

Peraltro, si potrebbe fare riferimento ad altri sistemi europei. Ad esempio, nel 1992, il legislatore dei Paesi Bassi ha promulgò il Codice civile attualmente in vigore, che contiene una norma, l'art. 6:258, che attribuisce al giudice il potere di adeguare il contratto (oltre che scioglierlo), a fronte di un'eccessiva onerosità sopravvenuta. Per un approfondimento, si rinvia ad A. S. HARTKAMP, *Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands*, in in *Am. Jour. Comp. Law*, 1992, 551 ss.

accennato in precedenza, che il *code civil* francese e il BGB tedesco sono sempre stati i due grandi modelli a cui si sono ispirati i legislatori europei nel corso dell'Ottocento e, soprattutto, nel secolo scorso<sup>190</sup>.

Tanto premesso, se da un lato, nella loro formulazione originaria, i due testi davano una rilevanza del tutto marginale al tema delle sopravvenienze<sup>191</sup>, dall'altro lato, sul punto sono intervenute due riforme<sup>192</sup>, attraverso le quali, nella materia in esame, i due codici hanno recuperato un ruolo di "modello" analogo a quello già assunto in origine.

Il dato che emerge volgendo lo sguardo ai due ordinamenti è che, mentre in Italia la disciplina generale in materia di gestione delle sopravvenienze quantitative segue una prospettiva demolitoria, nei sistemi giuridici francese e tedesco sono previsti dei rimedi manutentivi di carattere generale.

Ed allora, diventa rilevante analizzarli, tanto più se si tiene conto che l'affinità tra i vari ordinamenti si può esprimere anche attraverso l'individuazione di soluzioni pratiche che risultano comuni, malgrado la presenza di testi normativi che presentano impianti tra di loro anche molto divergenti<sup>193</sup>. Da ciò deriva che un'analisi comparatistica dei rimedi manutentivi generali previsti in due ordinamenti analoghi al nostro può offrire ottimi spunti di riflessione a chi persegue lo scopo di individuare una disciplina generale di tipo conservativo.

---

<sup>190</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 3.

<sup>191</sup> Si è visto *supra*, Cap. I, par. 3 e spec. nt 52, che ciò era il frutto di precise scelte di politica del diritto che, tra l'altro, erano la conseguenza della concezione estremamente rigida del principio volontaristico che dominò la cultura giuridica occidentale per tutto il XIX secolo e nei primi anni del '900.

<sup>192</sup> In Francia, il Libro III del *code civil* è stato oggetto di un'importante riforma nel 2016. Per quanto riguarda la Germania, risale al 2002 la riforma del Libro II del BGB dedicato alle obbligazioni e ai contratti. Per quel che qui rileva, si tratta di due interventi normativi che hanno tipizzato delle teorie sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza finalizzate a dare rilevanza e, se così si può dire, il "giusto peso" alla clausola *rebus sic stantibus*. Se ne darà atto nei due prossimi paragrafi.

<sup>193</sup> Un esempio paradigmatico riguarda un tema estraneo al presente studio. In materia di responsabilità civile, è stato riscontrato che le differenze tra sistemi fondati sul principio dell'atipicità dell'illecito (come quello francese e quello italiano) e sistemi in cui, invece, gli illeciti vengono tipizzati (come quello tedesco) sono state, di fatto, superate, attraverso l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di soluzioni applicative omogenee (in Germania, un ruolo fondamentale in tal senso è stato giocato dalle clausole generali). Per un approfondimento, cfr. P. GALLO, *Istituti giuridici*, cit., *passim*, ma spec. 441 e ss., per quanto riguarda il tema della responsabilità civile, e 213 e ss., per quel che concerne le sopravvenienze contrattuali.

### 5.1. L'esperienza tedesca: il passaggio dalla teoria della *Wegfall der Geschäftsgrundlage* alla teoria della *Neuverhandlungspflicht* e la riforma del BGB del 2002

L'atteggiamento restrittivo del legislatore tedesco nei confronti del principio *rebus sic stantibus* fu il frutto di un dibattito dottrinale dall'esito tutt'altro che scontato. Infatti, tra i sostenitori delle tesi atte a dare rilevanza al principio, spiccava uno dei padri della Pandettistica tedesca, Bernhard Windscheid<sup>194</sup>, a cui, non a caso, si deve lo sviluppo della teoria della presupposizione<sup>195</sup>.

L'affermazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali atti a "mitigare" la portata assoluta del principio della vincolatività del contratto fu dovuta alla congiuntura storica. Infatti, l'impianto originario del BGB si dimostrò inadeguato a fronteggiare la devastante crisi economica e inflattiva che colpì la Germania dopo la fine della Prima Guerra Mondiale<sup>196</sup>.

Pertanto, la giurisprudenza "riscopri" le riflessioni sulla presupposizione e sviluppò la teoria della *Wegfall der Geschäftsgrundlage*. In sostanza, attraverso un'interpretazione estensiva del § 242 BGB, che imponeva ai contraenti di eseguire il contratto secondo buona fede, i giudici introdussero un istituto che consentiva di ottenere lo scioglimento del contratto a fronte di eventi che alteravano in maniera altamente significativa l'equilibrio contrattuale: le analogie con la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c. sono evidenti<sup>197</sup>.

La teoria della *Wegfall der Geschäftsgrundlage* fu seguita dalla giurisprudenza dominante fino alla prima metà degli anni '80 del secolo scorso, allorquando essa venne progressivamente soppiantata dalla teoria della *Neuverhandlungspflicht*. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che, valorizzando diversamente il § 242 BGB<sup>198</sup>, proponeva come soluzione rimediale alle sopravvenienze un vero e proprio obbligo di rinegoziazione del

---

<sup>194</sup> È un'osservazione riportata in M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 60 e ss.. Sul tema, si vedano anche: P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit. 45 ss.; H. RÖSLER, *Hardship in German Codified Private Law. In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2007, 487 e ss.

<sup>195</sup> Su cui *infra*, cap. III, par. 1.1..

<sup>196</sup> Cfr. H. RÖSLER, *Hardship in German Codified Private Law. In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law*, cit., 487 e ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 11 e ss.; V. JACOMETTI, *Change of circumstances: diversità di approcci e soluzioni*, in A. VERCELLONE (a cura di), *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017, 1145 e ss..

<sup>197</sup> In tal senso, G. CASELLA, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit. 4 e ss.

<sup>198</sup> Di diversa valorizzazione del § 242 BGB parla E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 321.

contratto<sup>199</sup>. La teoria in esame affidava al giudice il compito di individuare quello che le parti avrebbero convenuto, se al momento della stipulazione del contratto fossero state a conoscenza della sopravvenienza<sup>200</sup>.

È in questo contesto che, nel 2002, si è inserita la riforma del diritto delle obbligazioni (la c.d. *Schuldrechtsmodernisierung*), che, tra le varie innovazioni apportate in materia di contratti, ha introdotto il § 313 BGB, che regola la gestione delle sopravvenienze seguendo una prospettiva manutentiva<sup>201</sup>.

La norma così recita: “(1) *Se le circostanze che sono il fondamento del contratto sono notevolmente mutate dopo la conclusione del contratto, e le parti non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero concluso con un contenuto diverso se avessero previsto questi mutamenti, può pretendersi l’adeguamento del contratto, qualora tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della distribuzione contrattuale e legale dei rischi, da una delle parti non possa pretendersi il mantenimento del contratto non modificato.* (2) *Al mutamento delle circostanze è parificata l’ipotesi in cui le rappresentazioni essenziali che sono divenute fondamento del contratto si rivelano false.* (3) *Se non è possibile un adeguamento del contratto o esso non sia pretendibile da una delle parti, la parte svantaggiata può recedere dal contratto. Nei rapporti di durata, al posto del diritto di recesso, subentra il diritto di disdetta”*<sup>202</sup>.

Appare subito chiaro l’intento del legislatore tedesco di evitare il più possibile lo scioglimento del rapporto. Infatti, la disposizione accorda il diritto di chiedere la revisione del

---

<sup>199</sup> Per un’analisi delle tesi dottrinali e giurisprudenziali tedesche sul tema delle sopravvenienze contrattuali, cfr.: P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 44 e ss.; G. CASELLA, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., 4 e ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 64 e ss.; F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, 840 ss.; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 321; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in *Jus*, 2020.

<sup>200</sup> In tal senso, J. PERILLO, *Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT principles of International Commercial Contracts*, in *Tulane Jour. Int’l & Comp. Law*, 1997, 9 e ss.

<sup>201</sup> Il § 313 BGB è stato oggetto di profonda attenzione da parte della dottrina italiana. Cfr., senza pretesa di completezza: P. RESCIGNO, *La codificazione tedesca della «caduta» del fondamento negoziale* («Störung der Geschäftsgrundlage»), in G. CIAN (a cura di), *La riforma dello «Schuldrecht» tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?*, Padova, 2004, 101 ss.; R. CALVO, *La «codificazione» della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, in *Contr. impr./Eur.*, 2004, 770 ss.; M. G. CUBEDDU, § 313, in S. PATTI (a cura di), *Codice civile tedesco – “Bürgerliches Gesetzbuch”. Traduzione e presentazione*, Milano, 2013, 193 e ss.; V. JACOMETTI, *Change of circumstances*, cit., 1145 e ss..

<sup>202</sup> La traduzione in italiano impiegata in questa sede si ritrova in M. G. CUBEDDU, § 313, cit., 195 e ss..

contratto alla parte che subisce gli effetti pregiudizievoli di una sopravvenienza<sup>203</sup>: il recesso opera come *extrema ratio*, invocabile solo in quei casi in cui l'adeguamento non è possibile, o non può essere preteso.

Sotto questo profilo, un aspetto rilevante per il civilista italiano è che il § 313 BGB non tiene conto della distinzione tra sopravvenienze qualitative e quantitative<sup>204</sup>. Inoltre, è stato osservato che il legislatore tedesco tende a sovrapporre il tema delle sopravvenienze con quello dei vizi dell'atto<sup>205</sup>, dal momento che il comma 2 della norma equipara al mutamento delle circostanze le ipotesi in cui, durante la formazione dell'accordo, siano state rese false informazioni.

La norma precisa che l'adeguamento contrattuale deve essere disposto dal giudice, che dovrà tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto, nonché della peculiare distribuzione del rischio operata dalle parti in sede di negoziazione. Sotto questo profilo, nonostante manchi un espresso riferimento al concetto di alea normale, emergono le medesime problematiche che riguardano la discrezionalità del giudice italiano, quando è chiamato ad applicare l'art. 1467 c.c.<sup>206</sup>.

Ad ogni modo, persistono alcuni problemi interpretativi ed applicativi. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se le parti, prima di rivolgersi al giudice, siano tenute a tentare in via

---

<sup>203</sup> La dottrina pone l'accento sul tema della revisione, dal momento che il § 313 BGB non si limita ad imporre alle parti di intavolare una trattativa diretta a modificare il contratto, ma attribuisce al giudice un potere di intervento. Cfr. P. K. BERGER, D BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 45 e ss.; P. RESCIGNO, *La codificazione tedesca della «caduta» del fondamento negoziale («Störung der Geschäftsgrundlage»)*, cit., 101 ss.; R. CALVO, *La «codificazione» della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, cit., 770 ss.; E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 322 e ss.; F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, cit., 832 e spec. nt. 16, che però sottolinea che il dibattito sul significato del concetto di adeguamento, in Germania, non si è mai sopito.

<sup>204</sup> Questa peculiarità viene rilevata da E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 322, nt. 50, e da M. BARCELONA, M. R. MAUGERI, *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, cit., 535 e ss..

<sup>205</sup> Cfr. E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 322, nt. 50.

<sup>206</sup> Di cui si è parlato *supra*, cap. I, par. 5.4.. A riguardo: C. BRUNNER, *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non-performance in International Arbitration*, in *International Arbitration Law Library*, vol. 18, Alphen aan del Rijn, 2008, 431, propone una tesi secondo la quale il § 313 BGB non troverebbe applicazione se la variazione quantitativa determinata dalla sopravvenienza non superasse il 110%. L'A. si riferisce alla misura individuata dalla giurisprudenza tedesca per l'applicazione della disciplina in materia di inadempimento rilevante di cui al § 275 BGB, sottolineando che, secondo la dottrina tedesca, il rischio contrattuale da inadempimento è analogo a quello regolato dal § 313 BGB. Ad ogni modo, la tesi è molto affine a quella proposta da R. PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., 2133 e ss., e F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 278, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 1467 c.c., il limite oltre il quale la prestazione dovrebbe ritenersi eccessivamente onerosa deve essere ravvisato nel superamento del doppio dell'alea normale (cfr. *supra*, cap. I, par. 5.4., nt. 179).

preliminare una rinegoziazione del contratto, anche se va detto che la giurisprudenza tedesca dà al quesito risposta affermativa<sup>207</sup>.

Resta tuttavia fermo che il § 313 BGB, pur integrando, di fatto, una tipizzazione delle conclusioni a cui la dottrina e la giurisprudenza tedesche erano già giunte attraverso un'interpretazione estensiva della clausola generale della buona fede<sup>208</sup>, ha rappresentato, all'epoca della sua introduzione, una notevole novità. Infatti, la norma ha cristallizzato in forma scritta il rimedio dell'adeguamento contrattuale, esprimendo l'intenzione del legislatore tedesco di dare centralità a soluzioni manutentive a discapito di quelle demolitorie<sup>209</sup>. Sotto questo profilo, la riforma si è collocata nel solco di una gestione più efficiente delle sopravvenienze contrattuali, che, a ben vedere, era già stato segnato, in parte, da altri ordinamenti giuridici<sup>210</sup>.

## 5.2. L'esperienza francese: la teoria dell'*imprévision* e la riforma del code civil del 2016

Anche il legislatore francese del 1804, come si è detto, scelse di non dare rilevanza al principio *rebus sic stantibus*. Alle ragioni menzionate a più riprese in precedenza<sup>211</sup>, si può aggiungere la constatazione che il legislatore napoleonico non accolse nel testo del *code civil* i principi di derivazione canonistica<sup>212</sup>, tra cui per l'appunto, vi era anche la clausola *rebus sic stantibus*.

Nella formulazione originaria del testo, non vi era alcun riferimento al tema dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, che in Francia è nota col nome di *imprévision*, e per molto tempo, si è ritenuto che l'unica norma che potesse assumere rilievo in materia di ge-

---

<sup>207</sup> L'osservazione è riportata in F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, cit., 840 e ss..

<sup>208</sup> In tal senso, P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, cit. che cerca di sminuire la portata innovativa assunta dal § 313 BGB al momento della sua entrata in vigore.

<sup>209</sup> In tal senso E. WAGNER, A. KARPF, *Frustration of contract and impossibility in German law during the Covid-19 pandemic*, in *Practical Law*, 2020; E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 324; H. RÖSLER, *Hardship in German Codified Private Law. In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law*, cit., 489 e ss..

<sup>210</sup> Secondo E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 322, nt. 48, nell'elaborazione del § 313 BGB, il legislatore tedesco fu fortemente influenzato dal Codice civile dei Paesi Bassi del 1992, cui si è già fatto cenno *supra*, par. 2.1. nt. 136.

<sup>211</sup> Relative alla concezione volontaristica del contratto dominante nel XIX secolo, nonché alla sentita esigenza di garantire certezza nei rapporti contrattuali: *supra*, cap. I, par. 3.

<sup>212</sup> L'osservazione si rinviene in M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., 12.

stione delle sopravvenienze fosse l'*ancien*<sup>213</sup> art. 1134, *alinéa* 1<sup>er</sup>, *code civil*, che sanciva il principio della forza di legge del contratto tra le parti<sup>214</sup>.

Per tutto il XIX secolo, la dottrina e la giurisprudenza interpretarono questo impianto normativo come espressione dell'idea dell'intangibilità del contratto originario da parte del giudice. Di conseguenza, non veniva riconosciuta alcuna rilevanza giuridica alle sopravvenienze, e si riteneva che il contratto potesse essere sciolto o modificato solo con un accordo delle parti<sup>215</sup>.

Soltanto in un momento successivo, anche grazie alle riflessioni di molti esponenti della dottrina<sup>216</sup>, la giurisprudenza cominciò a valutare le norme del *code civil* con una diversa chiave di lettura ed emersero orientamenti diretti a dare rilievo alle teorie dell'*imprevision*<sup>217</sup>.

Sotto questo profilo, è interessante notare che anche in questo sistema, il fondamento sistematico venne identificato nella norma che prevedeva il principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede: attraverso un'interpretazione estensiva dell'*ancien* art. 1134,

---

<sup>213</sup> La riforma del 2016 ha introdotto una nuova sistematizzazione degli articoli del codice. Pertanto, oggi i giuristi francesi, quando fanno riferimento a norme situate nella previgente formulazione, utilizzano il "prefisso" *ancien*.

<sup>214</sup> Per un approfondimento sul carattere della vincolatività del contratto nel sistema francese, si veda J. P. CHAZAL, *De la signification du mot loi dans l'article 1134 alinéa 1er Code civil*, in *RTD civ.*, 2001, 267 ss: la dottrina francese pone molto l'accento sulla riconducibilità del principio al pensiero del giurista francese Jean Domat. Per quanto riguarda la letteratura italiana, cfr.: P. GALLO, *Istituti giuridici*, cit., 3 e ss., 213 e ss.; G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, cit..

<sup>215</sup> Esempio emblematico di questo orientamento restrittivo è il c.d. "*arrêt de Canal de Craponne*" (citato, oltre che nelle opere menzionate nella nota precedente, in: E. TUCCARI, *Prime considerazioni sulla "Révision pour imprévision"*, in *Pers. merc.*, 2018, 131, nt. 7; ID, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 325, nt. 59; N. BARRY, *Force Majeure in French law*, in E. MCKENDRICK (a cura di), *Force Majeure and Frustration of contract*, London, 2013, 20).

Il caso riguardava un contratto stipulato nel XVI secolo tra Adam De Craponne, che aveva realizzato un canale per l'irrigazione dei propri campi, e gli altri agricoltori della zona, che si impegnarono a pagare al costruttore un canone perpetuo per lo sfruttamento del canale. Passati due secoli, i successori di Craponne si resero conto che il canone era diventato irrisorio, a causa dell'inevitabile svalutazione della moneta nel frattempo intercorsa e dell'aumento dei costi di manutenzione e di manodopera: per queste ragioni, venne esperita al giudice una domanda giudiziale diretta ad ottenere un adeguamento del canone. La *Cour de Cassation*, tuttavia, rigetto l'istanza attorea, negando rilevanza *all'imprevision* e stabilendo che il contratto potesse essere modificato solo con un accordo delle parti (Cass. 6 marzo 1876, in *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, tomo II, 2008, nt. 65).

<sup>216</sup> Si veda in tal senso l'analisi svolta da E. SAVAUX, *L'introduction de la révision ou de la résiliation pour imprévision. Rapport français*, in *Rev. contr.*, 2010, 1057 ss..

<sup>217</sup> In realtà, rileva N. BARRY, *Force Majeure in French law*, cit., 28., che alcuni segnali di apertura nei confronti della teoria dell'*imprevision* si erano ravvisati già nei primi anni del '900 nell'ambito della giurisprudenza amministrativa. Il *Conseil d'État*, in alcune pronunce, adottò un orientamento che, a fronte di casi di *imprevision*, incentivava i contraenti a tentare di rinegoziare il contratto, e che accordava alla parte pregiudicata dalla sopravvenienza il diritto ad un indennizzo, pur restando quest'ultima obbligata a proseguire il rapporto. Tuttavia, va sottolineato che il fondamento di tale ricostruzione veniva individuato negli interessi collettivi che i contratti in esame, stipulati dalle amministrazioni statali, erano chiamati a realizzare.

*alinéa 3<sup>e</sup>, code civil*, si delineò un orientamento secondo il quale, a fronte di sopravvenienze contrattuali<sup>218</sup>, i contraenti erano tenuti a rinegoziare, mentre il giudice era legittimato, in caso di mancato accordo, a modificarlo per limitare l'arricchimento ingiustificato di una delle parti<sup>219</sup>.

È poi subentrata l'*Ordonnance* 2016-131, che ha completamente riformato la parte del *code civil* dedicata ai contratti, attraverso una risistemazione delle norme previgenti e mediante l'introduzione di nuovi istituti<sup>220</sup>.

Per quel che rileva in questa sede, con l'art. 1195 *code civil*, nel Paese transalpino è stata predisposta, per la prima volta, una disciplina che dà rilievo al principio *rebus sic stantibus*, con una preferenza verso dei rimedi di tipo manutentivo.

La norma trova applicazione in quei casi in cui, dopo la stipulazione del contratto, sopravvengono delle circostanze imprevedibili che rendono la prestazione dovuta da una parte eccessivamente onerosa, a tal punto da presumere che la stessa non avrebbe assunto il rischio. Sotto questo profilo, non emergono particolari novità rispetto all'impianto normativo italiano: l'art. 1195, *alinéa 1<sup>er</sup>, code civil*, fa evidentemente riferimento a quelle fattispecie che, in Italia, sono tradizionalmente ricondotte nell'alveo dell'art. 1467 c.c.<sup>221</sup>.

---

<sup>218</sup> Si potrà notare che anche in questo caso, manca una netta distinzione tra le sopravvenienze quantitative e quelle qualitative.

<sup>219</sup> Tra le varie sentenze che meritano di essere menzionate in tal senso, si può fare riferimento, a titolo esemplificativo, a: Cass. 3 novembre 1992, n. 90-18.547, in *Légifrance*, che fu uno dei primi arresti in cui si riconobbe la possibilità che, a fronte di sopravvenienze, il contraente avvantaggiato avesse un vero e proprio obbligo a rinegoziare; Cour d'Appel de Nancy, 26 novembre 2007, in *Legifrance*, in cui i giudici di merito predisposero in forma embrionale la disciplina rimediabile in materia di sopravvenienze che, come si vedrà a breve, è stata poi codificata dalla riforma del 2016; Cass. 29 giugno 2010, n. 09-67.369, inedita, ma citata da E. SAVAUX, *Frémissement en matière d'imprévision*, in *Rev. contr.*, 2011, 34 ss., che la considerava un arresto decisamente innovativo in funzione dell'introduzione di una teoria generale in materia di *imprévision*.

<sup>220</sup> Per un'analisi generale dei lineamenti principali dell'*ordonnance* del 2016, cfr.: D. MAZEAUD, *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 432 e ss.; A. ZACCARIA, *Le fonti delle obbligazioni nel code civil riformato*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 454 e ss.; FRANCESCA BENATTI, *Note sulla riforma del libro III del codice civile francese: molto rumore per nulla*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016, 634 e ss., in cui si rinviene una lettura critica della riforma.

<sup>221</sup> Sotto questo profilo, è interessante notare che l'art. 1195 *code civil* non fa menzione dei contratti aleatori, con la conseguenza che la dottrina francese si è interrogata sull'esperibilità del rimedio a tali rapporti. A riguardo, H. BARBIER, *La revision du contrat*, in D. VALENTINO (a cura di), *La Riforma del code civil: una prospettiva italo-francese*, Napoli, 2018, 166, dà al quesito risposta negativa, uniformando la disciplina francese a quella italiana. A tale tesi si contrappone P. ANCEL, *Imprévision*, in *Dalloz, Rép. dr. civ.*, 2017, 1 e ss., il quale sottolinea che l'aleatorietà di un contratto non esclude a priori che il mutamento delle circostanze sia tale da alterare in maniera intollerabile l'equilibrio contrattuale. In tal senso, si può ricordare quanto rilevato in precedenza (cfr. *supra*, Cap. I, par. 5.3. nt. 158): anche in Italia, la dottrina esclude la risolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti aleatori solo quando la sopravvenienza è racchiusa nell'alea contenuta nel contratto: in tutti gli altri casi, per quanto estremamente residuali, il rimedio potrà trovare applicazione (cfr. C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 163).

Il vero elemento innovativo sta nel sistema rimediabile. La dottrina francese, in tal senso, ha parlato di una gestione delle sopravvenienze che si sviluppa in tre fasi<sup>222</sup>.

Le prime due fasi valorizzano l'autonomia privata. Nella prima, il contraente svantaggiato, pur continuando ad eseguire la prestazione, può domandare alla controparte di intavolare delle trattative per modificare il contratto e ricondurlo ad equità. La seconda fase si instaura se le parti non hanno interesse a rinegoziare il contratto, o non riescono a trovare un accordo in materia: in questo caso possono convenire la risoluzione, determinando i tempi e i modi dello scioglimento, oppure possono congiuntamente rivolgersi al giudice, affinché questi disponga l'adeguamento del contratto sulla base dei metodi e dei criteri stabiliti congiuntamente dagli stessi contraenti<sup>223</sup>.

Infine, se le parti non riescono a raggiungere alcun tipo di accordo, si può instaurare la terza fase: ciascuna contraente, dopo un intervallo di tempo ragionevole, può domandare al giudice di adeguare o sciogliere il contratto. In questo caso, è l'organo giurisdizionale che fissa la data e le condizioni dell'adeguamento o dello scioglimento<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> B. FAGES, *Droit des obligations*, Paris, 2016, 295, definisce la disciplina un "processus fait de plusieurs étapes".

<sup>223</sup> È stato giustamente osservato che è piuttosto improbabile che il contraente avvantaggiato, dopo delle trattative infruttuose (o dopo che si sia addirittura rifiutato di intavolarle), acconsenta a chiedere al giudice, insieme alla controparte, di revisionare il contratto. Sotto questo profilo, si è apprezzata la portata "simbolica" della disposizione: il legislatore dà all'autonomia privata un'"ultima possibilità" e continua a confidare che la sorte del contratto sia determinata da un accordo, se non sul contenuto, quantomeno sull'Autorità che lo deve determinare. In tal senso, cfr. D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 334; G. CHANTEPIE, *Contrat: effets*, in *Dalloz. Rep. dr. civ.*, 2018, § 66.

<sup>224</sup> Il contenuto dell'art. 1195 *code civil* è il risultato della redazione di tre progetti di riforma e delle osservazioni critiche nei confronti degli stessi, che vennero mosse dalla dottrina e dagli "addetti ai lavori".

Il primo progetto (il c.d. *Avant-project Catala*) prevedeva l'introduzione di tre norme in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1135-1, 1135-2, 1135-3), le quali, oltre a sollecitare le parti ad inserire nel contratto clausole di revisione, erano dirette ad introdurre un obbligo di rinegoziazione, a cui sarebbe seguita, in caso di fallimento delle trattative, la possibilità di un intervento risolutorio del giudice.

Il secondo progetto di riforma (il c.d. *Projet Terré*) prevedeva una norma, l'art. 92, il cui contenuto era per molti versi analogo a quello dell'art. 1195 *code civil*: si disponeva che, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, le parti avrebbero sempre dovuto adempiere le prestazioni assunte, ma si imponeva loro di rinegoziare il contratto originario, ai fini di una sua riconduzione ad equità o di un suo scioglimento. In mancanza di un accordo entro un tempo ragionevole, sarebbe intervenuto il giudice, che avrebbe potuto adeguare o risolvere il contratto.

Quest'ultima ricostruzione fu fortemente criticata dalla dottrina, e per queste ragioni, il terzo progetto (il c.d. *Projet de la Chancellerie*) riformulò il tema dell'eccessiva onerosità sopravvenuta attraverso le medesime soluzioni già elaborate nell'*Avant-project Catala*. Il *Projet de la Chancellerie*, a sua volta, fu fortemente criticato durante la consultazione pubblica apertasi del 2015 tra i redattori, i cittadini e le categorie professionali interessate: nel nostro ambito. Le principali critiche riguardavano l'inadeguatezza di una disciplina che, come unica soluzione alla mancata individuazione di un accordo tra le parti, proponeva lo scioglimento del contratto. Per queste ragioni, il legislatore dell'*Ordonnance* sviluppò il nuovo art. 1195 *code civil* richiamando le strategie elaborate nel *Projet Terré*.

Per un approfondimento sul tema, cfr.: E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 327 e ss.; ID, *Prime considerazioni sulla "Révision pour imprévision"*, cit., 132 e ss., nonché i numerosi riferimenti dottrinali ivi contenuti.

Quest'ultima parte della norma rappresenta senza dubbio la novità più importante, perché la terza fase è l'unica in cui non è previsto alcun tipo di accordo tra le parti: ed anzi, l'intervento giudiziale presuppone un accertamento circa l'impossibilità che le parti riescano a convenire il superamento del contratto originario, e si instaura, addirittura, su istanza di una parte sola<sup>225</sup>.

Naturalmente, non mancano problematiche applicative.

Ad esempio, in merito al rapporto tra le prime due fasi e la terza, la dottrina si è chiesta se il tentativo di invitare la controparte ad adeguare il rapporto integri una condizione di procedibilità per l'esperimento della domanda giudiziale: sotto questo profilo, la maggior parte degli studiosi pone l'accento sulla constatazione che la norma dà grande rilievo alla possibilità che la sorte del contratto sia frutto di decisioni concordate e, di conseguenza, dà al quesito, condivisibilmente, risposta affermativa<sup>226</sup>.

Ancora, ci si è interrogati sulle conseguenze derivanti dall'eventuale rifiuto ingiustificato di instaurare le trattative da parte del contraente avvantaggiato. Naturalmente, in questo caso, la controparte potrà esperire la domanda giudiziale, ma in dottrina si è altresì ipotizzato che la condotta del contraente avvantaggiato integri una violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede, che, quindi, può dar luogo al risarcimento del danno<sup>227</sup>.

Infine, è stato osservato che la disposizione ha un contenuto piuttosto generico, dal momento che essa non solo non fissa alcun parametro valutativo impiegabile dal giudice in sede di istanza della parte, ma non stabilisce nemmeno se, in questi casi, si debba dare priorità al rimedio manutentivo dell'adeguamento o a quello demolitorio della risoluzione<sup>228</sup>.

Con riferimento a quest'ultimo tema, un orientamento ricollega l'art. 1195 *code civil* al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e affida alla parte istante il compi-

---

<sup>225</sup> Si tratta di un aspetto efficacemente messo a fuoco da E. TUCCARI, *Ult. op. cit.*, 133. Osservazioni analoghe si riscontrano in ID, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 332 e ss..

<sup>226</sup> In tal senso: F. ANCEL, B. FAVARQUE-COSSON, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, trad. it. di C. PERFUMI, Torino, 2020, 204 e ss.; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 335.

<sup>227</sup> Si giunge a tale conclusione facendo riferimento alla collocazione sistematica della norma (art. 1104 *code civil*) che sancisce il principio della buona fede: essa è contenuta nella parte del codice dedicata alle "Nozioni introduttive" e pertanto, secondo questa tesi, assurge a principio generale. In tal senso, si veda, in Italia, D. SANTARPIA, *Ult. op. cit.*, 335 e nt. 33;

<sup>228</sup> È un aspetto messo in luce da E. TUCCARI, *Prime considerazioni sulla "Révision pour imprévision"*, cit., 134, che arriva, forse esagerando, a sostenere che la norma può porre in pericolo principi fondamentali come quelli della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni giudiziali.

to di indicare nella domanda giudiziale se il giudice dovrà procedere a modificare o a sciogliere il contratto<sup>229</sup>. La tesi ha senz'altro un suo valore di fondo, ma il problema persisterebbe nelle ipotesi, non escludibili, in cui l'istante domandasse l'esperibilità in via alternativa di uno dei due rimedi.

La questione si ricollega al tema più generale dell'ampiezza dei poteri esercitabili dal giudice, rispetto al quale si riscontrano diversi orientamenti.

Alcuni autori pongono l'accento sul dato letterale della norma, che nell'*alinéa 1<sup>er</sup>*, consente al giudice di operare un'*adaptation* del contratto, in caso di domanda congiunta, mentre, nell'*alinéa 2<sup>e</sup>*, parla di un potere di *réviser*, quando il procedimento si instaura su istanza di un solo contraente. Sulla base di queste premesse, si sostiene che, nel primo caso, il giudice potrebbe ridefinire il regolamento contrattuale nel suo complesso, mentre nel secondo caso, potrà intervenire soltanto sul contenuto quantitativo delle singole obbligazioni contrattuali<sup>230</sup>.

Un'altra tesi non dà tutta questa rilevanza al dato letterale, e valorizzando la portata sistematica della norma, sostiene che il giudice può sempre riscrivere l'accordo nel suo complesso, ma è necessario partire da una ricerca della volontà delle parti, al fine di stabilire quello che esse avrebbero voluto se la sopravvenienza fosse già sussistita al momento della stipulazione del contratto<sup>231</sup>: aderendo ad una soluzione di tal tipo, si potrebbe affermare che il giudice risolverà il contratto solo in quei casi in cui accerta che le parti non lo avrebbero stipulato in presenza della sopravvenienza.

Queste ultime considerazioni dimostrano che i profili critici relativi alla norma non sono pochi.

È tuttavia indubbio che l'art. 1195 *code civil*, pone un'importante mitigazione del principio *pacta sunt servanda*<sup>232</sup>, attraverso la predisposizione di un apparato rimediale che, da un lato, segue un solco già tracciato da altri sistemi giuridici<sup>233</sup>, e che, dall'altro lato, si può ergere a modello per altri ordinamenti, compreso il nostro.

---

<sup>229</sup> È una soluzione proposta, *ex multis*, da D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 336.

<sup>230</sup> Cfr. P. MALAURIE, L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, *Droit des obligations*, Paris, 2016, 408.

<sup>231</sup> Così, *ex multis*, FRANCESCA BENATTI, *Note sulla riforma del libro III del codice civile francese: molto rumore per nulla*, cit., 634.

<sup>232</sup> A seguito dell'*Ordonnance* del 2016, il principio oggi è cristallizzato nell'art. 1103 *code civil*.

<sup>233</sup> A ben vedere, l'art. 1195 *code civil* è espressione di un principio generale di *favor* contrattuale già desumibile facendo riferimento al §313 BGB (di cui si è parlato nel paragrafo precedente) e ai principi *Unidroit* (di cui si parlerà nel prossimo paragrafo)

## 6. La prospettiva manutentiva nei progetti di *soft law*: affinità e divergenze tra i Principi *Unidroit*, i *Principles of European Contract Law* e il *Draft Common Frame of Reference*

Il tema della gestione delle sopravvenienze trova spazio anche nei più importanti progetti di *soft law* di provenienza europea e internazionale.

Si tratta di raccolte di regole, in materia di contratti, redatte da esponenti del mondo accademico internazionale, talvolta con la collaborazione di operatori pratici della materia. Inizialmente erano state pensate per lo scopo precipuo di predisporre dei modelli normativi uniformi per superare il problema dell'individuazione della disciplina applicabile ai contratti di rilevanza transnazionale<sup>234</sup>.

Ma col tempo, i progetti di *soft law* hanno suscitato interesse negli studiosi del diritto civile, perché, pur non avendo carattere precettivo, favoriscono la circolazione dei modelli giuridici<sup>235</sup> e, spesso, rilevano a loro volta come modelli per le elaborazioni dottrinali, giurisprudenziali, e anche legislative<sup>236</sup>.

In questa sede, si è deciso di analizzare congiuntamente le norme in materia di gestione delle sopravvenienze contenute in un testo di rilevanza internazionale, ossia i c.d. principi *Unidroit*<sup>237</sup> e in due progetti di *soft law* elaborati a livello europeo, che sono i *Principles of*

---

<sup>234</sup> In tal senso C. BRUNNER, *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles*, cit., 7; E. BRÖDERMANN, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-by-Article Commentary*, Alphen aan del Rijn, 2018, 1 e ss.

<sup>235</sup> Sul ruolo giocato dai progetti di *soft law* ai fini della circolazione dei modelli giuridici, nonché sulle evidenti distinzioni col diritto precettivo, cfr., senza pretesa di completezza, E. BATTELLI, *I contratti-tipo. Modelli negoziali per la regolazione del mercato: natura, effetti e limiti*, Napoli, 2017.

<sup>236</sup> Sotto questo profilo, a ben vedere, è riscontrabile una costante e continua influenza reciproca da parte dei progetti di *soft law* e dei legislatori nazionali. E così, per esempio, F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, cit., 843 e ss., indaga sull'influenza esercitata dal § 313 BGB nei confronti dei principi *Unidroit* e de *Principles of European Contract of Law*. Dall'altro lato, un notevole esempio di influenza dei progetti di *soft law* nei confronti di un legislatore nazionale è già stato rinvenuto in precedenza: si è già visto, infatti che nella Relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è stato espressamente dichiarato che il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale è stato elaborato avendo a mente sia i modelli normativi francese e tedesco, che le regole in materia di gestione delle sopravvenienze delineate nei sistemi *Unidroit* e nei *Principles of European Contract Law* (sul punto, cfr. *supra*, par. 1.6., nt. 89, e più in dettaglio, G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, cit., 298).

<sup>237</sup> I principi *Unidroit*, il cui nome ufficiale è *Principles of International Commercial Contracts*, sono così chiamati perché vengono elaborati, dal 1994, dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, che a sua volta è denominato *Unidroit*, dalla crasi delle parole francesi *unification* e *droit* contenute nella sua denominazione ufficiale (*Institut international pour l'unification du droit privé*). Si tratta di un'organizzazione internazionale con sede a Roma, costituita una prima volta nel 1926 come organo ausiliario della Società delle Nazioni e rifondato nel 1940 come organizzazione autonoma. Essa persegue l'obiettivo di elaborare strumenti per armonizzare e coordinare il diritto privato tra gli Stati partecipanti. I principi *Unidroit* sono stati elaborati avendo a mente la prassi commerciale internazionale. Ne sono state pubblicate diverse versioni, frutto di aggiornamenti e revisioni: l'ultima risale al 2016. Per un approfondimento sui principi *Unidroit*, cfr., senza pretesa di completezza: G. DE NOVA, *I Principi UNIDROIT come guida nella stipula-*

*European Contract Law*, di seguito PECL, e il *Draft Common Frame of Reference*, di seguito DCFR<sup>238</sup>.

Nell'ambito dei principi *Unidroit*, il tema delle sopravvenienze contrattuali trova riscontro agli artt. 6.2.1., 6.2.2. e 6.2.3.. Nei PECL, la questione è regolata dall'art. 6:111, mentre nel DCFR, assume rilievo l'art. III.–1:110. Ad una prima lettura delle regole, emerge una disciplina molto simile in diversi punti, anche se non mancano delle differenze significative.

Una prima, importante, affinità si rinviene nella regolamentazione del rapporto tra il principio della vincolatività del contratto e la clausola *rebus sic stantibus*. Infatti, in tutti e tre i progetti, vi sono delle regole<sup>239</sup> che sanciscono, in via generale, che i contratti devono comunque essere eseguiti, anche se dopo la loro conclusione diventano più onerosi per una parte. Evidentemente, la regola generale è “*pacta sunt servanda*”, e le disposizioni in cui si

---

zione dei contratti internazionali, in *Contratti*, 1995, 5 e ss.; M. J. BONELL, *Un “codice” internazionale del diritto dei contratti*, Milano, 1996.

<sup>238</sup> I PECL e il DCFR possono essere inquadrati in una riflessione più generale sui tentativi eurounitari (ma prima ancora, comunitari) di sviluppare una disciplina comune in materia di contratti.

Si tratta di un tema che ha iniziato ad assumere rilievo più di trent'anni fa: risale infatti al 1989 una risoluzione con cui il Parlamento Europeo invitava ad elaborare un Codice europeo dei contratti.

I PECL, pubblicati per la prima volta nel 1995 da una commissione presieduta dal giurista danese Ole Lando (e per questo, spesso chiamati Principi Lando), rappresentarono un primo tentativo in tal senso.

Ad essi seguirono i lavori dell'Accademia dei Giusprivatisti Europei, fondata a Pavia da Giuseppe Gandolfi, che sono culminati nella pubblicazione, nel corso degli anni, di un progetto per un Codice Europeo dei contratti.

La genesi del DCFR è ravvisabile in una comunicazione del 2003 della Commissione Europea, in cui si sollecitava l'elaborazione di un “quadro comune di riferimento” (in inglese, *common frame of reference*), da cui si sarebbe dovuto desumere l'assetto dell'*acquis* esistente, e che avrebbe dovuto rafforzare la convergenza tra i vari Paesi europei in materia di contratti. Tale invito fu accolto dal Gruppo di Studio sul Codice Civile Europeo e dal Gruppo di Ricerca sul diritto privato europeo in essere: i lavori, coordinati da Cristian von Bar ed Eric Clave, hanno poi portato alla pubblicazione del *Draft*.

Ancora, può essere segnalata la c.d. Proposta di regolamento sulla compravendita, una proposta presentata nel 2011, ma ritirata nel 2014, che perseguiva l'intento di predisporre una disciplina comune nei confronti dell'archetipo del contratto di scambio. Per un approfondimento su un tema che, già da questi brevi cenni, risulta particolarmente complesso, cfr., *ex multis*: G. ALPA, *Un codice europeo dei contratti: quali vie di uscita?*, 2007, in *AstridOnline*; ID, *Introduzione al diritto contrattuale europeo*, Bari-Roma, 2007; G. GANDOLFI, *Il progetto pavese di un codice europeo dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 455 e ss.; P. SIRENA, *La scelta dei principles of european contract law (PECL) come legge applicabile al contratto*, in *Rivista di diritto civile*, 2019; P. STANZIONE, *Il regolamento di Diritto comune europeo della vendita*, in *Contratti*, 2012, 624 ss.; C. CASTRONOVO, *L'utopia della codificazione europea e l'oscura realpolitik di Bruxelles. Dal DCFR alla proposta di regolamento di un diritto comune europeo della vendita*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 837 ss.; G. B. FERRI, *Riflessioni sul diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 1 e ss..

<sup>239</sup> Art. 6.2.1. principi *Unidroit*; art. 6:111, par. 1, PECL; art. III.–1:110, par. 1, DCFR.

dà rilievo alle sopravvenienze (che di solito vengono denominate *hardship*<sup>240</sup>) si configurano come eccezioni<sup>241</sup>.

Un altro importante elemento in comune riguarda sicuramente le caratteristiche di cui devono essere provviste le sopravvenienze ai fini dell'applicazione dei rimedi manutentivi. Sotto questo profilo, si potrà riscontrare un'analogia con le fattispecie che integrano un'eccessiva onerosità sopravvenuta nell'ordinamento italiano.

Infatti, le regole che qui assumono rilievo<sup>242</sup> riconducono nell'ambito dell'*hardship* eventi che, a ben vedere, sono giù stati analizzati in precedenza<sup>243</sup>. Tali eventi devono essere successivi alla stipulazione del contratto ed estranei alla sfera di controllo delle parti<sup>244</sup>, e devono aver determinato un'eccessiva onerosità<sup>245</sup>. Inoltre, essi devono essere eventi non previsti<sup>246</sup>, né ragionevolmente prevedibili<sup>247</sup>, dal contraente svantaggiato al momento della stipulazione.

---

<sup>240</sup> Il termine *hardship*, che dà il nome alla sezione dei principi *Unidroit* in commento, sottintende, perlomeno in linea di tendenza, quelle fattispecie che, in Italia, vengono ricondotte nella categoria dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.

<sup>241</sup> In tal senso, con riferimento ai principi *Unidroit*: E. BRÖDERMANN, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, cit., 3, 178; P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 48 e ss.; giunge a conclusioni analoghe E. A. ROSSI, *Clausole di hardship e obbligo di rinegoziazione nei contratti internazionali*, in *Giur. it.*, 2023, 225.

<sup>242</sup> Art. 6.2.2. principi *Unidroit*, art. 6:111, par. 2, PECL; art. III.-1:110, par. 2, par. 3, lett. a, b, c, DCFR.

<sup>243</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 5 e ss..

<sup>244</sup> Quest'ultimo aspetto, a dire la verità, è espressamente menzionato nell'art. 6.2.2., lett. d, Principi *Unidroit*.

<sup>245</sup> Sotto questo profilo, si noti che l'espressione eccessiva onerosità si riscontra nelle traduzioni italiane dei PECL e del DCFR, mentre l'art. 6.2.2. dei Principi *Unidroit*, parla espressamente di eventi che “alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione”. Si è quindi tradotto in questo modo l'espressione inglese “*fundamentally alters the equilibrium of the contract*”. La dottrina che si è chiesta quando sussista il requisito dell'alterazione sostanziale ha sviluppato riflessioni analoghe a quelle già viste *supra*, cap. I, par. 5.4., relative all'individuazione dei criteri e dei parametri per stabilire quando una sopravvenuta onerosità possa dirsi eccessiva. Cfr., ad esempio, M. VITALI, *Clausole di forza maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della grande epidemia*, cit., 699 e ss.; M. FONTAINE, F. DE LY, *Drafting international contracts*, cit., 488 e ss.; P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 50 e ss.; C. BRUNNER, *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles*, cit., 427 e ss..

<sup>246</sup> In altri termini, nel contratto non deve essere presente nessuna clausola che preveda che il contraente svantaggiato assuma il rischio derivante dall'evento sopravvenuto. Sotto questo profilo, la dottrina è concorde nel ritenere che l'assunzione convenzionale del rischio ad opera del contraente possa avvenire anche implicitamente (*ex multis*: M. FONTAINE, F. DE LY, *ult. op. cit.*, 488; P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 50)

<sup>247</sup> Sempre con riferimento ai Principi *Unidroit*, si noti che l'art. 6.2.2., lett. b, in realtà non parla di eventi che non potevano essere ragionevolmente previsti, bensì, di eventi che non potevano essere ragionevolmente “presi in considerazione”. Questa formulazione testuale ha indotto la dottrina a chiedersi se, ai fini della riconduzione di una sopravvenienza alla disciplina in esame, sia sufficiente che essa non fosse stata prevista, a prescindere dalla sua prevedibilità o meno. Sotto questo profilo, sembra preferibile l'orientamento dominante, secondo cui anche tale regola fa riferimento ad eventi sopravvenuti imprevedibili al momento della stipulazione del contratto (in tal senso, ad esempio, P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the*

Le differenze si riscontrano quando si fa riferimento ai rimedi esperibili, pur dovendo tenere a mente che, in tutti e tre i progetti, si assume comunque una prospettiva manutentiva<sup>248</sup>.

A dire la verità, i rimedi previsti nei Principi *Unidroit* e nei PECL presentano ancora delle forti affinità<sup>249</sup>: infatti, tanto l'art. 6.2.3. dei Principi *Unidroit*, quanto l'art. 6:111, par. 2 e 3, PECL, predispongono una disciplina che si articola in due fasi<sup>250</sup>.

Nella prima, le parti devono intavolare delle trattative per rinegoziare il contratto. Sotto questo profilo, si potrà notare che alle trattative fa espressamente riferimento il solo art. 6:111, par. 2, PECL, mentre l'art. 6.2.3. Principi *Unidroit* accorda alla parte svantaggiata il diritto di avanzare una richiesta motivata di rinegoziazione del contratto, che, però, deve essere proposta tempestivamente e che, comunque, non dà diritto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione.

Senonché, l'interpretazione data alla norma dalla dottrina prevalente induce a ritenere che anche i Principi *Unidroit* stiano facendo menzione di un obbligo a trattare<sup>251</sup>.

La seconda fase si instaura solo se le parti non trovano un accordo entro un ragionevole termine dall'avvio della rinegoziazione: ciascuna di esse, potrà rivolgersi al giudice che, una volta accertata l'*hardship*, potrà risolvere il contratto<sup>252</sup>, ovvero ricondurlo ad equità.

---

*Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 50; M FONTAINE, F. DE LY, *Drafting international contracts: An analysis of contract clauses*, New York, 2006, 488).

<sup>248</sup> Naturalmente, quest'ultimo aspetto rappresenta la differenza fondamentale tra i progetti di *soft law* e l'art. 1467 c.c..

<sup>249</sup> Sotto questo profilo, F. P. TRAIACI, *Soppravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Napoli, 2003, 337 e ss., parla espressamente di una continuità tra i due progetti di *soft law* nel segno dell'obbligo a rinegoziare.

<sup>250</sup> L'analogia con la disciplina francese è piuttosto evidente. Sul punto, cfr. G. SBISÀ, *La prima norma in tema di rinegoziazione nel contesto del dibattito sulle soppravvenienze*, in *Contr. impr.*, 2022, 15 e ss.

<sup>251</sup> La dottrina si è interrogata sulla natura del primo rimedio previsto dall'art. 6.2.3.. Alcuni autori, partendo dal presupposto che il contraente svantaggiato ha un vero e proprio diritto alla rinegoziazione, hanno sostenuto che la controparte abbia sempre un obbligo ad ottemperare la richiesta in questione (in tal senso: M. VITALI, *Clausole di forza maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della "grande epidemia"*, cit., 699; E. GANDINI, *Covid-19 e contratti commerciali: quale spazio per le clausole di forza maggiore e di hardship*, in *Contr. impr.*, 2020). Altri, più accortamente, sottolineano che la disciplina in esame deve essere interpretata in conformità al principio della buona fede. Pertanto, al di là della constatazione che la richiesta del contraente svantaggiato deve essere seria e coerente, non si può pensare che la controparte sia sempre e comunque tenuta ad accettare la richiesta (cfr. S. VOGENAUER, *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)*, Oxford, 2015, 818).

<sup>252</sup> Gli studiosi ritengono che questo rimedio sia eccessivamente drastico e, pertanto lo qualificano come un'*extrema ratio*. Sul punto: M. VITALI, *Clausole di forza maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della "grande epidemia"*, cit. 699; S. VOGENAUER, *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)*, cit., 820 e ss..

In sostanza, entrambi i progetti esprimono le loro prospettive manutitive attraverso una disciplina che cerca di evitare il più possibile che il contratto si sciolga: infatti le parti potranno ottenere dal giudice la risoluzione solo se non hanno trovato un accordo<sup>253</sup>.

L'unica differenza tra i due progetti è che l'art. 6:111, par. 3, PECL, fa espressamente riferimento all'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare, dovuto al recesso ingiustificato dalle trattative, o al rifiuto ingiustificato di intavolarle, e vi ricollega il risarcimento del danno dovuto alla controparte. Tuttavia, poiché la disciplina dei Principi *Unidroit* è regolata dal principio generale della buona fede<sup>254</sup>, e tali condotte ben possono integrarne una violazione, oltre che ledere il diritto del contraente svantaggiato alla rinegoziazione, si può fondatamente ritenere che una disciplina di tal tipo sia ravvisabile anche nelle maglie dei sistemi *Unidroit*.

La disciplina del DCFR, invece, sembra porsi su un piano divergente sotto il profilo strutturale. Infatti, posto che anche in questo caso, si attribuisce al giudice il potere di sciogliere o modificare il contratto, va constatato che l'art. III.-1:110, par. 3, lett. *d*, prevede, come requisito aggiuntivo per l'applicazione del rimedio, che il contraente svantaggiato abbia cercato, senza successo, “*di ottenere, ragionevolmente ed in buona fede, un adeguamento negoziato, ragionevole ed appropriato, delle clausole che regolano l'obbligazione*”.

La dottrina ha attribuito alla norma un'interpretazione in base alla quale il tentativo del contraente svantaggiato di ottenere la rinegoziazione del contratto non rappresenta una “fase” del procedimento conservativo, ma è una “mera” condizione di procedibilità per l'esperimento della domanda giudiziale<sup>255</sup>. A nulla rileva che delle trattative vi siano state o meno, e, se vi sono state, sono altresì irrilevanti le ragioni che hanno portato al loro insuccesso: ai fini dell'esperibilità del rimedio, alla sussistenza di una sopravvenienza che integra un'eccessiva onerosità sopravvenuta si aggiunge l'ulteriore presupposto che il contraente svantaggiato abbia almeno provato ad ottenere la rinegoziazione.

---

<sup>253</sup> In tal senso, con riferimento ai Principi *Unidroit*, E. A. ROSSI, *Clausole di hardship e obbligo di rinegoziazione nei contratti internazionali*, cit., 225 e ss.. Sul punto si veda anche F. BORTOLOTTI, *Il contratto internazionale*, Padova, 2017, 284 e ss.: l'A. sottolinea che nella prassi contrattuale internazionale, difficilmente i contraenti accolgono di buon grado l'intervento del giudice; pertanto, essi cercheranno il più possibile di giungere ad una soluzione concordata. Sotto questo profilo, è però doveroso citare altresì E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit. 308, e D. MAZEAUD, *Un droit européen en quête d'identité. Les Principes du droit européen du contrat*, in *Recueil Dalloz*, 2007, 2693, che, trattando dei PECL, enfatizzano, invece, il ruolo e l'importanza che nella disciplina in esame, sono rivestiti dal giudice.

<sup>254</sup> S. VOGENAUER, *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (PICC), Oxford, 2015, 818

<sup>255</sup> Cfr. E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 312 e ss..

Tanto premesso, poiché in tutti e tre i progetti il giudice può esercitare dei poteri piuttosto ampi, si sono sviluppati dibattiti “omogenei” intorno ai criteri e alle modalità del loro esercizio.

Ad esempio, possono sorgere i medesimi dubbi intorno alla delimitazione dei poteri di intervento del giudice diretti a ricondurre il contratto ad equità.

Se si fa riferimento ai Principi *Unidroit*, si potrà notare che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza arbitrale ritengono che l'intervento del giudice debba limitarsi a riallocare tra le parti i costi che davano luogo all'eccessiva onerosità<sup>256</sup>.

La medesima questione, invece, assume una dimensione più problematica quando viene posta con riferimento ai progetti di *soft law* di matrice europea, perché le proposte interpretative sono numerose, e talvolta molto eterogenee.

Ad esempio, un orientamento ha ipotizzato che il giudice possa integrare il contenuto del contratto facendo riferimento a valori come l'uguaglianza, la solidarietà i diritti fondamentali delle persone: il fondamento normativo, naturalmente andrebbe ravvisato nelle norme contenute in testi come il Trattato sull'Unione Europea o la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che a tali principi si riferiscono<sup>257</sup>.

Un'altra dottrina ha delineato i poteri del giudice invocando il principio generale di buona fede, ma declinandolo al fine di far sì che il contratto possa essere integrato facendo riferimento ai valori del mercato<sup>258</sup>.

Infine, alcuni autori, più prosaicamente, hanno affermato che il giudice, in sede di riconduzione del contratto ad una situazione equilibrata, deve individuare le scelte che le parti avrebbero dovuto fare se fossero state poste dinanzi alla sopravvenienza prima della stipulazione del contratto<sup>259</sup>.

Probabilmente, la terza soluzione è quella preferibile, ma si potrà comunque constatare che, a prescindere dai criteri impiegati, in sostanza tutti gli orientamenti finiscono, di fatto,

---

<sup>256</sup> In dottrina, cfr. S. VOGENAUER, *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, cit., 82. In giurisprudenza, valga per tutti l'esempio di *Gas Natural Aprovevisionamientos SDG, SA v. Atlantic LNG Co. of Trinidad and Tobago*, 30 maggio 2015, in *JusMundi*

<sup>257</sup> È una proposta formulata, tra gli altri, da E. NAVARRETTA, *Buona fede oggettiva, contratti d'impresa e diritto europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 533 e ss.

<sup>258</sup> È la prospettiva seguita da M. BARCELLONA, *Clausole generali e giustizia contrattuale*, Torino, 2006, 124 e ss..

<sup>259</sup> Aderiscono a tale orientamento: C. CASTRONOVO, *Il contratto nei "Principi di diritto europeo"*, in *Eur. dir. priv.*, 2001; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 310.

per giungere alla conclusione che il giudice dovrà ricondurre il contratto all'interno di quella situazione che, nel nostro ordinamento, viene denominata *alea normale*<sup>260</sup>.

---

<sup>260</sup> E quindi, ancora una volta, ben potranno valere le osservazioni riportate *supra*, Cap. I, par. 5.3., 5.4..



### CAPITOLO III

#### LA PROSPETTIVA MANUTENTIVA IN DOTTRINA: LA RICERCA DI UN

#### OBBLIGO GENERALE DI RINEGOZIAZIONE E DI STRUMENTI DI ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO

SOMMARIO: 1. I limiti della parte generale del codice in materia di gestione delle sopravvenienze – 1.1. Le prime risposte della dottrina e della giurisprudenza: cenni sulla presupposizione – 2. L’affermazione della prospettiva manutentiva nella dottrina italiana – 3. L’obbligo di rinegoziare a fronte di sopravvenienza quantitative – 3.1. L’influenza statunitense nello sviluppo della teoria dell’obbligo di rinegoziare: i *relational contracts* e gli *incomplete contracts* come modelli dei contratti di lunga durata – 3.2. Il fondamento giuridico e l’ambito di applicazione dell’obbligo di rinegoziare – 3.3. Il contenuto dell’obbligo di rinegoziare – 3.4. Le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di rinegoziare – 4. La teoria della c.d. “terza via rimediabile”: l’adeguamento giudiziale attraverso l’applicazione estensiva dell’art. 1664 c.c. – 5. Considerazioni conclusive: le sopravvenienze quantitative e la sentita esigenza di una riforma sistematica

#### **1. I limiti della parte generale del codice in materia di gestione delle sopravvenienze**

L’idea che l’impianto normativo predisposto nella parte generale del codice per fronteggiare le sopravvenienze sia inadeguato è piuttosto diffusa tra gli studiosi<sup>1</sup>.

Sotto questo profilo, emerge in primo luogo il problema dell’incapacità dell’art. 1467 c.c. di affrontare quelle sopravvenienze che, pur non determinando una variazione dei costi, comportano comunque uno squilibrio del sinallagma<sup>2</sup>. Ed allora, ci si chiede se, ed eventualmente in che misura, tali fatti, pur non corrispondendo alle tipizzazioni operate dal legislatore, assumano rilevanza giuridica<sup>3</sup>.

Inoltre, oggi, nella maggior parte degli studi che si occupano del tema, si pone l’accento sull’inadeguatezza della prospettiva quasi esclusivamente demolitoria seguita dai rimedi generali.

Si pensi nuovamente a quanto sottolineato in precedenza<sup>4</sup> sull’offerta di riconduzione del contratto ad equità di cui all’art. 1467, comma 3, c.c.: il principio della conservazione

---

<sup>1</sup> Di inadeguatezza parla espressamente V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 963.

<sup>2</sup> P. GALLO, *Sopravenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., 161. Più in generale, G. CASELLA, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., 53, sottolinea che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno alle sopravvenienze ha trovato nuova linfa dopo la formulazione degli articoli 1467-1469 c.c..

<sup>3</sup> Sulla rilevanza giuridica si rinvia a quanto rilevato *supra*, Cap. II, par. 1, nt. 4, nonché alle opere ivi citate: A. FALZEA, voce *Efficacia giuridica*, cit., 478 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., 265 e ss.; N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, cit., 3 e ss..

<sup>4</sup> *Supra*, Cap. II, par. 2.

del contratto assume rilievo solo dalla prospettiva del contraente avvantaggiato<sup>5</sup>. Sotto questo profilo, la scelta del legislatore appare poco attenta alle esigenze di tutela del contraente svantaggiato, che, presumibilmente, è la parte che deve eseguire la prestazione e che, quindi, appresta i mezzi necessari per adempiere e investe tempo e denaro finalizzato alla corretta esecuzione. Di solito, è questo contraente ad avere il maggior interesse al mantenimento del vincolo obbligatorio, posto che il suo scioglimento comporta la vanificazione degli sforzi e dei capitali investiti che potrebbero non essere utilizzabili in via alternativa<sup>6</sup>.

In effetti, si vedrà nelle prossime pagine che lo studio delle sopravvenienze contrattuali si sublima in una ricerca di rimedi maggiormente idonei a fronteggiare gli eventi perturbativi rispetto a quelli predisposti dal legislatore: tale studio si sostanzia, nei fatti, nell'individuazione di forme e tecniche di tutela offerte dall'ordinamento<sup>7</sup>, o nel ricorso a clausole generali<sup>8</sup>.

È evidente che le soluzioni a tali problemi dipendono dall'approccio ermeneutico che l'interprete assume nei confronti del dato normativo. Un approccio che mira a ridurre la distanza che può sussistere tra il dato normativo e il fatto empirico potrebbe aiutare a superare le predette criticità<sup>9</sup>. Le lacune normative possono essere colmate isolando alcuni elementi del fatto per ricondurli ad una norma giuridica, o ampliando la portata applicativa di un precetto normativo per ricomprendervi un fatto<sup>10</sup>,

---

<sup>5</sup> Così, A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, cit., 709.

<sup>6</sup> Analoghe osservazioni, *ex multis*, in V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 967.

<sup>7</sup> S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio del diritto continentale*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 588, parla di “ricerca interstiziale tra forme e tecniche di tutela nel serbatoio insospettato dell'ordinamento”.

<sup>8</sup> In tal senso, D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 281.

<sup>9</sup> Si sta facendo riferimento al metodo giuridico di stampo realistico, che secondo D. SANTARPIA, *Ult. op. cit.*, 286, è quello che riesce maggiormente a rispondere alle esigenze di tutela che emergono quando sopravviene un fatto che non viene immediatamente disciplinato dalla legge, “*ma a cui l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza, tenuto conto degli interessi, dei valori e delle esigenze in esso racchiusi*”. Sul punto, cfr. L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, 3 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Una riflessione sul metodo giuridico*, in S. PAGLIANTINI, E. QUADRI, D. SINESIO (a cura di), *Scritti in onore di Marco Comporti*, vol. III, Milano, 2008, ma ora in R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino 2010, 1 e ss., spec. 3 e ss., in cui si afferma che i fenomeni giuridici si caratterizzano per il “*nesso indissolubile*” tra il fatto e la norma che ne regola gli effetti.

<sup>10</sup> R. RORDORF, *Editoriale*, in *Il giudice e la legge*, numero monografico di *Quest. giust.*, 2016, 5.

### 1.1. Le prime risposte della dottrina e della giurisprudenza: cenni sulla presupposizione

In passato, gli studiosi si sono preoccupati di estendere l'ambito di applicazione dei rimedi sinallagmatici predisposti dal legislatore a fattispecie che, pur presentando elementi di somiglianza con le sopravvenienze tipizzate, non vi corrispondono esattamente.

Una prima soluzione venne identificata nella figura della presupposizione, istituto da cui la dottrina che si è occupata del problema della gestione delle sopravvenienze ha dovuto necessariamente prendere le mosse<sup>11</sup>.

Si tratta di una figura dalla genesi composita.

Il suo sviluppo concettuale è attribuito alla scuola Pandettistica tedesca<sup>12</sup>, ed in particolare, al suo fondatore, Bernhard Windscheid, che riteneva necessario attribuire rilievo giuridico a quei fatti che erano potenzialmente capaci di condizionare la formazione e l'attuazione del contratto anche quando, pur non menzionati nel testo contrattuale, fossero comuni e conoscibili da entrambe le parti. Tali fatti venivano definiti "condizioni non sviluppate"<sup>13</sup>.

Una delle sue prime applicazioni concrete viene solitamente identificata nei celeberrimi *coronation cases*<sup>14</sup>. Si è visto in precedenza che alcuni arresti delle corti inglesi legati al rinvio della cerimonia di incoronazione del re Edoardo VII estesero l'ambito di applicazione della *doctrine of frustration* a casi in cui il bene oggetto del contratto continuava ad essere materialmente esistente, ma sopravvenivano fatti che rendevano inservibile la prestazione<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Sotto questo profilo, F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, cit., 65, ritiene che la presupposizione sia il "*referente nobile [...] di ogni discorso sul rischio contrattuale*".

<sup>12</sup> Fa genericamente riferimento alla scuola Pandettistica V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 964.

<sup>13</sup> M. BESSONE, A. D'ANGELO, voce *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 327.

<sup>14</sup> A. RICCIO, *La presupposizione è, dunque, causa di recesso del contratto*, in *Contr. impr.*, 2008, 13, rileva che tali casi vengono usati come esempio in quasi tutti i manuali di diritto privato e di diritto civile: sotto questo profilo, in A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., 701, l'esempio viene "italianizzato" e ci si riferisce ad un contratto stipulato per assistere al Palio di Siena che, però, viene rinviato a causa del maltempo.

<sup>15</sup> Sull'argomento, cfr. *supra*, Cap. II, par. 3, nonché il celeberrimo caso *Krell v. Henry*, cit.

In Italia, la presupposizione venne “importata” dalla dottrina attenta alle sollecitazioni che provenivano dalla Germania<sup>16</sup>, ed è stata oggetto di diversi studi ed elaborazioni<sup>17</sup>, che sono sfociati in un tendenziale riconoscimento giurisprudenziale<sup>18</sup>.

A voler sintetizzare il tema, si può dire che secondo la teoria della presupposizione, è contrario a buona fede esigere l’adempimento di una prestazione, quando, dopo la stipulazione del contratto, si sono verificati dei fatti che fanno venir meno quelle condizioni o circostanze che, pur non essendo espressamente menzionate nel contratto, erano implicitamente considerate determinanti dalle parti per la realizzazione dell’affare, o comunque per l’esistenza del vincolo<sup>19</sup>.

La figura può essere analizzata sotto diversi profili. Sul piano soggettivo, si cercherà di ricostruire la volontà occulta dei contraenti: questa prospettiva, tuttavia, pone alcune questioni.

In particolare, una ricostruzione dell’istituto fondata sull’individuazione di ciò che le parti volevano, ma non hanno dichiarato, ricollega la presupposizione al momento genetico del contratto<sup>20</sup>. Ciò di per sé non è un problema, ma allontana la figura dal tema della gestione delle sopravvenienze, in cui la questione di fondo non è l’indagine della volontà delle parti, ma le conseguenze derivanti da un evento che incide sulla fase esecutiva del contratto<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Valgano per tutti i riferimenti a G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus nel suo sviluppo storico*, cit., 1 ss.; ID, *Appunti per una teoria della sopravvenienza*, cit., 471 ss.

<sup>17</sup> Le riflessioni sulla presupposizione sono molto varie ed eterogenee, perché si concentrano su diversi profili dell’istituto. Infatti, come si vedrà a breve, la presupposizione non si ricollega solo alle sopravvenienze, ma anche a temi come quello dei vizi della volontà, o la tematica dell’interpretazione e dell’integrazione del contratto. A ben vedere, Sotto questo profilo, molto spesso, l’individuazione di una panoramica sintetica ma efficace delle numerosissime teorie che in tal senso sono state sviluppate si rinviene in A. RICCIO, *La presupposizione è, dunque, causa di recesso del contratto*, cit., 11 e ss.. Per un approfondimento sull’istituto, cfr., senza pretesa di completezza: M. BESSONE, A. D’ANGELO, voce *Presupposizione*, cit., 340 ss.

<sup>18</sup> *Ex multis*: Cass. Sez. Un. 20 aprile 2018, n. 9909, in *OneLegale*; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21122, in *DeJure*.

<sup>19</sup> Il collegamento con la buona fede era già stato ipotizzato da L. MENGONI, *Nota a Cass. sez. un., 28 maggio 1953, n. 1594*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, 284 e ss..

<sup>20</sup> In M. BESSONE, A. D’ANGELO, voce *Presupposizione*, cit., si osserva che “la propensione a ritenere apprezzabili tali evenienze se e in quanto corrispondono ad un vizio della volontà, sono manifestazioni evidenti della tendenza a tradurre il problema in questione di volontà e, quindi, di indagine sulle rappresentazioni mentali dei contraenti”.

<sup>21</sup> Il problema è stato affrontato da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 155, che sottolinea il collegamento della presupposizione con figure come l’errore comune e i motivi e, per questa ragione ne esclude l’impiegabilità in riflessione sul tema delle sopravvenienze. A conclusioni analoghe giungono: G. B. FERRI, *Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadr.*, 1988, 64 e ss.; A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 789 e ss..

Analizzando la presupposizione dal punto di vista oggettivo, verranno invece inquadrare le conseguenze della venuta meno della condizione implicita. In questo senso, la tesi oggi dominante in giurisprudenza ricollega la presupposizione all'art. 1467 c.c.: il contraente non può essere obbligato ad adempiere e potrà ottenere la risoluzione del contratto<sup>22</sup>.

Non si tratta dell'unica tesi prospettata. Un orientamento minoritario ricollega la presupposizione alla disciplina in materia di errore sui motivi, sia per quanto riguarda il fondamento dell'istituto, che per quel che concerne i rimedi esperibili<sup>23</sup>. Un'altra tesi ricollega la figura alla causa in concreto<sup>24</sup>: così facendo la presupposizione si ancorerebbe ai rimedi in materia di impossibilità sopravvenuta<sup>25</sup>.

Ma al di là di come si intenda ricostruire la figura, il problema di fondo è evidente. La presupposizione, così come delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è un istituto che estende l'ambito di applicazione di norme che prevedono rimedi estintivi, ma le problematiche in materia di gestione delle sopravvenienze vertono, in gran parte, sulla ricerca di rimedi atti a salvaguardare l'esistenza del rapporto<sup>26</sup>.

Queste considerazioni spiegano perché le riflessioni sulla gestione delle sopravvenienze si sviluppano oggi in maniera autonoma rispetto alla presupposizione, figura che, da questo punto di vista, risulta generalmente accantonata<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> La giurisprudenza è giunta a queste conclusioni da un po' di tempo: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. 18 settembre 2009, n. 20245, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Contratto in genere*, n. 347.

<sup>23</sup> In tal senso: F. MARTORANO, *Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, 103; A. BELFIORE, *Il contratto in generale. La Presupposizione*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XIII, tomo IV, Torino, 2003, 1, il quale ritiene che la presupposizione abbia la doppia valenza di causa di invalidità e di causa di scioglimento del contratto.

<sup>24</sup> Già G. GORLA, *Il contratto*, cit., vol. I, 274, aveva ricollegato la presupposizione alla causa. A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., 319 e ss., ritiene che la presupposizione possa assumere rilievo ogni qual volta essa comporti uno scompimento della funzione concreta del contratto.

<sup>25</sup> A ben vedere, intendendo la presupposizione in questo modo, essa si interseca e, in un certo senso, si sovrappone alla figura della sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione, cui si è già fatto cenno *supra*, Cap. I, par. 5, nt. 117. Le pronunce che hanno assunto tale prospettiva sono: Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, cit.; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, cit.. Sul punto, cfr. F. DELFINI, *Causa e autonomia privata*, cit., 69 e ss..

<sup>26</sup> In tal senso E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 32; F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, cit., 66.

<sup>27</sup> Si vedano, in tal senso: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 155; G. B. FERRI, *Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità*, cit., 64 e ss.; A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, cit., 789 e ss.. Per un'analisi della presupposizione come rimedio alle sopravvenienze, invece, cfr. R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, cit. 52 e ss..

## 2. L'affermazione della prospettiva manutentiva nella dottrina italiana

In precedenza<sup>28</sup>, si è rilevato che la dottrina tradizionale italiana assumeva un approccio demolitorio nei confronti delle sopravvenienze, a causa di una spiccata sensibilità verso il contratto originario. Di conseguenza, riteneva che l'unico modo per fronteggiare le sopravvenienze fosse mantenere in vita il contratto "così com'era", o scioglierlo<sup>29</sup>.

Senonché questo approccio, che aveva evidentemente influenzato il legislatore dell'art. 1467 c.c., è notevolmente mutato a partire dalla seconda metà del secolo scorso.

In un importantissimo studio pubblicato nel 1996, Francesco Macario elaborò in modo sistematico una proposta interpretativa finalizzata ad individuare, nelle pieghe delle disposizioni del codice, un impianto normativo espressivo della prospettiva manutentiva<sup>30</sup>.

In particolare, la tesi, in base ad un'interpretazione in senso economico-funzionale del principio della buona fede e degli obblighi di cooperazione che gravano sulle parti durante dell'esecuzione del negozio, propone l'esistenza di un generale obbligo di rinegoziazione del contratto, operante, anche in assenza di specifiche clausole in tal senso, ogni qual volta sopravvengano delle fattispecie capaci di incidere sul sinallagma in maniera tale da alterare la logica economica sottesa all'operazione. Secondo questa ricostruzione, la rinegoziazione, che ovviamente dovrebbe portare ad una modifica del contratto, sarebbe la tecnica più idonea a garantire che il rapporto di lunga durata conservi una sua coerenza con le logiche economiche originariamente convenute dalle parti<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> *Supra*, Cap. II, par. 1 e 2.

<sup>29</sup> G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus*, cit., 1 e ss.; ID, *Appunti per una teoria della "sopravvenienza"*, cit. 471 e ss.; ID, voce *Contratto*, cit.; 496 ss.; ID, voce *Clausola rebus sic stantibus*, cit. 9; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 18

<sup>30</sup> Si tratta di uno studio già citato a più riprese in precedenza: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., *passim*.

<sup>31</sup> Nel corso degli anni, Macario ha ripreso questa tesi in numerose opere, alcune delle quali sono già state citate nel corso del presente studio. Cfr., a titolo di esempio: F. MACARIO, *La rinegoziazione delle condizioni dell'appalto*, cit., 135 e ss.; ID, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziazione*, cit., 65 e ss.; ID, *Le sopravvenienze*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato del contratto*, vol. V, Milano, 2006, 495 ss.; ID, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir.*, Annali II, tomo II, Milano, 2008, 1026 ss.; ID, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, cit. 825 e ss.; ID, *L'autonomia privata nella cornice costituzionale: per una giurisprudenza evolutiva e coraggiosa*, in *Il giudice e la legge*, cit., 52 e ss.; ID, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "Coronavirus"*, in *giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020; ID, *Covid 19 e sopravvenienze contrattuali un'occasione per riflettere sulla disciplina generale?* in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento, 2020, n. 3, 80 e ss.; ID, voce *Contratti di durata*, cit., 103 e ss..

Ciò detto, si tenga conto che Macario limitava l'operatività dell'obbligo di rinegoziazione ai c.d. contratti a lungo termine, categoria già analizzata *supra*, Cap. I, par. 4. Nella delineazione di questa categoria, un ruolo fondamentale è stato giocato da alcune teorie nordamericane di analisi economica del diritto, come si vedrà *infra*, par. 2.

Con il passare degli anni, la tesi dell'obbligo di rinegoziazione ha assunto il rango di orientamento dominante in dottrina<sup>32</sup>. Essa, tuttavia, è stata criticata da alcuni autori, che non hanno ritenuto sussistenti nell'ordinamento italiano i presupposti per la configurazione di un obbligo generale in tal senso<sup>33</sup>.

Sotto questo profilo, tuttavia, è altamente significativo che, in alcuni casi, il respingimento della tesi di Macario sia stato accompagnato da delle proposte alternative, dirette comunque a dare attuazione ad una prospettiva manutentiva<sup>34</sup>: in questa sede, in particolare, si farà riferimento a quell'orientamento che propone, come soluzione al problema delle sopravvenienze quantitative, l'applicazione estensiva della disciplina in materia di appalto di cui all'art. 1664, comma 1, c.c.<sup>35</sup>, che porta ad un adeguamento del prezzo da parte del giudice<sup>36</sup>.

Del resto, l'adozione della prospettiva manutentiva appare corroborata da una serie di riflessioni che concernono tanto il diritto italiano, quanto sistemi giuridici stranieri.

Sotto il primo profilo, il dibattito in merito all'esistenza o meno di un obbligo di rinegoziazione, o all'applicabilità in via estensiva dei rimedi manutentivi speciali, si ricollega ad una riflessione più ampia, che riguarda l'ipotetica sussistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di revisione del rapporto contrattuale. La tesi in esame si fonda sull'assunto che tutti i rimedi di carattere conservativo predisposti dal legislatore nei con-

---

<sup>32</sup> Si pensi, senza pretesa di completezza, a: R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit. 662 e ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 967 e ss.; F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività e aleatorietà del contratto*, cit., 343 e ss.; F. P. TRAI SCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., A. F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit.; ID, voce *Revisione del contratto*, cit. 431 e ss.; ID, *Il contratto*, cit., 1129 e ss..

<sup>33</sup> Si vedano in tal senso, *ex multis*: M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., 467 e ss.; A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, cit., 667 e ss.; F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 585 e ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 80 e ss.; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 181 e ss.. D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 301, manifesta dei dubbi sulla difficoltà di applicare la teoria ai casi concreti.

<sup>34</sup> Questo aspetto non stupisce, dal momento che le riflessioni sulla gestione delle sopravvenienze si inseriscono in un dibattito più ampio che riguarda le soluzioni da adottare ai problemi che concernono i contratti che operano in un contesto socioeconomico caratterizzato da una costante e continua crisi. E così, in tale contesto, è piuttosto probabile che sopravvengano difficoltà economiche non imputabili al contraente svantaggiato: pertanto, l'esigenza di individuare delle soluzioni che non portino necessariamente allo scioglimento dei rapporti rimane particolarmente sentita. Per un approfondimento generale sul tema del diritto dei contratti nella crisi, cfr: S. MAZZAMUTO, *Il contratto europeo nel tempo della crisi*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 601 ss.

<sup>35</sup> La disciplina in esame è già stata analizzata *supra*, Cap. II, par. 4.5..

<sup>36</sup> Si tratta di una tesi proposta in prima battuta da M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., 467 e ss., e successivamente sviluppata da E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit..

fronti di singoli contratti, pur con le loro differenze, hanno una *ratio* comune, consistente nello scopo di garantire che, nel corso dell'esecuzione dei rapporti, i criteri di corrispettività predisposti dal programma contrattuale vengano compiutamente attuati, anche a seguito di sopravvenienze perturbative dell'equilibrio delle prestazioni<sup>37</sup>.

A parere di chi scrive, è senz'altro condivisibile l'idea che esista un principio generale secondo cui la soluzione migliore contro le sopravvenienze dei contratti di durata (soprattutto quelle quantitative) sia l'individuazione di rimedi di carattere conservativo. Seguendo i criteri qualificatori adottati nel presente studio<sup>38</sup>, si potrà effettivamente constatare che quasi tutti i rimedi manutentivi speciali<sup>39</sup> operano nei confronti di contratti definibili come “di durata” o “a lungo termine”.

Inoltre, è stato altresì già rilevato che la prospettiva manutentiva, di recente, è stata adottata anche dal legislatore del Codice dei contratti pubblici, in un ambito in cui, al fine di contrastare la corruzione e di favorire la concorrenza, in passato hanno operato regimi giuridici, in materia di modificabilità del contratto, particolarmente restrittivi<sup>40</sup>.

In altri termini, se perfino il legislatore dei contratti pubblici ammette che, a fronte di sopravvenienze perturbative, tali contratti, pur con le dovute cautele, possono essere modificati per riequilibrare le prestazioni<sup>41</sup>, a maggior ragione, un approccio di tal tipo potrà es-

---

<sup>37</sup> Si pronunciano in questi termini, tra gli altri: R. TOMMASINI, voce *Revisione del rapporto*, cit., par. 9; ID, *Dalle logiche di revisione del rapporto alle più articolate forme di gestione*, in ID (a cura di), *Sopravenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale*, cit., 18: “Il valore preminente dell'ordinamento rimane quello dell'attuazione dei diritti e degli obblighi fissati in capo alle parti, dinanzi a programmazioni di interessi qualificate positivamente e dunque meritevoli di tutela. Le sopravvenienze alla qualificazione in termini di conformità impongono adattamenti per la conservazione del rapporto e per la garanzia dell'attuazione delle trasformazioni giuridiche programmate”; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contatti a lungo termine*, cit., *passim*, spec. 16: “Nel nostro ordinamento, appaiono talvolta le manifestazioni di un principio, mai espresso in termini generali, secondo il quale, in una realtà contrattuale del tipo in esame, l'adeguamento, l'adattamento la revisione (in una parola, la modificazione) del rapporto in corso di esecuzione costituisce la soluzione preferenziale offerta dall'ordinamento ai conflitti insorti fra i contraenti”; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 970: l'A., dopo aver descritto in sintesi una serie di rimedi manutentivi “speciali”, scrive: “Tra le fattispecie segnalate corrono certo differenze rilevanti.[...]. Qui, però si vuole soprattutto sottolineare la *ratio* comune a tutte queste fattispecie: adeguare il contratto per salvarlo; e per consentirgli di svolgersi su basi più idonee, tenuto conto del problema che lo affligge. Le tecniche utilizzate si riassumono nell'idea di flessibilità [...]; si dà al contratto la capacità di adattarsi, flessibilmente, per ovviare alle circostanze che lo rendono difettoso”.

<sup>38</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 4.

<sup>39</sup> Alcuni dei quali sono stati già analizzati *Supra*, Cap. II, par. 4 e ss..

<sup>40</sup> Cfr. *supra*, Cap. II, par. 4.6..

<sup>41</sup> In tal senso, giova richiamare le riflessioni in ordine al rapporto tra il principio di matrice eurounitaria della concorrenza e il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 cod. contr.: è altamente significativo che tale norma abbia predisposto una disciplina in base alla quale la conseguenza di un'eccessiva onerosità sopravvenuta consiste nella prevalenza dei principi di conservazione del contratto e del riequilibrio rispetto ai principi anti-corruzione e della concorrenza: si rinvia nuovamente a G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, cit., 564, anche per

sere adottato con riferimento a rapporti in cui non emergono e non rilevano i peculiari interessi pubblici armonizzati con il principio *rebus sic stantibus* dall'art. 9 cod. contr.

Per quanto riguarda il secondo profilo, è piuttosto evidente che lo sviluppo della teoria dell'obbligo di rinegoziazione abbia tratto ispirazione dalle esperienze vissute nei sistemi di *civil law* affini all'ordinamento italiano.

Tornando nuovamente a fare riferimento ai sistemi di Francia e Germania, è altamente significativo che la teoria dell'obbligo di rinegoziare il contratto sia stata elaborata prima delle riforme del 2002 e del 2016. Ciò significa che il contesto normativo con cui lo studio comparato aveva a che fare era caratterizzato dall'assenza di norme che facessero espressamente riferimento alle sopravvenienze, ma in cui, comunque, gli studiosi e i giudici dei avevano manifestato segnali di apertura nei confronti dell'operatività di rimedi sinallagmatici, sia di tipo demolitorio, che di matrice manutentiva<sup>42</sup>.

Sotto questo profilo, si è visto che a tali soluzioni si era giunti attraverso una lettura estensiva delle norme che impongono alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede<sup>43</sup>. A ben vedere, il percorso argomentativo della dottrina italiana è analogo, dal momento che anche nel nostro Paese si è invocato il principio generale dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede come fondamento normativo principale dell'obbligo di rinegoziare<sup>44</sup>.

D'altro canto, il § 313 BGB e l'art. 1195 *code civil*, introdotti dalle riforme del 2002 e del 2016<sup>45</sup>, predispongono dei regimi giuridici molto vicini al modello dell'adeguamento giudiziale, dal momento che tali norme prevedono la possibilità che il contratto sia soggetto ad una revisione stabilita dal giudice<sup>46</sup>.

Per quel che interessa in questa fase dell'analisi, il dato che rileva è che comunque, in Francia e Germania, si è assistiti ad un riconoscimento positivo di rimedi manutentivi, che possono ispirare l'interprete italiano che si accinge a ricercare soluzioni analoghe al pro-

---

quel che riguarda le peculiarità derivanti dalla constatazione che, comunque, si tratta di un impianto normativo afferente al diritto pubblico.

<sup>42</sup> Sul tema, si rinvia a quanto già rilevato *supra* in materia di *imprevision* in Francia (Cap. II, par. 5.2.), nonché con riferimento alle teorie tedesche della *Wegfall der Geschäftsgrundlage* e della *Neuverhandlungspflicht* (Cap. II, par. 5.1.)

<sup>43</sup> Segnatamente, si sta parlando del § 242 BGB e dell'*ancien art.* 1134, *alinéa 3<sup>e</sup>, code civil.*

<sup>44</sup> Il tema sarà meglio analizzato nel prossimo paragrafo

<sup>45</sup> Cfr. *supra*, par. 5.1, 5.2.

<sup>46</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata* cit., 322 e ss. (con riferimento al § 313 BGB), 332 e ss. (per quel che riguarda l'art. 1195 *code civil*).

blema del rischio contrattuale<sup>47</sup>. Lo stesso discorso può essere elaborato con riferimento alla prospettiva manutentiva adotta nei progetti di *soft law*<sup>48</sup>

Tanto premesso, i temi delle sopravvenienze contrattuali e della prospettiva manutentiva hanno riacquisito una notevole rilevanza durante l'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione della pandemia di Covid-19. Le misure restrittive dirette a contrastare il contagio<sup>49</sup> indussero la dottrina attraverso una letteratura definibile a sua volta come "di emergenza", e la giurisprudenza<sup>50</sup> ad interrogarsi sull'opportunità di far fronte alle situazioni di difficoltà derivanti dalla pandemia attraverso gli strumenti interpretativi di tipo manutentivo che erano stati elaborati e teorizzati negli anni precedenti<sup>51</sup>.

Naturalmente, il problema delle conseguenze deleterie della pandemia fu affrontato anche dal legislatore, attraverso alcuni interventi normativi di carattere "straordinario", fina-

---

<sup>47</sup> Si ritiene opportuno richiamare quanto rilevato *supra*, Cap. II, par. 5: l'affinità tra i vari ordinamenti giuridici si può esprimere anche individuando soluzioni pratiche comuni, malgrado la presenza di testi normativi che presentano impianti tra di loro anche molto divergenti (cfr. P. GALLO, *Istituti giuridici*, cit., 213 e ss.).

<sup>48</sup> Cfr. *supra*, Cap. II, par. 6.

<sup>49</sup> Di alcune di esse si è già fatto cenno *supra*, Cap. II, par. 4.2., nt. 88. Più in generale, è noto che, per tentare di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che dichiarò lo "stato di emergenza", predispose delle misure di distanziamento sociale e il blocco delle attività di impresa non essenziali. Tali misure incisero negativamente sull'esecuzione di quasi tutti i contratti (soprattutto, i contratti di impresa), che all'epoca erano in corso di esecuzione.

<sup>50</sup> In tal senso, si fa in particolar modo riferimento alla Relazione dell'8 luglio 2020, n. 56 della Corte di Cassazione (di seguito, Cass., Relazione 56/2020).

<sup>51</sup> In generale, nel contesto socioeconomico generato dalla pandemia, la rigida applicazione del principio *pacta sunt servanda* è stata percepita come inadeguata rispetto al problema della ripartizione dei rischi contrattuali derivanti dalla situazione di emergenza.

In primo luogo, furono richiamati i rimedi generali di cui agli artt. 1463, 1464 e 1467 c.c., riletti in una chiave costituzionalmente orientata che dava rilievo alle esigenze solidaristiche accentuate dalla pandemia.

D'altro canto, se si fa eccezione dell'art. 1464 c.c., è piuttosto evidente che questa ricostruzione richiamava l'applicazione di rimedi demolitori. Per questo motivo, non pochi autori (talvolta ammettendo che i tempi eccezionali richiedevano una revisione delle proprie posizioni) invocarono l'operatività di soluzioni manutentive come, per l'appunto, l'obbligo di rinegoziazione, o i rimedi che prevedono l'adeguamento giudiziale, o l'applicazione di norme ulteriori, rinvenibili anche in leggi speciali, da cui desumere l'inesigibilità delle prestazioni dovute dagli operatori economici maggiormente pregiudicati dalla situazione di emergenza.

Per una disamina generale sul tema, si vedano, *ex multis*: F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, cit.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e limiti dell'attivismo giudiziale nell'emergenza Covid-19*, cit., 712 e ss.; C. DI BINTONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, cit., 361 e ss.; R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, in *giustiziacivile.com*, 9 aprile 2020; A. M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancaario.it*, 25 marzo 2020; R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, in *giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Emergenza Covid-19 e diritto provato: quali rimedi?*, cit., 1 e ss., spec. 6 e ss., L. BERTINO, *Le locazioni commerciali e l'emergenza Covid-19: la tutela del conduttore*, cit., 59 e ss.; A. D'ADDA, *Locazione commerciale ed affitto di ramo d'azienda al tempo del CoViD-19: quali risposte dal sistema del diritto contrattuale?*, cit., 102 e ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, in *Jus civile*, 2020, 465 e ss.; V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto e Covid19*, in *giustiziainsieme.it*, aprile 2020; Cass, Relazione 56/2020, par. 2, 3, 8, 9.

lizzati a fronteggiare le inevitabili situazioni di difficoltà in cui si ritrovarono molti operatori economici<sup>52</sup>.

### 3. L'obbligo di rinegoziare a fronte di sopravvenienza quantitative

Si è detto poc'anzi che la rinegoziazione dovrebbe essere la tecnica più idonea a garantire che il rapporto rimanga coerente con le logiche economiche originariamente convenute dai contraenti.

In particolare, l'obiettivo principale della teoria dell'obbligo di rinegoziare è consentire alle parti dei contratti di durata di fronteggiare le sopravvenienze attraverso un ripristino

---

<sup>52</sup> Il legislatore introdusse specifici strumenti di tutela relativi ad alcuni tipi di contratto, e dettò alcune previsioni di carattere generale applicabili in ogni caso di sopravvenienza.

In relazione agli interventi del primo tipo, si pensi in primo luogo all'art. 28 d.l. 9/2020 che riguardava i contratti di acquisto di titoli di viaggio e pacchetti turistici. La norma prevedeva che, se non fosse stato possibile fruire del servizio per ragioni inerenti i limiti di mobilità delle misure anti-contagio (si pensi all'ipotesi di quarantena), il vettore avrebbe avuto la possibilità di scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto al cliente e l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno. La medesima disciplina fu estesa dall'art. 88 d.l. 18/2020 ai contratti di soggiorno in strutture alberghiere e simili e ai contratti per l'accesso a spettacoli di ogni genere, nonché a musei o altri luoghi culturali. (per un approfondimento sul tema, si vedano: R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, in *giustiziacivile.com*, 5, 6 aprile 2020; A. DALMARTELLO, *Pacchetti turistici e voucher al tempo del Covid-19*, in A. SCIARRONE ALIBRANDI, U. MALVAGNA (a cura di), *Sistema produttivo e finanziario post covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità*, Pisa, 2021, 47 ss.; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, in *giustiziacivile.com*, 17 aprile 2020).

Ancora, si segnala l'art. 216 d.l. 34/2020 (cui si è già fatto cenno *supra*, Cap. II, par. 4.2., nt. 88) che, con particolare riguardo ai contratti di locazione di locali adibiti a palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, aveva riconosciuto al conduttore la possibilità di ottenere una riduzione del corrispettivo, nella misura del 50% del canone contrattualmente stabilito, salva la prova del diverso ammontare del danno subito dalla parte interessata.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni atte a fronteggiare qualsiasi sopravvenienza in generale, merita menzione l'art. 91 d.l. 18/2020, rubricato "*Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*". Tale norma modificò l'art. 3 d.l. 6/2020, che faceva riferimento alle misure di contenimento atte a fronteggiare la pandemia, introducendo un comma 6 *bis* che escludeva dalla responsabilità da inadempimento di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c. i debitori che non avevano eseguito le prestazioni dovute a causa del rispetto delle stesse misure indicate nella norma. Poiché l'esonero di responsabilità, non era automatico, ma andava stabilito in relazione alle caratteristiche del caso concreto (e tra l'altro, operava solo quando l'osservanza delle misure restrittive era l'unica causa dell'inadempimento), la dottrina parlò di un "alleggerimento" dell'onere della prova del debitore, che inibiva al giudice la possibilità di escludere che l'osservanza delle prescrizioni in questione integrassero un "causa non imputabile" all'inadempiente.

Ancora, il duplice richiamo agli artt. 1218 e 1223 c.c. indusse gli interpreti a ritenere che il rispetto delle misure di contenimento dovesse essere valutato non solo con riferimento all'*an* della responsabilità del debitore, ma anche con riguardo al *quantum* dell'eventuale risarcimento del danno.

Tanto premesso, fu altresì notato che la disciplina risultava carente di una reale portata innovativa, laddove, operando solo sul piano della responsabilità del debitore, essa non si preoccupava di individuare un rimedio alternativo alla risoluzione. Per un approfondimento, cfr.: A. M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, in *giustiziacivile.com*, 3 aprile 2020; R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, cit.; Cass., Relazione 56/2020, par. 4, 5.

dell'equilibrio degli interessi originariamente convenuto, o quantomeno (e preferibilmente), mediante la riconduzione del sopravvenuto squilibrio nei contorni dell'alea normale del contratto.

Tanto premesso, l'analisi di questo orientamento dottrinale non può che partire dalla constatazione, già affermata a più riprese nel corso del presente studio, che riferimenti alla possibilità che il contratto venga modificato a fronte di sopravvenienze contrattuali, nella parte generale del codice, non vi sono.

Nel silenzio del legislatore, nemmeno l'attività giurisprudenziale risulta essere decisiva in tal senso<sup>53</sup>. Non sono mancate, in passato, alcune aperture, provenienti dalla giurisprudenza arbitrale<sup>54</sup> e di merito<sup>55</sup>. Ma si tratta di interventi estremamente minoritari<sup>56</sup>, a cui

---

<sup>53</sup> Così si esprime D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 289.

<sup>54</sup> Cfr., in tal senso, Coll. arb. 15 luglio 2004 (est. Alpa), inedita, ma citata da G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, in *Contr. impr.*, 2005, 539 e ss.. Si tratta di un lodo emesso da un collegio arbitrale composto dai proff. Guido Alpa (in qualità di presidente), Luca Nanni e Giuseppe Sbisà. Il caso riguardava la compravendita di un pacchetto azionario, in cui la corresponsione del prezzo era suddivisa in due parti: una prima parte da corrispondere all'atto della girata delle azioni; una restante parte da pagarsi secondo un determinato schema convenuto nel contratto dalle parti. La questione era sorta perché, al momento di corrispondere la seconda tranche del prezzo, l'acquirente si era rifiutato di pagare sulla base della notevole diminuzione di valore del bene ceduto, e di conseguenza, l'alienante aveva adito il collegio arbitrale, al fine di ottenere il pagamento del saldo.

Nel provvedimento, si legge che per giurisprudenza pacifica, “*il dovere di correttezza si presenta nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita e, quindi concorre alla relativa conformazione nel senso di ampliarne o restringerne la fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti disatteso il dovere inderogabile di solidarietà affermato dalla Costituzione (art. 2): dovere che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto e gli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, a un tempo, orientarne l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.)*”. Sulla base di queste premesse, il collegio arbitrale, invocando i doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. (e 1175 c.c.) ritenne applicabile il rimedio della rinegoziazione.)

<sup>55</sup> La più importante apertura da parte della giurisprudenza di merito nei confronti dell'obbligo di rinegoziare viene solitamente identificata in Trib. Bari 14 giugno 2011, in *OneLegale*. La fattispecie aveva ad oggetto un mutuo fondiario stipulato da una società con la banca convenuta, sulla base di una sovvenzione finanziaria della Regione Puglia. Il contratto prevedeva un periodo di utilizzo/preammortamento di ventiquattro mesi, al termine del quale la banca avrebbe erogato il saldo e avrebbe iniziato a decorrere il piano di ammortamento. Il termine di ultimazione dell'investimento, originariamente di ventiquattro mesi, era stato oggetto di proroghe da parte della Regione Puglia. Decorsi i ventiquattro mesi dal contratto, la banca si era tuttavia rifiutata di eseguire l'atto di erogazione del saldo. La ricorrente aveva quindi agito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere l'erogazione del saldo alle condizioni stabilite dalla normativa regionale vigente. In sostanza, si chiedeva, a seguito dell'intervenuto mutamento delle circostanze, il diritto alla revisione della clausola contrattuale che limitava a ventiquattro mesi il termine per l'integrale utilizzazione del mutuo. La particolarità dell'ordinanza è che in essa si faceva espressamente riferimento alla possibilità che un giudice, ai sensi dell'art. 2932 c.c. pronunci una sentenza produttiva degli stessi effetti che sarebbero prodotti dal negozio modificativo se le parti procedessero autonomamente alla rinegoziazione (sul punto, cfr. *infra*, par. 3.4.). Per una disamina della decisione, cfr. vedi F. P. PATTI, *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*, in *Contratti*, 2012, 571 e ss..

Altre decisioni che hanno ammesso l'esistenza di un obbligo di rinegoziare sono: Trib. Bari 31 luglio 2012, in *OneLegale*; Trib. Ravenna 11 maggio 2011, in *Dir. maritt.*, 2013, 641 e ss.

non hanno fatto seguito prese di posizioni in senso favorevole da parte della giurisprudenza di legittimità.

La conseguenza di tale situazione è che per individuare i contorni e i caratteri della disciplina in esame, assumono un rilievo fondamentale le argomentazioni sviluppate dalla dottrina.

### 3.1. *L'influenza statunitense nello sviluppo della teoria dell'obbligo di rinegoziare: i relational contracts e gli incomplete contracts come modelli dei contratti di lunga durata*

Lo sviluppo della teoria dell'obbligo di rinegoziare deve molto a due orientamenti di provenienza statunitense<sup>57</sup>, che mirano a fondare l'assunto secondo il quale la soluzione più efficiente al problema del rischio contrattuale nei contratti di lunga durata è, per l'appunto, la rinegoziazione del contratto *ex post*, ossia dopo l'accadimento della sopravvenienza. Le tesi in esame sono la *relational contracts theory* e l'*incomplete contracts theory*, che si collocano nel più ampio movimento nordamericano del realismo giuridico<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> A dire la verità, la “giurisprudenza di emergenza” sviluppatasi a seguito della pandemia di Covid-19 e delle misure restrittive atte a contrastare il contagio (di cui si è parlato *supra*, par. 2., spec. nt. 49-52) aveva lasciato presagire la possibilità che la giurisprudenza sistematizzasse la prospettiva manutentiva, invocata in numerose decisioni di merito, come: Trib. Napoli 3 aprile 2020, in *Giur. it.*, 2020, 1883 e ss., in cui si è disposta la sospensione del pagamento del corrispettivo; Trib. Roma 25 luglio 2020, in *OneLegale*, in cui si è disposta la riduzione temporanea del canone dovuto in virtù di un contratto di locazione; Trib. Roma 27 agosto 2020, in *Giur. it.*, 2020, 2433 e ss., in cui il canone di locazione relativo ad un locale commerciale è stato ridotto mediante l'espressa invocazione della figura della rinegoziazione *ex art.* 1375 c.c. (su cui, *apud*, *infra*, par. 3.2.); Trib. Lecce 24 giugno 2021, in *OneLegale*.

Tuttavia, l'esperienza successiva ha dimostrato che tali segnali di apertura erano dovuti alla contingente ed eccezionale gravità dei tempi. Venuta meno l'emergenza, anche la giurisprudenza di merito prevalente, ha di fatto ripreso ad escludere la configurabilità di rimedi manutentivi generali: valgano per tutti i riferimenti a: Trib. Roma 11 aprile 2022, inedita, ma citata in D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 291, nt. 22; Trib. Roma 12 gennaio 2023, in *OneLegale*.

<sup>57</sup> L'influenza statunitense nello sviluppo della teoria dell'obbligo di rinegoziazione è messa in luce da molti autori, tra cui: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 54 ss., 312 ss.; ID, *Le sopravvenienze*, cit., 739 ss.; ID, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, cit., 84 ss.; ID, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, cit., 1075 ss.; P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., 25 ss., 155 ss.; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., 468 ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 39 e ss.; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 42 e ss.

<sup>58</sup> Il realismo giuridico statunitense è una “scuola di pensiero” che interpone studi interdisciplinari di diritto, di economia e di sociologia, condotti attraverso l'osservazione empirica delle dinamiche giuridiche: ovviamente, nell'ambito oggetto di interesse in questa sede, l'osservazione riguarda le dinamiche contrattuali. Per un approfondimento, limitatamente alla letteratura italiana, cfr. M. GRANIERI, *Ult. op. cit.*, *ibidem*.

In particolare, la teoria dei *relational contracts*<sup>59</sup> è il frutto di una serie di studi di carattere socioeconomico, che partono da una critica verso il modello contrattuale tradizionale, che intende la figura del contratto come uno scambio istantaneo. Quest'ultimo modello si ispira ad una visione di stampo individualista dell'essere umano, che in tal senso viene inteso come un soggetto assolutamente autonomo ed indipendente, che compie le sue scelte nella società e nel mercato guidato esclusivamente dallo scopo di massimizzare il proprio profitto individuale<sup>60</sup>.

Si tratta di una visione che tale teoria, condivisibilmente, considera desueta e non più corrispondente ai tempi<sup>61</sup>.

Si afferma, in primo luogo e in una prospettiva sociologica, che gli esseri umani compiono le proprie scelte all'interno di una comunità sociale, e pertanto, sono disposti a sacrificare in parte le proprie aspirazioni e i propri desideri personali per continuare a far parte di tale comunità<sup>62</sup>.

Si aggiunge, in una prospettiva economica, che quasi tutti gli scambi patrimoniali, nell'attuale contesto socioeconomico, si inquadrano all'interno di relazioni intersoggettive più ampie e complesse, all'interno delle quali le parti collaborano reciprocamente tra di lo-

---

<sup>59</sup> Lo sviluppo della teoria dei *relational contracts* si deve a Stuart Macaulay, che già nel 1963 pubblicò un importante saggio in cui criticava il modello contrattuale tradizionale fondato sullo scambio istantaneo (S. MACAULAY, *Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, in *Am. Soc. Rev.*, 1963, 55 ss.), e a Ian Roderick Macneil, che sul tema pubblicò una fondamentale monografia nel 1980 (I. R. MACNEIL, *The New Social Contract: an inquiry into modern contractual relations*, New Haven, 1980).

<sup>60</sup> Più precisamente, E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 41 e ss. rileva, con copiosi riferimenti e citazioni ad altre opere di Macneil, che la visione individualista operava sia da un punto di vista sociologico, che economico. Sotto il primo profilo, la visione atomistico-individualista dell'essere umano derivava dal pensiero di Hobbes, mentre da un punto di vista economico, si tratta della visione di Smith, poi accolta dal pensiero neoclassico ottocentesco.

<sup>61</sup> In tal senso: MACAULAY, *Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, cit., 55 e ss.; I. R. MACNEIL, *The New Social Contract: an inquiry into modern contractual relations*, cit., *passim*.

<sup>62</sup> Si vedano in tal senso: E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 42; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 53 e ss..

ro<sup>63</sup>, seguendo una logica di tipo associativo<sup>64</sup> e relazionale, nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni<sup>65</sup>.

I rapporti contrattuali di lunga durata, sotto questo profilo, diventano il modello più diffuso<sup>66</sup>. Al suo interno, una gestione efficiente delle sopravvenienze presuppone che le parti, *ex post*, riaprano le trattative e rinegozino il contratto, per adeguarne il contenuto alle nuove condizioni del mercato<sup>67</sup>.

Proseguendo nell'analisi, la teoria degli *incomplete contracts* parte dall'assunto che tutti i contratti sono economicamente incompleti, nel senso che essi non prevedono tutte le circostanze che si possono verificare dopo la sua conclusione e, quindi, non tengono conto degli effetti delle stesse nei confronti dell'equilibrio contrattuale<sup>68</sup>. Ciò è dovuto alla constatazione che nei fatti, è impossibile disporre delle conoscenze necessarie per prevedere tutte le sopravvenienze che possono alterare il sinallagma<sup>69</sup>.

Partendo da queste premesse, si ha “buon gioco” nell'affermare che nei contratti a lungo termine, il problema dell'incompletezza risulta ancora più accentuato, perché tanto più il rapporto contrattuale è duraturo, quanto più diventa difficile prevedere le sopravvenienze. Naturalmente, la conclusione a cui si giunge facilmente è, di nuovo, che le parti avranno

---

<sup>63</sup> Per una disamina del concetto di reciprocità, cfr. I. R. MACNEIL, *The New Social Contract: an inquiry into modern contractual relations*, cit., 93 e ss., che analizza il concetto in stretta correlazione con quello di solidarietà.

<sup>64</sup> A parlare di logica associativa è E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 43, ma il tema è affrontato seguendo la stessa prospettiva anche da altri autori, che pongono l'accento sui temi della condivisione di intenti e della cooperazione tra le parti di un rapporto contrattuale. Cfr., *ex multis*: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 325; F. P. PATTI, *Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 123.

<sup>65</sup> In tal senso: P. K. BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, cit., 9; F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 35; F. GAMBINO, *Problemi di rinegoziare*, cit., ID, *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, in *Jus civile*, 2019, 397 e ss..

<sup>66</sup> Ma si veda I. R. MACNEIL, *The New Social Contract: an inquiry into modern contractual relations*, cit., 10: l'A. rileva che, se da un lato, tutti i rapporti contrattuali di lunga durata sono relazionali, non è detto, dall'altro lato, che ogni rapporto relazione integri un contratto di lunga durata.

<sup>67</sup> È la conclusione a cui giungono: I. R. MACNEIL, *Ult. op. cit.*, 86 e ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 43; F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 591.

<sup>68</sup> In tal senso: A. FICI, *Il contratto incompleto*, cit., 33; E. GUERINONI, *Incompletezza e completamento del contratto*, I e ss.; D. Valentino, *Il contratto “incompleto”*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, 509.

<sup>69</sup> Cfr.: F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 35; F. GAMBINO, *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, cit., 397 ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 45, che rileva altresì che, nel contesto economico attuale, il fenomeno dei contratti incompleti si acuisce, a causa di una serie di ragioni, come le esigenze di flessibilità che caratterizzano i sistemi economici moderni, la sempre più elevata rapidità dello sviluppo tecnologico e informatico, la stretta correlazione tra il valore di taluni beni e la stabilità politica, spesso precaria, di alcune aree geografiche

interesse, nell'ipotesi in cui sopravvenga un evento perturbativo non previsto, a trattare una modifica del contratto<sup>70</sup>.

In sintesi, attraverso la riconduzione dei contratti di durata nell'alveo delle categorie dei contratti relazionali e dei contratti incompleti<sup>71</sup>, si delinea un assetto favorevole all'adeguamento volontario del contratto. Sotto questo profilo, è interessante notare, però, che la dottrina italiana, forse ritenendo insufficiente l'elemento della volontarietà, ha impiegato queste riflessioni per individuare un fondamento economico ad un orientamento che, come si è già accennato, prevede la sussistenza di un certo e proprio obbligo a modificare il contratto e ad adeguarlo alle sopravvenienze contrattuali<sup>72</sup>.

### 3.2. Il fondamento giuridico e l'ambito di applicazione dell'obbligo di rinegoziare

Dal momento che, come si è visto a più riprese, la parte generale del codice non fa mai menzione di obblighi di rinegoziazione, il primo problema che la dottrina ha dovuto affrontare è consistito proprio nell'individuazione delle norme poste a fondamento dell'obbligo

---

<sup>70</sup> In tal senso: E. TUCCARI, *Ult. op. cit.*, 45 e ss.; F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 591.

<sup>71</sup> Per un'analisi generale della correlazione tra le categorie dei *relational contracts* e degli *incomplete contracts*, cfr., senza pretesa di completezza: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 968; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., 144.

<sup>72</sup> Quest'ultimo aspetto è particolarmente enfatizzato da E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 47 e ss., che pone l'accento sul tema in un'ottica di decostruzione della teoria dell'obbligo di rinegoziare: si noti che, sotto questo profilo, le perplessità manifestate dall'A non riguardano la "bontà" in sé delle teorie, ma la loro attitudine a fondare un orientamento diretto ad introdurre un obbligo giuridico.

D'altro canto, non sono mancate, anche da parte dello stesso Tuccari, delle osservazioni critiche nei confronti del contenuto delle due tesi. In particolare, è stato affermato che da un punto di vista economico, non è detto che la rinegoziazione conduca sempre a risultati efficienti. L'eventualità di una rinegoziazione potrebbe portare a comportamenti opportunistici, e la consapevolezza di una simile possibilità potrebbe causare dei sottoinvestimenti (cfr. E. TUCCARI, *Ult. op. cit.*, 47 e ss.; F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 591).

È stato altresì osservato che, a ben vedere, la sopravvenienza ben può portare ad una disparità tra i contraenti, da cui deriva la maggiore forza contrattuale di una parte rispetto all'altra. Il contraente "forte" potrebbe approfittare di tale disparità, e allora, la controparte, conscia del disequilibrio, potrebbe scegliere, al momento della conclusione del contratto, di investire al di sotto del livello ottimale, così da limitare le perdite qualora a seguito della rinegoziazione si giunga a una modifica dell'accordo. Quest'ultimo aspetto è rilevato da M. BARCELONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., 471 e ss., il quale poi afferma che un'eventualità di questo tipo potrebbe essere evitata solo se la rinegoziazione venisse riconosciuta come obbligo e se, quindi fosse previsto un intervento sanzionatorio del giudice. Ma una soluzione del genere, secondo l'A., non è percorribile, perché l'intervento del giudice lederebbe l'autonomia privata e rischierebbe di togliere senso allo strumento stesso della rinegoziazione (dello stesso avviso risultano essere: E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 81 e ss.; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, cit.; F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 589 e ss.).

in esame. Le tesi proposte trovano degli elementi comuni, o meglio, dei punti fermi da cui partire nella delineazione della ricostruzione sistematica.

Il primo elemento comune a tutti gli orientamenti prospettati è che l'obbligo di rinegoziazione opererebbe anche in assenza di specifiche clausole inserite dalle parti nel regolamento contrattuale. Sotto questo profilo, infatti, si è affermato che il mancato inserimento di clausole atte ad allocare i rischi derivanti da sopravvenienze non va interpretato come una tacita accettazione del rischio, bensì come una mera rinuncia delle parti ad autoregolamentare il tema<sup>73</sup>.

Un altro elemento su cui, apparentemente, concordano quasi tutti gli interpreti è che nell'individuazione del fondamento normativo dell'obbligo di rinegoziazione, si dovrà necessariamente partire dall'art. 1375 c.c. ai sensi del quale "*Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede*"<sup>74</sup>.

In particolare, la norma in esame, fonte di una clausola generale<sup>75</sup>, assumerebbe rilievo sotto un triplice profilo.

Il primo è quello dell'esecuzione del contratto<sup>76</sup>: in tal senso, assumeranno rilievo gli obblighi di cooperazione che incombono sulle parti durante l'esecuzione, che saranno letti ed interpretati nell'ottica solidaristica di cui all'art. 2 cost.<sup>77</sup>. Il secondo profilo è quello della dimensione interpretativa. Infine, occorrerà fare riferimento alla valenza della buona fede come fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> In tal senso, F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 327.

<sup>74</sup> Si vedano, *ex multis*: C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 248; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti al lungo termine*, cit., 312; G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit.; ID, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, cit., 546; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 294. Ma si veda R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit. 694: l'A. propone una ricostruzione fondata sulla parte dell'art. 1374 in cui si dispone che i contratti vanno integrati secondo equità.

<sup>75</sup> Le clausole generali sono "norme incomplete", o meglio, norme applicabili a specifiche fattispecie da cui si possono trarre, tramite un metodo logico-induttivo, principi generali dell'ordinamento. Cfr. L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 10 e ss..

<sup>76</sup> Sull'importanza della buona fede *in executivis*, cfr. L. CASTELLI, *L'obbligo di rinegoziazione*, in *Contratti*, 2016, 185 ss.

<sup>77</sup> Che l'art. 1375 c.c. debba essere letto in chiave solidaristica, e quindi, in combinato disposto con l'art. 2 cost., è un assunto dominante anche in giurisprudenza: cfr., esemplificativamente, Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, in *Corr. giur.*, 1994, 566; Cass. 18 settembre 2009, n. 20106. In *DeJure*

<sup>78</sup> In tal senso, F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit. 330; G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, cit., 294. Considerazioni analoghe si rinvencono in G. ALPA, *Appunti sulla buona fede integrativa nella prospettiva storica e del commercio internazionale*, in *Contratti*, 2001, 723. D'altro canto, il valore della buona fede come fonte di integrazione del contratto era uno dei principali risultati rinvenibili in S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., 118.

Tale approccio valorizza l'analisi economica del diritto dei contratti<sup>79</sup> e, relativamente alla categoria dei contratti a lungo termine, sostituisce la *“logica egoistica del negozio statico e blindato”*, in favore di *“quella dinamica della leale collaborazione tesa a superare le sopravvenienze di fatto e di diritto che hanno inciso sull'equilibrio del contratto”*. In questo modo, *“il contenuto della buona fede assume un carattere non bloccato, ma mobile, risolvendosi nel concorso delle parti in direzione del raggiungimento delle finalità comuni”*<sup>80</sup>.

Valorizzando la buona fede in tal senso, si riuscirebbe ad adeguare il regolamento contrattuale alle specifiche circostanze che possono emergere durante l'esecuzione del contratto, qualora si verificassero eventi forieri di mutamenti significativi delle circostanze esistenti al momento della stipula<sup>81</sup>.

In questi casi, infatti, le parti sarebbero tenute ad intraprendere nuove trattative volte a modificare il programma inizialmente concordato per adeguarlo alla nuova situazione di fatto.

Tanto premesso, in dottrina si sono sviluppati diversi orientamenti relativamente alla concreta operatività del principio di buona fede nel sistema. Sotto questo profilo, è piuttosto evidente che il problema si concretizza nel rapporto tra l'art. 1375 c.c., inteso come fonte normativa principale dell'obbligo di rinegoziare, e l'art. 1467 c.c., inteso ovviamente come espressione della prospettiva demolitoria adottata dal legislatore della parte generale dei contratti.

Inoltre, il problema si ricollega ad un'altra tematica, che concerne l'ambito di applicazione dell'obbligo di rinegoziare nei confronti delle sole sopravvenienze tipiche, ovvero anche nei confronti di quelle atipiche. Anche rispetto a tale questione, emergono comunque dei punti fermi, in base ai quali l'applicazione dell'ipotetico obbligo di rinegoziare richiede

---

<sup>79</sup> Si veda P. GALLO, voce *Revisione del contratto*, cit., 431 e ss.. L'A. afferma che, grazie all'esistenza di un obbligo di rinegoziare il contratto, le parti potranno confidare in una disciplina legale che consente loro di adeguare il rapporto alle specifiche circostanze sopravvenute e, pertanto, non saranno “costrette” a risolvere autonomamente il problema. Ciò ovviamente determina una riduzione dei costi transattivi, perché le trattative e gli schemi contrattuali risulteranno notevolmente semplificati. Il tema dell'importanza delle norme dispositive in una funzione di semplificazione delle trattative e di conseguente riduzione dei costi transattivi è analizzato da Gallo anche in altre opere: cfr., a titolo di esempio, ID, *Il contratto*, cit., 143 e ss..

<sup>80</sup> Il virgolettato è ripreso da Cass., Relazione 56/2020, 23.

<sup>81</sup> Considerazioni analoghe in F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 330.

che la sopravvenienza superi l'alea normale del contratto<sup>82</sup>, e che quindi, non sia ricompresa nel normale perimetro del rischio contrattuale connaturato all'affare<sup>83</sup>.

La proposta interpretativa originaria<sup>84</sup> delinea la disciplina in materia di obbligo di rinegoziare attraverso due percorsi argomentativi.

Il primo riguarda le sopravvenienze tipiche, ossia quegli eventi successivi alla stipulazione del contratto provvisti delle caratteristiche menzionate nell'art. 1467 c.c.<sup>85</sup>. Con riguardo a tali accadimenti, si procede ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1467, comma 3, c.c., in combinato disposto con l'art. 1375 c.c.: se ne ricava un diritto soggettivo alla rinegoziazione che fa capo al contraente avvantaggiato, e che opera a prescindere dall'esperimento della domanda giudiziale diretta ad ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta<sup>86</sup>.

Vista dalla prospettiva del contraente svantaggiato, questa ricostruzione gli attribuisce un vero e proprio obbligo di tentare di intavolare una trattativa con la controparte finalizzata a modificare le condizioni del contratto<sup>87</sup>.

Il secondo percorso argomentativo procede in relazione alle sopravvenienze atipiche. In questo caso, il problema principale consiste nel superare il principio della vincolatività del contratto di cui all'art. 1372 c.c.<sup>88</sup>.

Tale obiettivo viene raggiunto richiamando le teorie dei *relational contracts* e degli *incomplete contracts*<sup>89</sup>, e ipotizzando che le parti hanno implicitamente inserito nel contratto una clausola "in bianco", interpretata nel senso che esse hanno convenuto che eventuali sopravvenienze non previste nel contratto vengano gestite *ex post*<sup>90</sup>.

---

<sup>82</sup> Su cui, *supra*, Cap. I, par. 5.3., 5.4..

<sup>83</sup> In tal senso, *ex multis*: F. MACARIO, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, cit., 1046; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 587; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 288.

<sup>84</sup> Si fa ovviamente riferimento a F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 290 e ss..

<sup>85</sup> Su cui *supra*, Cap. I, par. 5 e ss..

<sup>86</sup> F. MACARIO, *Ult. op. cit.*, 293, parla di un vero e proprio diritto del contraente avvantaggiato "ad evitare la risoluzione".

<sup>87</sup> La stessa tesi viene proposta in F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, cit., 83 ss.. Dello stesso avviso, poi, è G. SICHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contr. e impr.*, 2002, 774 e ss., spec. 800 e ss.

<sup>88</sup> Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 320 e ss.: l'A. afferma che la rinegoziazione delle sopravvenienze atipiche non si pone in contrasto con l'art. 1372 c.c. perché armonizzando il regolamento contrattuale alle mutate circostanze, si persegue l'obiettivo rendere l'attuazione del contratto congrua e conforme rispetto a quelli che erano gli interessi delle parti

<sup>89</sup> Su cui, cfr. *supra*, par. 3.1.

<sup>90</sup> F. MACARIO, *Ult. op. cit.*, 327.

Tale interpretazione è frutto del combinato disposto degli artt. 1375 e 1366 c.c.: la buona fede rileva non solo come parametro per valutare i comportamenti delle parti, ma anche come criterio ermeneutico. Le due norme, poi, vengono ricollegate all'art. 1374 c.c.: in questo modo, il criterio della buona fede viene "oggettivizzato" attraverso il riferimento alla necessità di integrare il contratto conformemente alla natura dell'affare e agli usi<sup>91</sup>.

Un'altra dottrina ha assunto posizioni analoghe, elaborando riflessioni quasi identiche in relazione alle sopravvenienze atipiche, ma affermando che, per quel che riguarda le sopravvenienze tipiche, il rimedio è stato predisposto dal legislatore, con la conseguenza che queste ultime saranno "semplicemente" assoggettate alla disciplina di cui all'art. 1467 c.c.<sup>92</sup>.

A tali tesi si sono opposti alcuni autori che nutrono un certo disagio nel riconoscere rilevanza giuridica alle sopravvenienze atipiche. In particolare, secondo questa dottrina restrittiva, il carattere atipico di una sopravvenienza è il risultato di una precisa scelta del legislatore, che ha ritenuto irrilevanti tali eventi e ha quindi deciso che, in tali casi, il rischio contrattuale debba essere sopportato dalla parte che subisce gli effetti pregiudizievoli della sopravvenienza<sup>93</sup>.

Chi scrive condivide queste ultime osservazioni. Si è visto in precedenza<sup>94</sup> che il principio della vincolatività del contratto assume un rilievo fondamentale nel sistema, e che l'art. 1372 c.c. sottintenderebbe l'idea che il contratto conservi la sua forza vincolante solo con riferimento alla configurazione inizialmente stabilita dai contraenti. Infatti, lo scioglimen-

---

<sup>91</sup> F. MACARIO, *Ult. op. cit.*, 322 e ss., 331 e ss..

<sup>92</sup> Questa tesi è stata sostenuta da Rodolfo Sacco, il quale fu il primo a proporre una distinzione tra sopravvenienze tipiche e sopravvenienze atipiche (distinzione che, come si è visto *supra*, Cap. II, par. 1, nt. 3, è stata particolarmente valorizzata da E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 15 e ss., e da T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, cit., 1098 e ss., in relazione al problema della rilevanza giuridica delle sopravvenienze quantitative). In R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, cit., 662 e ss., si evince che l'A. presuppone che il tema dell'individuazione di eventuali rimedi manutentivi riguarda soltanto le sopravvenienze atipiche (che nel testo vengono chiamate "altre sopravvenienze"). Riflessioni più approfondite sul tema, anche in relazione alle argomentazioni in ordine alla rilevanza giuridica ai sensi dell'art. 1374 c.c. delle sopravvenienze atipiche, si rinvengono in R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2016, 1708 e ss..

<sup>93</sup> Cfr., in tal senso: T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, cit., 1098 e ss.; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, 27. Considerazioni analoghe si rinvengono in E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 90 e ss., anche se, in questo caso, le osservazioni critiche si inquadrano all'interno di un discorso più ampio, finalizzato a negare che nel nostro ordinamento sia rinvenibile un generalizzato obbligo di rinegoziare, perlomeno a fronte di sopravvenienze quantitative.

<sup>94</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 1.

to, o, in questo caso, la rinegoziazione, possono operare, oltre che per “*mutuo consenso*”, solo per “*cause ammesse dalla legge*”, che vengono intese come delle eccezioni<sup>95</sup>.

Il richiamo agli artt. 1375, 1366 e 1374 c.c. è sicuramente condivisibile, e potrebbe portare ad una rilevanza giuridica delle sopravvenienze atipiche in quei casi concreti in cui si accerta che le parti avessero effettivamente, ma implicitamente, convenuto che l’eventuale insorgenza del rischio contrattuale avrebbe portato alla rinegoziazione<sup>96</sup>. Ma non è di per sé sufficiente a risolvere il problema dell’imprevedibilità dell’ambito di applicazione. Il riferimento alla natura dell’affare di cui all’art. 1374 c.c. “oggettivizza” il contenuto dell’obbligo, ma per delinearne l’ambito di applicazione senza sfociare nel soggettivismo<sup>97</sup> è necessario ricollegare la clausola generale a delle disposizioni positive che forniscono indicazioni più precise per stabilire quando la stessa troverà applicazione<sup>98</sup>.

Peraltro, chi scrive ritiene che la ricostruzione fin qui prospettata dell’obbligo di rinegoziare, pur avendo rappresentato, all’epoca della sua formulazione, una vera e propria “rivoluzione”, porta ad una problematica disparità di trattamento tra i debitori di prestazioni divenute eccessivamente onerose a causa di sopravvenienze atipiche, e i contraenti pregiudicati da un’eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c.. I primi potranno ricorrere ad un rimedio che garantisce una soluzione più efficiente del problema del rischio

---

<sup>95</sup> In tal senso, *ex multis*, G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, cit.; A. ASTONE, *Contratto negozio e regolamento*, cit., 101; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., 287, nt. 36.

<sup>96</sup> Del resto, in un’ipotesi del genere, si concretizzerebbe senza dubbio un assunto elaborato da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit. 322, secondo cui la rinegoziazione esalta la volontà delle parti espressa nell’atto di autonomia privata, invece di moritificarla.

<sup>97</sup> Di soggettivismo, nonché di imprevedibilità, in materia di applicazione delle clausole generali, parla F. DELFINI, *Opzioni put con prezzo determinato “a consuntivo, arbitraggio della parte e nullità*, in *dirittobancario.it*, settembre 2012, ma ora in ID, *Contratto e contract*, cit., 176

<sup>98</sup> Questo approccio è stato impiegato in altri contesti, al fine di delineare l’ambito di applicazione, o il contenuto, di clausole generali. Un esempio in tal senso è sicuramente rappresentato dal tema dell’arbitraggio di parte (che tra l’altro, si ricollega alla teoria dei contratti incompleti, e non a caso, viene trattato da A. FICI, *Il contratto incompleto*, cit., 219 e ss.). Il codice prevede la possibilità che le parti affidino ad un terzo il compito di determinare l’oggetto del contratto dopo la sua conclusione (art. 1349 c.c.) ma nulla dice circa la possibilità che a determinare l’oggetto sia una delle parti. La dottrina dà al quesito risposta affermativa, sostenendo che l’arbitraggio di parte debba svolgersi conformemente ai canoni di buona fede di cui all’art. 1375 c.c.. Sotto questo profilo, F. DELFINI, *Opzioni put con prezzo determinato “a consuntivo, arbitraggio della parte e nullità*, cit., 176 e ss., nutre una certa diffidenza verso il ricorso generalizzato delle clausole generali, e sente l’esigenza di ancorare la disposizione a dei parametri desumibili dall’impianto codicistico. La soluzione viene trovata nell’art. 1938 c.c.. La norma disciplina le c.d. fideiussioni *omnibus* prevedendo che, quando il fideiussore garantisce anche le obbligazioni future, va indicato l’importo massimo garantito. Secondo l’A., la norma può essere intesa come espressione di una regola generale, in base alla quale, quando la determinazione dell’oggetto del contratto è affidata ad una parte, l’altro contraente deve essere comunque messo in condizione di sapere in anticipo quale sarà il sacrificio massimo che le potrà essere imposto.

In questa sede, si sta seguendo una logica analoga: l’art. 1375 c.c. viene ancorato all’art. 1467 c.c., nel senso che l’obbligo di rinegoziare il contratto, in attuazione della regola generale della buona fede e in deroga all’art. 1372 c.c., opera solo in quei casi in cui il legislatore ha ritenuto le fattispecie sopravvenute così rilevanti da poter giustificare un’eccezione al principio della vincolatività del contratto.

contrattuale. Per i secondi la rinegoziazione sarà oggetto di un obbligo<sup>99</sup>, o comunque sarà subordinata alla volontà dell'altro contraente che, in questi casi sarà il vero titolare del diritto alla conservazione del contratto.

Per queste ragioni, le tesi che subordinano il sorgere dell'obbligo di rinegoziare all'accadimento di una sopravvenienza tipica sono da condividersi<sup>100</sup>.

Beninteso, si è consapevoli che una ricostruzione di tal tipo, se non accompagnata da alcune ulteriori considerazioni, finirebbe per sminuire la portata della teoria che si sta analizzando. Se ci si limitasse a sostenere che un obbligo di rinegoziare potrebbe sussistere solo in presenza di sopravvenienze tipiche, il risultato sarebbe la sua configurazione solo in capo al contraente svantaggiato, se non la sostanziale negazione della tesi<sup>101</sup>.

Una soluzione a questo problema potrebbe essere trovata attraverso una duplice ragionamento.

In primo luogo, si potrebbe fare riferimento ad un orientamento estremamente minoritario, ma in parte convincente, che, partendo dall'assunto che l'art. 1375 c.c. è una norma imperativa<sup>102</sup>, mentre l'art. 1467 c.c. è derogabile<sup>103</sup>, afferma che la prima disposizione prevale sulla seconda<sup>104</sup>.

Il risultato di un ragionamento di tal tipo sarebbe una ricostruzione che, pur portando ad una potenziale disapplicazione di fatto dell'art. 1467 c.c., risulta sistematicamente fondata: l'obbligo di rinegoziare, desumibile dall'imperativo art. 1375 c.c., pur delineato nei suoi

---

<sup>99</sup> Qualora si seguisse la tesi proposta da F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 290 e ss.; se invece si seguisse la tesi proposta da R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., 1708 e ss., ci si limiterà a ritenere che il contraente svantaggiato da un'ipotesi tipica di eccessiva onerosità sopravvenuta potrà avvalersi esclusivamente del rimedio demolitorio della risoluzione.

<sup>100</sup> Peraltro, si noti che una soluzione di tal tipo, che evidentemente riduce l'ambito di applicazione dell'art. 1375 c.c. alle fattispecie che integrano un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, presenta delle affinità con la disciplina in materia di gestione delle sopravvenienze prevista nei Principi *Unidroit*, nei PECL e nel DCFR, che, come si è visto, fanno riferimento a casi che, in Italia, sarebbero ricondotti nell'alveo dell'art. 1467 c.c. (cfr., in tal senso, *supra*, cap. II, par. 6).

<sup>101</sup> In effetti, questo sembra essere l'obiettivo di E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 90 e ss.,

<sup>102</sup> Si veda in tal senso S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., 179 e ss., secondo cui il principio della buona fede non è una mera espressione del comune sentire sociale, bensì un insieme di valutazioni che vengono espresse "nella legge fondamentale dello Stato, come tali sopraordinate ad ogni altra anche dal punto di vista formale".

<sup>103</sup> La derogabilità dell'art. 1467 c.c. è un assunto unanime in dottrina: valga per tutti il riferimento a F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit., 345.

<sup>104</sup> La tesi è stata proposta da Gerardo Marasco: G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 127; ID, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, cit., 553 e ss.: "si deve allo stesso modo ritenere che la normativa sulla correttezza (con le regole che ne scaturiscono, ivi compreso il dovere di rinegoziare un contratto sperequato) non possa essere derogata né dalla volontà delle parti né da norme dispositive (rispetto alle quali, nell'ipotesi di "contrasto", è destinata comunque a prevalere)"

contorni applicativi, prevale sulla risoluzione stabilita dall'art. 1467 c.c., con la conseguenza che il contraente svantaggiato potrà chiedere alla controparte una modifica del contratto<sup>105</sup>.

Naturalmente un'applicazione "indiscriminata" di questa tesi presenta a sua volta delle criticità, dal momento che, di fatto, essa impedirebbe alle parti di escludere convenzionalmente l'obbligo di rinegoziare, o di convenire l'impegno a rimanere vincolati anche a fronte di sopravvenienze che integrano un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Per risolvere tali problematiche, occorre capire che cosa si debba intendere, quando si parla di inderogabilità dell'art. 1375 c.c.: la norma è sicuramente imperativa, ma nel senso che le parti non ne possono escludere *in toto* l'operatività. Ma dal momento che l'obbligo di comportarsi secondo buona fede può assumere i contenuti più vari, oltre che portare ad ipotesi di responsabilità oggettiva, è da ritenersi, dall'altro lato, che i contraenti possano limitarne l'applicazione, escludendo l'operatività di alcuni obblighi specifici<sup>106</sup>, compreso quello di rinegoziare<sup>107</sup>.

Tanto chiarito, in secondo luogo, si potrebbe adottare un approccio estensivo nei confronti dell'art. 1467 c.c. e dilatarne ulteriormente l'ambito di applicazione<sup>108</sup>: ad esempio, potrebbe essere utile, in tal senso, recuperare quell'orientamento risalente, menzionato in precedenza<sup>109</sup>, in base al quale per determinare se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa è necessario comparare il valore della prestazione al momento della conclusione

---

<sup>105</sup> G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 127: "il rimedio della rinegoziazione (a favore di tutti i contraenti svantaggiati o meno dalla sopravvenienza), in quanto espressione di una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, dovrebbe prevalere su quello risolutivo. Così la parte onerata potrebbe chiedere alla controparte avvantaggiata la rinegoziazione del contratto, senza che quest'ultimo possa eccepirle di avere, ai sensi dell'art. 1467 c.c., solo diritto alla risoluzione"

<sup>106</sup> Si vedano in tal senso: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 466 e ss.; G. DE NOVA, *Sulla derogabilità del principio di buona fede*, in L. PELLEGRINI (a cura di) *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, Napoli, 2018, 813 e ss..

<sup>107</sup> Tale possibilità viene espressamente menzionata, tra gli altri, da P. GALLO, *Il contratto*, cit., 1151.

D'altro canto, la riflessione in esame può essere corroborata dalla constatazione che a conclusioni simili si è giunti in dottrina con riferimento al tema della buona fede nella fase precontrattuale delle trattative. Nella letteratura italiana, è opinione comune che le parti, durante lo svolgimento delle trattative, non possano escludere integralmente l'applicazione dell'art. 1337 c.c., ai sensi del quale le trattative devono svolgersi secondo buona fede, ma possono limitarne l'ambito di applicazione, convenendo l'inoperatività di alcuni specifici obblighi. Cfr. *ex multis*, FRANCESCO BENATTI, *Culpa in contrahendo*, in *Contr. impr.*, 1987, 308 e ss., il quale, con riferimento alla responsabilità precontrattuale, precisa che saranno comunque nulle, ai sensi dell'art. 1229 c.c. tutti gli accordi che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave.

<sup>108</sup> Del resto, si è rilevato *supra*, cap. I, par. 5 e ss., che nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mitigato il suo rigore interpretativo nei confronti della norma.

<sup>109</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 5.4.

del contratto e il valore conseguente alla sopravvenienza<sup>110</sup>. Un approccio di tal tipo potrebbe portare alla riconduzione nell'alveo dell'art. 1467 c.c. di quelle fattispecie che, pur incidendo più che altro sul contenuto della prestazione, determinando un'onerosità "indiretta", non sfociano nell'impossibilità di eseguire la prestazione<sup>111</sup>.

In sintesi, una ricostruzione di tal tipo prevede che, qualora si verificasse una sopravvenienza quantitativa tipica e le parti nulla avessero disposto in merito, il contraente svantaggiato, per effetto dell'art. 1375 c.c., che prevale sull'art. 1467 c.c., potrebbe chiedere alla controparte di rinegoziare il contratto. Naturalmente, poiché il contraente svantaggiato ha un diritto alla rinegoziazione, potrà anche scegliere di non farlo valere: in questo caso, potrebbe scegliere di proseguire invariabilmente il rapporto contrattuale, ovvero chiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.<sup>112</sup>.

### 3.3. Il contenuto dell'obbligo di rinegoziazione

A prescindere dalla posizione che si intenda prendere in merito all'ambito di applicazione dell'obbligo di rinegoziare, anche il tema della delineazione del suo contenuto risulta particolarmente complesso<sup>113</sup>.

Ciò è sicuramente dovuto alla constatazione che il suo fondamento normativo, come si è visto poc'anzi, è una clausola generale, ma un ruolo rilevante è altresì giocato

---

<sup>110</sup> Si tratta della tesi prospettata, tra gli altri, da: A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti*, cit., 25 e ss.; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, cit., 416. Ma si vedano anche: C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, cit., 12 e ss., e F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 208 e ss.; ID *Risoluzione per eccessiva onerosità, commutatività ed aleatorietà del contratto*, cit., 338-339, per quel che riguarda la tesi secondo cui l'eccessiva onerosità va valutato comparando il valore della prestazione al momento della stipula e il valore conseguente alla sopravvenienza, mentre la comparazione tra le due prestazioni assunte dalle parti serve a valutare se sia stata superata l'alea normale.

<sup>111</sup> A ben vedere, così facendo si adotterebbe una soluzione simile a quella che il legislatore ha adottato nell'art. 1664, comma 2, c.c., che, come si è visto *supra*, Cap. II, par. 4.5. e spec. nt. 120, fa riferimento a delle sopravvenienze che incidono sul contenuto della prestazione, ma non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1672 c.c., dal momento che esse non sfociano in un'impossibilità, nemmeno parziale, di eseguire la prestazione (cfr. A. LUMINOSO, *1672. Impossibilità di esecuzione dell'opera. 1673. Perimento o deterioramento della cosa*, cit., 693).

<sup>112</sup> In quest'ultimo caso, a tutela dell'eventuale interesse della controparte a proseguire il rapporto, seppur revisionato, si porrà l'art. 1467, comma 3, c.c.. Una ricostruzione di tal tipo, d'altro canto, enfatizza quella funzione che viene attribuita a quest'ultima norma da A. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, cit., 128, secondo cui la *ratio* dell'art. 1467, comma 3, c.c., è quella di neutralizzare comportamenti opportunistici della parte svantaggiata, che potrebbe invocare il rimedio risolutivo per liberarsi da rapporti contrattuali divenuti poco graditi.

<sup>113</sup> Per una panoramica generale delle varie tesi proposte in materia, cfr.: M.P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 418 ss.; S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, in *Corr. giur.*, 2020, 631 e ss..

dall'ambiguità semantica di termini come “rinegoziare” e “rinegoziazione”, che possono sottintendere sia una trattativa finalizzata a modificare un contratto già concluso, che la modifica in sé del contratto, che a sua volta può essere conseguenza di una trattativa delle parti, o dell'intervento di un terzo<sup>114</sup>.

Tale ambiguità si esprime nell'apparente contrapposizione tra due orientamenti. dei quali il primo concepisce l'obbligo di rinegoziare come un “mero” obbligo ad instaurare delle trattative dirette ad accertare se sia possibile giungere ad una modifica del contratto<sup>115</sup>, mentre il secondo finisce per qualificarlo, di fatto, come un obbligo a contrarre<sup>116</sup>.

Scendendo nel dettaglio, si potrà constatare che, in realtà, le due ricostruzioni sono molto più vicine di quel che sembra.

Sotto questo profilo, gli autori che aderiscono al primo orientamento individuano i comportamenti che le parti devono tenere durante le trattative facendo ancora una volta riferimento alla clausola generale di buona fede<sup>117</sup>.

L'assetto che ne deriva può essere confuso con quello delineato dall'art. 1337 c.c., che alla buona fede fa riferimento in relazione alla fase c.d. precontrattuale. Le due figure, tuttavia, non coincidono, dal momento che l'instaurazione delle trattative nella fase precontrattuale è frutto di una libera scelta dei contraenti, mentre nell'ambito in esame, essa è oggetto di un obbligo<sup>118</sup>. E così, ad esempio, mentre nella fase precontrattuale, la parte che dichiara sin da subito di non avere alcuna intenzione di trattare si comporta in modo trasparente, e quindi, conformemente a buona fede, non si può giungere alle stesse conclusioni quando una condotta del genere è tenuta nella in sede di rinegoziazione<sup>119</sup>.

---

<sup>114</sup> Rileva S. THOBANI, *Ult. op. cit.*, 631, che anche il legislatore utilizza il termine in entrambi i significati.

<sup>115</sup> Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 315 e ss.; G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 141 e ss.; C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, cit., 559 e ss..

<sup>116</sup> In tal senso, R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., 1711, che, più precisamente, definisce l'obbligo di rinegoziare come “l'obbligo di essere disponibile a contrarre” alle condizioni determinate secondo certi parametri”. Secondo G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 135, un obbligo a contrarre sussisterebbe solo nel caso in cui la rinegoziazione trovi origine in una precedente pattuizione delle parti che abbiano “indicato i parametri dell'aggiustamento negoziale o, per l'ipotesi di mancato accordo sulla revisione, abbiano disposto che l'adeguamento del contratto venga deferito ad un terzo”

<sup>117</sup> C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, cit., 559.

<sup>118</sup> Questo aspetto è particolarmente enfatizzato da G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 144 e 176.

<sup>119</sup> Cfr. S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 636.

In sostanza, il contenuto dell'obbligo di rinegoziare risulta "composito"<sup>120</sup>, non potendo limitarsi al compimento degli atti di impulso della trattativa e all'assunzione di comportamenti trasparenti<sup>121</sup>.

Esso finisce per scomporsi in una serie di situazioni giuridiche soggettive volte a conseguire una finalità comune<sup>122</sup>. La parte che ha interesse alla rinegoziazione è tenuta ad informare tempestivamente l'altro contraente. Quest'ultimo deve comunicare l'adesione all'invito o le ragioni sottese all'eventuale mancata adesione<sup>123</sup>. Entrambi i contraenti devono fornire tutte le informazioni utili per valutare se un accordo modificativo sia opportuno e conveniente. Essi saranno assoggettati a doveri di riservatezza<sup>124</sup>.

Più in generale e soprattutto, i contraenti dovranno compiere tutti gli atti e tutte le attività che, tenuto conto delle circostanze, degli usi e della natura dell'affare, risultano idonei a conseguire l'adeguamento del contratto originario. I singoli atti saranno delineati facendo riferimento alle caratteristiche concrete del regolamento contrattuale originario, mentre le loro modalità esecutive saranno individuate attraverso il ricorso al criterio della buona fede<sup>125</sup>.

A ben vedere, una ricostruzione di tal tipo finisce per armonizzare le posizioni di chi parla di trattative e chi, invece, considera la rinegoziazione un obbligo a contrarre. La conduzione di trattative leali e collaborative in conformità all'art. 1375 c.c. porta inevitabilmente a prestare il proprio consenso alle modifiche che, secondo buona fede, appaiano necessarie per reagire alla sopravvenienza senza sacrificare eccessivamente i rispettivi interessi delle parti<sup>126</sup>.

In altri termini, se le modifiche necessarie a fronteggiare la sopravvenienza non pregiudicano eccessivamente gli interessi delle parti, l'obbligo di instaurare le trattative diventa, di fatto, un obbligo a contrarre. Al contrario, se tali modifiche comportassero un sacrificio

---

<sup>120</sup> Di contenuto "composito" parla E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit. 61 e ss., nel descrivere la ricostruzione operata da Macario.

<sup>121</sup> In tal senso, F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti al lungo termine*, cit., 315.

<sup>122</sup> F. MACARIO, *Ult. op. cit.*, 343, sottolinea che "all'interesse del creditore corrisponde una prestazione (o una serie di prestazioni) non definita ontologicamente, ma determinabile soltanto, per così dire, teleologicamente"

<sup>123</sup> Ragioni che, beninteso, non possono essere capricciose.

<sup>124</sup> In tal senso, G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit. 141.

<sup>125</sup> Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 345 ss., spec. 358 ss.: inoltre, l'A. sottolinea che la struttura "composita" del contenuto dell'obbligo di rinegoziazione è destinata a riflettersi sulle modalità di adempimento.

<sup>126</sup> In questi termini: S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 636.

eccessivo degli interessi delle parti, l'obbligo di rinegoziare si sostanzierebbe, questa volta per davvero, in un mero obbligo di intavolare e condurre trattative leali e collaborative, che non necessariamente dovranno concludersi con il raggiungimento di un accordo modificativo.

In sintesi, la buona fede finisce per rilevare sia come parametro per valutare la condotta delle parti, che come criterio per individuare un adeguamento ragionevole del contratto<sup>127</sup>.

### 3.4. Le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare

Trattando del tema dell'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare, occorre premettere quanto sottolineato poc'anzi<sup>128</sup>, ossia che una conduzione delle trattative conforme a buona fede porta alla necessaria modifica del contratto solo se l'adeguamento non comporta sacrifici eccessivi a carico delle parti<sup>129</sup>.

Solo in questi casi, la mancata conclusione del contratto potrà integrare un inadempimento. Al contrario, se la modifica risultasse eccessivamente pregiudizievole, un rifiuto a concludere l'accordo non darebbe luogo a responsabilità, sempre che esso avvenga all'esito di trattative che comunque si sono svolte in modo leale e collaborativo<sup>130</sup>.

Tanto premesso, sono state individuate due "ipotesi generali" di inadempimento<sup>131</sup>.

La prima consiste nel rifiuto ingiustificato di intavolare le trattative per "ridiscutere" le condizioni contrattuali: in questo caso, il contraente tenuto a rinegoziare non fa nulla per assicurare o facilitare la continuazione del rapporto.

La seconda ipotesi consiste nella c.d. "trattativa maliziosa": il contraente partecipa alle trattative, ma tiene un comportamento scorretto. A tale ipotesi potrebbe essere ricondotto il

---

<sup>127</sup> F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 345; S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 636: "Vi è dunque una interferenza tra i parametri per una ragionevole condotta delle parti e quelli per un ragionevole adeguamento del contratto, in quanto la ragionevolezza del comportamento delle parti in sede di rinegoziazione dipende dalla ragionevolezza delle modifiche del contratto proposte"

<sup>128</sup> *Supra*, par. 3.3..

<sup>129</sup> Cfr. S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 636.

<sup>130</sup> In tal senso, M. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., 419. Ma si veda D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 397 e ss.: secondo l'A., quando l'obbligo di rinegoziazione si sostanzia nella mera partecipazione alle trattative, la mancata conclusione del contratto può dar luogo ad un inadempimento, ma il danno risarcibile consisterà esclusivamente nelle spese sostenute per intavolare le trattative.

<sup>131</sup> In tal senso: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 391 ss., spec. 401; ID, *Le sopravvenienze*, cit., 735 ss.

caso dell'interruzione ingiustificata delle trattative, ma è stato notato che, in generale, è quasi impossibile procedere ad una tipizzazione di tutte le fattispecie<sup>132</sup>.

La dottrina ritiene che tali condotte integrino un inadempimento del contratto originariamente stipulato tra le parti, dal momento che è da quest'ultimo che traggono la loro fonte sia l'obbligo di intraprendere la trattativa, che le altre obbligazioni connesse<sup>133</sup>. Ne deriverebbe l'operatività dei rimedi esperibili di conseguenza.

In primo luogo, si potrà ipotizzare la possibilità, per il contraente svantaggiato, di chiedere la risoluzione del contratto, ma non ai sensi dell'art. 1467 c.c., bensì per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.<sup>134</sup>.

In second'ordine, sarebbe possibile, per il contraente pregiudicato dalla mancata rinegoziazione invocare i rimedi c.d. di autotutela, come l'eccezione di inadempimento<sup>135</sup>.

In terzo luogo, il contraente inadempiente sarà tenuto al risarcimento del danno eventualmente sofferto dalla controparte.

Sotto questo profilo, c'è da dire che la configurabilità di una tutela risarcitoria è piuttosto pacifica in dottrina, mentre un aspetto su cui emergono profili problematici e divergenze interpretative riguarda l'individuazione dei criteri per quantificare il danno<sup>136</sup>.

Secondo un primo orientamento, il risarcimento deve essere liquidato applicando gli stessi criteri che operano in materia di responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c.: ne deriverebbe una determinazione del danno risarcibile basata sul solo interesse negativo<sup>137</sup>. In altri termini, il risarcimento sarebbe liquidato partendo dall'assunto che, in ca-

---

<sup>132</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 65.

<sup>133</sup> Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 403; L. CASTELLI, *L'obbligo di rinegoziazione*, cit., 189 e ss..

<sup>134</sup> Beninteso, sempre che ne ricorrano i presupposti, e quindi, che l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza.

<sup>135</sup> Lo ritiene astrattamente possibile S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 641, che però precisa che l'operatività in concreto degli strumenti di autotutela dipende dalla precedente delineazione del contenuto dell'obbligo di rinegoziare.

Una soluzione simile è prospettata da F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 615 e ss.: l'A. ritiene che non sia ravvisabile nel nostro ordinamento uno specifico obbligo di rinegoziare, e sostiene che le sopravvenienze debbano essere gestite accordando al contraente svantaggiato la possibilità di invocare l'*exceptio doli generalis*, al fine di sospendere la prestazione dovuta ogni qual volta la sopravvenienza è tale da alterare in misura significativa l'equilibrio contrattuale, secondo parametri comunque individuati facendo riferimento alla buona fede ex art. 1375 c.c.. In tal modo, secondo l'A. si incentiverebbe una rinegoziazione volontaria del contratto.

<sup>136</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 65.

<sup>137</sup> Sulla responsabilità precontrattuale e sull'interesse negativo, cfr., senza pretesa di completezza: L. MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, 360 e ss.; FRANCESCO BENATTI, *Culpa in contrahendo*, cit., 308 e ss.; P. GALLO, *Responsabilità precontrattuale e problemi di quantificazione del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 295 ss.; G. D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato del contratto*, vol. V, cit., 977 ss..

so di mancata rinegoziazione, il danneggiato subirebbe la sola lesione dell'interesse a non confidare nel buon esito delle trattative<sup>138</sup>.

La tesi in esame non convince, dal momento che essa non tiene conto delle differenze tra le trattative intercorse nella fase precontrattuale e quelle dirette alla rinegoziazione del contratto. In primo luogo, si è già rilevato in precedenza che le prime sono frutto di una libera scelta delle parti, mentre le seconde sono oggetto di un obbligo<sup>139</sup>. In second'ordine, è stato osservato che le trattative intraprese durante la fase precontrattuale sono finalizzate a tentare di formare il consenso per la stipulazione di un contratto che ancora non esiste, mentre le trattative che costituiscono parte del contenuto dell'obbligo di rinegoziare sono dirette ad adattare alle circostanze sopravvenute il contenuto di un contratto già posto in essere<sup>140</sup>.

Ne deriverebbe che, in caso di mancata rinegoziazione, il danno dovrebbe essere determinato facendo riferimento all'interesse positivo, e quindi, mettendo a fuoco l'effettivo pregiudizio subito dal contraente che vantava il diritto alla rinegoziazione<sup>141</sup>.

Tanto premesso, gli autori che aderiscono a questo orientamento discutono sui parametri da impiegare per la determinazione della lesione. A chi sostiene che quest'ultima vada valutata sulla base del probabile esito delle trattative<sup>142</sup>, si contrappone quella dottrina secondo cui, in sede di liquidazione del danno, il giudice *“dovrebbe invece tener conto dell'originario equilibrio contrattuale e del profitto che, in assenza di sopravvenienze, avrebbe comportato per la parte adempiente, salvo naturalmente quel normale sacrificio cui il contraente è pur sempre sottoposto per il semplice fatto di aver stipulato il contratto a certe condizioni e in presenza di certe situazioni”*<sup>143</sup>.

---

<sup>138</sup> Si veda in tal senso V. M. CESARO, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000, 278.

<sup>139</sup> Cfr. *supra*, par. 3.3.; G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 144, 176; S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 636.

<sup>140</sup> In tal senso: F. TRUBIANI, *La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti*, in *Obbl. contr.*, 2012, 453. E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 67.

<sup>141</sup> Cfr. E. TUCCARI, *Ult. op. cit.*, *ibidem*; F. TRUBIANI, *La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti*, cit., 453; D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 310 e ss.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 403; G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 179. Sembra aderire a tale tesi anche S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, cit., 638.

<sup>142</sup> Così E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 67.

<sup>143</sup> Il virgolettato è ripreso da G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 179

In ogni caso, si potrà constatare che la liquidazione del risarcimento, in concreto, è piuttosto complessa, dal momento che l'obbligo di rinegoziare, come si è visto in precedenza<sup>144</sup>, risulta essere "composito", e il pregiudizio sofferto dal contraente svantaggiato si inserisce all'interno di un rapporto prolungato, talvolta anche di molto, nel tempo. Sulla base di queste premesse, non stupisce l'invocazione, da parte della dottrina, dell'art. 1226 c.c.: si afferma che il giudice potrebbe quantificare il danno risarcibile in via equitativa, sulla base dei parametri concreti della "natura dell'affare" e delle "condizioni dei contraenti"<sup>145</sup>.

Ciò detto, va rilevato che negli ultimi anni si è sviluppato un filone dottrinario che giudica insufficienti le soluzioni finora illustrate<sup>146</sup> e, sulla base di queste premesse, accorda al contraente "fedele"<sup>147</sup> il rimedio in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c.<sup>148</sup>.

Secondo questa tesi, all'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare, che ovviamente viene inteso come un obbligo di concludere l'accordo modificativo, andrebbe ricollegato il riconoscimento al giudice di un potere di intervento sostitutivo<sup>149</sup>. Infatti, la sentenza costitutiva *ex art. 2932 c.c.*, produrrà gli stessi effetti che sarebbero stati prodotti dal negozio modificativo se la rinegoziazione (intesa come trattativa) fosse andata a buon fine<sup>150</sup>.

---

<sup>144</sup> Cfr. *supra*, par. 3.3.

<sup>145</sup> Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 407; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 68.

<sup>146</sup> Valga per tutti il riferimento a V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., 967: "adottare quali rimedi la risoluzione e il risarcimento del danno significherebbe regredire al risultato che l'obbligo di rinegoziazione vuole evitare: la distruzione del contratto".

<sup>147</sup> Il termine "fedele" è impiegato da G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, cit., 173, che lo riferisce al pieno rispetto del programma contrattuale.

<sup>148</sup> L'orientamento in esame ha particolare successo. Cfr., *ex multis*: F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 424; ID, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, cit., 1061; ID, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, cit., 63 e ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 967; P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., 372 ss.; ID, *Il contratto*, cit., 1148 e ss.; V. M. CESARO, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., 264; R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., 1171.

<sup>149</sup> Cfr. F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, cit., 63 e ss.: secondo l'A., "non si può impedire che, ad un certo punto, si renda necessario l'intervento del giudice all'interno del rapporto contrattuale e che quella che viene talvolta paventata come una "intrusione" avvenga proprio per ristabilire la proporzionalità, l'adeguatezza, l'equilibrio delle prestazioni".

<sup>150</sup> In tal senso, cfr. C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, cit. 545, che precisa che attraverso la sentenza costitutiva, il giudice provvederebbe ad adeguare il contratto alle mutate circostanze "in luogo della modificazione contrattuale cui la parte obbligata non ha dato luogo".

A sostegno di tale ricostruzione, alcuni autori richiamano il principio generale di divieto di abuso del diritto<sup>151</sup>. Altri, invece, invocano l'equità integrativa di cui all'art. 1374 c.c., sostenendo che il giudice, qualora le scelte dei contraenti appaiano inique, provvederà a “*colmare le eventuali lacune del contratto (inserendo regole ulteriori e coerenti con il programma e con la natura dell'affare come voluto dalle parti)*”<sup>152</sup>.

Invero, occorre sottolineare che l'orientamento in esame è avversato da autorevoli esponenti della dottrina, che ravvisano in questa soluzione rimediale un intervento eccessivamente invasivo ed aggressivo nei confronti dell'autonomia privata<sup>153</sup>.

Sotto questo profilo, non si può non rilevare che, effettivamente, manca un riferimento univoco che possa determinare con certezza il contenuto della sentenza pronunciata dal giudice.

D'altro canto, bisogna altresì dare atto alla dottrina favorevole al rimedio in forma specifica di avere individuato delle soluzioni interpretative dirette a superare queste ultime criticità. Si è affermato che l'applicabilità dell'art. 2932 c.c. dovrebbe essere valutata in relazione al caso concreto. In questo senso, assumerebbe un ruolo essenziale la valutazione delle attività svolte dalle parti durante le trattative non andate a buon fine<sup>154</sup>.

---

<sup>151</sup> Si veda F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 423, che fa riferimento all'esigenza di evitare che “*la discrezionalità dei privati sia esercitata in modo da impedire la realizzazione dell'interesse comune dei contraenti, per il conseguimento di un risultato economico nell'esclusivo interesse di un contraente a danno dell'altro*”.

<sup>152</sup> In tal senso, G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, cit., 562.

<sup>153</sup> Cfr., ad esempio: P. SCHLESINGER, *L'autonomia privata e i suoi limiti*, in *Giur. it.*, 1999, 230, ove si afferma che “*il giudice “non può mettere i piedi nel piatto” e modificare d'imperio le condizioni dello scambio, neppure quando la faccia allo scopo di assicurare la “giustizia” sostanziale della transazione*”; G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, cit., 803: “*la possibilità di un riadeguamento coattivo del contratto sconta difficoltà insormontabili, non fosse altro per la scarsa propensione dei giudici ad una tale forma di intervento e comunque per il rischio della sovrapposizione di un'idea del tutto personale di adeguamento, a quella fatta propria dalle parti al momento della contrattazione, che probabilmente verrebbe giustificata in base ad un'indecifrabile concetto di equità, certamente sottratto ad ogni controllo di razionalità ed il cui contenimento sarebbe solo in parte attuato mediante l'utilizzo di una serie di criteri valutativi di carattere oggettivo*”

<sup>154</sup> In tal senso, F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 430 e ss.: “*assume un ruolo fondamentale la valutazione dell'attività delle parti in sede di trattativa, cioè anteriormente alla cessazione della rinegoziazione. Se le parti hanno trattato (o addirittura dato esecuzione ad alcune fra le prestazioni oggetto della rinegoziazione), il giudice ha maggiori elementi per decidere e quindi formalizzare il titolo (espresso dalla sentenza) in cui si rispecchia il regolamento d'interessi modificato*”. Secondo l'A., il risultato di tale approccio sarebbe un'estrema marginalità dei casi in cui fare ricorso all'art. 2932 c.c. è impossibile.

Una posizione diametralmente opposta è assunta da G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, cit. 807: l'A. afferma che questa soluzione finisce per valutare un'inesistente “volontà ipotetica” dei contraenti e dà rilievo a dei valori, quali l'ammontare delle prestazioni al momento della stipulazione del contratto originario, che non erano obbiettivi, bensì l'esito della contrattazione, e quindi, di scelte considerate “irripetibili”.

Ma si è altresì sottolineato che, se il giudice non disponesse di elementi sufficienti per ricostruire le modificazioni del contratto che le parti avrebbero predisposto se l'accordo fosse stato concluso, la sentenza *ex art. 2932 c.c.* si risolverebbe in un intervento eterointegrativo nei confronti del regolamento contrattuale originario, fondato su considerazioni di carattere equitativo<sup>155</sup>.

#### **4. La teoria della c.d. “terza via rimediabile”: l'adeguamento giudiziale attraverso l'applicazione estensiva dell'art. 1664 c.c.**

Si è già sottolineato in precedenza<sup>156</sup> che la teoria dell'obbligo di rinegoziare, pur rappresentando oggi la tesi dominante in dottrina, presenta alcuni profili critici, che sono stati individuati da non pochi studiosi<sup>157</sup>.

Si è altresì già rilevato che alcuni autori, pur essendo critici nei confronti della teoria, hanno sostanzialmente riconosciuto la necessità di delineare dei rimedi manutentivi alternativi, provvisti di un ambito di applicazione, se non generalizzato, quantomeno particolarmente esteso.

Sotto questo profilo, merita particolare menzione un orientamento dottrinale che propone, come soluzione al problema del rischio contrattuale, l'applicazione analogica dell'art. 1664 c.c.<sup>158</sup> a contratti, tipici o atipici, diversi dall'appalto<sup>159</sup>.

---

<sup>155</sup> Cfr. C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, cit., 569.

<sup>156</sup> Cfr. *supra*, par. 2.

<sup>157</sup> Ad esempio, secondo M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., 476 e ss., non sarebbe possibile individuare l'obbligo di rinegoziare leggendo in combinato disposto gli artt. 1467, comma 3, e 1375 c.c.. Tra le due norme sussisterebbe una fondamentale differenza strutturale: laddove l'art. 1467, comma 3, c.c., assume una struttura unilaterale (dal momento che per questa disposizione, l'unico legittimato a proporre l'offerta di riduzione ad equità è il contraente non onerato), mentre l'art. 1375 c.c., da cui si ravvisa la possibilità per entrambi i contraenti di riaprire le trattative, avrebbe una struttura bilaterale.

Ancora, lo stesso M. BARCELLONA, *Ult. op. cit., ibidem*, e F. GAMBINO, *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, cit., 397 ss., ravvisano un'insormontabile differenza sul piano funzionale: l'art. 1467 c.c. è caratterizzato da una logica volontaristica, dal momento che richiede il consenso di entrambe le parti per modificare il contratto, mentre l'art. 1375 c.c., al contrario, si contraddistingue per una logica conservativa e stimolante l'esecuzione del contratto, a prescindere dal consenso delle parti.

E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 83, lamenta un arbitrario mutamento di posizioni giuridiche soggettive, affermando che la teoria dell'obbligo di rinegoziare trasforma il diritto potestativo del contraente non onerato ad evitare lo scioglimento del contratto attraverso una sua riconduzione ad equità, di cui all'art. 1467, comma 3, c.c., in un obbligo. Più correttamente, F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 590, parla dell'arbitraria trasformazione della soggezione *ex art. 1467, comma 3, c.c.*, del contraente svantaggiato in un vero e proprio obbligo.

D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, cit., 301, manifesta dei dubbi sulla difficoltà di applicare la teoria ai casi concreti.

Tale teoria, che è stata denominata da un suo sostenitore “terza via rimediale”<sup>160</sup>, prende le mosse da due considerazioni di fondo.

La prima è che, come si è visto in precedenza, l’art. 1664, ed in particolare, il suo comma 1, non si configura come norma eccezionale rispetto all’art. 1467 c.c.<sup>161</sup>. Partendo da questa premessa, si afferma che la disciplina rimediale in materia di appalto può assurgere a modello rispetto a numerosi contratti che presentano un assetto del rischio contrattuale, anche con riguardo al tema della regolazione delle circostanze sopravvenute durante l’esecuzione del rapporto, analogo a quello delineato dall’appalto<sup>162</sup>.

La seconda considerazione è che la prassi commerciale ha visto, negli ultimi anni, l’emersione di nuovi contratti tipici e atipici, simili all’appalto, che si contraddistinguono per il “*carattere specialistico della prestazione*” o per la “*rigidità del processo produttivo necessario ad apprestarla*”<sup>163</sup>. Tali caratteristiche comporterebbero una reciproca integrazione tra le sfere patrimoniali dei contraenti, ovvero “*un reciproco condizionamento della loro programmazione economica*”, e ciò giustificherebbe l’estensione del rimedio manutentivo in esame, che in quanto tale, garantisce un’efficiente allocazione delle risorse<sup>164</sup>.

Sotto questo profilo, d’altronde, occorre precisare che, secondo la ricostruzione in esame, la constatazione che l’art. 1664 c.c. si collochi nella parte del codice dedicata ad uno specifico contratto non osterebbe alla sua applicazione estensiva, per non dire analogica. Infatti, è stato acutamente osservato che nei moderni sistemi giuridici, sussiste un rapporto “fluidò” tra la disciplina di parte generale dei contratti e quella di parte speciale, che viene

---

<sup>158</sup> Di cui si è già ampiamente parlato *supra*, Cap. II, par. 4.3., 4.4, 4.5...

<sup>159</sup> Si tratta di una tesi sviluppata da M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., 467 e ss., e ripresa da E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 168 e ss.. Quest’ultimo, tuttavia, limita l’operazione ermeneutica al solo comma 1 della norma, perché afferma che il comma 2, che, come si è visto, fa riferimento alle difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, appare difficilmente applicabile a contratti che a differenza dell’appalto, non prevedono la realizzazione di opere materiali. L’A. specifica i due diversi metodi utilizzati per giungere alla generalizzazione del rimedio della revisione del prezzo, sono il metodo tipologico e il cd. metodo della susunzione. Di cui si è già parlato *supra*, Cap. I, par. 5.4, spec. nt. 190, 191. Per una disamina generale delle due tecniche, cfr.: P. GALLO, *Il contratto*, cit. 175 e ss.; F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, cit., 33 e ss.; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale* cit., 118 e ss..

<sup>160</sup> È il nome che le viene attribuito da E. TUCCARI, *Ult. op. cit., passim*. Secondo l’A., tale tesi si pone in alternativa alla risoluzione del contratto *ex art. 1467 c.c.*, da un lato, e all’obbligo legale di rinegoziazione a carico delle parti *ex art. 1375 c.c.*, dall’altro.

<sup>161</sup> Cfr. *supra*, Cap. II, par. 4.4.; C. GIANNATTASIO, *L’appalto*, cit., 294; D. RUBINO, *Dell’appalto. Artt. 1655-1677*, cit. 197, E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 158-159; O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienze contrattuali*, cit., 141.

<sup>162</sup> M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., 467 e ss..

<sup>163</sup> M. BARCELLONA, *Ult. op. cit.*, 492.

<sup>164</sup> M. BARCELLONA, *Ult. op. cit., ibidem*.

determinato caso per caso, in relazione allo specifico problema che l'interprete si pone e all'attitudine della singola norma a risolverlo<sup>165</sup>.

In sintesi, questa ricostruzione propone l'idea di intendere il rimedio di cui all'art. 1664 c.c. come disciplina generale del rischio per gli “*scambi integrativi*”<sup>166</sup>, con la conseguenza che, contempo, l'ambito di operatività dell'art. 1467 c.c. si “ridurrebbe” alle sole ipotesi di “*scambi puntuali*”<sup>167</sup>.

Si tratta, senz'altro, di una apprezzabile soluzione interpretativa al problema della gestione delle sopravvenienze, quantomeno con riferimento ai contratti nei cui confronti essa troverebbe applicazione, in quanto propone un sistema rimediale che garantisce regole certe ed esiti giudiziali sostanzialmente prevedibili<sup>168</sup>.

Per altro verso, anche questa ricostruzione è stata criticata. Alcuni autori hanno rilevato che da questa impostazione teorica conseguirebbe un'eccessiva limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 1467 c.c., che in tal senso, finirebbe per perdere il suo ruolo sistematico<sup>169</sup>. Inoltre, è stato osservato che tale ricostruzione si basa su una gestione eccessivamente semplicistica del rapporto tra parte generale e parte speciale del contratto. In effetti, quest'ultimo è un tema che, da tempo, forma oggetto di accese discussioni in dottrina<sup>170</sup>.

## **5. Considerazioni conclusive: le sopravvenienze quantitative e la sentita esigenza di una riforma sistematica**

Il presente studio ha perseguito l'obiettivo di ricostruire sistematicamente la disciplina generale in materia di gestione delle sopravvenienze quantitative, cercando di individuare una prospettiva manutentiva che, si ritiene, è più idonea a garantire una gestione efficiente del rischio contrattuale.

---

<sup>165</sup> M. BARCELLONA, *Ult. op. cit.*, 496: “*il sistema giuridico moderno non si costituisce attorno ad essenze strutturate per genus e species, ma si sviluppa attorno a tipi normativi di problema ed a rimedi adeguati*”.

<sup>166</sup> Cfr., in tal senso, E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 199 e ss.: l'A. analizza gli effetti dell'applicabilità analogica dell'art. 1664 c.c. ad ipotesi di sopravvenienze che incidono sulle prestazioni del contratto tipico di trasporto e del contratto atipico di *engineering* (rispetto ai quali, il rischio assunto, rispettivamente, dal vettore e dall'impresa di *engineering* assume risulta simile al rischio assunto dall'appaltatore).

<sup>167</sup> In tal senso, M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., 496, finisce per escludere che l'art. 1467 c.c. rappresenti la disciplina generale per la gestione delle sopravvenienze.

<sup>168</sup> In tal senso, E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., 213.

<sup>169</sup> F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit. 585 e ss.

<sup>170</sup> In tal senso, *ex multis*, F. MACARIO, voce *Contratti di durata*, cit.. Ma si vedano anche le osservazioni riportate *supra*, Cap. I, par. 5.4., intorno al problema di un'applicazione indiscriminata dei metodi tipologico e della sussunzione.

Prendendo le mosse dal principio della vincolatività del contratto e ponendolo in comparazione con la clausola *rebus sic stantibus*<sup>171</sup>, si è poi proceduto a delineare la categoria dei contratti di durata<sup>172</sup> e a definire le sopravvenienze quantitative, cercando di individuare dei criteri atti a distinguerle da quelle qualitative<sup>173</sup>.

Successivamente, si è rivolto lo sguardo al dato normativo: si è riscontrata la sussistenza di una tensione di fondo tra la prospettiva demolitoria della parte generale del diritto dei contratti<sup>174</sup> e la prospettiva manutentiva delineata da alcuni rimedi conservativi che operano, in teoria, nei confronti di specifici tipi contrattuali<sup>175</sup>.

Il confronto con sistemi giuridici affini al nostro ha dimostrato che, se si fa eccezione per il sistema inglese<sup>176</sup>, sul tema della gestione delle sopravvenienze, l'ordinamento italiano è piuttosto "indietro"<sup>177</sup>.

Sotto questo profilo, invero, vi sono stati dei tentativi di superare le arretratezze del sistema. Infatti, nel 2019, fu presentato in Senato il d.d.l.<sup>178</sup> n. 1151 del 2019, rubricato "*delega al Governo per la revisione del codice civile*"<sup>179</sup>, che, con riguardo al problema della gestione delle sopravvenienze contrattuali, contemplava un'integrazione della disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta.

All'art. 1, comma 1, lettera i) si prevedeva espressamente il "*diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti*".

Se questa riforma fosse effettivamente entrata in vigore, si sarebbe introdotto un rimedio di carattere generale che, prescindendo da apposite pattuizioni contrattuali, avrebbe permesso di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni attraverso una soluzione analoga a quella prevista all'art. 1195 del *code civil* francese<sup>180</sup>.

---

<sup>171</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 1, 2.

<sup>172</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 4.

<sup>173</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, par. 5 e ss.

<sup>174</sup> Cfr. *supra*, Cap. II, par. 2.

<sup>175</sup> Cfr. *supra*, Cap. II, par. 5, in cui sono stati analizzati i rimedi manutentivi previsti nel Codice civile.

<sup>176</sup> Che, però, presenta delle peculiarità che sono state descritte *supra*, Cap. II, par. 3.

<sup>177</sup> Laddove, sia nella stragrande maggioranza dei sistemi di *civil law*, che nei progetti di *soft law*, la prospettiva che viene adottata è quella manutentiva: cfr. *supra*, Cap. II, par. 5 e ss., 6.

<sup>178</sup> Disegno Di Legge

<sup>179</sup> Consultabile presso *senato.it*.

<sup>180</sup> Su cui, *amplius*, *supra*, Cap. II, par. 5.2..

L'intenzione del legislatore, come si evince dalla Relazione che accompagnava la proposta di legge delega era quella di introdurre *“una previsione in linea con la clausola di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione (come interpretata, tra l’altro, dalle succitate ordinanze della Corte costituzionale), oltre che con l’ordinamento europeo, che conosce i poteri di sindacato e di intervento giudiziale sull’autonomia contrattuale dei privati, in specie a tutela dei contraenti «deboli» dei contratti tipicamente asimmetrici”*.

Se di questo disegno di legge si parla al passato, le ragioni sono facilmente intuibili. Il progetto di riforma è rimasto lettera morta.

Vi sono delle ragioni storico-politiche: la sopravvenuta emergenza sanitaria (che pur avrebbe potuto, paradossalmente, incentivare l’approvazione di una riforma di tal tipo), la caduta del Governo in carica al momento della presentazione del d.d.l. e il contestuale mutamento della maggioranza parlamentare, la naturale scadenza della legislatura in cui il d.d.l. è stato presentato.

D’altro canto, non si può non notare che il progetto di riforma fu soggetto a delle critiche pregnanti da parte dei tecnici del settore<sup>181</sup>.

Un orientamento dottrinale criticò espressamente il collegamento del rimedio manutentivo alle sole ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c.: sotto questo profilo, è interessante notare che, secondo questa dottrina, le ipotesi più significative di rinegoziazione del contratto, si verificherebbero quando l’eccessiva onerosità, pur non essendo stata originariamente prevista dalle parti, era da esse astrattamente prevedibile<sup>182</sup>.

Un altro orientamento formulò delle critiche di taglio opposto, Si mise in dubbio l’opportunità di una disciplina che affidava al giudice il potere di determinare le nuove condizioni contrattuali, per l’eccessiva compressione che ciò avrebbe determinato all’autonomia privata e alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 cost.<sup>183</sup>

Ad ogni modo, se di prospettiva manutentiva si è potuto parlare, questa è stata sicuramente “tradita”.

---

<sup>181</sup> Una valutazione positiva fu data da F. MACARIO, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”*: *interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, 129 e ss.. Secondo l’A., un intervento del legislatore nel senso indicato dal d.d.l. avrebbe reso più esplicito il raccordo, che in ogni caso il diritto vivente avrebbe continuato ad operare (con o senza riforma delle disposizioni del codice civile) *“tra l’interesse contrattuale individuale e i doveri di solidarietà sociale, imposti dalla Carta costituzionale come primi tra i principi fondamentali”*.

<sup>182</sup> Cfr. P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, cit..

<sup>183</sup> In tal senso, *ex multis*, E. BELLISARIO, *Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato*, in *giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020; A. GENTILI, *Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia*, in *civilistiitaliani.eu*, 2020

Pertanto, il tentativo di individuare dei rimedi manutentivi generali rimane affidato alla dottrina, che, come si è visto<sup>184</sup>, elabora delle proposte che, però fanno discutere gli studiosi e, comunque, tendono a non essere accettate dalla giurisprudenza<sup>185</sup>.

Il panorama giuridico che ne ricava è particolarmente problematico. Soluzioni sistematiche in tal senso richiedono un intervento generale del legislatore. Solo un rimedio manutentivo “tipizzato” potrebbe risolvere i problemi che si pongono in materia.

---

<sup>184</sup> *Supra*, par. 2, 3 e ss., 4.

<sup>185</sup> *Supra*, par. 3, spec. nt. 52, 53, 54.



## BIBLIOGRAFIA

- Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice civile del 4 aprile 1942
- Relazione dell'8 luglio 2020, n. 56 della Corte di Cassazione
- Relazione illustrativa al Codice dei Contratti pubblici, Parte III – Relazione agli articoli e agli allegati

### A

- E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*; Padova, 2004
- A. ALBANESE, *Lo scioglimento dell'appalto tra normativa speciale e disciplina del contratto in generale*, in *Contr. impr.*, 2023
- G. ALPA, voce *Rischio contrattuale*, in *Enc. dir.*, vol. XL. Milano, 1989
- G. ALPA, *Appunti sulla buona fede integrativa nella prospettiva storica e del commercio internazionale*, in *Contratti*, 2001
- G. ALPA, *Un codice europeo dei contratti: quali vie di uscita?*, 2007, in *AstridOnline*
- G. ALPA, *Introduzione al diritto contrattuale europeo*, Bari-Roma, 2007
- M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002
- G. AMORE, *Appalto e claim*, Padova, 2007
- F. ANCEL, B. FAVARQUE-COSSON, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, trad. it. di C. PERFUMI, Torino, 2020
- P. ANCEL, *Imprévision*, in *Dalloz, Rép. dr. civ.*, 2017
- M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1938
- C. ANGELICI, *Aggravamento e modifiche del rischio*, in *Ass.*, 1985
- T. ASCARELLI, *Aleatorietà e contratti di borsa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958
- A. ASTONE, *Contratto negozio e regolamento*, Milano, 2008
- G. AULETTA, *Risoluzione e rescissione dei contratti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949

## B

- H. BARBIER, *La revision du contrat*, in D. VALENTINO (a cura di), *La Riforma del code civil: una prospettiva italo-francese*, Napoli, 2018
- M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, in *Eur. dir. priv.*, 2003
- M. BARCELLONA, *Clausole generali e giustizia contrattuale*, Torino, 2006
- M. BARCELLONA, M. R. MAUGERI, *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, vol. II, Milano, 2007
- N. BARRY, *Force Majeure in French law*, in E. MCKENDRICK (a cura di), *Force Majeure and Frustration of contract*, London, 2013
- E. BATTELLI, *I contratti-tipo. Modelli negoziali per la regolazione del mercato: natura, effetti e limiti*, Napoli, 2017
- H. BEALE, *Chitty on contracts*, London, 2017
- A. BELFIORE, *Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie*, in *Scritti in onore di G. Auletta*, vol. II, Milano, 1988
- A. BELFIORE, *Il contratto in generale. La Presupposizione*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XIII, tomo IV, Torino, 2003
- E. BELLISARIO, *Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato*, in *giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020
- A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni ni nel Codice civile*, Milano, 1977
- FRANCESCA BENATTI, *Note sulla riforma del libro III del codice civile francese: molto rumore per nulla*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016
- FRANCESCO BENATTI, *Culpa in contrahendo*, in *Contr. impr.*, 1987
- A. M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, in *giustiziacivile.com*, 3 aprile 2020
- A. M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancario.it*, 25 marzo 2020
- P. K BERGER, D. BEHN, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: a Historical and Comparative Study*, in *McGill Jour. disp. res.*, 2020

- H. BERMAN, *The formation of the Western Legal Tradition*, in ID, *Law and revolution*, vol. I, Cambridge (Ma), 1983
- L. BERTINO, *Le locazioni commerciali e l'emergenza Covid-19: la tutela del conduttore*, in E. LUCCHINI GUASTALLA (a cura di), *Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile*, Torino, 2020
- M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969
- M. BESSONE, A. D'ANGELO, voce *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986
- E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, rist. Napoli, 2002
- C. M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1972
- C. M. BIANCA, *La norma giuridica. I soggetti*, in ID, *Diritto civile*, vol. I, Milano, 2002
- C. M. BIANCA, *Il contratto*, in ID, *Diritto civile*, vol. III, Milano, 2019
- C. M. BIANCA, *L'obbligazione*, in ID, *Diritto civile*, vol. IV, Milano, 2019
- C. M. BIANCA, *La responsabilità*, in ID, *Diritto civile*, vol. V, Milano, 2021
- G. BIVONA, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto. Artt. 1628-1654*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 1995
- R. BOCCHINI, *La somministrazione di servizi*; Torino, 1999
- R. BOCCHINI, sub *Art. 1561*, in D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti. Artt. 1548-1654*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile*, Torino, 2011
- M. J. BONELL, *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti*, Milano, 1996
- F. BONELLI, *Criteri per l'individuazione dei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta*, in U. DRAETTA, C. VACCA (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato: patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992
- F. BORTOLOTTI, *Il contratto internazionale*, Padova, 2017
- A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, Torino, 1952
- E. BRÖDERMANN, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-by-Article Commentary*, Alphen aan del Rijn, 2018

- C. BRUNNER, *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non-performance in International Arbitration*, in *International Arbitration Law Library*, vol. 18, Alphen aan del Rijn, 2008
- L. BUTTARO, voce *Assicurazione (contratto di)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1959

## C

- O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, Milano, 1979
- R. CALVO, *La «codificazione» della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, in *Contr. impr./Eur.*, 2004
- G. CAPALDO, *Contratto aleatorio e alea*, Milano, 2004
- R. CARANTA, *I principi del nuovo Codice dei contratti pubblici – Artt. 1-12*, in *Giur. it.*, 2023
- G. CARAPEZZA FIGLIA, *Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e limiti dell'attivismo giudiziale nell'emergenza Covid-19*, in *Contratti*, 2020
- F. CARNELUTTI, *Teoria giuridica della circolazione*, Padova, 1933
- D. CARUSI, *L'affitto*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. II, Milano, 2014
- G. CASELLA, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta*, Torino, 2001
- G. CASTELLANETA, *L'avviso all'assicurazione dell'aggravamento del rischio*, in *Ass.*, 1981
- L. CASTELLI, *L'obbligo di rinegoziazione*, in *Contratti*, 2016
- C. CASTRONOVO, *Il contratto nei "Principi di diritto europeo"*, in *Eur. dir. priv.*, 2001
- C. CASTRONOVO, *L'utopia della codificazione europea e l'oscura realpolitik di Bruxelles. Dal DCFR alla proposta di regolamento di un diritto comune europeo della vendita*, in *Eur. dir. priv.*, 2012
- A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966
- A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016

- V. M. CESARO, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000
- G. CHANTEPIE, *Contrat: effets*, in *Dalloz. Rep. dr. civ.*, 2018
- J. P. CHAZAL, *De la signification du mot loi dans l'article 1134 alinéa 1er Code civil*, in *RTD civ.*, 2001
- S. CIRIELLI, *Clausola di hardship e adattamento nel contratto commerciale internazionale*, in *Contr. impr./Eur.*, 1998
- M. CONFORTINI, *Il contratto di appalto*, in M. CONFORTINI, E. FERRANTE, L. SANTORO, E. GABRIELLI, *I singoli contratti – Tomo secondo*, in S. MAZZAMUTO (diretto da), *Trattato del diritto privato*, vol. V, Torino, 2022
- S. COCCHI, *Pillole del nuovo codice appalti*, in *Azienditalia*, 2023
- M. COMBA, *Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, in *Giur. it.*, 2023
- G. CONTE, *Alcuni profili strutturali e funzionali dei contratti di durata per la fornitura di gas naturale*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014
- M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981
- M. G. CUBEDDU, § 313, in S. PATTI (a cura di), *Codice civile tedesco – “Bürgerliches Gesetzbuch”*. Traduzione e presentazione, Milano, 2013
- L. A. CUNNINGHAM, *Contracts in the real world. Stories on popular contracts and why they matter*, Cambridge (UK), 2012

## D

- A. D'ADDA, *Locazione commerciale ed affitto di ramo d'azienda al tempo del COVID-19: quali risposte dal sistema del diritto contrattuale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020
- C. D'ARRIGO, *Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto*, in R. TOMMASINI (a cura di), *Soppravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale*, Torino, 2003
- G. D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato del contratto*, vol. V, Milano, 2006

- A. DALMARTELLO, *Pacchetti turistici e voucher al tempo del Covid-19*, in A. SCIARRONE ALIBRANDI, U. MALVAGNA (a cura di), *Sistema produttivo e finanziario post covid-19: dall'efficienza alla sostenibilità*, Pisa, 2021
- A. DE GREGORIO, G. FANELLI, A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987
- A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti*, Milano, 1950
- A. DE MAURO, *Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici tra privati*, Milano, 2000
- G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, rist. Napoli, 2014
- G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, Milano, 1993
- G. DE NOVA, *I Principi UNIDROIT come guida nella stipulazione dei contratti internazionali*, in *Contratti*, 1995
- G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2010
- G. DE NOVA, *Il contratto. Dal contratto tipico al contratto alieno*, Padova, 2011
- G. DE NOVA, *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, Torino, 2017
- G. DE NOVA, *Sulla derogabilità del principio di buona fede*, in L. PELLEGRINI (a cura di) *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, Napoli, 2018
- G. A. DE REGIBUS, *Riflessioni in tema di onerosità o difficoltà nell'esecuzione dell'appalto*, in *Giur. it.*, 1993
- F. DELFINI, *Autonomia privata e rischio contrattuale*, Milano, 1999
- F. DELFINI, *Sinallagma e autonomia negoziale*, in *Scritti in memoria di Mario Buoncristiano*, Napoli 2002, 307 e ss., ma ora in ID, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021
- F. DELFINI, *Dell'impossibilità sopravvenuta. Artt. 1463-1466*, in F. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano 2003
- F. DELFINI, voce *Risoluzione per eccessiva onerosità*, in N. IRTI (diretto da), *Dizionario di diritto privato*, Milano, 2011, ma ora in F. DELFINI, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021, col titolo *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, commutatività ed aleatorietà del contratto*

- F. DELFINI, *Opzioni put con prezzo determinato “a consuntivo, arbitraggio della parte e nullità*, in *dirittobancario.it*, settembre 2012, ma ora in ID, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021
- F. DELFINI, *Causa ed autonomia nella giurisprudenza di legittimità e di merito: dai contratti di viaggio ai derivati sul rischio del credito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 1355 e ss., ma ora in ID, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021, col titolo *Causa e autonomia privata*
- F. DELFINI, *Principio consensualistico ed autonomia privata*, in E. DEL PRATO (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cataudella*, Napoli, 2014, ma ora in F. DELFINI, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021
- F. DELFINI, *La comparazione tra diritto civile italiano e argentino e l’assicurazione della responsabilità civile professionale*, in L. B. PEREZ-GALLARDO (a cura di), *Libet amicorum. Homenaje a Luís F. P. Leiva Fernández. Derecho privado actual*, Buenos Aires, 2020
- F. DELFINI, *Impossibilità sopravvenuta della prestazione e rimedi contrattuali*, in ID, *Contratto e contract. Predisposizione del contenuto e autonomia privata*, Torino, 2021
- L. DEVOTO, *L’obbligazione ad esecuzione continuata*, Padova, 1943
- V. DI GREGORIO, *Le variazioni*, in V. ROPPO, (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. III, Milano 2014
- V. DI GREGORIO, *Onerosità sopravvenuta dell’esecuzione e sorpresa geologica*, in V. ROPPO, (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. III, Milano, 2014
- C. DI BITONTO, *I contratti commerciali resilienti nell’Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle “sopravvenienze”*, in *Contratti*, 2020
- G. DI GIANDOMENICO, *Il contratto e l’alea*, Padova, 1987
- A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1988
- R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, in *giustiziacivile.com*, 9 aprile 2020
- A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano 1952

## F

- B. FAGES, *Droit des obligations*, Paris, 2016
- A. FALZEA, voce *Efficacia giuridica*, in *Enc. Dir.*, vol. XIV, Milano, 1965
- S. FANTINI, *Le sopravvenienze nelle concessioni e contratti pubblici di durata nel diritto dell'emergenza*, in *Urb. app.*, 2020
- G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966
- G.B. FERRI, *Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadr.*, 1988
- G. B. FERRI, *Riflessioni sul diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 2011
- A. FICI, *Il contratto incompleto*, Torino, 2005
- J. C. FISHER, *Contract law in England and Wales*, Alphen aan del Rijn, 2018
- A. F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2018
- M FONTAINE, F. DE LY, *Drafting international contracts: An analysis of contract clauses*, New York, 2006
- M. FRAGALI, voce *Affitto in generale*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958
- R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, in *giustiziacivile.com*, 5, 6 aprile 2020

## G

- E. GABRIELLI, *Il contenuto e l'oggetto*, in ID (a cura di), *I contratti in generale – Tomo primo*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. I, Torino, 1999
- E. GABRIELLI, voce *Alea*, in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, vol. I, Roma, 2000
- E. GABRIELLI, *Rimedi giudiziali e adeguamento del contenuto del contratto alle mutate circostanze di fatto*, in *Studi urbinati di scienze giur. pol. econ.*, 2003
- E. GABRIELLI, *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2013
- E. GABRIELLI, *I contratti di durata, il diritto italiano e il nuovo codice civile argentino*, in *Giust. civ.*, 2018
- P. GAGGERO, *La modificazione unilaterale dei contratti di durata*, Padova, 1999

- F. GALGANO, *La forza di legge del contratto*, in P. CENDON (a cura di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1994
- F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano 2002
- P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino, 1991
- P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992
- P. GALLO, voce *Revisione del contratto*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. XVII, Torino, 1998
- P. GALLO, *Responsabilità precontrattuale e problemi di quantificazione del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2004
- P. GALLO, *I contratti. Le promesse unilaterali. L'apparenza*, in ID, *Trattato di diritto civile*, vol. VI, Torino, 2017
- P. GALLO, *Istituti giuridici*, in ID, *Introduzione al diritto comparato*, vol. II, Torino, 2018
- P. GALLO, *Le fonti. I soggetti*, in ID, *Trattato di diritto civile*, vol. I, Torino, 2020
- P. GALLO, *Il contratto*, in ID, *Trattato di diritto civile*, vol. V, Torino, 2022
- A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2018
- A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e superamento dell'alea normale del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1960
- A. GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Milano, 1964, rist. Napoli, 2015
- A. GAMBINO, voce *Contratto di assicurazione: profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. III, Roma, 1988
- F. GAMBINO, *Problemi di rinegoziare*, Milano, 2004
- F. GAMBINO, *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, in *Jus civile*, 2019
- G. GANDOLFI, *Il progetto pavese di un codice europeo dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2001
- E. GANDINI, *Covid-19 e contratti commerciali: quale spazio per le clausole di forza maggiore e di hardship*, in *Contr. impr.*, 2020

- F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2017
- A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. Impr.*, 2003
- A. GENTILI, *Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia*, in *civilistiitaliani.eu*, 2020
- C. F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa – I contratti*, in R. COSTI (diretto da), *Trattato di diritto commerciale Buonocore*, sez. III, vol. III, Torino, 2013
- G. GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, in G. GROSSO, F. SANTORO-PASSARELLI (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 1972
- C. GIANNATTASIO, *L'appalto*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1977
- A. GIOVENE, *L'impossibilità della prestazione e la sopravvenienza (la dottrina della clausola rebus sic stantibus)*, Padova, 1941
- G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999
- F. GOISIS, P. PANTALONE, *La revisione dei prezzi negli appalti pubblici come condizione per l'attuazione del PNRR, tra principi eurounitari e vischiosità normative nazionali*, in *Dir. amm.*, 2023
- G. GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, Padova, 1934
- G. GORLA, *Il contratto*, 2 voll., Milano, 1954
- F. GRANDE STEVENS, *Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, Napoli 1998
- M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano 2007
- G. GRECO, *Argomenti di diritto amministrativo*, 2 voll., Milano, 2013
- M. GRONDONA, *La somministrazione*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. II, Milano 2014
- P. GROSSI (a cura di), *La seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno. Incontro di studio. Firenze, 16-19 ottobre 1972. Atti.*, Milano, 1973
- E. GUERINONI, *Incompletezza e completamento del contratto*, Milano, 2007

## H

- A. S. HARTKAMP, *Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands*, in *Am. Jour. Comp. Law*, 1992

## I

- N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 2008

## J

- V. JACOMETTI, *Change of circumstances: diversità di approcci e soluzioni*, in A. VERCELLONE (a cura di), *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017

## L

- E. LUCCHINI GUASTALLA, *Emergenza Covid-19 e diritto privato: quali rimedi?.*, in ID (a cura di), *Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile*, Torino, 2020
- A. LUMINOSO, *Il rapporto di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2010
- A. LUMINOSO, *1672. Impossibilità di esecuzione dell'opera. 1673. Perimento o deterioramento della cosa*, in ID (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, Milano, 2010
- A. LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, Milano, 2015
- A. LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2021

## M

- F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996
- F. MACARIO, *La rinegoziazione delle condizioni dell'appalto*, in G. IUDICA (a cura di), *Appalto pubblico e privato: problemi e giurisprudenza attuali*, Padova, 1997
- F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presunzione all'obbligo di rinegoziazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002
- F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato del contratto*, vol. V, Milano, 2006

- F. MACARIO, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir.*, Annali II, tomo II, Milano, 2008
- F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014
- F. MACARIO, *L'autonomia privata nella cornice costituzionale: per una giurisprudenza evolutiva e coraggiosa*, in *Il giudice e la legge*, numero monografico di *Quest. giust.*, 2016
- F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "Coronavirus"*, in *giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020
- F. MACARIO, *Covid 19 e sopravvenienze contrattuali un'occasione per riflettere sulla disciplina generale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento, 2020, n. 3
- F. MACARIO, *Soprapvenienze e rimedi al tempo del "coronavirus": interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020
- F. MACARIO, voce *Contratti di durata*, in G. D'AMICO (a cura di), *Contratti. Enciclopedia del diritto. I Tematici*, Milano, 2021
- S. MACAULAY, *Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, in *Am. Soc. Rev.*, 1963
- I. R. MACNEIL, *The New Social Contract: an inquiry into modern contractual relations*, New Haven, 1980
- P. MALAURIE, L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, *Droit des obligations*, Paris, 2016
- G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, in *Contr. impr.*, 2005
- G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale*, Padova, 2006
- C. MARCHETTI, *Doctrine of frustration*, in C. ROSSELLA, C. MARCHETTI, *Il contract in Inghilterra. Lezioni e materiali*, Torino, 2012
- M. MARTANO, *La circolazione a targhe alterne e il premio dell'assicurazione r.c. auto*, in *Dir. economia assicuraz.*, 1992
- F. MARTORANO, *Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1958
- T. MAUCERI, *Soprapvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2007

- D. MAZEAUD, *Un droit européen en quête d'identité. Les Principes du droit européen du contrat*, in *Recueil Dalloz*, 2007
- D. MAZEAUD, *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2016
- S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio del diritto continentale*, in *Eur. dir. priv.*, 2007
- S. MAZZAMUTO, *Il contratto europeo nel tempo della crisi*, in *Eur. dir. priv.*, 2010
- L. MENGONI, *L'oggetto della obbligazione*, in *Jus*, 1952
- L. MENGONI, *Nota a Cass. sez. un., 28 maggio 1953, n. 1594*, in *Riv. dir. comm.*, 1953
- L. MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1956
- L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976
- L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986
- L. MENGONI, voce *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988
- L. MENGONI, *Diritto e tempo*, in *Jus*, 1998
- F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 2 voll., Milano, 1950
- F. MESSINEO, voce *Contratto (diritto privato, teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1961
- F. MESSINEO, voce *Contratto innominato (atipico)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962
- R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, in *giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020

## N

- G. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali*, in *Gior. dir. amm.*, 2023

- E. NAVARRETTA, *Buona fede oggettiva, contratti d'impresa e diritto europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2005
- G. F. NICODEMO, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, in *App. urb.*, 2023
- R. NICOLÒ, voce *Alea*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958

## O

- G. OPPO, *I contratti di durata, I*, in *Riv. dir. comm.*, 1943
- G. OPPO, *I contratti di durata, II*, in *Riv. dir. comm.*, 1944
- G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, 1 ss., ma ora in ID, *Scritti giuridici*, Milano, 1973
- G. OSTI, *Appunti per una teoria della "sopravvenienza" (La così detta clausola rebus sic stantibus nel diritto contrattuale odierno)*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, ma ora in ID, *Scritti giuridici*, Milano, 1973
- G. OSTI, voce *Clausola rebus sic stantibus*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. III, Torino, 1959
- G. OSTI, voce *Contratto*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. IV, Torino, 1959
- G. OSTI, voce *Impossibilità sopravveniente*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VIII, Torino, 1962

## P

- A. PADOA SCHIOPPA, *Il modello del diritto canonico*, in ID, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003
- A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Codice Napoleone al Codice civile*, in ID, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003
- A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007
- S. PAGLIANTINI, *La risoluzione dei contratti di durata*, Milano, 2006
- R. PANETTA, *Il contratto di appalto*, Torino, 2016
- R. PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità*, nota a Cass. 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro it.*, 1981
- F. P. PATTI, *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*, in *Contratti*, 2012

- F. P. PATTI, *Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013
- M. PENNASILICO, *Il corrispettivo*, in V. CUFFARO (a cura di), *I contratti di appalto privato*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2011
- R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, Napoli, 2013
- J. PERILLO, *Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT principles of International Commercial Contracts*, in *Tulane Jour. Int'l & Comp. Law*, 1997
- P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'inadempimento*, rist. Napoli, 2019, (ma originariamente nel *Commentario Scialoja-Branca*)
- P. PIETROBON, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963
- M. P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015
- A. PINO, *Contratto aleatorio, contratto commutativo ed alea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960
- F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015
- F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Eur. Dir. priv.*, 2019
- A. PISU, sub Art. 1664. *Onerosità o difficoltà di esecuzione*, in A. LUMINOSO (a cura di), *Codice dell'appalto privato*, Milano, 2010
- S. POLIDORI, *Appalto*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, Napoli, 2015
- M. PORZIO, *I contratti di durata nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998
- M. PROTTO, *Il (terzo) nuovo Codice dei Contratti pubblici*, in *Giur. it.*, 2023

## R

- P. RESCIGNO, *La codificazione tedesca della «caduta» del fondamento negoziale («Störung der Geschäftsgrundlage»)*, in G. CIAN (a cura di), *La riforma dello «Schuldrecht» tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?*, Padova, 2004

- G. RESCIO, *La traslazione del rischio contrattuale nel leasing*, Milano 1989
- A. RICCIO, *La presupposizione è, dunque, causa di recesso del contratto*, in *Contr. impr.*, 2008
- A. RICCIO, *Eccessiva onerosità. Artt. 1467-1469 c.c.*, in F. GALGANO (diretto da) *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2010
- S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, rist. 2004
- E. ROMAGNOLI, *Affitto. Disposizioni generali Artt. 1615-1627*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1978
- A. ROMEO, *Recesso e rinegoziazione*, Pisa, 2019
- V. ROPPO, voce *Contratto*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, vol. IV, Torino, 1989
- V. ROPPO, *Il contratto*, in G. IUDICA, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2011
- V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto e Covid19*, in *giustiziainsieme.it*, aprile 2020
- R. RORDORF, *Editoriale*, in *Il giudice e la legge*, numero monografico di *Quest. giust.*, 2016
- H. RÖSLER, *Hardship in German Codified Private Law. In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2007
- E. A. ROSSI, *Clausole di hardship e obbligo di rinegoziazione nei contratti internazionali*, in *Giur. it.*, 2023, 225.
- M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, 3 voll., Padova, 2011
- M. ROSSETTI, *Aggravamento del rischio. Art. 1898*, in A. LA TORRE (a cura di), *Le assicurazioni. L'assicurazione nei codici. Le assicurazioni obbligatorie e l'intermediazione assicurativa*, Milano, 2014
- D. RUBINO, *La compravendita*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1971
- D. RUBINO, *Dell'appalto. Artt. 1655-1677*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1973

## S

- R. SABATO, *La sopravvenienza nell'appalto privato*, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 1992

- R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966
- R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2016
- R. SACCO, *La nozione di contratto*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *La conclusione dell'accordo*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *Il consenso*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *La causa*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *I motivi*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *Il contenuto (l'autonomia)*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *La qualificazione*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Obbligazioni e contratti – II*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. X, Torino, 2018
- R. SACCO, P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2019
- V. SALANDRA, *Dell'assicurazione. Artt. 1882-1932*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966
- R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, in *giustiziacivile.com*, 17 aprile 2020.
- D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, Napoli, 2023

- F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, rist. 2012
- E. SAVAUX, *L'introduction de la révision ou de la résiliation pour imprévision. Rapport français*, in *Rev. contr.*, 2010
- E. SAVAUX, *Frémissement en matière d'imprévision*, in *Rev. contr.*, 2011
- G. SBISÀ, *La prima norma in tema di rinegoziazione nel contesto del dibattito sulle sopravvenienze*, in *Contr. impr.*, 2022
- G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, vol. I, Torino, 1987
- V. SCALISI, *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998
- P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964
- P. SCHLESINGER, *L'autonomia privata e i suoi limiti*, in *Giur. it.*, 1999
- R. SCHLESINGER, *Il nucleo comune dei vari sistemi giuridici: un nuovo campo di studi comparativi all'orizzonte*, in *Riv. dic. civ.*, 1963
- R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969
- R. SCOGNAMIGLIO, voce *Fattispecie*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989
- R. SCOGNAMIGLIO, *Una riflessione sul metodo giuridico*, in S. PAGLIANTINI, E. QUADRI, D. SINESIO (a cura di), *Scritti in onore di Marco Comporti*, vol. III, Milano, 2008, ma ora in R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino 2010
- G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contr. e impr.*, 2002
- E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1953, rist. 1994
- E. SIMONETTO, voce *Mutuo*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma, 1990
- P. SIRENA, *La scelta dei principles of european contract law (PECL) come legge applicabile al contratto*, in *Rivista di diritto civile*, 2019
- P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in *Jus*, 2020
- P. STANZIONE, *Il regolamento di Diritto comune europeo della vendita*, in *Contratti*, 2012
- U. STEFINI, *Contratti costitutivi di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, vol. II, Milano, 2014

- P. STEIN, J. SHAND, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, trad. it. di A. MACCIONI, Milano, 1981
- G. STOLFI, *Appunti sui contratti di durata*, in *Studi in onore di Scorza*, Roma, 1940

## T

- A. TABET, voce *Affitto*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. I, Torino, 1957
- P. TARTAGLIA, voce *Onerosità eccessiva*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980
- P. TARTAGLIA, *Eccessiva onerosità ed appalto*, Milano, 1983
- C. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti. Artt.1467-1469*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, 1995
- C. TERRANOVA, *Appalto privato e rimedi dell'onerosità sopravvenuta*, in M. COSTANZA (a cura di), *L'Appalto privato*, Torino, 2000
- S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, in *Corr. giur.*, 2020
- R. TOMMASINI, voce *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978
- R. TOMMASINI, *Appalto privato e inflazione*, in N. IRTI, G. GIACOBBE (a cura di), *Diritto monetario*, in N. IRTI (diretto da), *Dizionari del diritto privato*, Milano, 1987
- R. TOMMASINI, voce *Revisione del rapporto (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989
- R. TOMMASINI, *Dalle logiche di revisione del rapporto alle più articolate forme di gestione*, in ID (a cura di), *Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale*, Torino, 2003
- A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXV ed. a cura di F. ANELLI, C. GRANELLI, Milano, 2021
- F. P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Napoli, 2003
- G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, London, 1994
- P. TRIMARCHI, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970
- F. TRUBIANI, *La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti*, in *Obbl. contr.*, 2012

- E. TUCCARI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta nel nuovo codice civile argentino*, in *Resp. civ. prev.*, 2015
- E. TUCCARI, *Prime considerazioni sulla "Révision pour imprévision"*, in *Pers. merc.*, 2018
- E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018
- E. TUCCARI, *Soppravvenienze e revisione del prezzo del contratto d'appalto. Spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Jus civile*, 2019
- E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, in *Jus civile*, 2020

## V

- D. VALENTINO, *Il contratto "incompleto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2008
- M. VITALI, *Clausole di forza maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della grande epidemia*, in *Riv. dir. banc.*, 2020
- S. VOGENAUER, *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)*, Oxford, 2015

## W

- E. WAGNER, A. KARPF, *Frustration of contract and impossibility in German law during the Covid-19 pandemic*, in *Practical Law*, 2020

## Z

- A. ZACCARIA, *Le fonti delle obbligazioni nel code civil riformato*, in *Riv. dir. civ.*, 2018

## RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

### Giurisprudenza arbitrale

- Coll. arb. 26 gennaio 1971, in *Giur. it.*, 1972
- Coll. arb. 11 aprile 1980, in *Arch. giur. op. pubbl.*, 1980
- Coll. arb. 5 aprile 1982, in *Arch. giur. op. pubbl.*, 1982
- Coll. arb. 24 aprile 1986, in *Arch. giur. op. pubbl.*, 1987
- Coll. arb. 12 agosto 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994
- Coll. arb. 15 luglio 2004, inedita, ma citata da G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, in *Contr. impr.*, 2005

### Giurisprudenza di merito

- App. Torino 15 febbraio 1958, in *Foro it.*, 1958
- Trib. Monza 29 marzo 1993, in *Foro it.*, 1994
- G. Conc. Napoli 11 novembre 1993, in *Dir. economia assicuraz.*, 1993
- Trib. Roma 28 ottobre 2000, in *Contratti*, 2001
- Trib. Ascoli Piceno 22 marzo 2010, in *Contratti*, 2010
- Trib. Ravenna 11 maggio 2011, in *Dir. maritt.*, 2013
- Trib. Bari 14 giugno 2011, in *OneLegale*
- Trib. Bari 31 luglio 2012, in *OneLegale*
- Trib. Torino 17 gennaio 2019, in *DeJure*
- Trib. Napoli 3 aprile 2020, in *Giur. it.*, 2020
- Trib. Roma 25 luglio 2020, in *OneLegale*
- Trib. Roma 27 agosto 2020, in *Giur. it.*, 2020
- Trib. Verbania 1° giugno 2021, in *DeJure*
- Trib. Lecce 24 giugno 2021, in *OneLegale*
- Trib. Roma 11 aprile 2022, inedita, ma citata in D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, Napoli, 2023
- Trib. Roma 12 gennaio 2023, in *OneLegale*

## Giurisprudenza di legittimità

- Cass. 8 gennaio 1953, n. 16, in *Giur. it.*, 1953
- Cass. 18 settembre 1961, n. 2029, in *Giust. civ.*, 1962
- Cass. 22 giugno 1963, n. 1686, in *Giust. civ.*, 1963
- 22 giugno 1963, n. 1698, in *Foro it.*, 1963
- Cass. 4 febbraio 1966, n. 374, in *OneLegale*
- Cass. 11 febbraio 1967, n. 350, in *OneLegale*
- Cass. 3 marzo 1981, n. 1232, in *DeJure*
- Cass. 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro it.*, 1981
- Cass. 13 maggio 1982, n. 3005, in *DeJure*
- Cass. 8 gennaio 1983, n. 1, in *Giur. it.*, 1983
- Cass. 8 giugno 1984, n. 3450, in *Giur. it.*, 1984
- Cass. 10 luglio 1984, n. 4049, in *Giust. civ.*, 1985
- Cass. 15 dicembre 1984, n. 6574, in *Giur. it.*, 1986
- Cass. 5 febbraio 1987, n. 1123, in *DeJure*
- Cass. 17 luglio 1987, n. 6299, in *DeJure*
- Cass. 18 luglio 1989, n. 3347, in *Foro it.*, 1990
- Cass. 31 maggio 1990, n. 7825, in *DeJure*
- Cass. 11 luglio 1990, n. 7208, in *OneLegale*
- Cass. 13 agosto 1990, n. 8249, in *Mass. Giur.*, 1990
- Cass. 25 maggio 1991, n. 5922, in *DeJure*
- Cass. 4 settembre 1991, n. 9335, in *Gius. civ.*, 1992
- Cass. 8 gennaio 1992, n. 118, in *Giur. it.*, 1992
- Cass. 11 gennaio 1992, n. 247, in *Giur.it*, 1993
- Cass. 27 aprile 1993, n. 4959, in *Giust. civ. mass.*, 1993
- Cass. 21 febbraio 1994, n. 1949, in *Dejure*
- Cass., 9 aprile 1994, n. 3342, in *OneLegale*
- Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, in *Corr. giur.*, 1994
- Cass. 13 febbraio 1995, n. 1559, in *Foro it.*, 1995
- Cass. 14 marzo 1996, n. 2115, in *Contratti*, 1996
- Cass. 14 marzo 1997, n. 2274, in *DeJure*

- Cass. 11 agosto 1997, n. 7460, in *Giust. civ. Mass.*, 1997
- Cass. 29 maggio 1998, n. 5302, in *DeJure*
- Cass. 8 settembre 1998, n. 8857, in *DeJure*
- Cass. 10 febbraio 1999, n. 955, in *DeJure*
- Cass. 18 febbraio 1999, n. 1371, in *DeJure*
- Cass. 23 novembre 1999, n. 12989, in *Contratti*, 2000
- Cass. 18 gennaio 2000, n. 500, in *OneLegale*
- Cass. 23 febbraio 2000, n. 2069, in *Giur. it.*, 2001
- Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661, in *OneLegale*
- Cass. 28 marzo 2001, n. 4463, in *DeJure*
- Cass. 8 agosto 2003, n. 11947, in *DeJure*
- Cass. 4 settembre 2003, n. 12880, in *Giur. it.*, 2004
- Cass. 28 novembre 2003, n. 18229, in *Giust. civ.*, 2004
- Cass. 24 febbraio 2004, n. 3651, in *Rass. locaz. condom.*, 2004
- Cass. 13 gennaio 2005, n. 574, in *DeJure*
- Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396 in *DeJure*
- Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in *DeJure*
- Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in *Foro it.*, 2009
- Cass. 18 settembre 2009, n. 20106. In *DeJure*
- Cass. 18 settembre 2009, n. 20245, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Contratto in genere*
- Cass. 21 gennaio 2011, n. 1494, in *DeJure*
- Cass. 21 aprile 2011, n. 9263, in *Contratti*, 2011
- Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812, in *DeJure*
- Cass. 19 ottobre 2015, n. 21122, in *DeJure*
- Cass. 27 febbraio 2017, n. 4939, in *Giur. it.*, 2017
- Cass. 5 marzo 2018, n. 5122, in *DeJure*
- Cass. 11 febbraio 2022, n. 4524, in *Guida dir.*, 2022

### **Giurisprudenza francese**

- Cass. 6 marzo 1876, in *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, tomo II, 2008
- Cass. 3 novembre 1992, n. 90-18.547, in *Légifrance*

- Cour d'Appel de Nancy, 26 novembre 2007, in *Legifrance*
- Cass. 29 giugno 2010, n. 09-67.369, inedita, ma citata da E. SAVAUX, *Frémissement en matière d'imprévision*, in *Rev. contr.*, 2011

### **Giurisprudenza inglese**

- *Paradine v. Jane*, 1647, EWHC KB J5, 82 ER 897, in *Trans-Lex.org*
- *Taylor v. Caldwell*, 1863, EWHC QB J1, in *Trans-Lex.org*
- *Krell v. Henry*, 1903, 2 K.B. 740, in *Trans-Lex.org*.
- *British Movietonews Ltd. v. London and District Cinemas Ltd.*, 1951, UKHL J0726-1, in *vLex*
- *Davis Contractors Ltd. v. Fareham Urban District Council*, 1956, A.C. 696, in *Trans-Lex.org*
- *Carapanayoti & Co., Ltd. v. E. T. Green, Ltd*, 1958, 3 W. 390, cit. in G. H. TREITEL, *Frustration and force majeure*, London, 1994
- *Tsakiroglou & Co Ltd v. Noble Thorl GmbH*, 1961, AC 93, 1 Lloyd's Rep. 329, in *Trans-Lex.org*
- *Société Franco-Tunisienne d'Armement v. Sidermar S.P.A.*, 1961, 2 QB, in *iclr.co.uk*
- *Ocean Tramp Tankers Corp v. V/O Sovfracht*, 1964, 2 QB 226, in *iclr.co.uk*
- *Liverpool City Council v. Irwin*, 1977, A.C. 239, in *vLex*
- *Pioneer Shipping Lrd. V. BTP Tioxide Ltd.*, 1982, AC 724, in *Practical Law*
- *Arnold v. Britton and others*, 2015, UKSC, 36, in *Supremecourt.uk*
- *Canary Wharf (BP4) T1 Ltd. v. European Medicines Agency*, 2019, EWHC 335 (Ch), in *Practical Law*

### **Giurisprudenza eurounitaria**

- CGUE 19 giugno 2008, n. 454, in *DeJure*

### **Arbitrati internazionali**

- *Gas Natural Aprovevisionamientos SDG, SA v. Atlantic LNG Co. of Trinidad and Tobago*, 30 maggio 2015, in *JusMundi*